

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 377

Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

14/04/2024 - 03:57

Indice

1. DDL S. 377 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 377	4
1.2.2. Relazione 377-A	6
1.2.3. Testo approvato 377 (Bozza provvisoria)	9
1.2.4. Testo 1	10
1.2.5. Testo 2	25
1.2.6. Testo 3	40
1.3. Trattazione in Commissione	55
1.3.1. Sedute	56
1.3.2. Resoconti sommari	57
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	58
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 8 (ant.) del 20/12/2022	59
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 10 (pom.) dell'11/01/2023	66
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 24 (ant.) del 01/03/2023	71
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 29 (pom.) del 14/03/2023	80
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 21/03/2023	95
1.4. Trattazione in consultiva	97
1.4.1. Sedute	98
1.4.2. Resoconti sommari	99
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	100
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 6 (ant., Sottocomm. pareri) del 18/01/2023	101
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 13 (ant., Sottocomm. pareri) del 15/03/2023	103
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	104
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 28 (pom.) del 17/01/2023	105
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 51 (ant.) del 15/03/2023	108
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 73 (pom.) del 02/05/2023	109
1.4.2.3. Comitato per la legislazione	112
1.4.2.3.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 13 (pom.) del 02/05/2023	113
1.5. Trattazione in Assemblea	120

1.5.1. Sedute	121
1.5.2. Resoconti stenografici	122
1.5.2.1. Seduta n. 60 del 26/04/2023	123
1.5.2.2. Seduta n. 64 del 03/05/2023	211

1. DDL S. 377 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 377

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 377

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BONGIORNO , ROMEO , STEFANI , POTENTI , CENTINAIO , BIZZOTTO , GERMANÀ , GARAVAGLIA , MARTI , BERGESIO , BORGHESI , Claudio BORGHI , CANTALAMESSA , CANTÙ , DREOSTO , MINASI , MURELLI , PAGANELLA , PIROVANO , PUCCIARELLI , SPELGATTI , TESTOR e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2022

Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge si propone di modificare l'articolo 372 del codice di procedura penale in tema di avocazione delle indagini, nonché all'articolo 127 (Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale) delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

La proposta di modifica delle citate disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è diretta ad assicurare l'effettività dell'intervento del pubblico ministero a tutela della vittima dopo l'iscrizione della notizia di reato.

Ed infatti, nonostante le attuali previsioni normative, il termine dei tre giorni previsto dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale non sempre viene rispettato.

È invece indispensabile la massima celerità nella valutazione delle denunce per i reati previsti dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1., e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, perché in queste ipotesi la violenza è di sovente caratterizzata da una *escalation*.

La proposta di estendere l'ambito di applicazione dell'istituto dell'avocazione risponde all'esigenza di prevedere un intervento tempestivo dell'autorità giudiziaria, inserendosi nel quadro di un ripensamento dell'originaria funzione dell'avocazione in linea con la *ratio* sottesa alle sue più recenti modifiche, che hanno particolarmente valorizzato il ruolo del procuratore generale a tutela dell'interesse alla celerità dello svolgimento delle indagini preliminari e delle determinazioni rispetto all'esercizio dell'azione penale.

In questo caso poi, come è evidente, la tempestività dell'intervento è valorizzata dal prevalente interesse di tutela della vittima, la quale richiede che questa venga immediatamente sentita e che, successivamente, il pubblico ministero esegua le ulteriori eventuali attività di indagine e la richiesta delle misure cautelari necessarie nei confronti dell'indagato.

Il rispetto del termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per l'assunzione di informazioni dalla persona offesa non può essere adeguatamente presidiato con sanzioni processuali (come ad esempio l'inutilizzabilità), in quanto queste - oltre ad avere ricadute sulla validità degli atti del pubblico ministero, con il rischio che ne possa beneficiare l'indagato neutralizzando l'applicazione

delle cautele - non sono funzionali all'obiettivo di garantire la tempestiva adozione di misure a tutela della vittima.

Coerentemente a tale *ratio* della proposta è stato previsto che l'invio dei dati alla procura generale indichi anche le eventuali esigenze che, in base a quanto già previsto dall'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, consentono la deroga al termine di tre giorni « quando sussistano imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni diciotto o di riservatezza delle indagini, anche a tutela della persona offesa ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini)

1. All'articolo 372 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari relative al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1., e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, quando il pubblico ministero non assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine previsto dal comma 1-*ter* dell'articolo 362, salvo che sussistano le esigenze previste dal medesimo comma ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La segreteria del pubblico ministero trasmette altresì ogni settimana al procuratore generale i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, nei quali non sono state assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1-*bis* è specificato se il pubblico ministero non ha assunto informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per la sussistenza delle esigenze previste dall'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale ».

2. Le modifiche apportate dal comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

1.2.2. Relazione 377-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 377-A

Relazione Orale

Relatrice Stefani

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 21 marzo 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

d'iniziativa dei senatori **BONGIORNO , ROMEO , STEFANI , POTENTI , CENTINAIO , BIZZOTTO , GERMANÀ , GARAVAGLIA , MARTI , BERGESIO , BORGHESI , Claudio BORGHESI , CANTALAMESSA , CANTÙ , DREOSTO , MINASI , MURELLI , PAGANELLA , PIROVANO , PUCCIARELLI , SPELGATTI , TESTOR e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2022

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,

ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

18 gennaio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sull'emendamento approvato

15 marzo 2023

La Commissione, esaminato l'emendamento approvato riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: Claudio Borghi)

17 gennaio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sull'emendamento approvato

(Estensore: Calandrini)

15 marzo 2023

La Commissione, esaminato l'emendamento approvato 1.100 (testo corretto), relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori Bongiorno ed altri

Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Art. 1.

(Modifica all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini)

1. All'articolo 372 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari relative al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinqües* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, quando il pubblico ministero non assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine previsto dal comma 1-*ter* dell'articolo 362, salvo che sussistano le esigenze previste dal medesimo comma ».

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

Art. 1.

1. **Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-*bis*. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinqües* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla

persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale ».

Soppresso

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La segreteria del pubblico ministero trasmette altresì ogni settimana al procuratore generale i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, nei quali non sono state assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1-bis è specificato se il pubblico ministero non ha assunto informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per la sussistenza delle esigenze previste dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale ».

2. Le modifiche apportate dal comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

1.2.3. Testo approvato 377 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 377

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 3 maggio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Bongiorno, Romeo, Stefani, Potenti, Centinaio, Bizzotto, Germanà, Garavaglia, Marti, Bergesio, Borghesi, Claudio Borghi, Cantalamessa, Cantù, Dreosto, Minasi, Murelli, Paganella, Pirovano, Pucciarelli, Spelgatti, Testor e Tosato:

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale ».

IL PRESIDENTE

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

28 aprile 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere (377-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100

LOPREIATO, SCARPINATO, MAIORINO, BILOTTI, Sabrina LICHERI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «con provvedimento motivato,» inserire le seguenti: «dopo la valutazione delle osservazioni scritte di cui al periodo successivo,»;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca» con le seguenti: «Entro il giorno successivo dalla scadenza del termine di cui all'articolo 362, comma 1-ter»;

c) al terzo periodo, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica,» inserire le seguenti: «nei casi di mancata presentazione delle osservazioni, ovvero nei casi di valutazione contraria delle stesse,».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere» (377-A);

premesso che:

il provvedimento affronta una questione complessa ed al contempo importante nell'ambito del contrasto alla violenza di genere ovvero il procedimento volto al rispetto dei termini in materia di ascolto della vittima nell'ambito dei delitti contenuti nel c.d. Codice Rosso;

durante la scorsa Legislatura sono stati molteplici gli interventi disposti anche per via legislativa volti alla protezione delle donne, alla prevenzione dei delitti commessi nei loro confronti e punizione e riabilitazione dei soggetti maltrattanti (le c.d. 3 P della Convenzione di Istanbul). Su tutti si cita il Codice Rosso di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

considerato che:

attraverso il più volte novellato decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono state potenziate le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Tali centri, unitamente a quelli per uomini maltrattanti, offrono un possibile supporto alle persone vittime di violenza. Purtroppo, anche se più volte rifinanziate in legge di Bilancio, la diffusione di tali strutture non appare ancora uniforme a livello nazionale, con una distribuzione a livello regionale assolutamente sbilanciata verso le Regioni del centro nord,

impegna il Governo

ad assicurare che su tutto il territorio nazionale sia uniforme la presenza dei CAV (centri antiviolenza) e dei CUAV (Centri uomini autori di violenza) al fine di garantire le medesime possibilità di accesso a tutte le donne vittime di violenza indipendentemente dalla località di residenza.

G1.101

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge recante: «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere» (377-A);

premesso che:

come evidenziato dalla più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, in Italia sussistono ancora enormi criticità in tema di violenza maschile contro le donne, nel sistema giudiziario civile come in quello penale;

in particolare, le maggiori criticità includono una diffusa inerzia da parte dell'autorità giudiziaria nell'adottare misure a protezione delle donne, dei loro figli e delle loro figlie; una bigenitorialità imposta anche in presenza di violenza; l'assenza di una corretta valutazione del rischio e di idonee misure di prevenzione;

il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, recentemente entrato in vigore, nella parte riguardante il diritto civile, menziona le situazioni di violenza contro le donne, mancano tuttavia strumenti volti a verificare il grado di efficacia delle misure introdotte a fronte di pregiudizi e stereotipi radicati e persistenti;

inoltre per quanto riguarda le modifiche della normativa penale, il decreto legislativo citato ha approvato disposizioni che vanno in direzione opposta alle richieste avanzate dalle associazioni che si occupano del problema, ampliando le ipotesi di procedibilità a querela e imponendo un criterio di esercizio dell'azione penale che rischia di impattare negativamente sui procedimenti relativi alla violenza maschile sulle donne, che continuano a scontare tassi di condanna estremamente bassi;

infine, malgrado l'intervento del Comitato CEDAW, non è stato introdotto il tema del consenso nella norma che punisce la violenza sessuale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a realizzare una più completa tutela penale in favore delle donne vittime di violenza e nello specifico, a valutare l'introduzione di una definizione esplicita di consenso quale elemento essenziale valido per escludere il reato di violenza sessuale e rivedere la normativa relativa alla procedibilità a querela con riguardo ai reati connessi alla violenza maschile sulle donne.

EMENDAMENTI

1.0.100 (già 2.0.1)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1".

2. All'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale"».

1.0.101

POTENTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 387-bis del codice penale)

1. All'articolo 387-bis del codice penale le parole "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a cinque anni".»

1.0.102 (già 2.0.2)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio";

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: "l'ordine di protezione" fino a: "ancora" sono soppresse.».

1.0.103 (già 2.0.3)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale";

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale";

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "per uno dei delitti indicati" sono inserite le seguenti: "nell'articolo 380, comma 2, o" e dopo le parole: "anche fuori dai casi di flagranza," sono inserite le seguenti: "o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall'articolo 384, comma 1-bis,".»

1.0.104 (già 2.0.4)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole: ", quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria" sono soppresse;

b) all'articolo 276, comma 1-*ter*, dopo le parole: "privata dimora" sono inserite le seguenti: "e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-*bis* e 282-*ter*";

c) all'articolo 282-*bis*, comma 6, dopo la parola: "572," sono inserite le seguenti: "575, nella forma tentata," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette";

d) all'articolo 282-*ter*, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*".»

1.0.105

POTENTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 280 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 280 c.p.p., comma 2, dopo le parole "cinque anni" sono inserite le seguenti: ", nonché per il delitto di cui all'articolo 387 -*bis* del codice penale".»

1.0.106 (già 2.0.5)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di fermi di indiziato di delitto)

1. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona, per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice";

b) al comma 2, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-bis".».

1.0.107 (già 2.0.6)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI, MAIORINO, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica o di genere)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), dopo le parole: «612-bis del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, con-

vertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

b) all'articolo 6, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura è aggiunto il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 5»».

1.0.108 (già 2.0.7)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), dopo le parole: "612-*bis* del codice penale" sono aggiunte le seguenti: "o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583-*quinquies* e 609-*bis* del codice penale, nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

b) all'articolo 6, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura sono aggiunte le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5."».

1.0.109 (già 2.0.8)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al questore, per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.».

1.0.110 (già 2.0.9)

MAIORINO, LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di ammonimento del questore nell'ambito della violenza domestica o di genere)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: «581» fino a: «consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non episodici» sono inserite le seguenti: «o commessi in presenza in minorenni»;

b) al comma 2, le parole: «articolo 8, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 8, comma 1»;

c) al comma 5, le parole: «581 e 582 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, nonché del reato di cui agli articoli 56 e 575 del codice penale, commessi»;

d) al comma 5-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «disponibili sul territorio, inclusi» sono inserite le seguenti: «i centri di ascolto per uomini maltrattanti,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata partecipazione al percorso presso i servizi di cui al precedente periodo ovvero di valutazione negativa all'esito del medesimo, il questore dispone la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del soggetto già ammonito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

2) dopo il comma sono aggiunti i seguenti:

«5-*ter*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.;

5-*quater*. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, 635, primo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.».

2. L'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Ammonimento)

1. Nei casi in cui alle Forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 609-*bis*, fuori dai casi previsti dall'articolo 609-*septies*, quarto comma, e 612-*bis* del codice penale, il questore, anche in assenza di querela, dopo avere ascoltato la persona offesa entro 3 giorni dalla segnalazione, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni e può disporre l'obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei cara-

binieri territorialmente competente. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.»»

1.0.111 (già 2.0.10)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: "581" fino a: "consumato o tentato" sono sostituite dalle seguenti: "581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non episodici" sono inserite le seguenti: "o commessi in presenza di minorenni";

b) al comma 5, le parole: "581 e 582 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma,

614 e 635 del codice penale, nonché del reato di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, commessi";

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

5-*quater*. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo".

2. All'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "i reati di cui agli articoli 609-*bis*, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*septies*, quarto comma, e 612-*bis* del codice penale";

b) al comma 3, le parole: "La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata" sono sostituite dalle seguenti: "Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale sono aumentate";

c) al comma 4, le parole: "per il delitto previsto dall'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e".»

1.0.112 (già 2.0.11)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di tutela per le vittime di violenza domestica)

1. Al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3.1. - *(Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)* -
1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi ac-

certamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa."».

1.2.5. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

2 maggio 2023

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere (377-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100

LOPREIATO, SCARPINATO, MAIORINO, BILOTTI, Sabrina LICHERI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «con provvedimento motivato,» inserire le seguenti: «dopo la valutazione delle osservazioni scritte di cui al periodo successivo,»;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca» con le seguenti: «Entro il giorno successivo dalla scadenza del termine di cui all'articolo 362, comma 1-ter»;

c) al terzo periodo, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica,» inserire le seguenti: «nei casi di mancata presentazione delle osservazioni, ovvero nei casi di valutazione contraria delle stesse,».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere» (377-A);

premesso che:

il provvedimento affronta una questione complessa ed al contempo importante nell'ambito del contrasto alla violenza di genere ovvero il procedimento volto al rispetto dei termini in materia di ascolto della vittima nell'ambito dei delitti contenuti nel c.d. Codice Rosso;

durante la scorsa Legislatura sono stati molteplici gli interventi disposti anche per via legislativa volti alla protezione delle donne, alla prevenzione dei delitti commessi nei loro confronti e punizione e riabilitazione dei soggetti maltrattanti (le c.d. 3 P della Convenzione di Istanbul). Su tutti si cita il Codice Rosso di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

considerato che:

attraverso il più volte novellato decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono state potenziate le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Tali centri, unitamente a quelli per uomini maltrattanti, offrono un possibile supporto alle persone vittime di violenza. Purtroppo, anche se più volte rifinanziate in legge di Bilancio, la diffusione di tali strutture non appare ancora uniforme a livello nazionale, con una distribuzione a livello regionale assolutamente sbilanciata verso le Regioni del centro nord,

impegna il Governo

ad assicurare che su tutto il territorio nazionale sia uniforme la presenza dei CAV (centri antiviolenza) e dei CUAV (Centri uomini autori di violenza) al fine di garantire le medesime possibilità di accesso a tutte le donne vittime di violenza indipendentemente dalla località di residenza.

G1.101

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge recante: «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere» (377-A);

premessi che:

come evidenziato dalla più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, in Italia sussistono ancora enormi criticità in tema di violenza maschile contro le donne, nel sistema giudiziario civile come in quello penale;

in particolare, le maggiori criticità includono una diffusa inerzia da parte dell'autorità giudiziaria nell'adottare misure a protezione delle donne, dei loro figli e delle loro figlie; una bigenitorialità imposta anche in presenza di violenza; l'assenza di una corretta valutazione del rischio e di idonee misure di prevenzione;

il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, recentemente entrato in vigore, nella parte riguardante il diritto civile, menziona le situazioni di violenza contro le donne, mancano tuttavia strumenti volti a verificare il grado di efficacia delle misure introdotte a fronte di pregiudizi e stereotipi radicati e persistenti;

inoltre per quanto riguarda le modifiche della normativa penale, il decreto legislativo citato ha approvato disposizioni che vanno in direzione opposta alle richieste avanzate dalle associazioni che si occupano del problema, ampliando le ipotesi di procedibilità a querela e imponendo un criterio di esercizio dell'azione penale che rischia di impattare negativamente sui procedimenti relativi alla violenza maschile sulle donne, che continuano a scontare tassi di condanna estremamente bassi;

infine, malgrado l'intervento del Comitato CEDAW, non è stato introdotto il tema del consenso nella norma che punisce la violenza sessuale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a realizzare una più completa tutela penale in favore delle donne vittime di violenza e nello specifico, a valutare l'introduzione di una definizione esplicita di consenso quale elemento essenziale valido per escludere il reato di violenza sessuale e rivedere la normativa relativa alla procedibilità a querela con riguardo ai reati connessi alla violenza maschile sulle donne.

EMENDAMENTI

1.0.100 (già 2.0.1)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1".

2. All'articolo 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale"».

1.0.101

POTENTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 387-bis del codice penale)

1. All'articolo 387-bis del codice penale le parole "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a cinque anni".»

1.0.102 (già 2.0.2)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio";

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: "l'ordine di protezione" fino a: "ancora" sono soppresse.».

1.0.103 (già 2.0.3)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale";

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale";

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "per uno dei delitti indicati" sono inserite le seguenti: "nell'articolo 380, comma 2, o" e dopo le parole: "anche fuori dai casi di flagranza," sono inserite le seguenti: "o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall'articolo 384, comma 1-*bis*,".»

1.0.104 (già 2.0.4)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole: ", quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria" sono soppresse;

b) all'articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole: "privata dimora" sono inserite le seguenti: "e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter";

c) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola: "572," sono inserite le seguenti: "575, nella forma tentata," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette";

d) all'articolo 282-ter, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis".»

1.0.105

POTENTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 280 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 280 c.p.p., comma 2, dopo le parole "cinque anni" sono inserite le seguenti: ", nonché per il delitto di cui all'articolo 387 -bis del codice penale".»

1.0.106 (già 2.0.5)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di fermi di indiziato di delitto)

1. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona, per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice";

b) al comma 2, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-bis".».

1.0.107 (già 2.0.6)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI, MAIORINO, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica o di genere)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), dopo le parole: «612-*bis* del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

b) all'articolo 6, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura è aggiunto il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 5»».

1.0.108 (già 2.0.7)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), dopo le parole: "612-*bis* del codice penale" sono aggiunte le seguenti: "o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583-*quinquies* e 609-*bis* del codice penale, nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

b) all'articolo 6, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura sono aggiunte le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5."».

1.0.109 (già 2.0.8)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estin-

zione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al questore, per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.».

1.0.110 (già 2.0.9)

MAIORINO, LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di ammonimento del questore nell'ambito della violenza domestica o di genere)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: «581» fino a: «consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non episodici» sono inserite le seguenti: «o commessi in presenza in minorenni»;

b) al comma 2, le parole: «articolo 8, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 8, comma 1»;

c) al comma 5, le parole: «581 e 582 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, nonché del reato di cui agli articoli 56 e 575 del codice penale, commessi»;

d) al comma 5-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «disponibili sul territorio, inclusi» sono inserite le seguenti: «i centri di ascolto per uomini maltrattanti,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata partecipazione al percorso presso i

servizi di cui al precedente periodo ovvero di valutazione negativa all'esito del medesimo, il questore dispone la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del soggetto già ammonito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

2) dopo il comma sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.;

5-quater. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, 635, primo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.».

2. L'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Ammonimento)

1. Nei casi in cui alle Forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 609-bis, fuori dai casi previsti dall'articolo 609-septies, quarto comma, e 612-bis del codice penale, il questore, anche in assenza di querela, dopo avere ascoltato la persona offesa entro 3 giorni dalla segnalazione, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni e può disporre l'obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.»»

1.0.111 (già 2.0.10)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: "581" fino a: "consumato o tentato" sono sostituite dalle seguenti: "581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non episodici" sono inserite le seguenti: "o commessi in presenza di minorenni";

b) al comma 5, le parole: "581 e 582 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, nonché del reato di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, commessi";

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

5-*quater*. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e se-

condo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo".

2. All'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "i reati di cui agli articoli 609-*bis*, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*septies*, quarto comma, e 612-*bis* del codice penale";

b) al comma 3, le parole: "La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata" sono sostituite dalle seguenti: "Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale sono aumentate";

c) al comma 4, le parole: "per il delitto previsto dall'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e".»

1.0.112 (già 2.0.11)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di tutela per le vittime di violenza domestica)

1. Al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3.1. - *(Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)* -
1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa."».

1.2.6. Testo 3

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

2 maggio 2023

N. 3

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere (377-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100

LOPREIATO, SCARPINATO, MAIORINO, BILOTTI, Sabrina LICHERI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «con provvedimento motivato,» inserire le seguenti: «dopo la valutazione delle osservazioni scritte di cui al periodo successivo,»;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca» con le seguenti: «Entro il giorno successivo dalla scadenza del termine di cui all'articolo 362, comma 1-ter»;

c) al terzo periodo, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica,» inserire le seguenti: «nei casi di mancata presentazione delle osservazioni, ovvero nei casi di valutazione contraria delle stesse,».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere» (377-A);

premesso che:

il provvedimento affronta una questione complessa ed al contempo importante nell'ambito del contrasto alla violenza di genere ovvero il procedimento volto al rispetto dei termini in materia di ascolto della vittima nell'ambito dei delitti contenuti nel c.d. Codice Rosso;

durante la scorsa Legislatura sono stati molteplici gli interventi disposti anche per via legislativa volti alla protezione delle donne, alla prevenzione dei delitti commessi nei loro confronti e punizione e riabilitazione dei soggetti maltrattanti (le c.d. 3 P della Convenzione di Istanbul). Su tutti si cita il Codice Rosso di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

considerato che:

attraverso il più volte novellato decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono state potenziate le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Tali centri, unitamente a quelli per uomini maltrattanti, offrono un possibile supporto alle persone vittime di violenza. Purtroppo, anche se più volte rifinanziate in legge di Bilancio, la diffusione di tali strutture non appare ancora uniforme a livello nazionale, con una distribuzione a livello regionale assolutamente sbilanciata verso le Regioni del centro nord,

impegna il Governo

ad assicurare che su tutto il territorio nazionale sia uniforme la presenza dei CAV (centri antiviolenza) e dei CUAV (Centri uomini autori di violenza) al fine di garantire le medesime possibilità di accesso a tutte le donne vittime di violenza indipendentemente dalla località di residenza.

G1.101

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge recante: «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere» (377-A);

premesso che:

come evidenziato dalla più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, in Italia sussistono ancora enormi criticità in tema di violenza maschile contro le donne, nel sistema giudiziario civile come in quello penale;

in particolare, le maggiori criticità includono una diffusa inerzia da parte dell'autorità giudiziaria nell'adottare misure a protezione delle donne, dei loro figli e delle loro figlie; una bigenitorialità imposta anche in presenza di violenza; l'assenza di una corretta valutazione del rischio e di idonee misure di prevenzione;

il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, recentemente entrato in vigore, nella parte riguardante il diritto civile, menziona le situazioni di violenza contro le donne, mancano tuttavia strumenti volti a verificare il grado di efficacia delle misure introdotte a fronte di pregiudizi e stereotipi radicati e persistenti;

inoltre per quanto riguarda le modifiche della normativa penale, il decreto legislativo citato ha approvato disposizioni che vanno in direzione opposta alle richieste avanzate dalle associazioni che si occupano del problema, ampliando le ipotesi di procedibilità a querela e imponendo un criterio di esercizio dell'azione penale che rischia di impattare negativamente sui procedimenti relativi alla violenza maschile sulle donne, che continuano a scontare tassi di condanna estremamente bassi;

infine, malgrado l'intervento del Comitato CEDAW, non è stato introdotto il tema del consenso nella norma che punisce la violenza sessuale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a realizzare una più completa tutela penale in favore delle donne vittime di violenza e nello specifico, a valutare l'introduzione di una definizione esplicita di consenso quale elemento essenziale valido per escludere il reato di violenza sessuale e rivedere la normativa relativa alla procedibilità a querela con riguardo ai reati connessi alla violenza maschile sulle donne.

G1.0.101 (già em.ti 1.0.101 e 1.0.105)

POTENTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere» (377-A);

premesso che:

il reato di cui all'art. 387-bis c.p. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell'art. 380, comma 2, lettera 1-ter, c.p.p., ma che, al contempo, per lo stesso non è possibile applicare alcuna misura cautelare, ostandovi il disposto dell'art. 280 c.p.p., essendo il reato in questione punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

tale situazione normativa comporta una diminuzione di tutela allorché alla convalida della misura precautelare possa accompagnarsi la necessità di un provvedimento restrittivo della libertà personale, a tutela della persona offesa,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente una modifica normativa, nel primo intervento utile, atta a rimediare alla problematica illustrata.

EMENDAMENTI

1.0.100 (già 2.0.1)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si

avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1".

2. All'articolo 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale"».

1.0.101

POTENTI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.101

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 387-*bis* del codice penale)*

1. All'articolo 387-*bis* del codice penale le parole "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a cinque anni".»

1.0.102 (già 2.0.2)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio";

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: "l'ordine di protezione" fino a: "ancora" sono soppresse.».

1.0.103 (già 2.0.3)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale";

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale";

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "per uno dei delitti indicati" sono inserite le seguenti: "nell'articolo 380, comma 2, o" e dopo le parole: "anche fuori dai casi di flagranza," sono inserite le seguenti: "o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall'articolo 384, comma 1-*bis*,".»

1.0.104 (già 2.0.4)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole: ", quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria" sono soppresse;

b) all'articolo 276, comma 1-*ter*, dopo le parole: "privata dimora" sono inserite le seguenti: "e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-*bis* e 282-*ter*";

c) all'articolo 282-*bis*, comma 6, dopo la parola: "572," sono inserite le seguenti: "575, nella forma tentata," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette";

d) all'articolo 282-*ter*, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'impu-

tato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*".»

1.0.105

POTENTI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.101

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 280 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 280 c.p.p., comma 2, dopo le parole "cinque anni" sono inserite le seguenti: ", nonché per il delitto di cui all'articolo 387 -*bis* del codice penale".»

1.0.106 (già 2.0.5)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di fermi di indiziato di delitto)

1. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-*bis* del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona, per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice";

b) al comma 2, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-bis".».

1.0.107 (già 2.0.6)

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI, MAIORINO, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica o di genere)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), dopo le parole: «612-bis del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

b) all'articolo 6, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura è aggiunto il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 5»».

1.0.108 (già 2.0.7)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), dopo le parole: "612-*bis* del codice penale" sono aggiunte le seguenti: "o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583-*quinquies* e 609-*bis* del codice penale, nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

b) all'articolo 6, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura sono aggiunte le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5."».

1.0.109 (già 2.0.8)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estin-

zione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al questore, per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.».

1.0.110 (già 2.0.9)

MAIORINO, LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di ammonimento del questore nell'ambito della violenza domestica o di genere)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: «581» fino a: «consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non episodici» sono inserite le seguenti: «o commessi in presenza in minorenni»;

b) al comma 2, le parole: «articolo 8, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 8, comma 1»;

c) al comma 5, le parole: «581 e 582 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, nonché del reato di cui agli articoli 56 e 575 del codice penale, commessi»;

d) al comma 5-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «disponibili sul territorio, inclusi» sono inserite le seguenti: «i centri di ascolto per uomini maltrattanti,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata partecipazione al percorso presso i

servizi di cui al precedente periodo ovvero di valutazione negativa all'esito del medesimo, il questore dispone la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del soggetto già ammonito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

2) dopo il comma sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.;

5-quater. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, 635, primo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.».

2. L'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Ammonimento)

1. Nei casi in cui alle Forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 609-bis, fuori dai casi previsti dall'articolo 609-septies, quarto comma, e 612-bis del codice penale, il questore, anche in assenza di querela, dopo avere ascoltato la persona offesa entro 3 giorni dalla segnalazione, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni e può disporre l'obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.»»

1.0.111 (già 2.0.10)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: "581" fino a: "consumato o tentato" sono sostituite dalle seguenti: "581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non episodici" sono inserite le seguenti: "o commessi in presenza di minorenni";

b) al comma 5, le parole: "581 e 582 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, nonché del reato di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, commessi";

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

5-*quater*. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e se-

condo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo".

2. All'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "i reati di cui agli articoli 609-*bis*, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*septies*, quarto comma, e 612-*bis* del codice penale";

b) al comma 3, le parole: "La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata" sono sostituite dalle seguenti: "Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale sono aumentate";

c) al comma 4, le parole: "per il delitto previsto dall'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e".»

1.0.112 (già 2.0.11)

SCALFAROTTO, GELMINI, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di tutela per le vittime di violenza domestica)

1. Al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3.1. - *(Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)* -
1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa."».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 8 (ant.) del 20/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022
8ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Intervengono il ministro della giustizia Nordio, il vice ministro Sisto e il sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* per lo svolgimento delle procedure informative e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Riprende il seguito delle comunicazioni del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo Dicastero, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta hanno posto domande al Ministro il senatore Scarpinato (al quale ha già replicato il Ministro) nonché i senatori Scalfarotto, Zanettin, Bazoli e Potenti, ed avverte che sono ancora iscritti a parlare alcuni senatori.

Intervengono per porre domande e considerazioni sull'intervento del Ministro i senatori Erika STEFANI (LSP-PSd'Az), Anna ROSSOMANDO (PD-IDP), RASTRELLI (FdI) e VERINI (PD-IDP). Interviene quindi per la replica il Ministro, che risponde a tutte le domande avanzate nella precedente e nell'attuale seduta.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara concluse le comunicazioni.

IN SEDE REDIGENTE

(377) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Discussione e rinvio)

La relatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, che introduce una nuova ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello quando il pubblico ministero, nei casi in cui si proceda per delitti di violenza domestica o di genere, non assume, entro il termine dei tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, le informazioni dalla persona offesa.

Il termine dei tre giorni per l'ascolto della persona offesa - ricorda la relatrice - è stato introdotto dalla

legge n. 69 del 2019, il cosiddetto codice rosso, che ha inteso riservare ai procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere un trattamento preferenziale connotato, fra le altre, dalla massima celerità nella valutazione delle denunce, al fine di garantire una tempestiva tutela alle vittime, in grado di porle al riparo da eventuali (e purtroppo frequenti) *escalation* di violenza. Il codice rosso ha imposto quindi al pubblico ministero di ascoltare la persona offesa o assumere informazioni da chi ha denunciato tali fatti entro tre giorni, decorrenti dall'iscrizione della notizia di reato. Nella prassi tuttavia tale termine è non infrequentemente disatteso: il provvedimento si propone quindi di ovviare all'eventuale inerzia del pubblico ministero designato, prevedendo il tempestivo intervento della autorità giudiziaria superiore.

Il disegno di legge consta di due articoli. L'articolo 1 aggiunge un comma *1-ter* all'articolo 372 del codice di procedura penale con il quale introduce appunto una nuova ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello quando il pubblico ministero - nell'ipotesi in cui si proceda per delitti di violenza domestica o di genere - non assume, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza. I reati di violenza domestica o di genere richiamati dalla norma - e che coincidono con quelli per i quali, ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale, è previsto l'obbligo di ascolto nel termine dei tre giorni - sono i seguenti: omicidio (articolo 575 del codice penale); maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale); atti sessuali con minorenne (articolo 609-*quater* del codice penale); corruzione di minorenne (articolo 609-*quinquies* del codice penale); atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale); lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 582 e 583-*quinquies*, aggravate ai sensi dell'articolo 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, del codice penale). Il procuratore generale non può disporre l'avocazione delle indagini nel caso in cui il mancato rispetto del termine dei tre giorni sia "giustificato" ai sensi dell'articolo 362, comma *1-ter*, del codice di procedura penale, il quale prevede che il termine dei tre giorni possa essere prorogato quando vi sono esigenze di tutela di soggetti minorenni o di riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (disposizioni attuative del codice di procedura penale), in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, aggiungendo due ulteriori disposizioni: il nuovo comma *1-bis* prevede che la segreteria del pubblico ministero debba trasmettere ogni settimana al procuratore generale una serie di dati relativi ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma *1-ter*, del codice di procedura penale, nei quali non sono state assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; il nuovo comma *2-bis*, invece, prevede che per ciascuno dei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma *1-ter*, del codice di procedura penale, debba essere specificato se il mancato rispetto dei tre giorni sia dovuto al ricorrere delle esigenze che ai sensi della stessa disposizione giustificano la proroga del termine stesso. Con riguardo all'articolo 2, tenuto conto del differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ad opera del decreto legge n. 162 del 2022, recentemente approvato proprio dal Senato in sede di conversione, la relatrice si riserva di valutare, nel prosieguo dell'esame, una modifica complessiva dell'articolo 127 disposizioni attuative del codice di procedura penale, che recepisca le modifiche apportate dalla riforma Cartabia integrandole con quelle prospettate nel provvedimento in esame. La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) preannuncia che, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato, raccoglierà il prescritto numero di firme per chiedere la riassegnazione del disegno di legge in titolo in sede referente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni

riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (n. 10)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 13, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 13 e all'allegato A, n. 1), della legge 4 agosto 2022, n. 127; tale disciplina ha posto una delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione dei soggetti (cosiddetti *whistleblowers*) che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo.

Tali violazioni, ai sensi della direttiva, sono costituite da quelle inerenti: ai settori degli appalti pubblici, dei servizi, prodotti e mercati finanziari, della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della sicurezza e conformità dei prodotti, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell'ambiente, della radioprotezione e sicurezza nucleare, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e benessere degli animali, della salute pubblica, della protezione dei consumatori, della tutela della vita privata e della protezione dei dati personali, della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; a determinati interessi finanziari dell'Unione europea; al mercato interno della medesima Unione (basato sulla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali).

Il relatore ricorda che la normativa nazionale in materia è attualmente posta dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, la quale ha operato novelle a diversi testi legislativi, distinguendo tra lavoratori pubblici e lavoratori privati. Tali norme (così come quelle della direttiva in oggetto) sono in ogni caso intese a garantire il principio generale di evitare misure di ritorsione derivanti dalla segnalazione di illeciti. Segnala inoltre che la disciplina prospettata dalla direttiva oggetto di recepimento non distingue - per quanto riguarda gli ambiti di attività interessate dalla stessa - in base alla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro; la direttiva, inoltre, individua una nozione di segnalanti più ampia rispetto alla normativa nazionale vigente, facendo riferimento, tra l'altro, anche ai lavoratori autonomi e ai casi in cui il rapporto di lavoro sia già cessato o debba ancora cominciare.

La direttiva garantisce in ogni caso la tutela per i casi in cui il soggetto avesse avuto fondato motivo di ritenere che le informazioni - segnalate secondo le modalità ammesse dalla medesima direttiva - fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della medesima direttiva.

Lo schema di decreto si compone di 25 articoli e di un allegato. L'articolo 1 descrive l'ambito di applicazione oggettivo della nuova disciplina del cosiddetto *whistleblowing*; l'articolo 2 traccia il quadro definitorio ai fini del decreto in esame.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione soggettivo della nuova disciplina, individuando i lavoratori ai quali è riconosciuta la facoltà di segnalazione, nonché i soggetti che godono delle misure di protezione, nel settore pubblico e in quello privato.

L'articolo 4 disciplina le modalità di presentazione delle segnalazioni interne, volte a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, e indica i soggetti che necessariamente devono istituire i canali di segnalazione interna.

L'articolo 5 disciplina l'*iter* procedurale successivo alla segnalazione interna. In particolare, sono stati introdotti specifici termini entro cui il soggetto cui è affidato il canale di segnalazione interna deve dare riscontro al segnalante del ricevimento della segnalazione, nonché dell'attività di verifica svolta. I soggetti del settore pubblico e del settore privato sono poi chiamati a fornire informazioni chiare e facilmente accessibili anche dall'esterno sui canali e le procedure sia per le segnalazioni interne che per quelle esterne.

L'articolo 6 disciplina le condizioni per effettuare le segnalazioni esterne, sia per il settore pubblico che per quello privato.

L'articolo 7 individua l'ANAC quale autorità competente per le segnalazioni esterne, anche per il settore privato, e prevede le modalità di presentazione delle segnalazioni, attraverso canali idonei a

garantire la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'articolo 8 prevede che l'ANAC debba designare personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna.

L'articolo 9 indica le informazioni relative alle procedure di segnalazione che l'ANAC deve pubblicare sul proprio sito *internet* in materia di segnalazioni esterne.

L'articolo 10 prevede l'adozione di apposite linee guida da parte dell'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per le procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, mentre l'articolo 11 dispone un incremento della dotazione organica dell'ANAC, in considerazione delle ulteriori competenze ad essa attribuite.

L'articolo 12 prevede un generale obbligo di riservatezza in forza del quale le informazioni sulle violazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.

Sempre con riferimento al contenuto delle segnalazioni, l'articolo 13 disciplina gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali. L'articolo 14 disciplina le modalità di conservazione delle segnalazioni, interne ed esterne, e della relativa documentazione.

L'articolo 15 disciplina la divulgazione pubblica quale ulteriore modalità di segnalazione, prevedendo che debba essere effettuata a determinate condizioni, perché il segnalante possa beneficiare della protezione prevista dal decreto. Ai sensi dell'articolo 16, la protezione di cui alla presente disciplina è riconosciuta qualora: al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni (segnalate o denunciate) fossero vere e rientrassero nell'ambito della disciplina in oggetto; la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata sulla base di quanto previsto dalle norme summenzionate.

Gli articoli 17 e 19 concernono il divieto di ritorsione rispetto agli atti oggetto della tutela in esame: gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli e per il caso di licenziamento disposto per tale motivo è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro. I casi di rinunce e transazioni relative al divieto di ritorsione sono oggetto del successivo articolo 22. L'articolo 18 prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco degli enti del Terzo settore che forniscano agli autori delle segnalazioni o delle divulgazioni pubbliche in oggetto misure di sostegno.

L'articolo 20 introduce alcune ipotesi di non punibilità per i casi in cui la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia oggetto della disciplina di protezione comporti la violazione di alcune tutele di segretezza o di riservatezza.

L'articolo 21 dispone che l'ANAC, accertata all'esito dell'istruttoria la natura ritorsiva o ostativa degli atti o delle omissioni commesse, debba applicare le sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti pubblici o privati, tenendo conto della dimensione dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

L'articolo 23 pone le norme di abrogazione esplicita, mentre l'articolo 24 reca disposizioni transitorie e di coordinamento. Infine, l'articolo 25 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica (fatte salve le norme di cui all'articolo 11).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE ([n. 14](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) illustra lo schema di decreto legislativo che è diretto ad attuare la direttiva 2020/1828/UE disciplinando l'istituto dell'azione rappresentativa - esperibile dagli enti legittimati - al fine di ottenere provvedimenti inibitori o compensativi a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in specifiche materie del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento.

Lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della disposizione di delega recata

dall'articolo 1 della legge n. 127 del 2022 (Legge di delegazione europea 2021), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui è ricompresa la direttiva 2020/1828/UE.

La direttiva (UE) 2020/1828 oggetto dello schema di decreto legislativo - che abroga e sostituisce la direttiva 2009/22/CE a partire dal 25 giugno 2023 - mira a contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori consentendo a enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell'Unione (in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati).

Lo schema di decreto in esame introduce nel Codice del consumo l'istituto dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in materie, specificamente indicate in un apposito allegato, del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento. L'azione rappresentativa è esperibile dagli enti legittimati, vale a dire associazioni di consumatori e utenti iscritte in un apposito elenco pubblico nonché enti pubblici cui la legittimazione sia espressamente conferita dagli Stati membri.

L'istituto si differenzia dall'azione di classe - prevista dal codice di procedura civile - in quanto l'ambito di applicazione è circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori (come definiti dalla direttiva) a fronte di violazioni di specifiche disposizioni contenute nei regolamenti dell'Unione europea e negli atti di recepimento delle direttive in materia; la legittimazione attiva è limitata agli enti legittimati; la legittimazione passiva è estesa a qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

Il relatore ricorda che l'istituto dell'azione di classe è stato riformato dalla legge n. 31 del 2019, che ne ha ricondotto la disciplina (precedentemente prevista dal codice del consumo) al codice di procedura civile, nel quale è stato inserito un nuovo titolo VIII-*bis*, composto degli articoli da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies*, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva). Per effetto di tale riforma l'azione di classe è sempre esperibile da parte di tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesioni di "diritti individuali omogenei", mentre l'azione rappresentativa prevista dallo schema di decreto in esame è esperibile soltanto per la tutela degli interessi collettivi dei "consumatori".

Lo schema di decreto sottoposto al parere parlamentare consta di 5 articoli e un allegato.

L'articolo 1 reca modifiche al Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 inserendo dopo il titolo II della parte V il titolo II.1 (Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori), recante gli articoli da 140-*ter* a 140-*quaterdecies*.

L'articolo 140-*ter* al comma 1 reca le definizioni e l'ambito di applicazione del titolo II.1, individuato nelle azioni per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promosse nei confronti dei professionisti per violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies*, fermi restando i rimedi contrattuali ed extracontrattuali già previsti.

L'articolo 140-*quater* prevede la legittimazione ad agire in capo alle associazioni di consumatori e utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del medesimo Codice del consumo e agli organismi pubblici nazionali di cui all'articolo 3, n. 6 del regolamento (UE) 2017/2394, nonché agli enti legittimati in un altro Stato membro iscritti nell'apposito elenco degli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere pubblicato dalla Commissione europea.

L'articolo 140-*quinquies* concerne gli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere. In particolare, esso istituisce una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, nella quale sono iscritti, ai sensi del comma 1, gli enti e le associazioni che ne facciano richiesta.

L'articolo 140-*sexies* disciplina le modalità di comunicazione e pubblicazione, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dell'elenco degli enti legittimati.

L'articolo 140-*septies* disciplina nel dettaglio le modalità di proposizione delle azioni rappresentative.

L'articolo 140-*octies* concerne i provvedimenti inibitori, stabilendo che l'ente legittimato possa richiedere (comma 1) la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva

posta in essere in violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori e la pubblicazione su uno o più quotidiani del provvedimento o di una rettifica.

L'articolo 140-*novies* prevede la possibilità per gli enti legittimati di proporre azioni rappresentative, oltre che per ottenere provvedimenti inibitori, anche per ottenere provvedimenti compensativi a tutela degli interessi dei consumatori danneggiati, che sono misure volte a rimediare al pregiudizio subito anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la risoluzione del contratto, la riduzione o il rimborso del prezzo.

L'articolo 2 dello schema di decreto modifica il decreto legislativo n. 28 del 2010, al fine di prevedere che l'azione volta ad ottenere i provvedimenti inibitori di cui all'articolo 140-*octies* non sia assoggettata al previo esperimento del procedimento di mediazione.

L'articolo 3 reca modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 168 del 2003 in materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finali, in virtù delle quali le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023 (termine previsto dall'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva).

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'Ufficio di Presidenza Integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, nella seduta del 14 dicembre 2022, ha concordato sulla deliberazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di una proposta di indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni.

L'indagine potrebbe focalizzarsi sui seguenti aspetti: i limiti di ammissibilità, i presupposti e le forme di autorizzazione, di disposizione ed esecuzione delle intercettazioni, sia preventive sia a fini processuali; le fattispecie di reato per cui esse vengono autorizzate; i dati statistici numerici e relativi costi analitici delle intercettazioni disposte negli ultimi 5 anni, accorpati per tipologia di reato, per tipologia di intercettazioni (telefoniche, ambientali, *trojan*, *whatsapp*, *web* e *darkweb*), autorità giudiziaria richiedente, numero di indagati, numero proroghe e esito dei procedimenti; i costi delle trascrizioni delle intercettazioni e i costi per archiviazione, trattamento, salvataggio e copie forensi; l'impatto della nuova disciplina delle intercettazioni ed i costi a due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 216 del 2017; le intercettazioni eseguite attraverso ascolti telematici, *trojan* ed altri strumenti informatici; i limiti all'utilizzabilità delle intercettazioni e il divieto di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in procedimenti diversi; i rischi per la riservatezza e la tutela della *privacy*; le fughe di notizie e l'utilizzazione del materiale captato con particolare riferimento al ruolo, ai diritti e alle responsabilità dei *mass-media*; i dati dei siti esteri su cui vengono pubblicate le intercettazioni (trascritte) al fine di aggirare il divieto di loro pubblicazione; le violazioni eventualmente imputabili ai pubblici ufficiali o agli avvocati; i comportamenti e le responsabilità degli operatori telefonici e la collaborazione in *outsourcing* delle società private; la sicurezza dei luoghi fisici e immateriali in cui i dati vengono conservati.

Avverte inoltre che sono pervenute proposte di integrazione da parte del Gruppo di Fratelli d'Italia, di cui è stato già tenuto conto nel programma, e del Gruppo di Forza Italia, che sottolinea la necessità di effettuare audizioni di soggetti specializzati nello svolgimento delle intercettazioni attraverso lo strumento del *trojan* e di magistrati che di questo tema si sono occupati nei loro processi.

Dà altresì conto, nell'ambito dei temi sopra delineati, delle richieste di specifiche audizioni pervenute dal Gruppo del Movimento 5 Stelle che saranno inserite nella richiesta di autorizzazione al Presidente del Senato.

Interviene brevemente il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) per dare conto delle proposte di audizione avanzate dal suo Gruppo, precisando che l'indagine conoscitiva rappresenta un'occasione per approfondire tutti i punti di vista sul tema delle intercettazioni, in considerazione della sua complessità anche di natura tecnica.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) si riserva a sua volta di far pervenire al Presidente ulteriori indicazioni

di audizioni da effettuare con particolare riferimento agli organi rappresentativi dell'informazione e della stampa, nonché ad altri eventuali soggetti che si dovessero rendere necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che anche il perimetro dell'indagine potrà essere ampliato qualora si rendesse necessario ai fini dell'attività conoscitiva, previa integrazione del programma da comunicare al Presidente del Senato.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva quindi la proposta in titolo, conferendo mandato al Presidente di sottoporla alla Presidenza del Senato per la relativa autorizzazione.

La seduta termina alle ore 12.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 10 (pom.) dell'11/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 11 GENNAIO 2023
10ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(377) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la relatrice, senatrice Stefani, ha illustrato i contenuti del provvedimento, assegnato inizialmente in sede redigente, nella seduta del 20 dicembre 2022. Ricorda altresì che su richiesta del prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento, il disegno di legge è stato rimesso in sede referente. Propone pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) chiede quindi se vi siano interventi in discussione generale.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) fa presente che il suo Gruppo ha presentato il disegno di legge AS n. 92 riguardante norme sui temi della violenza sulle donne. Chiede pertanto, se non sia utile congiungere la discussione sul provvedimento in esame anche a quello presentato dal suo Gruppo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) ricorda di aver fatto presente nella seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di ieri che sarà assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 327 che, rispetto al provvedimento in esame, ha un impianto molto più ampio. Tuttavia ha sottoposto al Presidente la possibilità di valutare la congiunzione di tale provvedimento con quello in esame, posto peraltro che si tratta della sostanziale ripresentazione del disegno di legge governativo della scorsa legislatura (AS n. 2530) che prevede misure per prevenire e contrastare la violenza sulle donne.

Il [PRESIDENTE](#) fa anzitutto presente che il disegno di legge n. 327 è stato assegnato in data odierna alla Commissione mentre non risulta ancora assegnato il disegno di legge segnalato dal senatore Bazoli. Riterrebbe pertanto più utile proseguire nell'esame del disegno di legge in titolo che, rispetto a quelli ricordati, ha un contenuto molto più limitato, di carattere squisitamente procedimentale e volto al rafforzamento della norma sul cosiddetto codice rosso. Propone pertanto di proseguire nell'esame del disegno di legge. Ciò non impedirà di esaminare provvedimenti più ampi che tocchino aspetti diversi e molto importanti per il contrasto alla violenza sulle donne che peraltro condivide.

Poiché non vi sono obiezioni, e nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti nella giornata di mercoledì 18 gennaio alle ore 20.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (n. 10)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 13, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 20 dicembre 2022 il relatore, senatore Rastrelli, ha illustrato il provvedimento in titolo. L'atto del Governo è tuttavia ancora sottoposto a riserva mancando una parte dei pareri prescritti dalla legge. Pertanto la Commissione potrà approvare il parere allo scioglimento della riserva da parte della Presidenza del Senato che auspica possa avvenire nei tempi più brevi.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) fa presente la necessità di procedere quanto prima all'approvazione del parere posto che su questo tema c'è una procedura di infrazione europea aperta contro l'Italia. Auspica pertanto che gli atti mancanti siano depositati il più rapidamente possibile.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita il relatore a predisporre una proposta di parere per la prossima settimana nell'auspicio che la riserva sulla conclusione della procedura possa essere sciolta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (n. 14)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 20 dicembre 2022 il relatore, senatore Zanettin, ha illustrato il provvedimento in titolo.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) fa presente che alcune delle Commissioni a cui il provvedimento è stato assegnato per l'espressione delle osservazioni alla Commissione giustizia non hanno ancora completato i lavori. Riterrebbe tuttavia utile acquisire tali osservazioni prima dell'espressione del parere. Dichiara comunque di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione in una seduta della prossima settimana.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(Pareri alle Commissioni 1a e 5a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo recante la conversione in legge del decreto-legge n. 198 del 2022 concernente una serie di proroghe di termini legislativi.

Con riguardo ai profili di interesse della Commissione giustizia segnala, in primo luogo, il comma 6 dell'articolo 3, il quale dispone la proroga di un anno di tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130. Ricorda che la legge n. 130 del 2022, al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dal PNRR (Milestone M1C1-25), ha previsto un'ampia riforma della giustizia tributaria, intervenendo anche sulla composizione delle commissioni tributarie di primo e secondo grado con l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di cassazione. Con l'intervento riformatore è stato previsto inoltre l'abbassamento dell'età pensionabile dei giudici tributari dai 75 anni, attualmente previsti, ai 70 anni (a decorrere dal 1 gennaio 2027). L'articolo 8, comma 1, della legge del 2022, ha previsto una disciplina transitoria, delineando un sistema di gradualità nell'abbassamento dell'età pensionabile. Per effetto del decreto-legge in conversione, la cessazione dal servizio dei giudici tributari a settant'anni entrerà a

regime a decorrere dal 1° gennaio 2028 e, in modo graduale a partire dall'anno prossimo.

Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, prorogano di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2023, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. La disposizione interviene sull'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito tale deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, motivandola con l'esigenza di coprire i posti di dirigente dell'esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici. L'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso. Nelle more dell'espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. Tale deroga, originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017, è stata reiteratamente prorogata (da ultimo, dal decreto legge n. 228 del 2021) fino al 31 dicembre 2022. Analogamente a quanto disposto dal comma 1, il comma 2 proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2023, la disposizione che consente che le funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. Il comma 2, in particolare, interviene sull'art. 1, comma 311, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), il quale stabilisce che tale deroga viene disposta nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. Il comma 3 concerne il passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015). In particolare, la lettera a) del comma 3, intervenendo sul comma 1 dell'articolo 21-*quinquies*, del decreto-legge n. 83 del 2015, proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2023) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine - originariamente fissato al 31 dicembre 2015 - già più volte prorogato dal legislatore. La lettera b) del comma 3, inoltre, modifica il comma 3 dello stesso articolo 21-*quinquies*, prevedendo che, anche per l'anno 2023, così come avvenuto per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero nell'esercizio precedente, e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 interviene in materia di limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia. In particolare la disposizione modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016), il quale, in deroga espressa all'articolo 17, comma 4, della legge n. 127 del 1997 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando), proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa.

Il comma 5 dell'articolo 8 interviene sui commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 che dispongono fino al 31 dicembre 2022 il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Lipari (nel circondario di tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (nel circondario di tribunale di Livorno), uffici giudiziari soppressi a seguito della riforma della geografia giudiziaria. Con la riforma della geografia giudiziaria si è provveduto alla completa abolizione

dell'istituto relativo alle sezioni distaccate di tribunale e, quindi, alla soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate esistenti sul territorio nazionale. Successivamente, con il decreto legislativo n. 14 del 2014 (decreto correttivo della cosiddetta geografia giudiziaria), è stato disposto il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016, delle sezioni distaccate insulari di Ischia (tribunale di Napoli), Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno), secondo le modalità fissate all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo correttivo. Il termine di temporaneo ripristino dei suddetti presidi giudiziari è stato più volte oggetto di proroga da ultimo ad opera dell'articolo 8, comma 6-*septies* - lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Con specifico riguardo alla sezione distaccata di Ischia, l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 ha previsto la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino di tale sezione insulare. Il decreto legge in conversione proroga al 31 dicembre 2023 il termine di temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio e per coordinamento, è prorogato dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 il termine dal quale il temporaneo ripristino delle due sezioni distaccate insulari cessa di avere efficacia ed opera la tabella A dell'ordinamento giudiziario (comma 6). Il comma 7 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari e Portoferraio.

Il comma 8, reca, invece, la proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell'ambito del processo civile, sul giuramento dei consulenti tecnici d'ufficio, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio della stessa Corte, nonché sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva. Più dettagliatamente il comma 8 prevede che le disposizioni previste dall'articolo 221, comma 8 del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito in legge n. 77 del 2020), in base al quale il consulente tecnico d'ufficio può giurare in forma scritta e con deposito telematico, in alternativa al giuramento in udienza pubblica; dall' articolo 23, comma 8-*bis* (primo, secondo, terzo e quarto periodo), del decreto-legge n. 137 del 2020 che disciplina il cosiddetto giudizio cartolare in Cassazione consentendo la trattazione in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che la discussione orale sia espressamente richiesta, dei ricorsi civili proposti in Cassazione per la trattazione in pubblica udienza; e infine dall'articolo 23, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020 in base al quale il cancelliere può rilasciare in forma di documento informatico la formula esecutiva dei titoli giudiziari (articolo 475 del codice di procedura civile), previa istanza da depositarsi sempre con modalità telematica, continuano ad applicarsi rispettivamente alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023. Il comma 9 proroga, poi, sino al 28 febbraio 2023 l'obbligo di pagamento con sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico in materia di spese di giustizia. Il comma 10 prevede la proroga fino al 28 febbraio 2023 dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 925, della legge di bilancio per il 2021, concernenti personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia impiegato nelle attività di eliminazione dell'arretrato. Il comma 11 provvede a stanziare la necessaria copertura finanziaria. La proroga al 28 febbraio 2023 stabilita dall'articolo 8, comma 10, riguarda i contratti di cui all'articolo 1, comma 925, della legge 3 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ovvero contratti a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, stipulati dal Ministero della giustizia allo scopo di portare a termine un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici, per lo smaltimento dell'arretrato, in particolare quello relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, e per assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati. Si tratta di contratti già prorogati al 31 dicembre 2022 dall'articolo 17-*ter*, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

Fra le disposizioni di interesse della Commissione segnala, inoltre, il comma 8 dell'articolo 1, il quale proroga al 31 dicembre 2023 (dal 31 dicembre 2022) la possibilità di effettuare assunzioni di personale delle Forze di polizia (fra cui nel corpo della polizia penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie sia straordinarie, previste da una serie di norme di settore.

Da ultimo ricorda quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, il quale interviene sull'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, novellato per effetto dell'articolo 1, comma 266 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).

L'articolo 6 del decreto legge n. 23, nella sua formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge in conversione, disapplicava alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali (cosiddetta sterilizzazione), in relazione alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. Per effetto dell'articolo 3, comma 9, del decreto legge in esame la disapplicazione dei predetti obblighi si estende anche alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al senatore Potenti di predisporre una proposta di parere da approvare in una seduta della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,00.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 24 (ant.) del 01/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 1º MARZO 2023
24ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#) invita il senatore Sallemi a riferire alla Commissione sul disegno di legge per le parti di competenza.

Il relatore [SALLEMI](#) (*FdI*) illustra, per i profili di competenza della Commissione giustizia, il disegno di legge in titolo, d'iniziativa del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prevede la modifica del codice della proprietà industriale (di seguito CPI), di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in coerenza con il «Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE», adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre 2022. La Commissione è chiamata a rendere un parere alla 9a Commissione. Con riguardo ai profili di interesse specifico della Commissione giustizia segnala l'articolo 20, che abroga il comma 3 dell'articolo 129 del CPI, al fine di eliminare i limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere.

Il comma 3 di cui la norma in esame dispone l'abrogazione, nella sua formulazione attuale specifica che, salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

La soppressione del comma 3, si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge in esame, "garantirebbe all'azione repressiva maggior speditezza ed effettività, consentendo in ogni caso il sequestro che, precedendo l'eventuale procedimento penale, garantirebbe una tutela più celere anche nello spazio temporale limitato degli eventi fieristici, evitando una tutela tardiva che non avrebbe i medesimi effetti".

Inoltre, prosegue la relazione del Governo, "è opportuno considerare che nell'ambito del settore fieristico, soprattutto a seguito della pandemia, le stesse fiere sono diventate ibride, con la conseguente contemporanea presenza di cataloghi digitali unitamente a esposizioni fisiche di prodotti: se per i cataloghi digitali è possibile ottenere sequestri e inibitorie, trattandosi di contenuti messi a disposizione on-line in violazione dei diritti, è opportuno prevedere analoga regolamentazione per la parte fisica della fiera".

Segnala infine, in via generale, che il codice della proprietà industriale reca un procedimento speciale

per le controversie di diritto industriale, fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Il disegno di legge reca modifiche al procedimento davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). In primo luogo l'articolo 7 estende da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM); gli articoli 8, 15 e 23 recano disposizioni in materia di termini processuali davanti all'Ufficio ricorsi. Gli articoli 9 e 21 riguardano invece gli atti che debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'UIBM, ai fini della opponibilità di fronte ai terzi.

L'articolo 9 prevede che siano opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo iscritti nel registro dei brevetti europei. La norma in esame modifica l'articolo 139 del CPI relativo agli effetti della trascrizione degli atti sul trasferimento dei diritti di proprietà industriale. Il comma 1 prevede che gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative, i verbali di pignoramento, le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali, finché non siano trascritti, non abbiano effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale. Il comma 2 specifica che, nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.

L'articolo 21, in particolare, inserisce nell'articolo 138, comma 1, del CPI la nuova lettera *n-bis*), al fine di aggiungere all'elenco degli atti che devono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'UIBM, anche le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale. Per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti il parere non ostativo avanzato dal relatore che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(377) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che al provvedimento sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene per presentare un nuovo emendamento 1.100 (pubblicato in allegato al resoconto) volto a riformulare l'articolo 1 e conseguentemente a sopprimere l'articolo 2 al fine di rendere più strettamente operativa ed efficace la norma riguardante il codice rosso.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'emendamento, sottolinea l'importanza dello stesso, volto da un lato a restituire effettività alla procedura introdotta dalla legge numero 69 del 2019, e dall'altro a lasciare alle procure generali presso le corti di appello l'attività di monitoraggio in quanto sprovviste di mezzi operativi per svolgere le indagini, mezzi che invece sono a disposizione delle procure presso i tribunali.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti mercoledì 8 marzo alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il vice ministro SISTO si riserva una valutazione dell'emendamento presentato dalla relatrice quando il fascicolo degli emendamenti sarà completo anche dei subemendamenti.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [377](#)

Art. 1

1.100

La Relatrice

«Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del medesimo codice il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza";

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale".»

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1.1

[Silvestroni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: «e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni,» con le seguenti: «entro tre giorni»;

b) al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere in fine i seguenti: «1-quater. La persona offesa o chi ha presentato denuncia querela o istanza, per uno dei reati di cui al comma precedente, può chiedere al Procuratore Generale di disporre l'avocazione delle indagini preliminari ove nel termine di tre giorni il Pubblico Ministero non abbia assunto dalla stessa informazioni sui fatti oggetto di denuncia querela.

1-quinquies. Il Procuratore Generale deve provvedere con decreto motivato entro 48 ore, in ordine alla richiesta di avocazione ed ove disposta, deve osservare i termini di cui all'art. 362, comma 1-ter c.p.p. per le assunzioni delle informazioni.».

Art. 2

2.0.1

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1».

2. All'articolo 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale».

2.0.2

[Scalfarotto, Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio»;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: «l'ordine di protezione» fino a: «ancora?» sono soppresse.

2.0.3

[Scalfarotto, Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*

(Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale?»;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale»;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «per uno dei delitti indicati» sono inserite le seguenti: «?nell'articolo 380, comma 2, o?» e dopo le parole: «?anche fuori dai casi di

flagranza,?» sono inserite le seguenti: «?o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall'articolo 384, comma 1-*bis*,?».

2.0.4

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*

(Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole: «, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria» sono soppresse;

b) all'articolo 276, comma 1-*ter*, dopo le parole: «privata dimora?» sono inserite le seguenti: «?e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-*bis* e 282-*ter*?»;

c) all'articolo 282-*bis*, comma 6, dopo la parola: «572,?» sono inserite le seguenti: «?575, nella forma tentata,?» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «?Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette?»;

d) all'articolo 282-*ter*, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*».

2.0.5

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di fermi di indiziato di delitto)

1. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-*bis* del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona, per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice?»;

b) al comma 2, le parole: «dal comma 1?» sono sostituite dalle seguenti: «?dai commi 1 e 1-*bis*».

2.0.6

[Lopreiato](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«2-*bis*

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica o di genere)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), dopo le parole: «612-*bis* del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

b) all'articolo 6, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura è aggiunto il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 5»».

2.0.7

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*

(Disposizioni per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), dopo le parole: «?612-*bis* del codice penale?» sono aggiunte le seguenti: «?o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583-*quinquies* e 609-*bis* del codice penale, nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119?»;

b) all'articolo 6, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura sono aggiunte le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5?».

2.0.8

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*

(Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al questore, per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

2.0.9

Maiorino

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«2-bis

(Disposizioni in materia di ammonimento del questore nell'ambito della violenza domestica o di genere)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: «581» fino a: «consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non episodici» sono inserite le seguenti: «o commessi in presenza in minorenni»;

b) al comma 2, le parole: «articolo 8, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 8, comma 1»;

c) al comma 5, le parole: «581 e 582 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, nonché del reato di cui agli articoli 56 e 575 del codice penale, commessi»;

d) al comma 5-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «disponibili sul territorio, inclusi» sono inserite le seguenti: «i centri di ascolto per uomini maltrattanti,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata partecipazione al percorso presso i servizi di cui al precedente periodo ovvero di valutazione negativa all'esito del medesimo, il questore dispone la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del soggetto già ammonito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

2) dopo il comma sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.;

5-quater. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, 635, primo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.».

2. L'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Ammonimento)

1. Nei casi in cui alle Forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 609-*bis*, fuori dai casi previsti dall'articolo 609-*septies*, quarto comma, e 612-*bis* del codice penale, il questore, anche in assenza di querela, dopo avere ascoltato la persona offesa entro 3 giorni dalla segnalazione, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni e può disporre l'obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per

un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.».

2.0.10

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*

(Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: «581» fino a: «consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati?» e, al secondo periodo, dopo le parole: «?non episodici?» sono inserite le seguenti: «?o commessi in presenza di minorenni?»;

b) al comma 5, le parole: «581 e 582 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, nonché del reato di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, commessi»;

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

5-quater. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo».

2. All'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «i reati di cui agli articoli 609-*bis*, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*septies*, quarto comma, e 612-*bis* del codice penale»;

b) al comma 3, le parole: «La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata» sono sostituite dalle seguenti: «Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale sono aumentate»;

c) al comma 4, le parole: «per il delitto previsto dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e».

2.0.11

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di tutela per le vittime di violenza domestica)

1. Al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3.1. - *(Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)* - 1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa?».

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 29 (pom.) del 14/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 14 MARZO 2023
29ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» ([n. 22](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

In qualità di relatrice, il [PRESIDENTE](#) illustra una proposta di parere sulla remotizzazione degli accessi favorevole, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, con un'osservazione scaturita anche dalle audizioni informali svolte sul tema. Chiede se vi siano ulteriori osservazioni da parte dei commissari.

Non essendovi ulteriori osservazioni il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti la proposta illustrata che, verificata la presenza del numero legale, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI) dà conto di una proposta di parere favorevole nel quale non ha inserito alcuna osservazione che tuttavia si dichiara disponibile ad inserire qualora ciò emerga da un dibattito della Commissione.

Interviene quindi il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), il quale, pur condividendo l'espressione di un parere favorevole, riterrebbe tuttavia opportuno segnalare un problema in relazione all'articolo 46 riguardante il potere delle Soprintendenze quando vi siano ristrutturazioni di edifici pubblici da parte degli enti locali, le quali possono intervenire e sospendere tali lavori ancora prima che si sia concluso un eventuale procedimento giudiziario per accertare eventuali problemi di carattere penale che giustificerebbero tale sospensione.

Non essendovi altre proposte, il senatore [RASTRELLI](#) (FdI) si dichiara favorevole ad accogliere l'indicazione del senatore Potenti invitandolo tuttavia a formulare tecnicamente l'osservazione

medesima.

Il seguito dell'esame è pertanto sospeso.

IN SEDE REFERENTE

(377) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il **PRESIDENTE** chiede se vi siano interventi per illustrare gli emendamenti e i subemendamenti all'emendamento 1.100 presentato dalla relatrice.

I presentatori degli emendamenti rinunciano alla loro illustrazione.

Il **PRESIDENTE** chiede pertanto alla senatrice Stefani e al vice ministro Sisto di esprimere i pareri.

La senatrice **STEFANI** (*LSP-PSd'Az*) prima di passare all'espressione dei pareri, propone una correzione all'emendamento 1.100 (pubblicata in allegato al resoconto della seduta come 1.100 testo corretto) che chiarisce l'applicazione della norma in relazione all'articolo 362, comma 1-*ter* del codice di procedura penale, relativamente all'ultima parte della norma, sull'imprescindibile esigenza di tutela dei minori.

In relazione agli emendamenti precisa poi che, in particolare in relazione a quelli presentati dal senatore Scalfarotto, in materia di protezione delle donne dalla violenza che propongono come norme aggiuntive quelle di un provvedimento varato nella scorsa legislatura da un Governo di cui era parte e su cui aveva votato favorevolmente all'epoca, rivolge un invito al ritiro, in quanto non vi è una contrarietà sul merito, ma piuttosto la necessità di discuterne in altro provvedimento, in quanto non strettamente connesse a quello in esame. Per quest'ultima ragione, ove gli emendamenti non venissero ritirati, il parere sarebbe contrario. In relazione poi ai subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2 esprime altresì un invito al ritiro con particolare riferimento a quello del senatore Rastrelli che tra l'altro non è in contraddizione con il testo da lei presentato.

Esprime inoltre parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro SISTO si esprime conformemente alla relatrice ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 testo corretto.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, si passa pertanto alle votazioni.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/1 è respinto, mentre il senatore **RASTRELLI** (*FdI*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira il subemendamento 1.100/2, sottolineando tuttavia che la norma potrebbe rivelarsi molto utile soprattutto nelle procure di piccole dimensioni, in quanto rende più flessibile la procedura.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 1.100 (testo corretto) con la conseguente soppressione dell'articolo 2.

Risulta altresì precluso l'emendamento 1.1.

La senatrice **ROSSOMANDO** (*PD-IDP*) interviene per dichiarare l'astensione del suo Gruppo su tutti gli emendamenti aggiuntivi nell'auspicio che i disegni di legge presentati dal suo Gruppo e da altri Gruppi in materia di contrasto alla violenza di genere siano presto inseriti nell'ordine del giorno della Commissione.

Incidentalmente, il **PRESIDENTE** fa presente che nell'Ufficio di Presidenza appena svolto si è discusso di tale possibilità nell'attesa che anche il Governo intervenga sulla materia per il grande rilievo che essa ricopre per tutti i Gruppi politici.

Non essendo accolto l'invito al ritiro, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5.

La senatrice **LOPREIATO** (*M5S*) ritira l'emendamento 2.0.6 nell'auspicio che la Commissione possa presto discutere della materia.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.0.7, 2.0.8, 2.0.10 e 2.0.11, mentre il **PRESIDENTE** dichiara decaduto l'emendamento 2.0.9 per assenza del presentatore.

In attesa dei prescritti pareri della 1a e della 5a Commissione sull'emendamento approvato il [PRESIDENTE](#), rinvia il seguito dell'esame.

Il senatore [BERRINO](#) (Fdl) chiede di poter sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 16,40)

IN SEDE REDIGENTE

(495) Deputati Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 febbraio.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, di poter procedere alla discussione del provvedimento in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che ai sensi del medesimo articolo è previsto che vi sia la unanimità della Commissione per chiedere il trasferimento di sede alla Presidenza del Senato.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) esprime il parere contrario del suo Gruppo a qualunque cambio di sede del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi la relatrice Stefani e il vice ministro Sisto ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati e sugli ordini del giorno, pubblicati in allegato.

La RELATRICE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 7.3 che ha un carattere squisitamente tecnico di correzione del testo e sul quale esprime parere favorevole.

Esprime altresì parere favorevole su tutti gli ordini del giorno.

Il vice ministro SISTO esprime un parere conforme a quello della relatrice sia sugli emendamenti che sugli ordini del giorno.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.1 sottolinea che dovendosi approvare la modifica indicata dalla relatrice manifesta il forte disappunto del suo Gruppo alla chiusura del Governo al possibile miglioramento del testo che, peraltro, dovendo tornare alla Camera dei deputati per la necessaria correzione dell'articolo 7 che contiene un riferimento ad un articolo del codice di procedura civile abrogato dalla riforma Cartabia rende del tutto incomprensibile il rifiuto all'approvazione di ulteriori correzioni su temi peraltro condivisi da tutti.

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti l'emendamento 2.1 è respinto.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

Sull'emendamento 2.8 interviene il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sottolineando come la norma rappresenti esattamente i contenuti degli ordini del giorno presentati dalla maggioranza e che hanno avuto il parere favorevole sia della relatrice che del rappresentante del Governo.

Con separate votazioni sono successivamente respinti gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) interviene per dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 2.0.1 che rappresenta un tema per il quale si è a lungo battuta e che si augurava potesse trovare accoglienza all'interno del provvedimento. Posto che la questione appare condiviso anche dalla maggioranza non è ragionevole che sulla norma possa essere stato espresso un parere contrario per un provvedimento che dovrà essere comunque modificato.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.0.1 e 3.1.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) sull'emendamento 3.2 che introduce il pieno coinvolgimento nella disciplina dell'equo compenso delle professioni intellettuali non ordinistiche - questione che peraltro andrà comunque risolta - posto ai voti è respinto.

Sono altresì respinti con separate votazioni gli emendamenti 3.3, 5.1, 5.2 e 5.3 mentre è dichiarato decaduto l'emendamento 4.1 per assenza del presentatore.

Sugli emendamenti 5.4 e 5.5 di identico contenuto intervengono in dichiarazione di voto favorevole i senatori Ada [LOPREIATO](#) (M5S) e [BAZOLI](#) (PD-IDP) che sottolineano criticità del comma 5

dell'articolo 5 che prevedono la sanzione di carattere deontologico dei professionisti da parte degli ordini appare contraddittorio in relazione alle previsioni dell'articolo 4.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 5.4 e 5.5 sono respinti.

Sono altresì respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 6.1, 7.1 e 7.2 mentre viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 6.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) che esprime soddisfazione per l'approvazione del suo emendamento che corregge un incomprensibile errore del testo e del senatore [BERRINO](#) (FdI) che sottolinea il carattere meramente tecnico della norma, l'emendamento 7.3 è approvato.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 7.4, 7.0.1, 9.1, 10.1 e 11.1.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.2 che interviene in maniera del tutto condivisibile sull'entrata in vigore della legge.

L'emendamento 11.2 posto ai voti è respinto.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 11.3 e 12.1.

Il vice ministro SISTO dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/495/1/2, G/495/2/2, G/495/3/2 e G/495/4/2 non insistendo per la votazione i presentatori.

Aggiunge inoltre che, pur comprendendo molte delle obiezioni avanzate nel corso del dibattito, invita tuttavia il Gruppo del Partito democratico a riflettere sulla possibilità di aderire la richiesta di trasferimento in sede deliberante del provvedimento in discussione sulla quale esprime il suo avviso favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento approvato sarà inviato alle Commissioni 1a e 5a per il parere, rinvia pertanto il seguito della discussione congiunta.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5a Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI) dà lettura dell'osservazione proposta dal senatore Potenti.

Poiché non vi sono interventi contrari il parere favorevole con l'osservazione testé illustrata, pubblicato in allegato, posto ai voti risulta approvato.

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CUCCHI](#) (Misto-AVS) illustra, per i profili di competenza della Commissione, il documento in titolo, assunto come testo-base per il prosieguo dei lavori in sede redigente da parte della 10a Commissione.

Nelle scorse legislature a partire dalla XIV il Senato ha sempre istituito Commissioni parlamentari di inchiesta sulle questioni della sicurezza e delle condizioni di lavoro; la proposta in esame, peraltro, fa esplicito riferimento anche a situazioni di sfruttamento. Dà quindi conto dei contenuti della proposta ricordando i dati degli incidenti e delle morti sul lavoro.

La Commissione sarà composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Ai sensi dell'articolo 3 del Documento la Commissione, anche sulla base delle risultanze del documento conclusivo della scorsa legislatura, ha il compito di accertare in particolare l'entità dello sfruttamento del lavoro; l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio; l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti; l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche; la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie; le cause degli infortuni sul

lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro.

Di interesse della Commissione Giustizia sono gli articoli 4 e 5 disciplinano rispettivamente i poteri d'inchiesta della Commissione ed il regime di acquisizione degli atti e dei documenti. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, e può adottare l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, ma non provvedimenti limitativi della libertà personale e della corrispondenza. La Commissione può acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, rispetto ai quali si garantisce il mantenimento del regime di segretezza per quelli coperti da segreto.

Per le parti di competenza - riguardanti i poteri di inchiesta di cui all'articolo 82 della Costituzione, che si inseriscono nel solco delle previsioni delle Commissioni d'inchiesta istituite nelle precedenti legislature. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 22

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, di adeguamento al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO); preso atto che il decreto legislativo n. 9 del 2021 ha attuato la delega conferita dalla legge di delegazione europea 2018 al fine di armonizzare ed adeguare l'ordinamento interno all'istituzione del nuovo ufficio inquirente europeo «EPPO», operata con il citato regolamento (UE) 2017/1939; considerato che l'articolo 1 introduce nel decreto legislativo n. 9 del 2021 un articolo 17-*bis* concernente la conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea; rilevato che la citata disposizione prevede l'istituzione di un apposito archivio centralizzato tenuto sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del procuratore europeo o del procuratore europeo delegato che sarà istituito presso la procura della Repubblica di Roma, salva la possibilità di istituire, ove necessario, ulteriori archivi su base territoriale; valutato che le disposizioni in esame sono dirette da un lato al consolidamento dell'attività della Procura Europea, assicurando che la sua azione investigativa possa svolgersi in condizioni di assoluta autonomia e indipendenza e, dall'altro, ad evitare che i procuratori della Repubblica nazionali continuino a rispondere della custodia anche di materiale di pertinenza della Procura europea; esprime parere favorevole con la seguente osservazione: si valuti la possibilità, nell'ambito di una riforma complessiva del sistema delle intercettazioni, di consentire la remotizzazione dell'accesso degli aventi diritto al materiale custodito negli Archivi riservati, assicurando al contempo la piena riservatezza ed integrità del dato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, preso atto che, sul piano generale, il decreto-legge è stato adottato dal Governo con le finalità di raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e contemporaneamente semplificare una serie di procedure per abbattere i tempi necessari per il raggiungimento di tali obiettivi; considerate le parti di competenza della Commissione, riguardanti gli articoli 10 e da 35 a 40, dirette ad efficientare il comparto della giustizia; valutate positivamente tutte le misure introdotte dal provvedimento dirette ad una semplificazione delle procedure sia nella parte dell'organizzazione giudiziaria per quanto riguarda i processi di

digitalizzazione, sia per quanto riguarda le imprese con riferimenti ai rapporti di natura fiscale; per quanto di competenza, esprime parere favorevole con la seguente osservazione: in relazione all'articolo 46, comma 4, e con particolare riguardo alle competenze della Soprintendenza, si invita a valutare la sostituzione del riferimento alle "attestazioni false e non veritiere" con altro riferimento ai casi di mancata conformità tra la natura dei lavori eseguiti ed il contenuto degli atti e documenti di cui alla segnalazione del comma 1 alla Soprintendenza competente per territorio.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [377](#)

Art. 1

1.100 (testo corretto)

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del medesimo codice il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-*ter* del codice di procedura penale";

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale".»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.100/1

[Scalfarotto](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «può, con provvedimento motivato, revocare» con le seguenti: «con provvedimento motivato revoca» e sostituire le parole: «senza ritardo» con le seguenti «entro quarantotto ore».

1.100/2

[Rastrelli](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», comma 1, alla lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante nuova assegnazione, provvede senza ritardo ad assumere informazioni della persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza».

1.100

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del medesimo codice il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza";

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale".»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [495](#)

Art. 2

2.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la presente legge si applica alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, anche svolte in forma associata o societaria e comunque a prescindere dalla loro natura convenzionale, rese in favore di tutte le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.»

2.2

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «si applica» inserire le seguenti «agli incarichi» e dopo le parole «del codice civile regolati» inserire la seguente: «anche».

2.3

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sopprimere le parole «regolati da convenzioni».

2.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3» *con le seguenti:* «imprese private, delle loro società controllate, delle loro mandatarie, delle pubbliche amministrazioni, degli agenti della riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione.»

2.5

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro».

2.6

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3» *con le seguenti:* «diverse dalle micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».

2.7

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «in favore della pubblica amministrazione e» *con le seguenti:* «in favore della pubblica amministrazione, degli agenti della riscossione, delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché»;

b) *sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

2.8

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.9

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta».

2.10

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni e le società di cui al primo periodo, in ogni caso, non possono conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso».

2.0.1

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le

parole "compenso della collaborazione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "che deve essere conforme ai parametri definiti dalla legge".

2. All'articolo 30, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "qualità delle prestazioni", sono inserite le seguenti: ", l'equo compenso come definito dalla legge, da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei professionisti aggiudicatari di appalti pubblici,";

b) dopo il comma 5-*bis*, inserire il seguente: "5-*ter*. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge".»

Art. 3

3.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: «l-bis) quanto agli avvocati nelle previsioni volte a determinare il valore della controversia con modalità difformi da quelle del codice processuale civile;»

3.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «o dal collegio» inserire le seguenti: «o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, legge 14 gennaio 2013, n. 4, sentite le associazioni professionali di riferimento»;*

b) *sopprimere le parole: «giuridiche e di fatto».*

3.3

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 6, dopo le parole: «dal collegio» inserire le seguenti: «o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «collegio professionale» inserire le seguenti: «o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «collegio professionale» inserire le seguenti: «o l'associazione».*

Art. 4

4.1

[De Poli](#)

Sostituire il primo periodo del comma 1, con il seguente: «1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ridetermina il compenso dovuto al professionista ai sensi della presente legge o, in caso di convenzioni anteriori, ai sensi delle norme e dei principi applicabili, e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista.».

Art. 5

5.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «tra i professionisti e le imprese» con le seguenti: «tra i

professionisti, le imprese, le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione».

5.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» inserire le seguenti: «, nonché le offerte provenienti anche dal solo professionista,».

5.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «o collegi professionali» aggiungere, in fine, le seguenti: « e delle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;*

b) *al comma 4, dopo le parole: «o collegi professionali» inserire le seguenti: « e le forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;»*

5.4

[Lopreiato](#)

Sopprimere il comma 5.

5.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere il comma 5.

Art. 6

6.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali o con le forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4. In assenza di convenzione i modelli standard sono basati sui parametri fissati dai decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 1.»

6.2

[De Poli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Si presumono equi altresì i compensi che rispettano i principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione».

Art. 7

7.1

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «collegio professionale» inserire le seguenti: «o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «o il collegio professionale» inserire le seguenti: «o la forma aggregativa iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»*

7.3

[Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «702-bis» con la seguente: «281-undecies».

7.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La rubrica della legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituita dalla seguente: «Compensi dell'avvocato per prestazioni stragiudiziali, giudiziali civili, penali e amministrativi, nonché svolte dinanzi ai giudici speciali».

2-ter. L'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale stragiudiziale, ivi compresa l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita di cui al decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e nella procedura di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale giudiziale civile, penale, anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale, e amministrativa, o prestata davanti ai giudici speciali, l'avvocato, qualora non intenda seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150».

7.0.1

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art- 7-bis

(Trasmissione dei pareri di congruità all'AGCM)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato monitora l'attuazione della disciplina di cui alla presente legge, anche attraverso la richiesta agli ordini e ai collegi professionali di trasmettere annualmente, per il tramite dei Consigli nazionali competenti, i pareri emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 7, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 21 e 22 della legge della legge 10 ottobre 1990 n. 287.».

Art. 9

9.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

Art. 10

10.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) acquisire presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, documentazione e convenzioni, contratti, esiti della gara, affidamenti ed elenchi di fiduciari ai fini di cui al presente articolo.»

Art. 11

11.1

[Lopreiato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti

successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente agli incarichi conferiti successivamente al decorso di 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.»

11.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.»

Art. 12

12.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le convenzioni in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono adeguate, entro un anno, alla disciplina sull'equo compenso come introdotta dalla presente legge.»

G/495/1/2

[Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" (AS 495),

premessò che:

all'articolo 2, comma 1 si precisa che "la legge si applica ai rapporti professionali [...] regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento [...] delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie [...]". Al comma 3 dello stesso articolo si afferma però che le nuove norme "non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese da professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti di riscossione", con l'ulteriore precisazione che "Gli agenti della riscossione garantiscono [...] comunque la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera [...]";

la dizione di "società veicoli di cartolarizzazione" (SVC) senza riferimenti legislativi (ad es. l. 130/99) parrebbe consentire la mancata applicazione della novella anche a società non regolamentate vigilate di cui al Provvedimento Banca d'Italia del 7/6/17 che riguarda esclusivamente le SVC che acquistano portafogli di crediti;

a fine 2021 si stimavano crediti acquisiti da SVC per oltre 305 miliardi di euro, aumentati ulteriormente nel 2022 e destinati ad aumentare ancora nel prossimo biennio. Si tratta di alcuni milioni di pratiche che riguardano crediti problematici (NPE) ceduti massivamente da banche ed in larghissima parte in fase di contenzioso giudiziale. Come è noto le SVC non gestiscono direttamente i portafogli acquisiti, ma utilizzano società specializzate (*servicer*) che a loro volta si avvalgono della opera di avvocati per le azioni di recupero del credito. I legali incaricati pertanto potrebbero operare con il medesimo *servicer* in base a convenzioni diverse: ai sensi del primo comma dell'art. 2 con una convenzione regolata dalla normativa sull'equo compenso laddove il *servicer* opererà come mandatario di una banca, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo con una convenzione non soggetta a tale normativa laddove il *servicer* opererà per conto di una SVC;

l'inciso "in ogni caso" non può essere stato introdotto che per evitare applicazioni per *relationem* del contenuto innovativo della promulganda legge;

inoltre, la specificazione che "la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera" sia prescritta solo per gli agenti della riscossione, farà sì che le SVC risultino escluse;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivalutare le esclusioni previste dall'articolo 2 della legge in esame.

G/495/2/2

[Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" (AS 495),

premessi che:

l'articolo 5, relativo alla disciplina dell'equo compenso e alle relative sanzioni, prevede che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge;

considerato che:

la previsione normativa che prevede siano adottate sanzioni di natura deontologica concernono, conseguentemente, solo le professioni dotate di Codice Deontologico;

vi è pertanto una disparità di trattamento fra professioni deontologicamente disciplinate e quelle non disciplinate;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di eliminare la previsione che impone agli ordini e i collegi professionali di adottare sanzioni disciplinari.

G/495/3/2

[Berrino](#), [Campione](#), [Mancini](#), [Matera](#), [Rapani](#), [Rastrelli](#), [Scurria](#), [Silvestroni](#), [Sisler](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (A.S. 495);

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione della corresponsione o disciplinano le convenzioni, segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive di tale ragionevole spettanza e presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza;

questo provvedimento, nel suo complesso, si pone come obiettivo la tutela dei professionisti iscritti ad ordini e collegi e degli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi introducendo per la prima volta nel corpo normativo italiano misure organiche in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, nella XVII Legislatura, con l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017 (cd. decreto fiscale) e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), relativa all'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del

lavoro autonomo;

considerato che:

l'ambito oggettivo della nuova disciplina riguarda il compenso dei professionisti per quelle attività professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, trovano fondamento in convenzioni, sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

si estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

valutato inoltre che:

appare determinante perseguire la più generale e diffusa tutela delle categorie oggetto delle presenti disposizioni;

impegna il Governo:

a dare pronta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame, relative all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, allo scopo di rilevare nella prima fase di applicazione della nuova disciplina eventuali squilibri all'interno delle categorie tutelate dovuti alla determinazione dell'ambito di applicazione;

a valutare l'opportunità di adottare successive iniziative legislative finalizzate ad estendere ulteriormente la disciplina dell'equo compenso.

G/495/4/2

Potenti

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" (AS 495),

premessi che:

l'articolo 10, relativo all'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, prevede che al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al disegno di legge in esame, venga istituito presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni, nonché di segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso e presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza;

l'Osservatorio, nominato per tre anni con decreto del Ministero della Giustizia, dovrà essere composto da un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, e da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

considerato che:

l'Osservatorio dovrà esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso, formulare proposte, segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie pertanto sorge la opportunità di effettuare confronti con le eventuali rappresentanze delle professioni;

impegna il governo

a valutare l'opportunità di ampliare i componenti dell'Osservatorio ad altre figure in possesso di requisiti di rappresentatività e di competenze espresse.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 21/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

31ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REDIGENTE

(495) Deputati Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono pervenuti i pareri non ostativi sull'emendamento approvato nella scorsa seduta espressi dalle Commissioni 1a e 5a.

Accertata la presenza del numero legale pone separatamente ai voti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nel testo modificato, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, che risultano approvati.

Intervengono quindi in dichiarazione di voto per esprimere, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole sul mandato al relatore, i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e [BERRINO](#) (FdI).

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) interviene per ribadire che la Commissione ha perso l'occasione di migliorare il testo con alcune delle proposte emendative presentate dal suo Gruppo, peraltro recepite in alcuni ordini del giorno presentati dalla stessa maggioranza e accolti dal Governo. Poiché il testo è stato comunque modificato, anche se solo sul piano formale, all'articolo 7, e ciò implica una nuova lettura da parte della Camera, il Senato ben avrebbe potuto introdurre ulteriori modificazioni come peraltro auspicato anche dalla Presidente del Consiglio nazionale forense in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. In particolare, ricorda due proposte di modifica condivise da molti professionisti, come l'estensione della platea degli interlocutori economici soggetti alla disciplina dell'equo compenso, e la questione delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 5 del disegno di legge. Con riferimento a quest'ultimo aspetto sottolinea infatti che l'introduzione di sanzioni per i professionisti iscritti agli ordini rischia di favorire una concorrenza "sproporzionata" nei confronti di professionisti che rendono servizi analoghi non essendo iscritti ad ordini professionali e quindi non essendo vincolati ad alcuna sanzione deontologica.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge con le modifiche approvate, con il conseguente assorbimento del disegno di legge n. 182, autorizzandola a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE REFERENTE

(377) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono pervenuti i pareri non ostativi della 1a e della 5a Commissione permanente sull'emendamento approvato.

La relatrice senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce dell'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge (1.100 testo corretto), presenta un emendamento (Tit.1), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, diretto ad adeguare il titolo del disegno di legge alle modifiche approvate.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'emendamento Tit.1 che risulta approvato.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole sul disegno di legge, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) e Susanna Donatella [CAMPIONE](#) (*FdI*), la quale sottolinea che il provvedimento va nella direzione auspicata di rendere sempre più efficace il codice rosso e la normativa a tutela delle donne contro la violenza.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge con le modifiche approvate, autorizzandola a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la senatrice Cucchi aveva proposto l'espressione di un parere non ostativo.

Interviene brevemente il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) per annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere.

La proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [377](#)

Tit.1

La Relatrice

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: "Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere"

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 6 (ant., Sottocomm. pareri) del 18/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023**

6ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 9.

(377) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(347) Daisy PIROVANO e altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato l'emendamento approvato riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata normativa della novella riguardante l'articolazione del compenso del commissario straordinario;

- all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», valuti la Commissione di merito di specificare la tipologia dei provvedimenti diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra i beni giuridici meritevoli di tutela.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP), considerato che il provvedimento è stato da poco incardinato presso

la Commissione di merito, chiede un supplemento di riflessione prima di procedere all'espressione del parere.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 13 (ant., Sottocomm. pareri) del 15/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023**

13ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 9,20.

(377) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato l'emendamento approvato dalla Commissione di merito e relativo al provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(495) Deputati Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato l'emendamento approvato dalla Commissione di merito e relativo al provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 28 (pom.) del 17/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2023

28ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sugli emendamenti 1.3 (testo 2), identico a 1.4 e 1.5 (testo 2), 1.12 (testo 2) (identico a 1.13), 1.21, 1.29, 2.3 (testo 2), 2.0.100 /7, 2.0.100/10 (testo 2) e 2.0.100, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario [FRENI](#) esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere non ostativo."

La proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.

(347) Daisy PIROVANO e altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il sottosegretario FRENI rappresenta che, a seguito degli approfondimenti istruttori compiuti su richiesta della Commissione, è stata verificata la capienza della copertura finanziaria anche per l'onere relativo al 2025.

A tale riguardo, anticipa altresì la disponibilità del Governo ad esprimersi in senso favorevole su un emendamento del relatore volto a incrementare le risorse finanziarie fino a 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio, attingendo ai fondi di spettanza del Ministero competente.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [MENNUNI](#) (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo](#), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, ai commi 1 e 2 del capoverso "Art. 2-bis.", delle parole: "2022, 2023 e 2024" con le seguenti: "2023, 2024 e 2025"."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la

proposta di parere è messa ai voti e approvata all'unanimità.

(377) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso introduce una ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte d'appello, quando il pubblico ministero - nei casi in cui si proceda per delitti di violenza domestica o di genere (comma 1-ter dell'art. 362 del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 69 del 2019, c.d. codice rosso) - non assuma le informazioni dalla persona offesa entro il termine dei tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato. Prevede, inoltre, la trasmissione di dati, nelle fattispecie previste dalla normativa, anche in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, nei quali non sono state assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. La finalità del provvedimento è di assicurare una più piena tutela alla vittima di reati di violenza domestica o di genere, garantendo il tempestivo intervento della autorità giudiziaria superiore, nel caso di inerzia del pubblico ministero designato.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(108) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Borghese, alla luce delle condizioni poste dalla relazione tecnica verificata, già messa a disposizione della Commissione, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- sia soppresso l'articolo 4;

- all'articolo 12, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati."."

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata all'unanimità.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che, in relazione al comma 2-bis, andrebbero quantificati gli oneri connessi alle attività ivi previste e la loro compatibilità con la copertura formulata come tetto di spesa al successivo comma 2-quater; andrebbe inoltre valutato l'inserimento di un rinvio espresso ai limiti di spesa di cui al successivo comma 2-quater. Con specifico riguardo alla formulazione del comma 2-quater, in relazione allo stanziamento del fondo speciale di parte corrente, andrebbe eliminato il riferimento alle proiezioni, decorrendo la copertura dal presente esercizio finanziario.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (n. 15)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi istruttori inerenti alle osservazioni poste dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 51 (ant.) del 15/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023

51ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 10,10

IN SEDE CONSULTIVA

(495) Deputati Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra l'emendamento 7.3, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE formula una proposta di parere non ostativo che, posta in votazione, risulta approvata all'unanimità.

(377) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra l'emendamento 1.100 (testo corretto), relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE avanza una proposta di parere non ostativo e la pone in votazione.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 73 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

73ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(536, 366 e 375-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che sul disegno di legge 536 la Commissione bilancio ha già espresso parere non ostativo alla Commissione di merito il 28 marzo scorso, e che non sono state apportate modifiche a tale testo in sede redigente, di confermare il parere di nulla osta.

Il PRESIDENTE, verificato il prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(377-A) Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 1.0.104 (già 2.0.4), in quanto la proposta elimina il previo accertamento da parte del giudice della disponibilità, da parte della polizia giudiziaria, dei mezzi elettronici di controllo o altri strumenti tecnici nell'ambito degli arresti domiciliari.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni sul testo mentre esprime, in ordine alla proposta 1.0.104 (già 2.0.4), il parere contrario del Governo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri sulla finanza pubblica. Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.104 (già 2.0.4). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verifica la presenza del numero legale, il parere è posto ai voti ed è approvato.

(411-A) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, il parere è posto ai voti e approvato.

(602) Deputato FORMENTINI e altri. - Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riferimento ai profili finanziari, che l'articolo 4 del disegno di legge quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione - relativi al Comitato Permanente - in 13.053 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e ne dispone la relativa copertura. Fa presente che l'articolo 5 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione, ad esclusione di quelli derivanti dal suddetto articolo 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto di competenza, segnala che alla luce del dibattito svoltosi presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti in quella sede dal rappresentante del Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(639) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo è posto ai voti e approvato all'unanimità.

(640) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo è posto ai voti e approvato all'unanimità.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita delle note di risposta del Governo alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, che sono rese disponibili.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) si riserva di predisporre una proposta di parere sulla base delle risposte fornite dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione bilancio, già convocata domani, mercoledì 3 maggio 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.3. Comitato per la legislazione

1.4.2.3.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 13 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

13^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(377-A) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice VERSACE (Az-IV-RE) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(411-A) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'art. 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(536, 366 e 375-A) Deputato Chiara BRAGA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'art. 20-bis, commi 3 e 5 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore GIORGIS (PD-IDP) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni riunite 8a e 9a ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Il relatore MAFFONI (FdI) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 377- A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

la relazione illustrativa del disegno di legge in esame evidenzia come, nonostante le attuali previsioni normative, nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere (di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p.) non sempre venga rispettato il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato imposto al pubblico ministero per assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti;

al fine di assicurare l'effettività del predetto termine, il disegno di legge, nel testo approvato in sede referente, prevede che il procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al pubblico ministero, procedendo all'assunzione di informazioni dalla persona offesa direttamente o attraverso l'assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini;

il disegno di legge introduce, inoltre, un meccanismo di monitoraggio e obblighi informativi, stabilendo, all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 106 del 2006, che il procuratore generale presso la Corte di appello acquisisca trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine; questi dati dovranno poi essere inviati al Procuratore generale presso la Corte di cassazione con una relazione almeno semestrale;

ai fini della valutazione dell'impatto della disciplina recata dal disegno di legge, appare opportuno che la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia di cui all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e il sistema di raccolta degli elementi statistici sulla violenza di genere previsto dalla legge n. 53 del 2022 siano integrati con la rilevazione dei casi di esercizio del potere di avocazione previsto dalla disciplina in esame;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita il Governo a integrare la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia di cui all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e il sistema di raccolta degli elementi statistici sulla violenza di genere previsto dalla legge n. 53 del 2022 con la rilevazione dei casi di esercizio del potere di avocazione previsto dalla disciplina in esame;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 411-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge reca modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ed è corredato dell'analisi tecnico-normativa e analisi di impatto della regolamentazione;

l'analisi di impatto della regolamentazione evidenzia come il disegno di legge in esame si inquadri all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia coerente con le proposte legislative del Piano d'azione sulla proprietà intellettuale dell'Unione europea e sia stato preceduto dall'elaborazione da parte del Ministero competente delle Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023, adottate con D.M. del 23 giugno 2021, dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica;

l'analisi di impatto precisa, altresì, che l'attività di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà industriale, nonché di semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure verrà condotta dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base degli indicatori individuati nella sezione 2;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, auspica l'integrazione dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione con le valutazioni relative alle modifiche approvate in sede redigente dalla Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;
sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 536, 366, 375-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto

l'attribuzione alla Commissione d'inchiesta in titolo dei compiti di verifica della corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento agli ambiti di indagine della Commissione e alla legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, e dei compiti di analisi delle cause dell'abbandono di prodotti monouso e di verifica delle misure sanzionatorie applicabili a tale condotta costituisce un presupposto necessario per disporre di dati e informazioni essenziali ai fini della valutazione della efficacia della normativa in materia;

il conferimento di nuove funzioni, non previste dalla legge istitutiva della scorsa legislatura - quali le indagini sugli illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile e sugli illeciti nel settore agricolo e agroalimentare, l'analisi dell'abbandono nel suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche in plastica, le indagini sul fenomeno delle zoomafie e la verifica della corretta applicazione del Titolo IX-bis del codice penale, sui delitti contro il sentimento per gli animali - consentirà di acquisire importanti elementi informativi da utilizzare per la valutazione di efficacia delle diverse normative settoriali che disciplinano le singole materie;

un migliore coordinamento, temporale e per materia, tra gli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta e i lavori delle Commissioni permanenti contribuirebbe a valorizzare l'attività della Commissione in termini di elaborazione di contenuti utili alla predisposizione di atti legislativi o di indirizzo;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

i contenuti del disegno di legge sono formulati in modo adeguato e coerente con le finalità istitutive della Commissione d'inchiesta, anche alla luce delle esperienze legislative e applicative consolidate nel corso delle legislature precedenti;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo della valutazione dell'impatto:

invita a individuare forme di raccordo tra l'azione della Commissione di inchiesta e la programmazione dei lavori delle Commissioni permanenti, affinché le indagini e le verifiche sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari possano fornire elementi utili alla predisposizione di atti legislativi e di indirizzo;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 660

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non è corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

al fine di rafforzare il sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'attività di esercizio e manutenzione delle dighe, l'articolo 12 aggiorna gli importi delle sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e ai sensi [dell'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 184](#); in tale contesto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del citato regio decreto n. 1775 del 1933; non è, tuttavia, previsto analogo adempimento per le violazioni sanzionate a norma dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 507 del 1994;

al fine di valutare l'effettività del quadro sanzionatorio applicabile in caso di utilizzo abusivo delle acque e di inadempimento degli obblighi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, è opportuno disporre di un quadro di sintesi delle violazioni accertate. A questo scopo, le informazioni relative alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del citato testo unico e ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 507 del 1994 potrebbero essere raccolte nella relazione sullo stato dell'ambiente prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 349 del 1986;

con riferimento all'articolo 13, che prevede la realizzazione di un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare per il tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica, appare utile introdurre un meccanismo di valutazione dell'efficacia del piano, anche in relazione all'impatto sui diversi ambiti territoriali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono indicate nell'esigenza di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche;

ulteriori motivazioni sono ravvisate nell'esigenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica, prevedendo misure finalizzate ad individuare e accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie e degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo e di immediata operatività;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo:

in merito all'articolo 3, comma 7, si osserva che l'elencazione dei Commissari variamente denominati, dei quali restano fermi i rispettivi compiti e funzioni, presenta alcune imprecisioni, in particolare per quanto attiene ai «Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145». La norma citata, infatti, è costituita da una serie di novelle alla legge n. 205 del 2017, da cui si può dedurre che il riferimento più corretto dovrebbe essere rivolto al comma 525 dell'articolo 1 della stessa legge. L'elencazione, peraltro, è già presente, con identica formulazione, all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019. Da tale

circostanza può trarsi spunto per una riflessione sulla reiterazione testuale di disposizioni, spesso incluse nei decreti-legge e anche in conseguenza della proliferazione di questi ultimi, che, non correttamente formulate in origine, vengono successivamente riproposte in maniera pedissequa, con l'effetto di ribadire le inesattezze originarie;

l'articolo 8 è costituito da novelle a una norma di rango secondario; più correttamente, i contenuti dell'articolo avrebbero dovuto essere espressi in forma dispositiva, con la previsione delle eventuali disposizioni regolamentari conseguenti;

l'allegato previsto dall'articolo 7 del decreto-legge reca contenuti tecnici e una struttura particolarmente complessa, poco utilizzati nella decretazione d'urgenza quand'anche motivati dall'esigenza di garantire l'immediata operatività delle relative prescrizioni. Si riscontrano anche modalità improprie di citazione di talune direttive europee, il ricorso a un lessico colloquiale, oltre alla presenza di discontinue numerazioni che sembrano riferite a note esplicative non rinvenibili nel testo, ivi compreso il rinvio, nella Parte B, lettera D), numero 4, a un allegato I di cui non si trova riscontro;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 4, dispone in merito all'individuazione delle risorse da destinare al finanziamento di interventi nel settore idrico, «previa rimodulazione delle stesse»; dal momento che la rimodulazione è disciplinata al comma 5, sembrerebbe opportuno introdurre un rinvio a tale comma;

l'articolo 1, comma 5, dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la rimodulazione delle risorse e degli interventi sia adottato «entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e dalle comunicazioni di cui al comma 4». Al riguardo, si osserva che per entrambi gli adempimenti è previsto il medesimo termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e, tuttavia, non necessariamente «ricognizione» e «comunicazioni» saranno ultimate contemporaneamente; ne consegue un effetto di indeterminatezza delle tempistiche per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Appare, pertanto, opportuno far riferimento all'univoco «termine di cui al comma 3»;

all'articolo 1, comma 7, l'espressione finale risulta imprecisa, specie per il riferimento «alla spesa» che appare generico;

l'articolo 1, comma 10, reca disposizioni sulla segreteria tecnica della Cabina di regia, stabilendo un importo massimo annuo per il compenso degli esperti di cui potrà avvalersi il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Disposizioni analoghe figurano ai commi 1 e 6 dell'articolo 3, rispettivamente per i compensi del Commissario straordinario nazionale e degli esperti e consulenti della relativa struttura di supporto, ma con la previsione, in questi casi, che l'effettivo importo del compenso sia poi definito con il provvedimento di nomina. Appare opportuno, per ragioni di chiarezza e uniformità, inserire tale previsione anche al comma 10;

l'articolo 3, comma 1, dispone in merito alla nomina e alle funzioni del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Nello stabilire che il Commissario esercita le proprie funzioni sulla base dei dati forniti dagli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, questi ultimi sono individuati con l'espressione «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11». Tale rinvio all'articolo 11 dovrebbe essere preferibilmente volto alla novella legislativa in esso contenuta, riportandone il contenuto con maggiore esattezza;

all'articolo 3, comma 7, primo periodo, il riferimento alle «infrastrutture di cui al comma 1» deve più opportunamente ricomprendere anche il richiamo all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, indicandone i contenuti con maggiore puntualità; la formulazione attuale, infatti, può indurre a ritenere che ci si riferisca al comma 1 dello stesso articolo 3;

l'articolo 10, comma 1, lettera d), introduce nella procedura di adozione del decreto di cui all'articolo 12, comma 4, della legge n. 60 del 2022 la previsione dell'intesa «con» la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Più correttamente, dovrebbe prevedersi che l'intesa sia acquisita "in sede di" Conferenza unificata;

all'articolo 12, comma 2, il periodo aggiuntivo al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 507 del

1994 dovrebbe essere meglio specificato secondo i canoni redazionali delle disposizioni recanti sanzioni amministrative;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita le Commissioni di merito a valutare la riformulazione della seguente disposizione:

- all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno di ciascun anno, le prefetture comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle sanzioni amministrative irrogate nell'anno precedente".

2-ter. Le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono pubblicate nella relazione sullo stato dell'ambiente prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349»;

invita, altresì, il Governo a valutare l'opportunità che la relazione sullo stato dell'ambiente sia integrata con la valutazione di impatto del piano di comunicazione relativo alla crisi idrica previsto dall'articolo 13, in termini di riduzione dei consumi idrici e, più in generale, di adozione di comportamenti più responsabili da parte di famiglie e imprese nella gestione delle risorse idriche, [anche con riguardo all'impatto sui diversi ambiti territoriali](#);

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

raccomanda maggiore accuratezza nella redazione dei riferimenti normativi, che dovrebbero essere sempre riferiti al testo novellato;

invita il legislatore ad evitare di modificare atti di rango subprimario mediante disposizioni legislative;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita le Commissioni di merito a valutare la riformulazione delle disposizioni che seguono:

all'articolo 1:

- *al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* «Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse» *inserire le seguenti:* «ai sensi del comma 5»;

- *al comma 5, sostituire le parole:* «Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4» *con le seguenti:* «Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4».

- *al comma 7, sostituire le parole:* «mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa» *con le seguenti:* «mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa»;

- *al comma 10, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Il compenso è definito con il provvedimento di nomina»;

all'articolo 3:

- *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11» *con le seguenti:* «istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 11 del presente decreto»;

- *al comma 7, sostituire le parole:* «per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1» *con le seguenti:* «per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo»;

all'articolo 10, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «d'intesa con la Conferenza unificata» *con le*

seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata»;

all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro» *con le seguenti*: «le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 60 del 26/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XIX LEGISLATURA -----

60a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 26 APRILE 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del presidente LA RUSSA
e del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 103 del 20 settembre 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12,28).

Si dia lettura del processo verbale.

VERSACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione del disegno di legge:

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (Relazione orale) (ore 12,33)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 605.

La relatrice, senatrice Zedda, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, gentili colleghi, componenti del Governo, ci apprestiamo oggi ad esaminare il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25. Voglio ringraziare il presidente della 6a Commissione, senatore Garavaglia, e tutti i componenti della Commissione finanze e tesoro per il lavoro svolto, che ha portato il provvedimento così velocemente in Aula.

Abbiamo audito i rappresentanti di Consob, Banca d'Italia e Ivass, che ringrazio per la disponibilità e i contenuti proposti.

La Commissione finanze e tesoro è stata chiamata ad esaminare in sede referente il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. Il disegno di legge intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2022/858, Capo I, dalla prima alla sesta sezione, ed introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech, Capo I, Sezione VII. L'ottava sezione del provvedimento contiene le disposizioni finanziarie e finali.

Il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (d'ora innanzi DLT, da Distributed ledger technologies), di cui le criptoattività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle criptoattività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. La regolamentazione UE va incontro al fenomeno della cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito.

In estrema sintesi, un registro distribuito è un *database*, quindi un archivio di informazioni, condiviso e sincronizzato: ogni aggiornamento del registro stesso deve essere approvato secondo uno specifico processo di validazione. La natura distribuita del registro e le differenti modalità di funzionamento dei processi di validazione caratterizzano le criptovalute e le altre *blockchain* nelle quali il processo di validazione non è centralizzato, ma può essere in varia misura anch'esso distribuito.

Al fine di consentire lo sviluppo delle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza ed evitando l'arbitraggio normativo e scappatoie, il regolamento UE crea un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Tale regime consente a talune infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione europea in materia di servizi finanziari che, altrimenti, potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza indebolire alcuno dei requisiti o delle garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali. Si consente in tal modo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European securities and markets authority, ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici relativi alle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e alle tecnologie sottostanti.

L'esperienza acquisita con il regime pilota è volta a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati alla normativa dell'Unione europea in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT.

Per consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del predetto regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, con le disposizioni del capo I del decreto-legge sono disciplinate l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il

ricorso a tecnologie di registro distribuito o similari.

Il capo I, sezione VII, del decreto in esame introduce misure di semplificazione della sperimentazione FinTech. La sperimentazione Fintech è stata disciplinata dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto crescita), il quale ha previsto la cosiddetta *regulatory sandbox*, ovvero un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore FinTech possono testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. La sperimentazione avviene in costante dialogo con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob e Ivass), potendo eventualmente beneficiare di un regime semplificato transitorio.

Il Governo, nella relazione illustrativa, rileva che la prima applicazione delle regole che governano la *sandbox* ha evidenziato alcune rigidità che potrebbero non consentire un pieno utilizzo del nuovo strumento a favore dell'innovazione. Con le norme in commento sono dunque introdotte misure di semplificazione volte a garantire la più ampia operatività della disciplina introdotta nel 2019.

Il provvedimento è particolarmente tecnico, come abbiamo visto. Si evidenziano due scopi principali: il primo è quello di adeguare l'ordinamento italiano alla nuova disciplina del *pilot regime*, permettendo a quest'ultimo di confluire in una cornice civilistica certa, attraverso l'introduzione di una nuova modalità di emissione e circolazione di strumenti finanziari a regime distribuito.

Il secondo scopo consente l'utilizzo della stessa cornice civilistica per l'emissione e la circolazione di strumenti non destinati alla negoziazione su una serie di attività, allineando l'Italia ad altri Stati europei, come Francia e Germania, solo per citarne due.

Il decreto-legge permette l'emissione di strumenti finanziari digitali, e cioè in forma di rappresentazione di dati su un registro che utilizza la tecnologia DLT, quindi abbiamo una terza possibilità dopo i certificati cartacei e le registrazioni contabili.

Il decreto-legge fissa dei requisiti affinché un registro che utilizza la tecnologia DLT possa supportare il nuovo regime di emissione e circolazione, misure che assicurano, ad esempio, la non riproducibilità del titolo e l'esclusività del possesso.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.

[CROATTI \(M5S\)](#). Signor Presidente, l'Italia è un Paese con tre principali caratteristiche, una delle quali è un elevato risparmio privato, che per anni è rimasto "parcheggiato" sui conti correnti, e i due anni di Covid hanno acuito questo aspetto. Negli scorsi anni, con un'inflazione sotto al 2 per cento, questo poteva essere considerato un potenziale inespresso; dal 2022 ad oggi, per contro, con un'inflazione che ha raggiunto la doppia cifra, la perdita di valore su risparmi equivale a decine di miliardi di euro.

Il secondo aspetto è un tessuto imprenditoriale composto principalmente da piccole e medie imprese, la cui dimensione rende più complicati gli investimenti strutturali necessari per la digitalizzazione e per l'accesso alle opportunità finanziarie.

Il terzo aspetto è proprio quello dell'introduzione della tecnologia DLT, della *blockchain*, dei registri distribuiti; determina l'aumento delle opportunità legando nativamente la caratteristica della disintermediazione a quella dello scambio di rappresentazioni di "scarsità", quali possono essere, dunque, quelle legate alle emissioni finanziarie di istituti o di soggetti vari, quindi si viene a superare il soggetto centrale.

Come Gruppo politico, il Movimento 5 Stelle in questo contesto è sempre stato innovativo e ha sempre affermato con orgoglio la possibilità di guardare in avanti in questo percorso, e non siamo mai stati a guardare, anzi: proprio perché siamo nati in Rete, abbiamo sempre avuto ben presenti le opportunità che possono derivare dalla digitalizzazione del Paese.

Proprio durante il Governo Conte è stata inserita per la prima volta l'espressione registri distribuiti, che sono entrati nella legislazione grazie al decreto-legge semplificazione nel 2019, dando riconoscibilità legale a questa nuova tecnologia.

Sono numerose le azioni intraprese dai nostri parlamentari del Movimento 5 Stelle in tema di registri distribuiti per far sì che il nostro Paese possa cogliere queste opportunità e ottenere risultati concreti. Nella XVIII legislatura si registrano la dematerializzazione delle quote societarie, grazie a uno degli

emendamenti presentati che hanno trovato compimento, e il disegno di legge con il quale si regola la criptovaluta di Davide Zanichelli, lo stesso che ha poi fondato il gruppo interparlamentare criptovalute e *blockchain*.

Tutto questo ha portato a tre risultati concreti: un accesso molto più semplice per le nostre piccole e medie imprese alle risorse finanziarie del nostro Paese, favorendo una loro ricapitalizzazione e determinando così nuovi e maggiori investimenti; proteggere il risparmio degli italiani, altro grande obiettivo, creando un'opportunità per l'impiego dell'economia reale di questo Paese e, come ultimo passaggio davvero importante, promuovere l'innovazione e la digitalizzazione stimolando la nascita e lo sviluppo del settore digitale che troppo spesso ha visto i nostri brillanti cervelli italiani fuggire all'estero, andare Oltralpe, e riscuotere grandissimo successo anche negli altri continenti.

Venendo a questo provvedimento, tra gli aspetti positivi rilevo il fatto che si fa finalmente chiarezza sul limbo normativo che per tanto tempo non è stato affrontato. Se vogliamo essere sinceri, in realtà, il codice civile italiano, essendo neutro, attualmente già consentiva soluzioni tecnologiche di qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto, fisico o digitale, ma ora finalmente abbiamo una norma che fugge tutti i dubbi, per cui c'è molta più chiarezza sul tema.

Alcuni dubbi, in realtà, sono venuti fuori. Tra le criticità, prima su tutte tengo a sottolineare proprio il metodo con cui abbiamo affrontato questo tema, e ultimamente tutti i provvedimenti, ossia un continuo metodo d'urgenza.

Lo dico perché nello stesso ambito il tema della normativa del Markets in crypto-assets regulation (Micar) è stato affrontato dal Parlamento europeo pochi giorni fa, ma è rimasto in discussione per mesi: un processo lunghissimo, che ha sicuramente consentito di approfondire temi che, dato l'estremo tecnicismo, hanno bisogno di essere valutati (soprattutto le aziende hanno bisogno di conoscere l'argomento per poi adeguarsi e tutelarsi).

L'altro aspetto è che il regolamento n. 858 del 2022, sui mercati digitali, è stato indicato dal Governo quale motivo d'urgenza e approvato con un decreto ed è al vaglio dei Paesi europei da molto tempo. La scelta di porre un testo particolarmente tecnico a ridosso dell'entrata in vigore del 23 marzo 2023 ha nei fatti eliminato completamente il dibattito su questo tema. Purtroppo, stiamo vedendo continuamente che il Governo Meloni opera rapidamente, nella notte, con urgenza, con decreti. Spesso la frettosità di portare a compimento processi come questo rischia veramente di mettere in difficoltà le piccole e medie imprese, che sono proprio quelle che devono utilizzare strumenti come quelli in esame.

Inoltre, va detto che il perimetro di applicazione di questo decreto è decisamente ampio: se infatti prima Consob e Bankitalia avevano competenza solo sui soggetti vigilati dalle società quotate e non intervenivano sulle piccole e medie imprese italiane e sulle regole del diritto societario, da adesso in poi - e per la prima volta nella storia del nostro Paese - il loro potere è stato esteso in maniera significativa oltre questo perimetro. Sulle azioni, sugli strumenti finanziari e sulle obbligazioni che avvengono su sistemi DLT, le *authority* hanno un potere.

In questo caso, viene dato un potere di regolazione, che prima era solo del codice civile, alle *authority* finanziarie e non c'è stato tempo di ragionare, né di fare uno scambio ben approfondito e quindi capire se è positivo o meno quanto spetta a questo decreto-legge. I poteri sanzionatori poi sono tanto estesi da non permettere di conoscere i limiti e le logiche dell'applicazione. Le autorità potranno irrogare sanzioni amministrative senza un preciso criterio oggettivo, introducendo il rischio di applicazione disomogenea e arbitraria delle varie norme.

In genere, va poi sottolineato che il regolamento n. 858 del 2022 e la normativa europea suggerivano - lo specifico - verifiche a livello nazionale sull'opportunità di intervenire sulla norma. Ebbene, noi abbiamo approvato un decreto-legge e non è passato dalla valutazione esterna. Tale necessità avrebbe dovuto coinvolgere tutti gli *stakeholder* e soprattutto il mercato, perché si introduce un regime che si classifica come il più rigido d'Europa, creando una barriera all'ingresso per le piccole realtà, che a questo punto incontreranno un ostacolo superiore nell'innovazione e nella digitalizzazione, nonostante le potenzialità del nostro ordinamento prima dell'entrata in vigore di questo decreto-legge; un ostacolo fatto dunque di burocrazia e costi, quando forse sarebbe stato più opportuno porporzionare gli

adempimenti, per cui i costi sarebbero stati meno eccessivi e più mirati nello specifico.

Venendo all'emendamento che abbiamo presentato sulle sanzioni: una cifra di 5 milioni può sembrare elevata per una sanzione, e per una impresa medio-piccola è una cifra gigantesca, ma per i grandi colossi che avranno a che fare con questo regolamento potrebbe essere veramente bassa.

Ringraziando per l'attenzione, Presidente, concludo dicendo che prendiamo atto del continuo modo di operare d'urgenza, senza ascoltare gli operatori italiani molto competenti che avrebbero potuto dare un grandissimo contributo in questa fase - e ce ne sono tanti che hanno queste capacità - ma non hanno potuto approfondire. Siamo quindi alle solite: "prima gli italiani" è il grido antieuropeista che abbiamo sentito pronunciare in tutti questi anni; adesso però si recepiscono decreti europei con un'urgenza che non esiste, perché ci sono ritardi, e senza ascoltare gli operatori italiani. La campagna elettorale è finita e va bene così, ma si continua nella stessa direzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghesi. Ne ha facoltà.

BORGHESI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, le disposizioni contenute nel decreto-legge che siamo qui oggi a esaminare intendono adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2022/858 e mirano a introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech.

In particolare, si inserisce una nuova definizione di strumento finanziario, includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia al registro distribuito.

Vediamo quindi quali sono gli aspetti più importanti contenuti nel decreto-legge che sono stati esaminati in Commissione.

L'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti per l'adeguamento dei mercati degli strumenti finanziari al nuovo regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Tra le definizioni più importanti abbiamo quella di forma digitale, con la quale si intende la circostanza che taluni strumenti finanziari esistano soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale, e poi quella delle tecnologie basate sui registri distribuiti, ossia tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile e verificabile da ciascun partecipante e non alterabile.

Con il decreto-legge viene poi individuato l'emittente degli strumenti finanziari digitali e si individuano le infrastrutture di mercato DLT, nozione che comprende i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi di regolamento titoli e i sistemi di negoziazione e regolamento.

Negli articoli successivi, poi, si fissa l'ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma digitale e si individuano i pertinenti strumenti finanziari, lasciando fermi i limiti quantitativi previsti dalla normativa europea. Si prevedono l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali, eseguiti attraverso scritturazioni, su un registro per la circolazione digitale, tenuto da un responsabile del registro, che può essere l'emittente, dal gestore di una delle infrastrutture di mercato, dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 fissa i requisiti minimi dei registri per la circolazione digitale, individuandone le caratteristiche; si chiarisce cioè che il registro deve assicurare l'integrità, l'autenticità e la non duplicabilità e consentire di identificare in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni; si deve consentire al soggetto in favore del quale sono effettuate di accedere in qualsiasi momento. I registri devono prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati, consentire la scritturazione dei vincoli di ogni genere e garantire l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia.

Vengono disciplinati anche gli effetti della scritturazione sul registro, con particolare riferimento alla legittimazione dell'uso degli strumenti finanziari e digitali e alle pretese di terzi. Le norme in esame chiariscono che la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente.

Nel prosieguo si stabilisce che il principio della costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari digitali è possibile unicamente mediante scritturazione nel registro; si individuano anche i soggetti che possono chiedere l'iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale; si dispone che possano essere iscritti le banche, le imprese di investimento e gli intermediari finanziari

iscritti all'albo degli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia.

Negli articoli finali vengono indicate le attività e i compiti da svolgere da parte della Consob ai fini della verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco dei responsabili dei registri.

Con l'articolo 30 si prevedono le sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative. Si introduce una sanzione specifica per l'emissione di strumenti finanziari digitali o la tenuta di un registro per la circolazione digitale in difetto di preventiva iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro.

Si tratta quindi di un provvedimento molto tecnico e complesso, ben affrontato dal lavoro in Commissione, durante il quale si è riusciti a far chiarezza su diversi aspetti che sicuramente potevano dare luogo a complicazioni. Ritengo pertanto che, grazie al lavoro svolto in Commissione, il decreto-legge, così emendato e che oggi verrà convertito in legge, possa fare chiarezza su uno strumento nel nuovo mercato, che sicuramente non è facile, ma lancia il nostro Paese nel futuro. Anche l'Italia, quindi, sarà al passo con i tempi grazie al recepimento della direttiva UE. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi, ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 12 maggio.

L'ordine del giorno della seduta di oggi è integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge per l'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Nella seduta di domani avrà luogo la discussione congiunta del Documento di economia e finanza 2023 e dell'annessa Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per quest'ultima è prevista la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. I tempi della discussione sono stati rimodulati in base a specifiche richieste dei Gruppi. La votazione a maggioranza assoluta non avrà luogo prima delle ore 16.

Seguiranno le votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza, della giustizia amministrativa, della Corte dei Conti e della giustizia tributaria, per le quali è ugualmente necessaria la maggioranza assoluta. Le modalità di voto (a scrutinio elettronico su liste bloccate o mediante schede) potranno variare in relazione alle intese tra i Gruppi.

Il calendario della prossima settimana prevede la discussione dei seguenti argomenti: dalla sede redigente, disegno di legge in materia di modifiche al codice della proprietà industriale e disegno di legge per l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati; deliberazioni sulla richiesta di procedura abbreviata per i disegni di legge in materia di circonvallazione di anziani e sulle celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti; disegno di legge per l'avocazione delle indagini per delitti di violenza domestica o di genere.

Giovedì 4 maggio si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

La settimana dall'8 al 12 maggio sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni.

L'Assemblea si riunirà martedì 9 maggio, alle ore 11, per la discussione di ratifiche di accordi internazionali.

La Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo è convocata martedì 9 maggio, alle ore 13, per procedere alla sua costituzione.

Lunedì 8 maggio, alle ore 11,30, si terrà nell'Aula del Senato una cerimonia celebrativa del 75° anniversario della prima seduta del Senato della Repubblica.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di marzo e aprile 2023:

- Disegno di legge n. 411 - Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo

10 febbraio 2005, n. 30 *(dalla sede redigente)*

- Disegno di legge n. 536 e connessi - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)*

- Disegno di legge n. 377 - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 12 maggio:

Mercoledì	26	aprile	h. 12-20	- Disegno di legge n. 605 - Decreto-legge n. 25, Strumenti finanziari in forma digitale <i>(scade il 16 maggio)</i>
				- Informativa del Ministro per gli affari europei sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (mercoledì 26, ore 14)
Giovedì	27	"	h. 10	- Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126 - <i>bis</i> , comma 2- <i>bis</i> , del Regolamento, sul disegno di legge n. 615 -

				<p>Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>)</p> <p>- Discussione congiunta del documento LVII, n. 1 - Documento di economia e finanza 2023 e dell'annessa Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (<i>voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i>) *</p> <p>- Votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria</p> <p>(giovedì 27)</p>
--	--	--	--	---

* Le proposte di risoluzione al documento LVII, n. 1 (Documento di economia e finanza 2023) e all'annessa Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale.

Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo sul Documento di economia e finanza 2023 dovranno essere presentati entro mezz'ora dall'espressione del parere.

Martedì	2	maggio	h. 16,30-20	- Eventuale seguito
Mercoledì	3	"	h. 10-20	argomenti non conclusi
Giovedì	4	"	h. 10	- Disegno di

			<p>legge n. 411 - Modifiche al codice della proprietà industriale <i>(dalla sede redigente)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 536 e connessi - Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i> <i>(dalla sede redigente)</i></p> <p>- Deliberazioni sulla richiesta di procedura abbreviata, ai s e n s i dell'articolo 81 d e l Regolamento, per i disegni di legge n. 586 in materia di circonvenzione di anziani e n. 551 sulle celebrazioni p e r i l centesimo anniversario della morte di G i a c o m o Matteotti</p> <p>- Disegno di legge n. 377 - Avocazione delle indagini per delitti di v i o l e n z a domestica o di genere</p> <p>- Sindacato i s p e t t i v o</p>
--	--	--	--

				<p>(giovedì 4) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 4, ore 15)</p>
--	--	--	--	---

Gli emendamenti al disegno di legge n. 377 (Avocazione delle indagini per delitti di violenza domestica o di genere) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 27 aprile.

Martedì	9	maggio	h. 11	- Ratifiche di accordi internazionali
---------	---	--------	----------	---------------------------------------

La settimana dall'8 al 12 maggio sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 605

(Decreto-legge n. 25, Strumenti finanziari in forma digitale)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del documento LVII, n. 1

(Documento di economia e finanza 2023)

e della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6

della legge 24 dicembre 2012, n. 243

(Gruppi 3 ore e 40 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	25'
PD-IDP	44'
L-SP-PSd'AZ	25'
M5S	37'
FI-BP-PPE	20'
Az-IV-RE	20'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	20'
Misto	20'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	10'

Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Collegato alla manovra finanziaria) (ore 12,58)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 615 recante: «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», collegato alla manovra di finanza pubblica.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

VERSACE, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il Documento di economia e finanza 2023, presentato al Parlamento il 12 aprile 2023, ha espressamente confermato la qualifica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 dell'Atto Senato 615.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 23 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinario.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.

Inoltre, il provvedimento, composto di dieci articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica».

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 615 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 605 (ore 13,01)

PRESIDENTE. La relatrice e la rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

COTTARELLI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti 23.100 e 28.101: l'obiettivo di entrambi è tutelare i risparmiatori meno informati, soprattutto rispetto all'accesso alle negoziazioni bilaterali... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Cottarelli. Posso chiedere ai colleghi, per favore, di abbassare il tono della voce? Io dalla mia posizione non sento.

COTTARELLI (PD-IDP). La ringrazio, Presidente. Dicevo che l'obiettivo di questi due emendamenti è tutelare meglio i risparmiatori cosiddetti meno informati e meno esperti, soprattutto rispetto alle negoziazioni bilaterali del mercato *over the counter* (OTC), con scambi bilaterali in titoli, che sarà possibile effettuare più facilmente dopo la riforma che stiamo discutendo oggi.

Questi emendamenti nascono da una semplice considerazione. Attualmente, quando un risparmiatore va a comprare un titolo di Stato tramite una banca, viene sottoposto a un insieme di tutele e controlli per valutare soprattutto se ha la capacità di comprendere il rischio che sta affrontando. Si vanno a vedere le conoscenze e le esperienze in materia di investimenti, riguardo al tipo specifico di investimento e di prodotto, la situazione finanziaria del risparmiatore, compresa la capacità di sostenere certe perdite, e gli obiettivi di investimento del risparmiatore, compresa la tolleranza al rischio.

La domanda che ci si deve porre è se non debbano essere poste in essere simili protezioni per le transazioni che verranno effettuate tramite il nuovo sistema di negoziazione di titoli che il decreto introduce. Alcune protezioni sono implicitamente applicabili in base al cosiddetto regolamento *pilot* dell'Unione europea, il 2022/858, in particolare agli articoli 4 e 5.

Gli emendamenti proposti agli articoli 23 e 28 rafforzano queste protezioni soprattutto rispetto al mercato *over the counter* (OTC), che non è coperto dal regolamento europeo. Più specificatamente, l'emendamento 23.100 impone al responsabile di registro l'obbligo di verificare che i risparmiatori abbiano adeguate conoscenze relative ai tipi di investimento a cui dovrebbero avere accesso, in linea con gli *standard* della cosiddetta direttiva Markets in financial instruments directive (Mifid) 2.

L'emendamento 28.101 prevede che la Consob, nel concedere le autorizzazioni necessarie, richieda al gestore di un *multilateral trading facility* (MTF) DLT o di un *central securities depository* (CSD) che gestisce in *settlement system* (SS) DLT, che intenda ammettere persone fisiche a negoziare nei mercati OTC, di verificare che esse dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, anche in questo caso applicando *standard* simili a quelli previsti dalle direttive Mifid.

Ci sembrano quindi precauzioni di buon senso che non appesantiscono comunque l'operatività del nuovo sistema di negoziazione.

[TURCO](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 27.1, con il quale noi chiediamo, innanzitutto, la possibilità di introdurre strumenti per verificare l'idoneità del titolo, con riferimento alle negoziazioni di strumenti finanziari digitali.

In particolar modo, con questo emendamento, vorremmo avere anche maggiore certezza in merito all'identità del negoziatore, quindi chiediamo che venga inserita tutta una serie di attività e di requisiti per l'identità digitale dei negozianti.

Intervengo ancora per illustrare l'emendamento 33.2, con il quale chiediamo che rientri una serie di servizi a tutela della sicurezza e della legalità, quindi estendiamo sia alla Banca d'Italia, sia all'Ivass, sia alla Consob, una serie di deleghe per dare certezza alla negoziazione digitale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 1.100.

[SAVINO](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 2.100. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.4.

[SAVINO](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 3.2 e favorevole all'emendamento 3.100.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 7.100.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 10.100.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100, presentato dai senatori Borghesi e Garavaglia.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 12 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 12.100.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.100, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo

13 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 13.100, identico all'emendamento 13.101.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi, identico all'emendamento 13.101, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 17 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 17.100.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.100, presentato dai senatori Borghesi e Garavaglia.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 20 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 20.100.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.100, presentato dai senatori Borghesi e Garavaglia.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 23 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 23.100.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.100, presentato dal senatore Cottarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 26-bis del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 26-bis.100.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26-bis.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 27 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, propongo la seguente riformulazione dell'emendamento 27.100. Per creare simmetria rispetto alla proposta relativa alla lettera b) di cui al medesimo emendamento, si propone una lettera b-bis): "al comma 3, lettera a), le parole «nei confronti dei» sono sostituite dalle

seguenti parole: «con riguardo ai»".

PRESIDENTE. Chiedo il parere del presidente della 5a Commissione, senatore Calandrini.

CALANDRINI (*FdI*). Signor Presidente, è una questione di mero *drafting*. Non c'è quindi alcun problema.

ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 27.1.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.100 (testo 2), presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 27.1 è precluso.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 28 del decreto-legge.

ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 28.100 e contrario sull'emendamento 28.101. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G28.100.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.100, presentato dai senatori Borghesi e Garavaglia.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.101, presentato dal senatore Cottarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G28.100 non verrà posto ai voti.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 30 del decreto-legge.

ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 30.1 e favorevole sull'emendamento 30.100.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.1, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.100, presentato dai senatori Borghesi e Garavaglia.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 32 del decreto-legge.

ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 32.100.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo

33 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 33.2.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.2, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

[FREGOLENT](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, il regolamento UE 2022/858, al fine di tener conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito, di cui le criptoattività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle criptoattività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. La regolamentazione UE va incontro al cosiddetto fenomeno di tokenizzazione degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o alle emissioni di categoria di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito.

In estrema sintesi, un registro distribuito è un *database*, quindi un archivio di informazioni, condiviso e sincronizzato: ogni aggiornamento del registro stesso deve essere approvato secondo uno specifico processo di validazione. La natura distribuita del registro e le differenti modalità di funzionamento dei processi di validazione caratterizzano le criptovalute e le altre *blockchain* nelle quali il processo di validazione non è centralizzato, ma può essere in varia misura anch'esso distribuito.

Al fine di consentire lo sviluppo delle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza ed evitando l'arbitraggio normativo e scappatoie, il regolamento UE crea un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Tale regime consente a talune infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione europea in materia di servizi finanziari che, altrimenti, potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza indebolire alcuno dei requisiti o delle garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali. Si consente in tal modo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici relativi alle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e alle tecnologie sottostanti.

L'esperienza acquisita con il regime pilota è volta a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati alla normativa dell'Unione europea in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT.

Per consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del predetto regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, con le disposizioni del Capo I del decreto-legge sono disciplinate l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito o similari.

Il Capo I, Sezione VII, del decreto-legge in esame introduce misure di semplificazione della sperimentazione FinTech. La sperimentazione FinTech è stata disciplinata dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto crescita), il quale ha previsto la cosiddetta *regulatory sandbox*, ovvero un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore FinTech possono testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. La sperimentazione avviene in costante dialogo con le autorità di vigilanza

(Banca d'Italia, Consob e Ivass), potendo attualmente beneficiare di un regime semplificato transitorio. Il Governo, nella relazione illustrativa, rileva che la prima applicazione delle regole che governano la *sandbox* ha evidenziato alcune rigidità che potrebbero non consentire un pieno utilizzo del nuovo strumento a favore dell'innovazione, così anche le autorità di vigilanza hanno chiesto alcune modifiche.

Con le norme in commento sono dunque introdotte misure di semplificazione volte a garantire la più ampia operatività della disciplina introdotta nel 2019.

Per tale motivo, noi voteremo a favore del provvedimento in esame. (*Applausi*).

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, il decreto finanza digitale (FinTech) è un provvedimento molto tecnico, come abbiamo potuto appurare dagli interventi che mi hanno preceduto, e riguarda un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, cioè su un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni relative a strumenti finanziari e digitali e che è condiviso da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzato tra di essi.

Si dà in tal modo attuazione al regolamento europeo che prevede una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate e si introducono misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecnofinanza. Lo scopo dev'essere quello di consentire agli operatori FinTech di testare soluzioni innovative dal punto di vista digitale, in un costante dialogo con le autorità di vigilanza.

Il FinTech non è solo l'utilizzo di uno strumento o di una nuova tecnologia, ma è un nuovo approccio alla finanza. La sfida, quindi, è definire un quadro di regole che consentano la crescita di un settore senza la cui espansione la finanza tradizionale italiana sarebbe destinata a restare indietro rispetto ad altri Paesi del mondo, che queste regole se le sono già date.

Per queste semplici ragioni, quindi, esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[TURCO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TURCO](#) (*M5S*). Signor Presidente, signori del Governo, cari colleghi, il decreto-legge in discussione pone l'Italia all'avanguardia nella regolamentazione degli strumenti finanziari emessi in forma digitale, disciplinandone la struttura tecnologica a registro distribuito (DLT), in cui consentire le negoziazioni elettroniche. Si tratta chiaramente di un passo in avanti sul fronte della semplificazione del processo di emissione, trasferimento e regolamentazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.

Il provvedimento in esame si è reso necessario in considerazione dell'applicazione, a partire dal 23 marzo 2023, del regolamento europeo n. 858 del 2022, che riconosce la possibilità di costituire piattaforme elettroniche di negoziazione di strumenti finanziari emessi in forma digitale in ambito europeo.

In particolare, si innova profondamente il quadro normativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), introducendo un sistema di emissione e circolazione in forma digitale alternativo a quello cartolare e scritturale vigente, basato su un sistema di gestione unico e accentrato. Viene dunque introdotto un nuovo sistema di emissione e circolazione dematerializzato, grazie al quale le società italiane possono raccogliere capitali tramite emissioni e offerta di strumenti finanziari in forma elettronica tramite *token* (firma digitale).

Il regolamento europeo limitava il nuovo regime sperimentale unicamente agli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati. La scelta del Governo è stata invece molto più radicale, poiché ha esteso la possibilità di ricorrere alla nuova struttura tecnologica a tutti gli strumenti finanziari, comprendendo sia quelli non destinati alla negoziazione sia quelli emessi da società non quotate. Scelte forse inopportune, visto il carattere sperimentale del nuovo ordinamento, sono la temporaneità della sperimentazione (tre anni) e la non conoscenza dei profili di rischio sottesi all'introduzione del nuovo regime di negoziazione.

Il provvedimento consente di istituire plurime piattaforme elettroniche e particolari registri sincronizzati in rete con tecnologia DLT, dove trascrivere le negoziazioni certificando autenticità e

validità giuridica. Queste potranno avvenire in qualunque momento della giornata, ossia ventiquattr'ore su ventiquattro, e con qualunque forma e sottoscrizione digitale.

Riteniamo quindi che la scelta del Governo di prevedere una pluralità di piattaforme e registri digitali possa creare frammentazione nel nuovo mercato digitale, con conseguenti implicazioni negative in termini di concorrenzialità, efficienza, stabilità, sicurezza e legalità. È noto infatti che la tecnologia *blockchain* non è certamente immune da rischi di *cyber security*, così come non lo è l'uso dei *token* e degli *asset* sottostanti.

La stessa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha evidenziato, in un suo rapporto del 2020, il rischio di *governance* associato alla tecnologia DLT *blockchain* a causa della difficoltà di identificare gli operatori e i soggetti responsabili della rete digitale e delle negoziazioni.

Importante sarà l'attività delle autorità di vigilanza che dovranno garantire sicurezza e legalità di funzionamento, intervenendo e prevenendo frodi e manipolazioni solo parzialmente attenuati con la regolamentazione *sandbox* prevista dal decreto-legge.

Il decreto-legge in esame presenta inoltre criticità anche con riferimento ai requisiti di funzionamento di tali registri e degli operatori autorizzati alla loro gestione e a curarne le trascrizioni.

A differenza degli strumenti finanziari di società quotate che seguono il regolamento europeo del sistema DLT, il decreto prevede per gli strumenti finanziari non regolamentati che il registro possa essere tenuto, oltre che da operatori istituzionali - banche, imprese di investimento, intermediari finanziari - anche da soggetti che non esercitano abitualmente l'attività finanziaria, quindi soggetti non professionali e non operanti nel settore finanziario. Tale discutibile decisione da parte del Governo riteniamo che possa impedire alle autorità di vigilanza di essere informate e di intervenire tempestivamente e preventivamente in caso di anomalie e di irregolarità nelle negoziazioni.

Il procedimento previsto per iscriversi poi nell'elenco degli operatori responsabili dei registri di negoziazione digitale non contempla requisiti specifici e stringenti di professionalità, non sono garantiti pertanto *standard* qualitativi simili a quelli richiesti dalla direttiva Mifid, soprattutto in tema di antiriciclaggio e adeguata verifica, nonché di valutazione dei rischi sui risparmiatori generalmente non educati finanziariamente, così come non si prevede alcuna valutazione sulla conoscenza stessa della tecnologia DLT.

Sempre in tema di sicurezza, non si prevede un particolare titolo idoneo a dare certezza alla negoziazione, così come non si garantisce l'identità digitale, soprattutto con riferimento ai titoli di partecipazione al capitale. Ciò non mancherà di favorire raggiri e controversie, che potranno limitare la competitività del sistema e la sua capacità di attrarre investimenti.

Ravvisiamo inoltre rischi sull'efficacia dei controlli antiriciclaggio, soprattutto per la scelta del Governo di abilitare alla negoziazione anche operatori non intermediari finanziari. Questa per noi è una vera assurdità. Il nuovo ordinamento giuridico, così come proposto, rischia quindi di vanificare la buona riuscita della sperimentazione proprio per il venir meno dei requisiti fondamentali in tema di trasparenza, sicurezza e legalità delle negoziazioni e di tutela del risparmio.

Il provvedimento in discussione presenta ancora diverse approssimazioni, lacune e criticità nei confronti delle quali il MoVimento 5 Stelle ha presentato diversi emendamenti che il Governo ha ritenuto in buona parte di non accogliere, com'è ormai prassi. Il MoVimento 5 Stelle ha nel suo DNA la condivisione dell'innovazione tecnologica come strumento per semplificare e migliorare la vita dei cittadini e delle imprese, aumentandone conoscenza, consapevolezza e potenzialità. Siamo consapevoli che l'innovazione tecnologica richiamata dal decreto possa essere un volano formidabile anche applicata alla finanza, a patto però che questa generi benefici per l'economia reale, rafforzando i canali alternativi di afflusso di capitali alle piccole e medie imprese.

Siamo e resteremo contrari, invece, alla sottomissione della tecnofinanza alle sole ragioni dell'economia di carta e della speculazione. Per questo stigmatizziamo tutti i passaggi del decreto-legge in cui il Governo estende la sperimentazione delle tecnologie al registro condiviso anche a strumenti finanziari non negoziati, getta le premesse per la proliferazione di piattaforme non interoperabili, consente di affidare il controllo sui registri anche a soggetti non professionali dal punto di vista finanziario, non garantisce l'identità digitale degli investitori e quindi non assicura legalità e

trasparenza.

In conclusione, Presidente, riteniamo che il provvedimento sia ancora migliorabile, soprattutto con riferimento ai presidi antiriciclaggio e di sicurezza a tutela del risparmio e dei risparmiatori. Il Governo avrebbe dovuto quindi dedicare maggior riflessione, tempo e attenzione alla fase consultiva, in considerazione delle novità, delle innovazioni e dei rischi sottesi che potrebbero compromettere le grandi opportunità del nuovo ordinamento.

Anche in questo caso, quindi, il Governo non si è dimostrato pronto.

Di fronte alle vostre incapacità, sarebbe stato forse meglio limitare il provvedimento a recepire semplicemente il regolamento europeo, senza forzare fughe in avanti che rischiano di minare la fiducia degli investitori e le attese delle imprese.

Per tutte queste ragioni esprimo, a nome del Movimento 5 Stelle, il voto di astensione, nella speranza che il provvedimento in esame possa ancora essere migliorato in seconda lettura, anche a seguito di un approfondito dibattito istituzionale e politico. *(Applausi)*.

[GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, oggi parliamo di FinTech. Se ne sente spesso parlare, ma con questo decreto-legge e con questo intervento molto importante si entra finalmente nel merito dell'uso di strumenti digitali anche nel mercato finanziario: è una materia difficile da affrontare dal punto di vista normativo, perché ci sono molti aspetti tecnici, però nella vita comune dei cittadini sta diventando la norma (basti pensare ai sistemi di pagamento).

Con questo intervento, com'è già stato detto, si attua il regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. In buona sostanza, si disciplina l'emissione e la circolazione di strumenti finanziari in forma digitale. Siccome è un argomento oggettivamente complesso, in Commissione finanze, con i colleghi di maggioranza e opposizione - che colgo l'occasione per ringraziare per la pazienza e la professionalità con cui hanno seguito questa spigolosa materia - abbiamo organizzato un ciclo di audizioni, perché mai come in questo caso il principio "conoscere per deliberare" è sacrosanto, proprio per la complessità della materia. Abbiamo sentito quindi Consob, Banca d'Italia e associazioni di consumatori; abbiamo acquisito memorie da diversi soggetti proprio per arrivare a comprendere rischi e opportunità di questo intervento, visto che si tratta di un intervento di grande rilevanza, che consente all'Italia di superare il divario che c'è con altre legislazioni, perché conosciamo l'importanza dello stare al passo con gli altri sistemi, in un mondo che va così veloce.

Esso consente soprattutto lo scambio di strumenti digitali su base bilaterale - questo è il punto chiave - senza che ci sia una centrale a gestire dall'alto quest'operazione, per cui tali scambi possono essere fatti ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni su sette, trecentosessantacinque giorni l'anno. Capite quindi la velocità che questa nuova piattaforma - chiamiamola così - imprime al sistema finanziario. Questa è la grande opportunità.

I rischi, chiaramente, sono legati ai livelli di sicurezza, all'integrità del mercato, alla concorrenza e alla tutela del risparmio, come disciplina l'articolo 47 della nostra Costituzione, che giustamente recita che la Repubblica deve incoraggiare e tutelare le forme di risparmio e quindi anche le forme di risparmio digitale.

È stato detto che è un'operazione di carattere sperimentale - questo è un punto chiave - e proprio perché è sperimentale si fa un grande salto in avanti, però con buon senso. La Commissione e i commissari hanno previsto che ci sia da parte del Governo l'invio al Parlamento di una relazione che non si limiti a monitorare gli effetti, ma che contenga anche una valutazione dell'impatto di questa disciplina, proprio per capire come si evolve la situazione alla luce di una modifica così radicale.

In conclusione, signor Presidente, annuncio il voto convintamente favorevole del Gruppo della Lega, perché la Lega è convinta che l'innovazione tecnologica e il mercato creino sviluppo. Non ci possiamo permettere di non essere al passo con i Paesi più veloci in questo campo. *(Applausi)*.

[COTTARELLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTARELLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, ho già espresso i miei dubbi, illustrando gli emendamenti, circa il fatto che questo decreto non prevedesse adeguate tutele per i piccoli risparmiatori, quelli poco informati, se vogliamo dire così. Non mi ripeterò su questo, quindi, ma vorrei affrontare una questione più generale e più importante per il voto sul provvedimento.

Al di là dei tecnicismi (è un decreto molto tecnico), che cosa aggiunge questo provvedimento? Da anni i titoli sono dematerializzati: non è che ora possiamo fare le transazioni digitali mentre prima non c'erano. I titoli sono dematerializzati da decenni e da anni gli scambi avvengono su mercati organizzati in via telematica. Il decreto-legge che attua il regolamento dell'Unione europea sul DLT dà la possibilità di negoziare titoli attraverso la stessa tecnologia utilizzata per le criptovalute. Voglio essere chiaro: non si tratta di negoziazioni di criptovalute, ma di titoli; come punto di riferimento, ricordo solo che queste tecnologie sono state introdotte per la negoziazione di criptovalute.

Il punto principale, com'è stato ribadito in diversi interventi, è che le negoziazioni d'ora in poi potranno avvenire ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni alla settimana, con transazioni bilaterali attraverso enti e banche, anche individuati e collocati in tutto il mondo (quindi comprese le persone fisiche), e senza intermediari.

Da notare, come hanno fatto in precedenza da altri esponenti dell'opposizione, il fatto che il decreto-legge in esame va oltre quello che era strettamente necessario per implementare la direttiva dell'Unione europea, ad esempio estendendo tali possibilità di negoziazione anche al mercato *over the counter*.

Quando si introduce una riforma, la prima cosa che bisogna chiedersi è: qual è il problema che stiamo cercando di curare e di risolvere? Quali sono i vantaggi? Ci sono dei vantaggi e non possiamo negarli. Com'è stato ricordato da altri, ci sono riduzioni nei costi delle transazioni; c'è la possibilità di negoziare titoli ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni alla settimana; c'è una riduzione potenziale della segmentazione dei mercati nazionali, con accesso anche a piattaforme di una più ampia platea di operatori. Inoltre, c'è la necessità di adeguarsi a quello che fanno gli altri Paesi, anche se siamo andati molto oltre.

Si tratta però di un cambiamento radicale nel funzionamento dei mercati finanziari ed è innegabile che esistano rischi. La Banca d'Italia, infatti, in sede di audizione, ha parlato proprio di innegabili rischi.

Al di là degli aspetti più tecnici che riguardano tali rischi, ci si deve fare una domanda. Anni fa, il premio Nobel dell'economia James Tobin disse che sarebbe stato opportuno mettere un po' di sabbia negli ingranaggi dei mercati finanziari, che già operavano a una velocità molto elevata. Tobin parlava in un contesto diverso e chiedeva di introdurre una tassazione sulle transazioni finanziarie, ma l'idea generale è la seguente: attenzione, perché i mercati finanziari che funzionano vanno bene, ma mercati finanziari che si muovono un po' troppo rapidamente possono creare problemi e causare crisi, ondate di panico e cose di questo genere. Un po' di sabbia negli ingranaggi quindi forse non è una cattiva idea. Questo provvedimento non solo non mette sabbia negli ingranaggi, ma vi aggiunge olio per far funzionare tutto molto più rapidamente. Questo mi crea qualche preoccupazione. Siamo sicuri che stiamo facendo la cosa giusta? Certo, c'è la direttiva europea, ma qui si va oltre. Mi meraviglio del fatto che sia stata presa in maniera abbastanza leggera l'idea che l'innovazione finanziaria vada bene in ogni caso e quindi mettiamo ulteriore olio nel funzionamento dei mercati finanziari. È, sì, un sistema introdotto in via sperimentale, pilota, ma per diversi anni. In ogni caso, il fatto che sia stato introdotto come progetto pilota suggerisce che ci sono diverse perplessità.

A fronte dei potenziali vantaggi che ho citato, ma anche dei rischi esistenti e della perplessità di fronte a passi che potrebbero favorire un'ulteriore iperfinanziarizzazione dell'economia, il Gruppo Partito Democratico ha deciso di astenersi su questo provvedimento. (*Applausi*).

[ORSOMARSO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSOMARSO (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto vorrei ringraziare la relatrice, senatrice Zedda, tutti i colleghi, e il presidente Garavaglia, che è il nostro Presidente di Commissione, perché su uno strumento così complesso da condividere, anche per chi come noi è stato in Commissione, abbiamo messo massima prudenza e grande attenzione.

È normale che nel campo degli algoritmi e dell'innovazione digitale il nostro Paese dovesse fare i conti con il tempo (lo dico anche ai colleghi che dicono che il nostro Governo ha innovato tanto). Paghiamo qualche ritardo rispetto all'applicazione, cioè alla data del marzo 2023: qualcuno poteva farlo prima. Francia e Germania sono avanti (*Applausi*). Noi siamo ovviamente a sostegno della tradizione, perché il nostro sistema imprenditoriale si basa molto sulla *old economy*, ma abbiamo deciso di accettare la sfida rispetto a uno strumento così complesso, che agisce banalmente, per quanto riguarda il sistema di pagamento (che è quello più intuitivo e più facile), sulla raccolta di tutto ciò che comporta il sistema assicurativo e finanziario, quindi i risparmi. È importante la velocità con cui il nostro Paese è in grado di intercettare, su un mercato finanziario che evolve velocemente, i risparmi italiani, europei e internazionali.

Questo Governo accetta la sfida. Come diceva bene il presidente Garavaglia, non per questo non ci sono preoccupazioni rispetto al sistema di controllo e di verifica e a tutto quello che sottende qualsiasi operazione finanziaria, che sia nell'ambito della *old economy* o dei nuovi strumenti innovativi, di cui non stiamo qui a sottolineare nuovamente la valenza e l'accelerazione (sette giorni su sette, h24, come diceva il presidente Garavaglia). Le nostre imprese tecnologiche stando sul mercato sono chiamate ad applicare la direttiva e il regolamento europeo e a superarli; infatti, la Banca d'Italia ci ha confortato, nella sua relazione, parlando di una collaborazione con i principali istituti universitari di questo Paese, per far sì che la sperimentazione italiana (cioè l'ulteriore innovazione) possa essere foriera di un confronto internazionale e porre l'Italia, su uno strumento così complesso, fra le prime Nazioni europee ad andare oltre la sperimentazione.

Com'è stato giustamente ricordato, si tratta di una sperimentazione vigilata. Non si opera senza nessuno strumento. È normale e vale per tutti i mercati, nazionali e internazionali: il capitale, che sia digitale oppure gestito con le vecchie formule di raccolta, porta con sé tutta una serie di verifiche sugli intermediari e sulla sicurezza. Si parla tantissimo di *cybersecurity* e della capacità delle nostre imprese e del nostro sistema economico di intercettare, prima degli altri e in concorrenza con gli altri, fette di risparmio, con un mondo che va più veloce rispetto al regolamento. Questi elementi hanno guidato il Governo. Concordo con alcuni rilievi di prudenza che vengono posti dalla minoranza o da una sua parte. Avevamo la necessità di recuperare il tempo perso (che non era da attribuire al nostro Governo). L'Italia vuole accettare la sfida con tutti i suoi organismi, a partire dalla Banca d'Italia e dai nostri atenei, grazie all'innovazione che c'è nelle nostre imprese. L'Italia va oltre questo regolamento e sperimenterà qualcosa in più, per offrirlo al confronto con il mercato internazionale (non siamo chiusi). Per una volta superiamo quell'Europa che tante volte non ha espresso regolamenti così lineari e funzionali.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia su questa sperimentazione, che arriverà poi in Commissione e in Parlamento, seguendo un *iter* abbastanza complesso che abbiamo visto in Commissione e che oggi in Aula abbiamo provato a spiegare al resto dei colleghi. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Come precedentemente comunicato, l'informativa del ministro Fitto è prevista per le ore 14.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ripresa alle ore 14,05*).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Informativa del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e conseguente discussione (ore 14,05)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro per gli affari europei, il Sud, le

politiche di coesione e il PNRR sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti. Ha facoltà di parlare il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Fitto.

[FITTO](#), ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Signor Presidente, quella odierna è un'occasione molto utile e positiva per fare un dibattito in Parlamento sullo stato di avanzamento dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rimettendo in ordine gli aspetti più salienti e importanti dell'impegno del nostro Governo, che, come noto, è partito il 23 ottobre 2022. L'occasione odierna ci consente dunque di ricostruire i passaggi portati avanti dal nostro Governo, ma anche di svolgere alcune riflessioni che - lo dico già sin d'ora - saranno poi oggetto di un approfondimento dettagliato, nel mese di maggio, quando sarà presentata la relazione semestrale, che costituirà una fotografia molto ampia e molto più completa di quanto non possa essere un'informativa. Partirò da un dato, che è stato oggetto di considerazioni in più circostanze, sulla scelta iniziale che il presidente del Consiglio Meloni ha messo in campo, allorquando ha individuato, nella composizione delle deleghe, la necessità - oserei dire l'obbligo - di mettere insieme le deleghe per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la costituzione di un Ministero *ad hoc* per affrontare la dimensione del Piano, con le deleghe relative alle politiche di coesione, che rappresentano un altro pezzo molto importante della programmazione europea in questa direzione. L'obiettivo è quello di avere un coordinamento tra le diverse risorse ed evitare che, nella scelta da mettere in campo, ci possa essere un rischio di sovrapposizione di diversi programmi d'intervento.

In questo contesto, penso sia molto utile richiamare la relazione che il Governo ha predisposto nei primi mesi di lavoro - lo farò molto rapidamente, perché è già stata oggetto di approfondimento in Parlamento, ma è essenziale come punto di riferimento - e che ha portato alla verifica dello stato di attuazione dell'utilizzo della programmazione per la coesione 2014-2020, allorquando si è delineato in modo abbastanza preoccupante il quadro di riferimento, che fa emergere un 34 per cento di spesa, a fronte di 126 miliardi di euro, dopo non sei anni, ma nove, visto che siamo a febbraio. Questo, per la parte europea, è ancor più preoccupante, visto che eravamo nella fase conclusiva della rendicontazione della programmazione 2014-2020, che sarà appunto quella del 31 dicembre di quest'anno.

È evidente che, in questo contesto, il Governo ha iniziato il suo lavoro per quanto riguarda il Piano nazionale di ripresa e resilienza sulla prima grande questione, che era quella del raggiungimento, poco dopo due mesi dall'atto dell'insediamento, dei 55 obiettivi utili per poter fare richiesta - e quindi ottenere - per il raggiungimento della terza rata, di 19 miliardi di euro. Al momento dell'insediamento il Governo ha trovato 25 obiettivi raggiunti. Sugli altri 30, nei due mesi successivi, c'è stato un lavoro molto intenso, con i Ministeri e con tutte le amministrazioni interessate all'attuazione e all'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per trovare il modo di raggiungere questo risultato.

Il risultato è stato raggiunto al 31 dicembre: i 55 obiettivi sono stati inviati alla Commissione europea ed è iniziato un momento di confronto, così come regolarmente viene fatto con tutti i Governi nazionali che hanno la possibilità di gestire questi programmi, nel senso che il cosiddetto *assessment* riguarda una verifica della correttezza del raggiungimento degli obiettivi. Questa fase si è sviluppata nei mesi successivi e, nella fase finale, abbiamo immaginato anche, d'intesa con la Commissione europea, per alcuni obiettivi sui quali da qui a breve tornerò in modo specifico, di prendere un mese di tempo in più, per poter definire meglio, nel rapporto con la Commissione, il superamento di alcuni ostacoli e di alcune problematiche, per risolvere alcune questioni.

I diversi obiettivi, su cui è stata fatta una verifica, sono sostanzialmente raggiunti. Su tre in modo particolare si è concentrata l'attenzione della Commissione europea, per una diversa valutazione sui diversi obiettivi e sul loro raggiungimento.

Il primo è quello ormai noto alle cronache e relativo ai piani urbani integrati, cioè all'inserimento del piano urbano di Firenze con lo stadio «Artemio Franchi» e quello relativo al piano urbano di Venezia con il «Bosco dello sport», due interventi che sono stati oggetto di un confronto con la Commissione europea. È noto che ho avuto direttamente degli incontri con i sindaci di Firenze e di Venezia, nel corso dei quali abbiamo avuto l'occasione di approfondire e verificare tutta la documentazione,

inviandola poi alla Commissione europea. In data 22 aprile 2022, con un decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, questi due interventi erano stati inseriti all'interno dei rispettivi piani urbani integrati e del decreto complessivo di approvazione dei citati piani.

Vorrei altresì sottolineare il fatto che anche nella relazione semestrale in Parlamento i piani urbani integrati, così come definiti dal provvedimento, erano stati considerati un obiettivo raggiunto. Sulla base di questo lavoro si è aperto un confronto con la Commissione europea, che si è concluso con la valutazione negativa da parte della Commissione stessa sulla possibilità di considerare questi due interventi finanziabili all'interno del PNRR con risorse europee.

In queste ore il Governo sta predisponendo i documenti per affrontare e risolvere la questione e quindi superare questa difficoltà, salvo restando che è evidente che si supererà d'intesa con la Commissione europea, restando il problema dei due singoli interventi, che non riguarderà più l'interlocuzione con la Commissione europea relativamente al raggiungimento dell'obiettivo, ma una dinamica collegata alla possibilità d'immaginare soluzioni condivisibili e alla modalità in cui realizzare la loro eventuale fase di attuazione.

Anche sul secondo punto, relativo alle concessioni portuali, con decreto del 14 ottobre del 2022, inviato e concluso il percorso al Consiglio di Stato il 25 ottobre 2022, sono state definite le linee guida. Si è aperto un confronto con la Commissione europea rispetto al quadro rafforzato e regolatorio, soprattutto relativamente al coinvolgimento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Si è svolto un lavoro di confronto con la Commissione e, in data 21 aprile 2023, è stato approvato il nuovo decreto ministeriale, d'intesa con il ministro Salvini, che ha superato le osservazioni e che noi riteniamo superi le complessità dell'obiettivo.

La terza criticità emersa è relativa alla promozione del teleriscaldamento efficiente. Con un bando pubblicato il 30 giugno 2022, sul quale la Commissione europea ha sollevato una serie di questioni relative all'inammissibilità di alcuni interventi, abbiamo definito un percorso con la Commissione stessa in base al quale il superamento - e quindi la non finanziabilità - di alcuni interventi sarà recuperato con la pubblicazione di un nuovo bando concordato.

Per quanto riguarda la rata del 31 dicembre 2022, si proseguirà in queste ore con l'invio di ulteriore documentazione in un confronto costante e propositivo con la Commissione europea per raggiungere quest'obiettivo che, com'è evidente, nelle prossime ore dovrà trovare una soluzione, anche perché si completa il mese individuato come ulteriore proroga.

A ciò aggiungo una seconda riflessione collegata alla valutazione più generale, relativa agli obiettivi raggiunti complessivamente al 31 dicembre 2022: 151 obiettivi, 132 *milestone*, 19 *target*, dai quali emergono in modo molto chiaro alcune criticità relative al ritardo della fase di avvio degli interventi, ai tempi di presentazione ed attuazione dei progetti, alla parcellizzazione degli interventi rispetto agli obiettivi e alla capacità amministrativa dei soggetti attuatori e, infine, a un dato altrettanto importante e rilevante, l'aumento del costo delle materie prime, che, com'è evidente, incide non poco su un programma che complessivamente arriva a 110 miliardi di euro in riferimento al numero delle opere pubbliche. È evidente che questo rappresenta una dimensione che, se riportata sulla questione dell'aumento del costo delle materie prime, è certamente uno dei temi che vanno affrontati con la massima attenzione.

In questo contesto si è inserita - perché è stata oggetto anche del dibattito a livello nazionale - la relazione della Corte dei conti, che ha indicato alcuni dati.

Mi piace sottolineare che tale relazione, presentata a marzo 2023, proietta e fotografa il periodo che va dall'avvio del programma fino al 31 dicembre 2022, nel quale è emersa una serie di criticità che trovano risposte - questo è un dato di fatto oggettivo per quanto ci riguarda e dirò anche perché - nel decreto che recentemente è stato varato dal Parlamento, nel quale il Governo ha affrontato complessivamente il tema della *governance*, sia relativamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia - per le ragioni che ho detto all'inizio del mio intervento - in relazione alla politica di coesione, insieme a una serie di norme e di interventi sul fronte della semplificazione.

Sono emersi in più circostanze critiche e rilievi sul fatto che il Governo, avendo messo mano alla

governance, si è assunto la responsabilità di compiere un'azione dilatoria che ha portato a ritardi e perdite di tempo. A me piace però su questo rimanere nel merito delle questioni, perché il Governo è stato molto attento a evitare che ciò accadesse. Non è un caso che il decreto non abbia trovato una sua attuazione fino alla giornata odierna, perché - do questa notizia - stamattina, completato l'*iter* e pubblicato il decreto, presso la Presidenza del Consiglio è stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'attuazione, nel quale si è previsto in modo specifico che l'eventuale nomina di qualsiasi figura dirigenziale potrà essere completata solamente quando le due figure dirigenziali - quella che attualmente c'è e quella che dovesse eventualmente subentrare - troveranno un punto di coincidenza.

Quindi non c'è e semplicemente non ci può essere per ragioni oggettive quello che da più parti ascolto come criticità, per il fatto che la fase di attuazione della nuova *governance* non c'è ancora stata e - lo ripeto - la firma odierna del DPCM va in questa direzione. Lo dico perché è un aspetto molto importante.

La stessa Corte dei conti aveva sollevato infatti alcune questioni molto rilevanti che mi piace sottolineare, perché sono state affrontate dal decreto-legge e trovano risposte adeguate proprio nel decreto che il Governo ha proposto e che il Parlamento ha convertito in legge nei giorni scorsi. Mi riferisco in modo particolare ad alcuni elementi che sono emersi anche dal confronto con le parti sociali e soprattutto con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), quindi con i Comuni, con l'Unione delle province d'Italia (UPI), quindi con le Province e con le Regioni, dal quale emergeva in modo molto chiaro l'esigenza di dare una risposta alle criticità emerse dalla relazione della Corte dei conti.

Non è un caso che il tema del rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori trovi una risposta importante nel decreto-legge già varato e un altro pezzo di risposta altrettanto importante, richiesto da questi interlocutori, all'interno però del decreto n. 44, in via di conversione, il cosiddetto decreto pubblica amministrazione, del quale si occuperà in questi giorni il Parlamento.

A questo proposito, penso che sia fondamentale ricordare che la fase della nuova *governance* è molto importante perché, come abbiamo già avuto modo di dire, è stata condivisa con la Conferenza unificata, quindi con tutti gli attori istituzionali ai differenti livelli, visto che il decreto in quella circostanza ha ricevuto un parere positivo, e ha affrontato alcuni nodi che proprio la Corte dei conti aveva evidenziato in modo puntuale.

Anche in questo caso, parlare delle unità di missione e del loro smantellamento non corrisponde alla realtà dei fatti perché, alla luce del suggerimento e dell'indicazione della Corte dei conti e della richiesta dei sindacati in sede di cabina di regia - da dove si chiedeva con decisione il rafforzamento delle unità di missione - il Governo ha predisposto la stabilizzazione del personale a tempo determinato per rafforzare queste figure e, soprattutto, per consolidare nella loro azione le unità di missione presso i singoli Ministeri. Questo è un altro elemento centrale che ha rappresentato una scelta da parte del Governo.

In questo contesto, ci avviamo alla fase di confronto sulle questioni più importanti, collegate alla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, legata sia ai temi del Repower, quindi alle decisioni assunte, con l'approvazione del regolamento Repower, da parte della Commissione europea, sia soprattutto ad un'altra questione fondamentale, quella sulla quale lavoriamo in corsa, che, proprio alla luce dell'esperienza di quanto poc'anzi citavo relativa al raggiungimento degli obiettivi e alle criticità al 31 dicembre del 2022, porta il Governo a invertire il meccanismo e ad affrontare per tempo le questioni collegate alle criticità degli obiettivi al 30 giugno, per poter avere con la Commissione europea non un confronto nella fase successiva al raggiungimento degli obiettivi, ma un confronto preventivo per capire e individuare oggettivamente come risolvere alcune questioni collegate all'attuazione del Piano.

In questo senso, sicuramente ci sono alcune criticità, però, anche su questo sinceramente non è il caso di costruire un allarmismo - come spesso si legge - perché è evidente che stiamo lavorando su alcuni aspetti collegati al raggiungimento dei 27 obiettivi e lo vogliamo fare soprattutto in riferimento ad alcuni elementi che vorrei citare puntualmente.

Farò tre esempi rispetto agli obiettivi del 30 giugno, perché sono calzanti e possono spiegare bene, cambiando il contesto e aumentando le criticità, l'esigenza di intervenire preventivamente non per rischiare di perdere gli interventi, ma per correggere alcuni obiettivi intermedi, con la finalità di mantenere il risultato e il raggiungimento dell'obiettivo finale, ossia il mantenimento della spesa di quel determinato obiettivo.

Mi riferisco in modo particolare al piano per gli asili nido e alle scuole dell'infanzia, nonché ai servizi di educazione per la prima infanzia, per i quali ci sono innanzi tutto due differenze, che ci accompagneranno anche nei prossimi mesi per avere un quadro chiaro, tra i cosiddetti progetti in essere, ossia i progetti esistenti prima dell'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che sono stati inseriti al suo interno e i nuovi progetti. È una differenza non di poco conto, che vorrei sottolineare, perché rappresenta e rappresenterà, anche dal punto di vista dell'attuazione, un elemento di riflessione molto importante, al quale aggiungo un altro elemento importante, che è una sorta di ricostruzione di questo aspetto, che serve a capire anche le criticità e il senso delle soluzioni che vogliamo immaginare nel confronto con la Commissione europea.

Il 22 marzo 2021 e il 2 dicembre del 2021 sono stati individuati, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli interventi dei quali ci occupiamo, ed è evidente che il valore complessivo di 4,6 miliardi di euro, in questi tempi che ho individuato, ha portato ad accumulare un ritardo complessivo che rischia di mettere in discussione la possibilità per tutti gli interventi di avere affidati i lavori al giugno 2023. Cosa fa il Governo su questo? Discute e si confronta con la Commissione europea (verso l'alto) e fa lo stesso con l'ANCI (verso il basso), perché è evidente che non tutti gli interventi sono nella stessa situazione. Ci sono Comuni che hanno la capacità di realizzare gli interventi nei tempi adeguati - e che quindi sono dentro gli obiettivi, quindi nella scadenza data - e Comuni che invece non hanno tale capacità.

La proposta del Governo è di confrontarsi con la Commissione europea non con l'obiettivo di perdere gli interventi, come pure drammaticamente certe volte si legge, ma di capire quanti interventi non riescono a rispettare il *target* del 30 giugno 2023 - da qui il confronto con l'ANCI - per ragioni oggettive alle quali ho fatto riferimento e quali di questi interventi, non rispettando quel *target*, possono essere oggetto di un confronto con la Commissione europea non per far saltare l'intervento, ma per modificare gli obiettivi in scadenza al 30 giugno. Tale modifica immediata consentirebbe di garantire la realizzazione dell'intervento alla fine del programma. (*Applausi*). Questo è l'obiettivo che il Governo si propone.

Un secondo analogo esempio che vorrei fare, abbastanza semplice e di facile comprensione, è relativo alla sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale: semplicemente il numero delle domande è stato inferiore alla disponibilità finanziaria. Cosa si fa in questo caso? Di chi è la colpa? Ci si siede a un tavolo con la Commissione europea e si rimodula l'obiettivo. Non penso si possa dire che si tratti di un obiettivo che non raggiungiamo per responsabilità di qualcuno o per non so quale difficoltà oggettiva.

In terzo luogo, come ultimo esempio, vorrei citare il progetto di Cinecittà, che partiva con un dimensionamento molto importante. Senza entrare nel tecnicismo, si tratta di un progetto che, se non dovesse essere oggetto di una revisione - il ministro Sangiuliano sta lavorando su questo in modo molto propositivo - in termini complessivi di progetto e soprattutto di risoluzione di alcuni contenziosi che sono al suo interno, difficilmente potrebbe raggiungere il risultato.

Ho fatto questi tre esempi per dimostrare come tre questioni che vengono rappresentate all'esterno come esempi di una responsabilità drammatica sono e devono essere oggetto di una revisione costante in corso d'opera, perché l'intero programma - l'ho già detto in altre circostanze e lo voglio ribadire - dev'essere oggetto di una revisione costante per avere la capacità, modificando alcuni degli obiettivi in corsa, di raggiungere l'obiettivo finale.

Cosa diversa è, invece, l'elemento di riferimento rispetto al completamento dei progetti al giugno del 2026, sul quale tornerò successivamente. È altrettanto importante ribadire che questo lavoro relativamente agli obiettivi di giugno per noi non può essere limitato a quel traguardo, ma dev'essere complessivo per l'intero programma, perché, come abbiamo ricordato, il nostro Governo oggi non ha

l'obiettivo e la prospettiva di dicembre o di giugno, ma deve inevitabilmente porsi come strategia quella del giugno del 2026, per poter operare, così come in fase di correzione in corsa in pochi giorni al 31 dicembre e con un anticipo invece di oltre due mesi in questa fase al 30 giugno, su tutti gli altri obiettivi che ci accompagneranno al giugno del 2026, per avere adesso il quadro di riferimento e per immaginare ora modifiche concordate con la Commissione europea che sono determinate da diversi fattori: quelli ai quali ho fatto riferimento prima, quello collegato all'aumento del costo delle materie prime e quello più semplicemente collegato al cambio di obiettivi strategici che abbiamo di fronte.

Come abbiamo ricordato in più circostanze - su questo penso che tutti possiamo essere assolutamente d'accordo - il Piano nazionale di ripresa e resilienza (dico una cosa ovvia, ma la voglio sottolineare) è stato immaginato prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ed è evidente che oggi - lo dice lo stesso articolo 21 del regolamento - merita una revisione, di cui non ci stiamo occupando soltanto noi, ma tutti i Paesi destinatari delle risorse del Piano stesso.

In questo contesto, è molto importante anche immaginare un riferimento allo strumento di modifica principale, cioè il regolamento Repower EU, che la Commissione europea ha approvato nella fase di verifica del cambio degli obiettivi e delle strategie dopo lo scoppio della guerra. La Commissione ha quindi immaginato, con l'approvazione del Repower, un sistema per il quale i singoli Paesi membri possano preparare il loro programma, che diventerà un capitolo aggiuntivo, quindi andrà a modificare e a implementare il Piano nazionale di ripresa e resilienza per poter raggiungere alcuni degli obiettivi fondamentali che si trovano all'interno degli obiettivi del Repower, che quindi possono essere oggetto di scelta da parte dei singoli Paesi membri e che accompagneranno la fase di rimodulazione.

In questo contesto, è molto importante ricordare la dimensione finanziaria del Repower: il nostro Paese otterrebbe 2,7 miliardi di euro a fondo perduto come quota Emissions trading system (ETS) per le emissioni. A questo si aggiunge la possibilità di utilizzare fino al 7,5 per cento delle risorse di coesione - quindi torna con forza l'idea del coordinamento dei programmi di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza - per poter finanziare il Repower. La Commissione europea, quindi, mette insieme una strategia finalizzata alla visione comune di questi progetti.

Inoltre, l'altra parte importante sulla quale farò una considerazione rinviando al merito e al completamento di un lavoro che si sta facendo - e poi spiegherò perché - è relativa agli interventi che entro giugno del 2026 non saranno realizzati.

Penso sia indispensabile parlarne ora o vogliamo trovarci, ad ogni scadenza di obiettivo, con le difficoltà che stiamo affrontando per la rata del 31 dicembre 2022? Penso che sia indispensabile ragionare immediatamente per capire quali obiettivi correggere e quali di questi interventi non saranno raggiunti.

Per far questo il Governo ha messo in campo un'azione che parte da una scelta contenuta nel decreto-legge e che, nella sua fase di attuazione, trova un momento molto importante di confronto: lo dico perché sin dal primo momento abbiamo scelto di avere la cabina di regia come luogo di confronto costante. Qui non voglio fare polemica con nessuno, ma prendo atto del fatto che c'è una visione diversa rispetto al ruolo della cabina di regia. Non è un caso che, dall'ottobre del 2022 al mese di dicembre, abbiamo riunito per ben quattro volte la cabina di regia, l'abbiamo già riunita altre tre volte e - dato che è un luogo in cui può funzionare questo meccanismo del confronto - con il decreto-legge abbiamo scelto di non tagliare il cavo del partenariato, ma di rafforzarlo, se è vero com'è vero che, per esempio, proprio sul Repower abbiamo fatto una serie di incontri di cabine di regia con i Comuni, le Regioni e le Province per chiedere loro di avanzare proposte.

Abbiamo ottenuto un incontro a Palazzo Chigi - lo ha ottenuto il presidente Meloni - alla presenza di tutti i Ministri interessati con gli amministratori delle principali aziende di Stato (ENI, Enel, Snam e Terna) per poter avere con loro un confronto e recepire proposte concrete su tutti gli obiettivi da raggiungere all'interno del Repower, così come indicato dalla Commissione europea.

Abbiamo al tempo stesso messo in campo un confronto in cabina di regia, per la prima volta nel giorno di approvazione finale del decreto, non più con il grande tavolo di tutti i partecipanti; abbiamo deciso invece di dedicare un pomeriggio in cabina di regia, tenendo diversi incontri settoriali con tutte le organizzazioni di categoria, per avere da ognuna di loro proposte e un confronto. È un metodo che

vogliamo continuare a portare avanti, perché riteniamo che sia utile per avere un confronto costante su quello che, appunto, è il più grande piano di investimenti nel nostro Paese dal dopoguerra ad oggi. È necessario mettere in campo quel confronto doveroso con tutti i soggetti che possono dare un contributo in questa direzione.

Il tema del capitolo Repower è molto rilevante, non solamente perché - come indicato - affronterà le questioni collegate ai grandi progetti, fondamentali per rafforzare l'autonomia strategica del nostro Paese in campo energetico, ma perché è un'occasione importante per realizzare progetti che abbiano una valenza non esclusivamente nazionale, bensì - come il Presidente del Consiglio ha ripetuto più volte - internazionale, immaginando l'Italia come una piattaforma naturale, all'interno del Mediterraneo, strategica rispetto a questa grande opportunità.

Al tempo stesso, troverà al suo interno un obiettivo fondamentale, quello di poter immaginare forme di incentivi per ridurre i consumi ed efficientare le soluzioni per famiglie e imprese. Anche questo è un tema molto importante che può rappresentare uno degli elementi di novità assoluta in questa direzione. Su questi aspetti il Governo sta avviando un confronto ed è chiaro che - così come per gli altri, anche per questo provvedimento - avremo il naturale luogo di confronto in Parlamento, quando sarà definito questo programma. Quando avremo una bozza complessiva, ci confronteremo con il Parlamento e avremo tutti i suggerimenti utili per poterlo eventualmente migliorare e per poter dare centralità al Parlamento all'interno del dibattito politico.

In questo contesto, è molto rilevante e utile cercare di cogliere gli aspetti relativi alla fase di riprogrammazione sugli interventi che sono stati e sono oggetto di discussione, cioè quelli che hanno le caratteristiche oggi di rischiare di non essere realizzati entro il mese di giugno del 2026.

Dobbiamo dirci con chiarezza - cosa che abbiamo già fatto ma penso che sia opportuno sottolinearlo - che il lavoro che il Governo sta mettendo in campo non è casuale. Con tutti i Ministeri e con tutti coloro i quali sono al lavoro nella fase di attuazione, stiamo verificando il livello di avanzamento, perché non manca molto al momento del completamento del programma: siamo a tre anni e due mesi dalla data entro la quale tutto l'intero programma dev'essere complessivamente realizzato con gli interventi finali. È evidente che oggi abbiamo la possibilità di comprendere quali di questi interventi non possono essere realizzati a quella data e capire come rimodularli, mentre tra qualche mese o tra un anno questo lavoro non potrà più essere fatto e rischieremo di trovarci in una situazione paradossale nella quale, non completando l'intervento, ci troveremo in difficoltà e in difetto rispetto al finanziamento europeo e all'impossibilità di fare cambiamenti perché l'intervento avrà una fase avanzata e quindi rischierà di aprire un grandissimo contenzioso.

Ragionare oggi, ora per allora, con questa modalità ci consente di ragionare - c'è un'altra proposta del Governo che sarà oggetto di confronto e rapidamente la spiegherò - con il completamento della valutazione di questi interventi, che sarà anch'esso oggetto di un confronto con il Parlamento: non è che il Governo modificherà il Piano nazionale di ripresa e resilienza senza aprire un confronto in tutte le direzioni e con il Parlamento - ci mancherebbe altro - ma lo farà soprattutto sulla base di un lavoro con i singoli Ministeri e con tutti gli enti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Lo voglio dire in Parlamento in modo molto chiaro: evidentemente, di fronte a questo, ci sono enti attuatori che dovranno garantire, assumendosene la responsabilità, la realizzazione dell'intervento entro giugno 2026. A fronte di detta garanzia pubblica e ufficiale, il Governo si sentirà molto più tranquillo ed eviterà di trovarsi nella condizione, da qui a qualche tempo, di immaginare che tutto l'eventuale rischio di mancata realizzazione degli interventi venga scaricato sul Governo.

Oggi siamo in una fase in cui si può assolutamente intervenire - voglio dare un elemento di assoluta rassicurazione in questo senso - perché è previsto da regolamenti europei; si può immaginare di trovare la soluzione anche con il lavoro congiunto con le altre programmazioni disponibili, che sono quelle della coesione e del Fondo di sviluppo e coesione.

In questo contesto, quando terminerà la fase di verifica con tutti i singoli Ministeri e con le amministrazioni attuatrici e avremo un quadro chiaro, potremo portare in Parlamento questa dimensione e, com'è evidente, ci ritroveremo - da qui a breve, peraltro - con la prima relazione semestrale del nostro Governo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Infatti, tra fine aprile e i primi di maggio scadrà il termine dei sei mesi e quindi nel mese di maggio il Governo presenterà una relazione semestrale con una valutazione molto complessiva e molto documentata, che avrà al suo interno tutta una serie di aspetti specifici che saranno una fotografia dettagliata della singola situazione all'interno degli obiettivi e delle misure, quindi complessivamente una base per costruire una dinamica di confronto anche rispetto alle criticità esistenti.

Vorrei concludere con una considerazione assolutamente positiva. Quello che stiamo mettendo in campo è un lavoro attento e certosino, che ha come obiettivo far emergere con chiarezza le difficoltà e i problemi esistenti, non per aprire un dibattito sui problemi - voglio essere molto chiaro su questo - ma per immaginare le soluzioni nei tempi previsti dai regolamenti europei. È questo l'approccio che il Governo vuole mettere in campo, perché è fin troppo evidente l'obiettivo che abbiamo: raggiungere il risultato della spesa dell'intero programma.

È altrettanto evidente che, nel voler raggiungere quest'obiettivo, è necessario - oserei dire fondamentale - in questo confronto con la Commissione europea e con l'intero sistema delle autonomie locali e degli enti attuatori, trovare e correggere oggi le criticità, per poter avere domani la soluzione dei problemi e un rapido avanzamento della spesa e soprattutto del percorso di riforme che accompagna l'intero Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In questo contesto, da più parti viene richiamato un appello del presidente della Repubblica Mattarella, che il Governo fa suo; lo fa suo con l'obiettivo non solo di citarlo, ma con la consapevolezza e la convinzione di volerlo attuare, perché la cosa più complessa è l'attuazione di questo programma. Il Governo lo vuole fare in modo positivo e soprattutto con la consapevolezza della rilevanza della partita che ha di fronte; lo vuole fare anche spiegando che molte delle criticità stanno emergendo per essere risolte e per poter dare una soluzione. L'approccio che abbiamo messo in campo è questo.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 14,41)

(Segue FITTO, ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR). Chiudo con un richiamo a quello che più volte è stato indicato come un ruolo centrale, quello del Parlamento (e ci mancherebbe altro). Ho avuto modo di partecipare diverse volte ai dibattiti in Commissione e in Parlamento. Il Governo non si chiamerà fuori dal confronto con il Parlamento, anzi ritiene che questo dibattito sia fondamentale e importante. Quindi, non solamente rispetto a tutti i passaggi che ho indicato, che saranno oggetto di un confronto parlamentare, ma anche laddove il Parlamento, nelle Commissioni e in Aula, dovesse ritenere necessario un approfondimento di merito sulla fase di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, c'è la piena disponibilità del Governo a farlo nel merito, perché è il merito della questione quello che ci interessa e non solamente la contrapposizione.

L'augurio e l'auspicio è che si individuino il clima e l'approccio corretto per dare al nostro Paese l'attuazione piena di questo importante strumento. Questo è l'obiettivo del Governo e su questo noi lavoreremo con serietà e responsabilità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

È iscritto a parlare il senatore Renzi. Ne ha facoltà.

RENZI (Az-IV-RE). Signor Presidente, signor Ministro, sarà la collega Gelmini a indicare, per il nostro Gruppo, una valutazione complessiva sulla sua informativa, della quale la ringraziamo. Aggiungo che, nel momento in cui il Governo è impegnato a spendere dei soldi europei per tutti gli italiani, anche chi, come noi, sta all'opposizione ovviamente fa il tifo per voi e lavora in una logica di dialogo costruttivo. Con questo spirito, signor Presidente, mi permetta di rivolgere al Ministro un appello relativo a un punto specifico, perché penso che tutti noi senatori siamo comunque legati al nostro territorio. È inutile fare gli interventi sempre e soltanto sulla crisi nel mondo e non parlare del proprio collegio. Io parlo di Firenze, perché aver introdotto lo stadio di Firenze tra le opere da finanziare con il PNRR è stato un errore. *(Applausi)*. L'ho detto un anno fa e lo ribadisco oggi. I 55 milioni di euro dei fondi europei che l'Europa ci ha negato non nascono da una visione cattiva dell'Europa, che non ama l'Italia o che fa uno sfregio a Firenze, ma nascono da un nostro errore in partenza. È un *assist* per gli euroscettici (guardate la stampa internazionale cosa ha detto di questa operazione) ed è un autogol per

l'Italia.

Io sono uno sfegatato tifoso. Lo stadio «Artemio Franchi» è - ed è giusto dirlo - un monumento nazionale. È vincolato nelle curve, è vincolato nella torre di Maratona, è vincolato nelle scale elicoidali del Nervi, è vincolato nella facciata della tribuna d'autorità e d'onore. Molto recentemente, nel 2020-2021, è stato vincolato persino sulle curve. Ora, chi conosce Firenze mi deve trovare un solo esperto di arte, di turismo e di cultura che venga a Firenze per vedere la curva Ferrovia. (*Applausi*). A Firenze si può venire per vari motivi: si può venire per le opere d'arte più importanti, si può venire persino per le scale elicoidali del Nervi (anche se allo stadio è più complicato che ciò avvenga). Ma che si venga a vedere la curva Ferrovia! Vengono i tifosi avversari in curva Ferrovia, come sanno alcuni ex ultrà che sono presenti in questo Parlamento.

Allora vengo alla proposta, e ho chiuso. C'è un uovo di Colombo potenziale e noi siamo propositivi. Signor Presidente e, per suo tramite, signor Ministro, noi abbiamo 55 milioni dei fondi europei. Il sindaco di Firenze legittimamente eletto (non voi, non io, nessun altro) scelga tra le case popolari, le scuole e i parchi su cosa investire questi 55 milioni. Scelgano il sindaco e l'amministrazione, non noi. I 90 milioni che il Ministero della cultura (Mic) ha messo sul fondo complementare vadano alle opere culturali che servono a Firenze: alla Biblioteca nazionale, all'Opificio delle pietre dure, agli Uffizi, che sono rilevanti almeno quanto la curva Ferrovia. (*Applausi*). Si permetta, tutti insieme, di eliminare il vincolo, non sulle scale elicoidali, non sulla tribuna, non sulla torre di Maratona, ma solo sulle curve, così che lo stadio - come accade in tutto il mondo - lo facciano i privati coi soldi dei privati.

A quel punto, salviamo i 55 milioni del PNRR, salviamo i 90 milioni del Ministero della cultura, che saranno destinati finalmente agli interventi che servono a Firenze, e non ci facciamo ridere dietro da tutta Europa. Mi sembra una proposta di buon senso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Renzi. Condivido il suo punto di vista: avendo usufruito, da tifoso, della curva Ferrovia per anni, non ci sono mai andato da visitatore.

È iscritto a parlare il senatore De Poli. Ne ha facoltà.

[DE POLI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, oggi in Aula abbiamo ascoltato con molto interesse l'informativa del ministro Raffaele Fitto, che ringrazio, sullo stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Faccio una premessa. Il PNRR è stato approvato due anni fa, nel 2021. Le cinque missioni e i 55 obiettivi sono stati concepiti in quel momento, in un periodo storico completamente diverso rispetto a quello attuale. Non c'erano - come ha ricordato anche il Ministro prima - la guerra in Ucraina, la crisi energetica, l'inflazione a due cifre, i rincari dei materiali e tantissime altre situazioni che oggi sono completamente diverse rispetto a prima.

Oggi - come ha evidenziato lei, signor Ministro - c'è la necessità di rimodulare il Piano e per questo motivo questo Governo si è mosso concretamente, avviando un negoziato con le istituzioni europee proprio allo scopo di utilizzare al meglio tutte le risorse.

Sono queste le ragioni che ci hanno spinto a sostenere e approvare la scorsa settimana, con l'ultimo passaggio alla Camera, il decreto di attuazione del PNRR, con l'obiettivo di snellire le procedure tecniche e semplificare il processo. Grazie a questo Governo, dunque, è stata ripensata la *governance* del Piano, per renderla più efficace ed efficiente. Oggi, per il bene dell'Italia e degli italiani, è essenziale - secondo noi - rivedere i progetti e spendere bene le risorse del PNRR.

Questa partita è di destra o di sinistra? La domanda, chiaramente, è retorica e la risposta è altrettanto scontata. È una partita di tutti gli italiani, di tutti noi. E i cittadini vogliono sapere se e come vengono spesi i soldi. Quindi, devono essere spesi bene. (*Applausi*).

Le criticità espresse oggi dall'Europa al PNRR non sono rivolte a questo Governo, ma sono critiche oggettive. Adesso, però, bisogna affrontare il tema della capacità di progettazione e di spesa degli enti locali e della pubblica amministrazione; fattori che, tra l'altro, lo stesso Governo Draghi aveva sottolineato nella NADEF che presentò lo scorso anno.

Solo attraverso competenze adeguate possiamo garantire, a cittadini e imprese, servizi pubblici di maggiore qualità. Ecco perché oggi è centrale sciogliere questo nodo, ovvero mettere gli enti attuatori del PNRR nelle condizioni di fare bene il proprio lavoro, in sinergia chiaramente con le istituzioni centrali.

La maggior parte dei progetti del PNRR è in capo ai Comuni. Parliamo del 65 per cento dei progetti presentati. È importante, dunque, fronteggiare le difficoltà di sindaci e amministratori locali e chiaramente di tutti gli altri soggetti attuatori. Penso soprattutto alle situazioni dei piccoli Comuni, che devono anticipare le spese per realizzare le opere. Sono 70.000 i Comuni sotto i 5.000 abitanti coinvolti in altrettanti progetti finanziati appunto dal Piano.

Così come penso alle difficoltà delle imprese chiamate a lavorare nei cantieri, che devono fare i conti, ad esempio, con i rincari dei materiali. Questo Governo -come dicevo prima - sta lavorando proprio su questo: snellire le procedure e semplificare i processi per eliminare alla radice tutti gli ostacoli, che impedivano già prima e impediscono ancora oggi la messa a terra delle risorse dei nostri territori.

Su questo punto c'è oggi l'impegno di tutto il Governo e di tutta la maggioranza. Noi vorremmo che dall'opposizione non si levasse una voce di critiche solo strumentali e propagandistiche. Non è possibile che vi sia qualcuno che tifa contro gli interessi dell'Italia. Ripeto che il PNRR è una partita che non può avere colori politici. Noi riteniamo che debba esserci una necessaria flessibilità. E su questo punto sosteniamo convintamente l'operato del Governo, che sta concretamente lavorando per modificare i progetti, che erano stati studiati e presentati - come dicevo prima - quando il quadro era completamente diverso rispetto a quello attuale.

Riteniamo si debba fare di tutto per utilizzare al massimo i fondi messi a disposizione, quelli a debito e non, per favorire la modernizzazione e la crescita del Paese. Sosterremo, senza sé e senza ma, il Governo e il lavoro puntuale e approfondito che sta facendo il signor Ministro per l'utilizzo dei fondi del PNRR. Non possiamo e non dobbiamo sprecare alcun euro. Questa partita la giochiamo - come dicevo prima - per l'Italia e per gli italiani. Al PNRR però va fatto un tagliando, con tutto il rigore e l'attenzione necessari - come prima ha spiegato bene - in maniera costruttiva e responsabile. A differenza di chi agita la bandiera della propaganda, preferiamo lavorare a testa bassa e, con il Governo, grazie al lavoro del Ministro in Europa, preferiamo intraprendere la strada della revisione seria del PNRR, che è un'operazione che avrebbe fatto chiunque al nostro posto. L'azione del Governo italiano si sta dimostrando efficace, perché è stata scelta l'opzione cosiddetta giuridica. In altre parole, ogni richiesta è avanzata non come pretesa, ma come istanza legittima. È un approccio - secondo noi e secondo me - intelligente, pragmatico e sicuramente vincente, signor Ministro. (*Applausi*).

Il PNRR è uno strumento che deve unire e non può dividere. La rimodulazione del PNRR è una partita che non può essere strumentalizzata politicamente, perché i protagonisti sono i territori e, quindi, tutti i nostri cittadini. In gioco non ci sono solo il Parlamento o il Governo, ma ci sono i Comuni, le Province, le Regioni e quindi tutti i cittadini e tutte le imprese. Se seduti ai banchi del Governo ci foste voi, onorevoli colleghi dell'opposizione, oggi sareste voi ad evidenziare la necessità della rimodulazione del Piano. Quindi, basta sprecare fiato contro gli interessi dell'Italia! Crescita, occupazione, PNRR: il Governo Meloni sta lavorando bene, per dare risposte concrete agli italiani. Tra l'altro, qualche giorno fa la CNN ha giudicato positivamente l'operato del Governo. Lasciatemi dire che i primi cento giorni in carica sono stati un successo. (*Applausi*). Chi gioca contro l'Italia fa il male degli italiani, e non del Governo.

C'è bisogno di una correzione di rotta sul PNRR e su questo punto accogliamo con favore la posizione espressa dal Governo e dal Ministro. Per questo motivo il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE giudica positivamente l'informativa del ministro Fitto e sostiene il suo operato e quello dell'intero Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per essere venuto a riferire sull'andamento del PNRR. Ovviamente mi sarei aspettato alcuni dati diversi da quelli che ci ha riferito e su questo tornerò in seguito. C'è un dato, però, ed è il seguente: il Ministro lamentava l'esistenza di una difficoltà e girano voci su una difficoltà nell'attuazione di questo Piano straordinario, che per il nostro Paese è fondamentale, come ho già avuto modo di dire. Le prime responsabili sono però le forze che compongono la maggioranza e il Governo: non abbiamo detto noi della componente Alleanza Verdi e Sinistra o delle altre opposizioni che il Piano non è realizzabile e non sono utilizzabili tutte le sue risorse. Sono stati alcuni esponenti della maggioranza e della Lega in

particolare a dire che addirittura bisognava rinunciare a parte di esse. Le difficoltà che emergono sui giornali, anche in questi giorni, non le hanno sollevate le minoranze o le opposizioni - chiamatele come volete - ma sono tutta farina del sacco della maggioranza.

Come ho già avuto modo di dire, a noi fa piacere la riuscita del PNRR: non pensiamo tanto peggio, tanto meglio. Pensiamo invece che il Piano costituisca un fatto straordinario, che può dare un grande contributo alla modernizzazione del Paese.

Vediamo però alcuni dati. Mi sarei aspettato - visto che lei - Ministro, ha citato gli asili nido e sulla stampa si dice che noi abbiamo chiesto 260.000 nuovi posti - il dato dei posti pronti e di quelli che sono in ritardo, per arrivare a quanto già detto in questa sede. In una discussione con la Commissione europea è fondamentale non alzare la voce, ma dimostrare che noi stiamo andando in quella direzione, seppure in presenza di ritardi dovuti al fatto che il nostro Paese presenta una conformazione che vede alcune sue parti più avanti di altre nella progettazione. Vorrei sapere, quindi, quanti asilo nido intendiamo finanziare.

Avete fatto una grande propaganda sulla natalità, sulla quale sono pienamente d'accordo, ma devo ricordare al contempo che essa è favorita dai servizi che si offrono alle persone; dal fatto di mettere nelle condizioni le persone, in particolare le donne, di lavorare, e di poter usufruire di asili nido con orari di un certo tipo; dall'affrontare la scuola in un altro modo. Da questo punto di vista, la propaganda non la stiamo facendo noi, ma voi. Mi aspetto quindi di sapere da lei, su 260.000 posti di asili nido, quanti sono finanziabili oggi rispetto ai progetti. Posso parlare della mia piccola città, che non solo l'anno scorso ha aumentato di 15 posti l'asilo nido, ma ne ha anche in programma un altro, da realizzare nell'arco di un anno. Credo che siano parecchi i territori che si muovono in questa direzione. Vorrei poi soffermarmi su un altro dato. Ho parlato prima degli asili nido e della necessità di avere un'idea della situazione scolastica. Ho già avuto modo di soffermarmi sul rapporto Svimez. Come ho già rilevato, sul piano infrastrutturale, ad esempio, c'è una larga parte del nostro Paese in cui mancano le palestre, la mensa, la possibilità di fare il tempo pieno perché non ci sono le strutture. Si tratta di tutti programmi finanziabili, ma a che punto sono? Lei giustamente dice che in qualche modo avete centralizzato la *governance* perché è necessario avere un punto centrale, un quadro generale per poter poi intervenire - credo - là dove siamo in ritardo. Questo è il dato fondamentale ed io non lo disconosco. Anche a tal riguardo, però, mi interessa comprendere come siamo messi, cosa è stato fatto, cosa è in cantiere, cosa si intende fare. Non voglio mettere in discussione le buone intenzioni, ma di esse è pieno il mondo.

Realizzare questi programmi vuol dire anche affrontare il problema, ad esempio, della stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Se intervengo sul tempo pieno, sugli asili nido, sulla questione della disponibilità di palestre e mense, devo pensare anche al personale. Quando vedo invece gli elementi dal punto di vista finanziario, non trovo nulla al riguardo. Capite allora che qualcosa non funziona; non si può dire una cosa senza prevederne le spese. Essa rimane altrimenti un involucro vuoto.

Giustamente è stato rilevato proprio dal Ministro che il PNRR aveva previsto le case di comunità senza però prevedere - come si dice - come si riempiono poi con il personale. In questo caso bisogna trovare i finanziamenti.

Un altro elemento è quello della transizione ecologica. Avete posto una questione sul 2035 e sul 2050. Faccio però un esempio banale. Anche in questo caso non un foglio bolscevico, ma «Il Sole 24 ore» la settimana scorsa ha riportato che in una città importante del Nord, come Cinisello Balsamo, ci sono progetti per intervenire sulle comunità energetiche, ma mancano i decreti attuativi. È chiaro che anche il Governo precedente aveva accumulato dei ritardi, ma in sei mesi, intanto che si discute della *governance*, si possono varare i decreti attuativi. Lì ci sono già i progetti e questo è.

Parliamo di contenimento energetico per la diminuzione della dipendenza dall'estero dal punto di vista dell'energia. In quelle realtà c'è una delle più grandi cooperative presenti nel Nord Italia pronta a fare questo, con progetti pronti. Vi parlo di situazioni che conosco: vi ho detto di Cinisello Balsamo, ma posso parlarvi di Lecco e di una serie di realtà lombarde che conosco e che hanno i progetti pronti. Il problema, però, è che non ci sono i decreti attuativi, in mancanza dei quali ovviamente non si può intervenire, al di là del fatto che, con tutto quello che è avvenuto in questo settore - pensiamo alla

questione dei crediti incagliati, che stiamo ancora discutendo - ovviamente c'è una diffidenza.

Il problema - ripeto - è che cosa intendiamo fare. Quello che non dobbiamo fare lo ha detto bene la Commissione europea: gli stadi li facciano le società di calcio, perché non si possono pagare miliardi i giocatori e poi chiedere soldi pubblici per realizzare gli stadi. Intervengano loro da questo punto di vista, e su questo sono perfettamente d'accordo.

Il problema sono gli interventi. Rischiamo davvero che rimbalzi la palla dagli uni agli altri. In ogni caso, almeno leggendo le cose che sono state scritte anche dal Presidente dell'ANCI, i Comuni mi sembrano molto disponibili alla discussione e al confronto per accelerare l'attuazione del PNRR.

In sostanza - e chiudo - ciò che ci aspettiamo è di avere almeno un'informazione che sia in grado di dirci che cosa è stato fatto - ed è poco - che cosa è in programma e su cui c'è l'urgenza di accelerare i tempi e che cosa bisogna fare a partire da un dato. Il punto centrale di tutta la questione è un grande piano sulla transizione ecologica, sulla messa in sicurezza del nostro patrimonio immobiliare e sulla ristrutturazione delle case Aler, per poter mettere sul mercato a prezzi accessibili e convenienti gli appartamenti.

In altre parole, il PNRR deve essere qualcosa che i cittadini sentono loro, che vivono, capendo di poterne trarre beneficio. Questa è la vittoria che dobbiamo cercare di realizzare e sono d'accordo sul fatto che non è un problema esclusivamente della maggioranza: questo è il dato fondamentale. Il risultato del PNRR - ripeto quello che dicevo in apertura del mio intervento - è importantissimo per lo sviluppo e per ridurre le disuguaglianze del Paese. Se, alla fine del processo, avremo invece aumentato le disuguaglianze, in questo caso sarà stato un grande fallimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sul PNRR italiano si giocano due partite vitali, per cui bisogna dosare con grande attenzione le parole e rifuggire, ove possibile, dalle tentazioni polemiche o strumentali.

La prima partita riguarda il futuro dell'Italia. È una *chance* storica, un treno che non passerà mai più sulla possibilità di sciogliere ritardi e nodi strutturali del sistema Paese, e questo con l'aggravante che altri quel treno lo stanno prendendo, scavando un solco incolmabile in termini di competitività.

La seconda riguarda il destino dell'Europa. Sul Next generation EU si gioca l'idea di un'Europa come progetto di mutuo soccorso tra gli Stati membri e l'impegno per far avanzare il processo di integrazione.

Per queste ragioni, signor Ministro, apprezziamo la sua rinnovata disponibilità a venire a riferire in Parlamento; così come apprezziamo la chiarezza con la quale ha espresso il suo punto di vista e con la quale, soprattutto, ha confermato la centralità del Parlamento e il suo pieno coinvolgimento nelle scelte degli obiettivi da rimodulare e sul monitoraggio del procedimento.

Certamente è vero: tra missioni, componenti, priorità trasversali, investimenti e riforme propedeutiche l'Europa ha dato agli Stati membri un piano di regole di non semplice attuazione; così com'è vero che non sarebbe corretto gettare sull'attuale Governo l'intera croce delle difficoltà e dei problemi che lei prima ha enunciato.

Con la stessa franchezza, però, signor Ministro, bisogna dire che le scelte compiute dal Governo e dai partiti che lo sostengono non hanno aiutato a migliorare la situazione. Oggi appare chiaro che chiudere in modo così brusco la passata legislatura avrebbe comportato talune criticità, perché, per quanto possa essere ordinato il passaggio di consegne, sempre di passaggio di consegne si tratta.

Allo *spoils system* all'interno delle strutture ministeriali, con la riforma della *governance* di cui ci ha parlato proprio nel suo intervento, avete anche aggiunto quello delle strutture di missione. Mesi e settimane senza garantire continuità, con gli interrogativi legati alla rinegoziazione del Piano, diventano ovviamente un problema se si è chiamati a fare un percorso che richiede ferrea disciplina sui tempi e sulle scadenze. Allo stesso modo, la riforma della *governance* che - come lei stesso ha detto - si è completata oggi, non offre risposte adeguate sulle criticità emerse nei primi mesi di attuazione, e non basta introdurre premi di produttività per i dirigenti comunali. Serve semmai introdurre un sistema sanzionatorio per tutti quegli organismi che non rilasciano le autorizzazioni e ostacolano o frammentano il procedimento amministrativo. Questo sarebbe di grande aiuto soprattutto al Sud, dove,

troppo spesso, il diverso colore politico tra un Comune e un ente superiore fa sì che certi progetti vengano bloccati o rallentati per strategia politica.

Quello che più ci preoccupa, tuttavia, è come vi state relazionando con l'Europa in questa fase, innanzi tutto sui tempi. L'Europa chiedeva agli Stati membri di presentare eventuali richieste entro il 30 aprile: noi non solo non facciamo questo, ma dalla maggioranza arrivano anche posizioni diverse tra chi parla di semplice rimodulazione dei progetti e chi invece invita a rinunciare a parte delle risorse; tra lei, signor Ministro, che parla di spostare alcuni progetti sul Fondo di sviluppo e coesione, e i Presidenti delle Regioni - con in testa Fedriga - che dicono che quelle risorse non si toccano.

Prendiamo atto, signor Ministro, con sincero apprezzamento, delle sue parole di oggi sulla rimodulazione degli interventi, in particolare per gli asili nido, con l'impegno a mantenere le risorse per il Mezzogiorno. E vogliamo pensare che questa sia la posizione di tutto il Governo rispetto a quei governatori del Nord che hanno chiesto di destinare le risorse per il Sud a favore dei territori che hanno maggiori capacità di spesa.

Non può sfuggire che la rottura del vincolo del 40 per cento delle risorse a favore delle Regioni meridionali sarebbe un atto politico gravissimo, innanzi tutto perché, se l'Italia è la principale beneficiaria delle risorse europee, è proprio per via dei ritardi strutturali delle Regioni meridionali; in seconda battuta perché si cristallizzerebbe a questo punto e per sempre il divario sociale ed economico fra le due parti del Paese.

Per noi tutto quello che è stato dato deve essere speso. Bisogna attrezzare il Paese nella sfida complicata e affascinante di un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale. Bisogna rimuovere i tanti ostacoli che hanno impedito al Sud di esprimere le sue potenzialità per la crescita complessiva del Paese. Bisogna ricucire il quadro sociale perché, senza asili nido, parlare di denatalità e del miglioramento del ruolo delle donne diventa soltanto vuota e insopportabile retorica.

È dunque arrivato il momento delle responsabilità, il momento di essere pronti per governare il Paese, e su questo impegno, signor Ministro, ci troverete pronti a offrire la nostra capacità e competenza per il raggiungimento del traguardo che - come lei ha ben detto - è quello del giugno 2026. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gelmini. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor ministro Fitto, la ringraziamo per questa informativa, ma soprattutto per il tono del suo intervento, che sembra volto a tenere il PNRR lontano dal logorio del dibattito politico quotidiano.

È un tentativo apprezzabile, che noi abbiamo provato a condividere, pur dai banchi dell'opposizione, quando si è trattato di affrontare e di confrontarci sul decreto della *governance*.

Le diamo atto con piacere e con convinzione del fatto che essere qui a riferire in Parlamento sul PNRR è un modo per condividere i contenuti di quel Piano, esattamente come lei in quell'occasione ci diede atto di aver tenuto come opposizione un atteggiamento differente, attraverso un voto di astensione e delle proposte.

Penso alla proposta di Carlo Calenda su Industria 4.0; penso alla richiesta di un'unica unità di missione per quanto riguarda Italiassicura. Questo è stato il modo di Azione-Italia Viva-RenewEurope col quale confrontarci sulla *governance* e dare il nostro contributo. *(Applausi)*.

Questa informativa era necessaria anche perché allo stesso modo non abbiamo apprezzato i toni di alcuni esponenti della maggioranza, che risultano essere più da campagna elettorale e da opposizione: chi ha gridato al fatto che il PNRR andrebbe interamente riscritto; chi ha provato a scaricare su Comuni, Province e Regioni la responsabilità del non fatto; chi addirittura si è alzato per dire che i soldi sono troppi, dopo anni di razionalizzazione e di difficoltà nel reperire le risorse. Noi invece cogliamo questa occasione per ribadire la nostra posizione, che non è mai cambiata: per noi il PNRR va attuato, le risorse vanno spese integralmente e le riforme vanno approvate subito, perché non sono meno importanti degli investimenti. Non c'è una terza via, non c'è tempo da perdere, anche perché avete avuto dal Parlamento il via libera sul decreto *governance*; siete in carica da sei mesi; dovrete contrattare con la Commissione europea le modifiche a cui lei faceva cenno; avete il compito di stendere il Repower EU e quindi è una vostra responsabilità raggiungere gli obiettivi del semestre.

Per questo dico che non ci sono alibi e il tempo delle verifiche sta per terminare. La *deadline* è quella

del 30 giugno, data entro la quale dovrete dimostrare di aver conseguito gli obiettivi previsti e spero che voi siate in grado di farlo esattamente come il Governo che vi ha preceduto. Se occorrerà poi adeguarsi alle modifiche della Commissione, credo che questo vada fatto, Ministro. Forse di polemiche con la Commissione europea ce ne sono state anche troppe: ora è il tempo di mettere a terra questi investimenti e di mantenere con l'Europa e con la Commissione europea un rapporto di dialogo. Per questo ben venga la decisione di non opporre resistenza allo stralcio dello stadio di Venezia e dello stadio di Firenze, che sono progettualità degli enti locali che possono trovare soluzioni differenti. È meglio utilizzare quelle risorse per le riqualificazioni urbanistiche delle città, come sottolineato prima da Matteo Renzi. (*Applausi*).

Troppo spesso si è discusso di PNRR in modo molto generico; lei ha provato ad entrare nel merito di alcuni nodi e io vorrei tornare su quei punti. Il primo è quello degli asili nido. Su questo penso che sia molto importante portare a termine la missione 4 del Piano, perché dentro quella missione ci sono scelte fondamentali per le nuove generazioni: non solo gli asili nido, ma penso che i decreti attuativi della riforma degli istituti tecnici superiori (ITS) o dell'istruzione professionalizzante siano alcuni punti fondamentali della messa a terra del PNRR. (*Applausi*). Della scelta, poi, che avete avanzato di spostare alcune progettualità dal PNRR alle politiche di coesione ve ne dovette assumere la responsabilità e rispetto a essa noi individuiamo alcuni rischi, perché proprio lei qualche giorno fa illustrava - e lo ha richiamato anche quest'oggi - il fatto che solo il 34 per cento della spesa della coesione (126 miliardi) è andato a buon fine. Se questo sia un modo per accelerare, quindi, lo scopriremo strada facendo, perché ad oggi le politiche di coesione non hanno dato risultati brillanti.

Accanto al tema degli asili nido c'è anche un'altra questione che mi sta molto a cuore e che lei, Ministro, ha toccato solo in parte: quella delle infrastrutture. Ci ha confermato difficoltà per alcune opere, ma è curioso notare come, d'altra parte, il Governo si sia impegnato - come hanno fatto alcuni suoi colleghi - in un *battage* a favore del ponte sullo Stretto, opera che ovviamente noi condividiamo e apprezziamo. Ma ci lasci dire che se non si riesce a realizzare nei tempi previsti la Roma-Pescara o la Orte-Falconara, nutriamo qualche dubbio che si riesca in due anni a realizzare il ponte sullo Stretto.

Ciò nonostante, il nostro atteggiamento è assolutamente costruttivo e responsabile. Noi sempre, anche dai banchi dell'opposizione, tifiamo Italia. Siamo consapevoli che la crescita di questo Paese dipenderà dalla vostra capacità di mettere a terra gli investimenti del PNRR e che la stima e la credibilità del Paese dipenderanno in buona parte dal successo dell'operazione. Le facciamo quindi moltissimi auguri e ancora una volta confidiamo che lei possa, quando a maggio dovrà rappresentare lo stato di avanzamento del PNRR, darci delle buone notizie, perché ne abbiamo veramente bisogno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Ministro, la ringrazio per la sua esauriente informativa. Devo constatare che il dibattito intorno al PNRR si sta facendo molto più intenso in questi ultimi sei mesi che non nel periodo precedente, forse perché il Piano è stato concepito in un momento storico particolare della vita italiana, in una stagione di Governi multiformi di salvaguardia, che ha fatto sentire tutti compartecipi, ma allo stesso tempo esenti da reali responsabilità.

Proprio la prima versione del Piano, per certi versi improvvisata, è la genesi di tutte le questioni delle quali oggi discutiamo. Probabilmente la discussione in passato è stata annacquata proprio per l'assenza di una reale contrapposizione, col paradosso che un serrato confronto come quello di oggi è utile alle forze politiche, al Governo, ma soprattutto ai cittadini, che traggono informazioni, conoscenze e occasioni di valutazione.

È un Piano che comprende investimenti di entità mai vista in passato - come lei sottolineava - per certi versi troppo ambizioso rispetto agli obiettivi temporali prefissati; finanziamenti assegnati all'Italia non per merito di qualcuno - come una falsa narrazione ci voleva far credere - ma grazie a criteri oggettivi: il maggior calo del PIL nel periodo della pandemia, la crescita della disoccupazione, il numero degli abitanti in rapporto alla popolazione europea; finanziamenti, quindi, che devono essere distribuiti su tutto il territorio nazionale, Ministro, perché sono stati destinati proprio per superare le condizioni più svantaggiate in cui versano alcune Regioni del Sud. Sarebbe paradossale se qualcuno pensasse - com'è stato anche proposto - di impiegare queste risorse più cospicuamente al Nord, aumentando il *gap*

infrastrutturale e lasciando pure i cittadini del Sud indebitati per il futuro.

È un Piano che mette a disposizione grandi risorse, ma il prezzo di questa grandezza è la responsabilità. Ecco di cosa parliamo, Ministro: non è una scelta la sua, ma è una responsabilità. Lo fa in una posizione davvero critica e delicata - lo capisco - e partiamo dalla posizione critica, e non tanto per i tre obiettivi di cui ha parlato, non centrati e che sta cercando di risolvere, sbloccando la terza rata. È bene precisare che Bruxelles ha sollevato obiezioni su questi obiettivi, che rientrano, tutti e tre, fra quelli che il Governo Draghi aveva dato come conseguiti, ma soprattutto sulla situazione complessiva che sta all'origine di questo Piano, che in Italia tutti conosciamo: l'incapacità di spesa.

Il nostro Paese storicamente ha difficoltà a spendere, nei tempi stabiliti, le risorse assegnate per gli investimenti: lo so bene da sindaco di una città e anche, per un periodo, da Presidente della Commissione sui fondi di coesione di ANCI. La situazione attuale dei fondi di coesione 2014-2020 - da lei sottolineata - lo conferma: a fronte di 126 miliardi ne abbiamo spesi solo il 34 per cento. Dopo quasi tre anni, anche per il PNRR si è speso solo il 6 per cento e questa percentuale si è ottenuta solo grazie ad opere già avviate con la legge obiettivo. In 34 mesi abbiamo speso circa 10 miliardi di euro e nei prossimi mesi che ci separano, cioè nei restanti 44 mesi, dovremmo spendere circa 220 miliardi di euro. Il dato allarmante è che si è praticamente spenta in Italia - quasi del tutto negli ultimi dieci anni - la capacità di spesa da parte della pubblica amministrazione, forse proprio a causa dell'abitudine, anche negli ultimi periodi, di erogare risorse in conto esercizio per l'aumento dei salari bassi e per il reddito di cittadinanza, e non effettuare investimenti in conto capitale.

Poi c'è l'altro problema, che è quello dell'*iter* delle opere pubbliche. Su ventisette Paesi dell'Unione europea l'Italia è la penultima, prima della Grecia. Per realizzare un'opera pubblica di 100 milioni di euro si arriva fino a quindici anni. Lei ha parlato adesso di mettere in salvo dei progetti che da qui a tre anni dovranno essere completamente realizzati, per una spesa complessiva enorme. Tutto ciò è stato aggravato da norme introdotte anche di recente: basti pensare al regolamento che, insieme al codice degli appalti del 2016, ha contribuito a dilatare i tempi di oltre il 50 per cento, a causa delle varie procedure per il controllo delle offerte inserite nello stesso, cosa risolta nel nuovo codice approvato dal Governo Meloni che introduce, al contrario, un principio della fiducia.

L'ultimo tema riguarda la carenza del personale. Per moltissimi anni gli enti locali hanno dovuto scontare il blocco del *turnover*, che ha impedito le assunzioni, favorendo così non solo l'invecchiamento del personale in servizio, ma anche una desertificazione degli uffici, a causa dell'impossibilità di sostituire i numerosissimi pensionamenti. Faccio riferimento al recente decreto-legge assunzioni del ministro Zangrillo. È chiaro che questo problema si può risolvere, ma chi entra in un ente all'inizio non sa neanche dove mettere mano; c'è un periodo di formazione - io ho fatto il sindaco e lo so - e di adattamento che ha le sue tempistiche. Qui invece siamo di fronte a un programma che scade nel 2026 e non è un caso che il suddetto decreto assunzioni contempli anche la possibilità di stabilizzare il personale precario, che è già formato.

È una posizione delicata, la sua, signor Ministro, anzi direi scomoda politicamente, perché richiede coraggio per correggere e recuperare una situazione difficilissima. Il Governo Meloni ha deciso di assumersi questo tipo di responsabilità e di fare anche chiarezza. L'obiettivo è spendere tutte le risorse messe a disposizione; di spenderle bene, però, per progetti utili e necessari, visto che una parte di questi finanziamenti - come sappiamo - andrà restituita e graverà sui nostri figli e nipoti.

Oggi c'è l'esigenza di far ripartire il Paese e di sostenere il PIL nei prossimi anni; c'è anche un obbligo etico, però, ed è quello di rispondere alle sfide che ci attendono come appartenenti alla comunità globale, riguardo ad esempio ai cambiamenti climatici. Uno sviluppo sostenibile non solo deve promuovere la conservazione delle risorse per le generazioni future, ma deve anche sollecitare attività produttive compatibili con gli usi futuri.

Signor Ministro, lei è venuto qui in Parlamento e non si è sottratto al confronto, chiedendo la collaborazione di tutti. Lo ha fatto con signorilità, con un comportamento istituzionale, evitando polemiche rispetto al passato. Ha chiarito che, per incassare dall'Unione europea, non sono sufficienti solo le riforme e gli atti formali, ma occorre la anche dimostrazione di concreta e misurabile capacità di spesa. Ha proposto soluzioni di buon senso sullo stato di attuazione e i risultati sono - quelli che

dicevamo - dei fondi di coesione.

È più che mai necessario mettere mano alla *governance* centralizzando la capacità di intervento. Lei ha recepito le richieste dei Comuni, delle Province e delle Regioni, che hanno approvato questa rimodulazione della *governance* nella Conferenza Stato-Regioni e autonomie locali. E ha spiegato che non sarebbe possibile in altro modo creare quelle giuste interazioni funzionali e, al tempo stesso, inserire alcune opere del PNRR nei programmi supportati dai Fondi sviluppo e di coesione. Sarà infatti necessario togliere dal PNRR alcune opere - lo ha detto prima - che non hanno alcuna possibilità di rispettare la scadenza del 2026, per inserirle nella nuova programmazione dei fondi strutturali e dei fondi di coesione, che hanno scadenze più lunghe. Le somme recuperate da questo travaso andranno ad alimentare, rendendolo uno strumento più credibile, il nostro programma Repower, che la Commissione europea ha intrapreso come ulteriore tassello, con l'obiettivo di porre fine alla dipendenza dell'Unione europea dai combustibili fossili della Russia e affrontare la crisi climatica.

Signor Ministro, lei ha fatto benissimo a coinvolgere in tutto questo le nostre aziende pubbliche, quelle che - come diceva prima - hanno una forte capacità organizzativa e gestionale come ENI, Enel, Ferrovie, Snam, Terna, perché sicuramente ci consentiranno di recuperare buona parte del tempo perduto realizzando le grandi infrastrutture necessarie.

Lei ha fatto tutto questo e lo ha fatto molto bene, ma la responsabilità non si ferma solo all'aspetto gestionale: essa riguarda il coinvolgimento sui temi etici che sono alla base del Piano, a cui noi aderiamo e per cui ci indebitiamo. Sono sei missioni, quelle del PNRR, che ci riconducono però a tre fondamentali principi: la transizione ecologica e la mobilità sostenibile; la salute e il benessere delle persone; l'istruzione e l'inclusione sociale. Sono tre principi rivolti agli uomini e alla loro vita, soprattutto a quella delle generazioni future in un'ottica di sostenibilità. L'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono semplicemente delle azioni al servizio di questi primi concetti così importanti. Impiegheremo circa 85 miliardi per la transizione ecologica e non possiamo mantenere un comportamento tiepido e distaccato su questo tema, quasi fosse una moda o una tendenza del momento, come sostiene qualcuno. Non possiamo sperare che cambino gli equilibri in Europa solo per rivedere queste politiche, perché, a prescindere dalle maggioranze, non sarà possibile ormai svincolarsi da questi obiettivi.

Il clima sulla terra è sempre stato soggetto a mutamenti climatici, ma questi oggi, per la prima volta nella storia del pianeta, stanno aumentando a velocità pazzesca, senza precedenti. La spiegazione è semplice e dipende dalle innovazioni tecnologiche prodotte negli ultimi centocinquanta anni. Per migliaia di anni abbiamo avuto solo tre innovazioni tecnologiche per il *confort* termico: nelle case, per esempio, prima il camino, poi il vetro alle finestre e infine la stufa. Il XIX secolo è stato la culla delle tecnologie, che si sono affermate nel XX secolo, fino all'uso esagerato e non rispettoso dei giorni nostri, che produce ovviamente un inquinamento con velocità esponenziale. Cinquanta miliardi sono le tonnellate di gas serra che vengono emesse ogni anno nell'atmosfera, con un surriscaldamento globale, quello a cui stiamo assistendo, che è atipico e pericoloso, perché causato appunto dalle emissioni nocive prodotte dalle attività umane. Un aumento così rapido provocherebbe l'aumento di eventi atmosferici estremi. Su questi argomenti l'Italia non può essere il fanalino di coda in Europa. Non serve dire che possiamo incidere poco sulle emissioni globali, perché abbiamo una responsabilità etica. Noi siamo l'ottava potenza economica, ma soprattutto abbiamo un primato culturale nel mondo e dobbiamo stare in prima fila riguardo a questi temi. Incentivare queste politiche vuol dire creare un vantaggio competitivo per le nostre imprese, che saranno più innovative nel futuro, anziché restare per ultime su posizioni di retroguardia.

Sono molte le cose che si potrebbero fare, anche attraverso lo strumento dell'affidamento in concessione con gare internazionali. Lei lo sa: si possono rigenerare molti siti abbandonati, circa 90.000 chilometri quadrati di aree industriali dismesse, che rappresentano il 3 per cento del territorio nazionale. Si può agire con opere di rigenerazione urbana, bonificare i tanti siti inquinati, mettere in sicurezza il territorio, fare un complesso progetto di approvvigionamento idrico, con ottimizzazione delle risorse e creazione degli invasi nell'intero territorio nazionale. Ha tanto lavoro da fare, signor Ministro.

Il Governo e la maggioranza la sostengono e noi stiamo tutti lavorando nell'interesse del Paese. Lei ha rivolto un appello a questo Parlamento, a tutte le forze Parlamentari e a tutte le forze politiche, invitandole a sostenere questo processo, perché non serve alle campagne elettorali, ma va oltre. Si tratta di un progetto complessivo per il nostro Paese, con una portata rivoluzionaria mai stata vista in passato. Mi auguro che tutte le altre forze politiche di minoranza accolgano questo appello. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Damante. Ne ha facoltà.

[DAMANTE](#) (M5S). Signor Presidente, in questo mio intervento voglio proprio partire da un'affermazione del Ministro: ragionare oggi per allora. Questo è l'approccio che le abbiamo indicato proprio qui in Aula, quando abbiamo parlato del decreto-legge PNRR. Occorre visione e occorre rimodulare il PNRR con una concezione complessiva, insieme alle parti sociali e alle parti politiche di tutto il Paese.

Però oggi (c'è un però che arriva) apprendiamo che vengono rimodulati soltanto alcuni progetti. Per sapere come verrà rimodulato il PNRR dobbiamo ancora attendere, secondo le sue parole di oggi, il mese di maggio. Ci aspettavamo qualche informazione in più, visto che leggendo gli articoli di stampa ci si lancia in determinate dichiarazioni, soprattutto da parte della maggioranza (come abbiamo notato).

Alcuni interventi vengono tolti, perché mettevano a rischio la terza rata; però oggi lei non ci ha riferito come verranno sostituiti (ancora non si sa). E di chi è la responsabilità politica? Lei ha citato un decreto interministeriale; ci sarebbe piaciuto sapere anche di chi è la responsabilità politica e chi è che ha individuato i progetti da inserire nel PNRR (decreto interministeriale del 22 marzo 2022). Ci sarebbe piaciuto saperlo, tutto qua; ma non è stato detto e non ci è dato saperlo oggi. Io però credo che questa ricognizione stia creando qualche preoccupazione e qualche cortocircuito, nella maggioranza e nel Paese. Le scadenze, infatti, sono veramente tante e sono tutte vicine.

C'è la scadenza della terza rata, la scadenza della rimodulazione del PNRR, che dovrà intervenire al massimo il 31 agosto, e c'è anche quella del capitolo aggiuntivo del Repower EU, che doveva essere il 30 aprile. Noi non abbiamo rispettato tale scadenza, mentre Francia, Germania e Lussemburgo hanno già presentato il loro piano, quindi, era fattibile.

L'approccio che oggi auspichiamo, e che anche lei ha indicato, è quello della condivisione e soprattutto di un ragionamento su ciò che può e ciò che non può essere portato avanti. Ecco, dunque, che la mia preoccupazione va subito alla carenza di monitoraggio, indicata da diverse parti in diversi atti.

L'ultima segnalazione, avvenuta in un'audizione in Commissione bilancio sul DEF, è stata dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Vi è una carenza di monitoraggio sia del PNRR che della politica di coesione. Mancano 18.000 progetti al monitoraggio: vuol dire che non si ha idea del reale avanzamento del Piano. Stessa considerazione per il piano complementare al PNRR e per la politica di coesione generale.

Il collettore dovrebbe essere la banca dati unitaria, che però non parte, non funziona, i dati non arrivano. Ancora più preoccupante è la situazione del POC: piccolissima è la percentuale dei progetti monitorati e nel DEF questo viene anche ammesso. Quindi, se il sistema ReGiS non funziona, se la piattaforma centrale non funziona, come facciamo ad avere il quadro complessivo dei progetti che vengono attuati, che possono essere attuati oppure no?

Su questo, quindi, io non aspetterei maggio, ma comincerei ad intervenire, visto che alcune proposte sono già arrivate, anche da ANCI, proprio sul decreto PNRR. Sono arrivate tantissime segnalazioni: difficoltà di accesso, continue modifiche alle pagine, i Comuni non riescono ad inserire i dati, i manuali operativi necessari tardano ad arrivare.

Parliamo ora, invece, dell'altra preoccupazione che ha sollevato oggi questa informativa, quella sulla quarta rata e su alcuni progetti che potrebbero essere non completati. Oggi noi ci saremmo aspettati delle assicurazioni da parte sua, soprattutto sul raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati per sbloccare la quarta rata, in particolare per i progetti che riguardano la costruzione di nuovi asili nido. Questa misura era già stata prorogata. La scadenza era prevista per dicembre e poi è stata spostata al 31 marzo, data che era stata prevista prima. A poco più di un mese dal termine, però, nonostante le proroghe, i problemi non sono stati risolti.

Per il nostro Paese rappresenterebbe veramente una perdita notevole quella di uno dei progetti di infrastrutture sociali più importanti per contrastare il grave problema della denatalità, un problema che voi avete sollevato proprio in questi giorni. Parlare di voler affrontare la denatalità senza un occhio di riguardo ed un'attenzione maggiore per la realizzazione di tutti i progetti inseriti, non solo di quelli retrospettivi, me lo sarei aspettato da questo Governo. Noi, però, non possiamo permetterci, come italiani e come Paese, di rinunciare a investimenti determinanti per la crescita, l'emancipazione sociale e la lotta alle disuguaglianze.

Anche in virtù dei progetti che possono essere a rischio all'interno del PNRR, voglio fare una riflessione e rivolgere una raccomandazione, soprattutto per alcune tipologie di progetti che per me hanno una certa importanza, anche perché vengo dalla Sicilia. Stiamo parlando dei progetti dedicati all'ammodernamento della flotta per il traghettamento sullo stretto di Messina che, nel giro di pochi anni, avrebbe consentito e consentirebbe spostamenti più rapidi e sicuri, con mezzi a minore impatto ambientale.

Queste misure sono previste all'interno del PNRR. Questa misura a tutela della continuità territoriale non viene oggi messa in discussione, per fortuna, neanche dalla incapacità dei vari uffici, ma è gravemente pregiudicata, a nostro avviso, dalla propaganda per la costruzione di un ponte da 15 miliardi, che non si sa se e quando sarà mai realizzato. *(Applausi)*.

Noi non vogliamo neanche immaginare che il Governo ipotizzi di tagliare risorse certe per necessità impellenti allo scopo di perorare promesse irrealizzabili, giocando sulla pelle dei cittadini siciliani e calabresi.

Questa è la raccomandazione che facciamo: salvare tutti i progetti utili per l'Italia, al di là delle difficoltà, con quell'approccio che lei ha già espresso durante la sua informativa, e di cui la ringraziamo. Si tratta di un approccio che vede coinvolte tutte le forze politiche e le forze sociali del Paese. Abbiamo già visto che sono iniziati i primi lavori della cabina di regia, il 19 e il 20 aprile, anche se nei comunicati stampa alcune forze sociali si sono lamentate e l'hanno visto più come un tavolo interlocutorio che un confronto. Ci auguriamo che i prossimi tavoli siano invece più dedicati al confronto e utili per il territorio. Come MoVimento 5 Stelle siamo sempre disponibili al confronto. Avevamo proposto un tavolo, che a quanto pare è stato rifiutato, ma saremo sempre disponibili qui, in Assemblea, in Commissione e ovunque il Governo ritenga opportuno e necessario affrontare i problemi del Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, ringraziamo il Governo e il ministro Fitto per l'informativa. Soprattutto diamo un consiglio alle minoranze: è meglio forse spostare un po' il tiro, perché su questo argomento vedo poca sostanza, rispetto all'ottimo lavoro che il Governo sta facendo. Fin dall'inizio, infatti, il Governo ha messo in evidenza che non c'era nessuna intenzione di scaricare le colpe su altri, ma c'è anzi la volontà di lavorare e risolvere i problemi.

Non è conveniente fare opposizione, visto l'atteggiamento che il Ministro e il Governo hanno tenuto sul PNRR, soprattutto perché non va dimenticato, dall'opposizione, che il piano è stato messo in atto in modo abbastanza sbrigativo dal Governo giallorosso, con il presidente Conte. In questi casi, infatti, quando si vuole alimentare la crescita, prima bisogna individuare quali sono le opere che di fatto possono creare investimenti e sviluppo per il Paese e, in base alle opere, chiedere le risorse a disposizione. Invece qui è stato chiesto il massimo delle risorse e poi, nella classica mentalità italiana - piatto ricco: mi ci ficco! - si è inserito dentro tutto il possibile e l'immaginabile, non curandosi di quello che effettivamente poteva essere utile o meno al Paese *(Applausi)* e soprattutto di quali potevano essere i risultati e la messa a terra, a livello realistico, del Piano.

Va tenuto conto poi che, nel frattempo, sono subentrati dei fattori non di piccolo conto, come lo scoppio della guerra, l'inflazione, il maggior costo dell'energia e delle materie prime, che inevitabilmente portano ad una rimodulazione del Piano. È chiaro che oggi il ministro Fitto o il Governo non possono venire in questa sede a dire quali sono tutti gli interventi che vengono rimodulati, perché prima l'operazione va fatta con la Commissione europea. Questo dovrete saperlo, onorevoli colleghi: voi che siete "eurolirici" dovrete comunque capire e sapere che non si può fare un

passo, senza averlo concordato prima.

Quindi ci tenevamo a sottolineare questo aspetto, così come il fatto che il Governo sta comunque lavorando proprio per prevedere tutti i correttivi richiesti dalla stessa Commissione europea, proprio per avere a disposizione e sbloccare la cosiddetta terza rata, poi la quarta e quant'altro. Condividiamo quanto detto dal signor Ministro: è vero che la *governance* del PNRR è stata rafforzata e non indebolita, come sostengono invece le minoranze. L'intervento andava in quella direzione e sarebbe assurdo, con tutte le difficoltà che ci sono, andare ad indebolire la *governance*. Bisognava certamente dare una mano per rafforzarla e infatti il Governo ha puntato a migliorare l'organizzazione della struttura della pubblica amministrazione, con la stabilizzazione del personale e con il consolidamento delle strutture. È stata riorientata - almeno questo è l'intendimento del Governo - l'offerta privata su alcuni bandi che magari sono andati deserti.

Si vogliono mettere in campo delle garanzie statali proprio a sostegno delle aziende, molte delle quali magari sono anche un po' in difficoltà per questioni legate al mercato di oggi.

A proposito di mercato, sì, è vero che i mercati internazionali ci dicono che gli investimenti sono cruciali per la tenuta dei nostri conti pubblici, ma è proprio per questo motivo che è necessario di fatto un intervento del Governo per rendere realistico il piano; è proprio funzionale a quella che è un'esigenza a livello nazionale e anche di mercato. Su cosa si deve puntare? Anche qui dicono che la maggioranza ha delle idee diverse e parlano di un corto circuito. Ne ho sentite talmente tante; siete veramente bravi a livello fantasioso. Non è mica semplice inventare ogni giorno dei litigi in maggioranza, là dove essi non ci sono. (*Applausi*). Se alla fine siete contenti così, per noi va bene perché poi il risultato finale è stato che tutta la maggioranza ha detto e ribadito più volte che è giusto puntare, come anche lei, Ministro, ha detto oggi, sui progetti per i quali i finanziamenti possono essere spesi entro il 2026, che è la razionalità del Piano. Non è dire qualcosa fuori dalla norma, ma semplicemente affermare una cosa ovvia. Se però siete contenti così, va bene, anche perché la crescita di lungo termine non dipende dalla quantità della spesa, ma dalla qualità degli investimenti (*Applausi*), evitando magari gli sperperi di opere e di interventi che poi, negli anni, creano un aumento della spesa corrente. Infatti, dopo diventa difficile diminuire il debito pubblico e garantire la tenuta dei conti pubblici, se gli interventi che si fanno anziché generare sviluppo, creano una spesa ulteriore che lo Stato deve sobbarcarsi nel corso del tempo. Questo è un atteggiamento molto pragmatico e razionale - perdonatemi anche un minimo di orgoglio personale - di chi comunque, al Nord, del pragmatismo ha fatto una virtù, con risultati che si sono anche visti nel tempo.

In ultimo non dimentichiamoci, perché non bisogna farlo, che i due terzi delle risorse che l'Europa ci dà sono prestati. Al momento non ci hanno ancora detto a che tasso di interesse saranno dati. Non voglio far polemiche, ma non lo sappiamo ancora, altrimenti il Governo ce l'avrebbe già detto.

Vorrei altresì ricordare che la maggior parte dei Paesi europei, cui noi dobbiamo sempre guardare come faro nelle nostre politiche, hanno chiesto solo ed esclusivamente il fondo perduto e non i prestiti. Anche questo è un dato che ricordiamo: noi, forse la Romania e qualche altro Paese, abbiamo chiesto tutti questi prestiti. Gli altri Paesi hanno badato al sodo, a proposito di pragmatismo. Bisogna soprattutto tener conto che di fronte a un'opera che riceve un finanziamento che però poi non rispetta le scadenze volute dal Piano, l'Italia deve rimborsare il finanziamento e poi terminare le opere a proprie spese. È quindi evidente e chiaro che il Governo vuole rimodulare, essere certo degli interventi, puntare sulle risorse che verranno spese. È un modo di governare di buon senso che adotterebbe chiunque.

Io mi chiedo, alla luce di queste richieste, di questi interventi e chiarimenti, come sia possibile fare polemica. Sì, lo è per chi non ha argomenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, prima di intervenire su un tema importante come il PNRR, voglio esprimere la solidarietà nostra e di tutta l'Assemblea a Corrado Zunino, giornalista di «Repubblica», ferito a Kherson in un bombardamento con un drone, sulle cui condizioni poco fa il ministro Tajani ci ha rassicurato. (*Applausi*).

È bene che il ministro Fitto abbia chiarito le questioni che riguardano la *tranche* di dicembre e

soprattutto 3 dei 55 obiettivi.

Volevamo però assicurare il Ministro che su quei temi, grazie alle nostre interlocuzioni, ma anche al dibattito sui giornali, sapevamo che si sarebbe arrivati a quel punto per quanto riguarda gli stadi, le concessioni portuali e il tema del teleriscaldamento.

Quello che noi invece vorremmo sapere, signor Ministro - e glielo vogliamo chiedere con grande nettezza e con grande chiarezza - è a che punto siamo sui prossimi obiettivi, ma soprattutto quali sono i progetti che lei intende spostare sul Fondo di coesione. Ha parlato con le Regioni? Quali sono le criticità? (*Applausi*).

Quali sono i progetti sul REPower (2,7 miliardi), su cui già altri Paesi stanno presentando i loro progetti? Sulle case della salute andiamo avanti o ci fermiamo? Sul tema degli asili nido, che sono un obiettivo fondamentale per la conciliazione di famiglia e lavoro, andiamo avanti o ci fermiamo? Lei ha detto che su questo - e ha buttato la palla in tribuna - ci informerà in una successiva occasione: ma noi l'informativa l'abbiamo chiesta proprio per questo. Allora, visto che lei non ci ha risposto, proviamo a mettere in fila e ad articolare le nostre preoccupazioni, indicando anche qualche proposta, così la prossima volta magari ci risponde su questi temi molto ben precisi.

Parto dalla prima questione. Quali sono i progetti che intende spostare sui fondi di coesione? Lo chiedo perché, come sa meglio di me, non è proprio facile nell'interlocuzione con le Regioni, in Conferenza Stato-Regioni, trovare la possibilità di spostare determinati progetti, chiaramente garantendosi più flessibilità soprattutto sui tempi, anche perché le Regioni hanno già fatto la loro programmazione, hanno individuato gli obiettivi con le comunità locali, con le associazioni di categoria. Proprio quell'interlocuzione di cui lei parlava prima è *in itinere*; comunque hanno iniziato a parlarsi, si sono create delle aspettative, si è lavorato. Noi pensiamo che quella parte vada accelerata e che vadano trovati gli elementi giusti.

Quanto al REPower, al contrasto alla povertà energetica e al sostegno alle comunità energetiche, prima veniva ricordato il fatto che mancano alcuni decreti attuativi per la spinta sulle energie rinnovabili.

Signor Ministro, un pezzo di lavoro lei lo ha già fatto, perché sta incontrando le aziende partecipate di Stato; con Eni ed Enel sta discutendo di quali progetti presentare sul REPower. Qual è la difficoltà a venire qui in Parlamento e a dividerli con noi nelle Aule in cui si dà l'indirizzo politico? Perché non ci racconta di quei progetti? Vogliamo sapere, ad esempio, se a Catania, dove c'è già una fabbrica enorme per la produzione dei pannelli fotovoltaici, siamo in grado di costruire una filiera produttiva italiana, facendo un pezzo di politica industriale sui pannelli fotovoltaici. Se ne può fare un'altra? È uno dei progetti che rientra nel REPower EU?

Vorremmo discutere tra di noi, scelga se in Commissione o qui in Aula, ma abbiamo il diritto e il dovere di poterlo fare anche qui. Siccome ci sono delle interlocuzioni in Aula, vorremmo capire anche noi quali sono i progetti sul REPower EU: immagino che lo vorrebbe sapere anche la Commissione europea, visto che accumuliamo ritardi su ritardi. Non c'è solo il tema della *governance*, ma anche della possibilità di andare avanti da questo punto di vista.

Le nostre preoccupazioni si addensano anche sui temi che riguardano la salute. Abbiamo fatto una battaglia per garantire più di 20 miliardi nel PNRR, per metterne 7 per le case della salute. Io vengo da una Regione, la Lombardia, che ha patito più di altre il Covid nella fase iniziale e abbiamo sperimentato sulla nostra pelle che cosa ha voluto dire una scarsità di presenza di Rete sui servizi territoriali, un modello molto ospedalocentrico, con difficoltà a garantire quelle cure a bassa intensità che sarebbero state necessarie in quella fase per intervenire tempestivamente e non arrivare a portare pazienti già compromessi nelle terapie intensive dei nostri ospedali. Vogliamo tornare indietro al 2019 e fare finta che non sia successo niente?

Le case della comunità possono essere l'*hardware* all'interno del quale concentrare professionalità, strumenti e risorse necessari a un potenziamento delle cure intermedie indispensabili per non intasare il pronto soccorso. Non c'è solo il problema delle liste d'attesa, ma sappiamo quanti pernottano e aspettano tempi lunghi per poter essere curati.

Possono essere potenziate le risorse del Fondo sanitario nazionale anche per trovare il personale. So che non è facile, ma rinunciamo in partenza?

Gettiamo la spugna davanti a uno degli interventi principali all'interno del PNRR, atteso da tempo dalla nostra comunità, sui temi su cui siamo più sensibili come quello della sanità?

La situazione è analoga per quanto riguarda gli asili nido: in questo caso la questione è ancora più grave, perché il messaggio sarebbe sbagliato, ovvero gettare la spugna su uno dei servizi essenziali nella prima fase della formazione, dell'educazione della prima infanzia. Lo dico perché è uno di quegli interventi che incrocia anche obiettivi trasversali che affrontiamo, quali il tema dei divari di genere e quello dell'occupazione femminile: il 30 per cento rimane un obiettivo ancora lontano, motivo per cui le chiediamo e le richiediamo di presentare quelle linee guida proprio per andare ad attuare l'obiettivo del 30 dell'occupazione femminile, per noi fondamentale. Lo dico soprattutto perché avete presentato - almeno negli annunci, nella propaganda - un programma da 7 miliardi per contrastare la denatalità.

Come si fa a presentare, da una parte, un programma da 7 miliardi per contrastare la denatalità e, dall'altra, pensare di smantellare gli asili nido che sono una delle prime infrastrutture che permettono di conciliare lavoro e professione e di coniugare le aspirazioni delle nostre famiglie e delle donne in particolare? (*Applausi*). Da questo punto di vista, non c'è scusa che tenga perché, nel Fondo di solidarietà comunale, come sa bene ministro Fitto, sono stati previsti 900 milioni già dal passato Governo da poter utilizzare per la spesa corrente per l'assunzione proprio di maestri e maestre per gli asili nido, tra l'altro anche in deroga ai limiti assunzionali; quindi, non ci sono proprio scuse da questo punto di vista.

Aggiungo un altro tema che ha a che fare con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Noi facciamo giustamente il nostro lavoro di opposizione, denunciando puntualmente le cose che non funzionano, ma abbiamo l'interesse che funzionino, perché è una grande occasione.

Siamo andati in Europa, abbiamo lavorato per costruire le condizioni perché si intervenisse sul debito comune, perché si affermassero gli Eurobond, che era qualcosa di impensabile fino a qualche anno fa: sono stati stanziati 190 miliardi.

Ecco, prima di pensare a rinunciare a una parte dei progetti, possiamo provare a ragionare se, per quelli che non rientrano nei criteri e negli *standard* che la Commissione in qualche modo ci ha delineato, possiamo recuperare una parte delle risorse, ad esempio, per i progetti già presentati dai Comuni?

Facevo prima l'esempio degli asili nido. Come sa, Ministro, oltre il 70 per cento è già in fase di aggiudicazione; le chiediamo, anzi, di provare, nel confronto con ANCI e nell'interlocuzione con la Commissione, a ragionare sul fatto che, raggiunto un certo limite percentuale di asili nido già aggiudicati, si possa avere magari qualche giorno in più anche oltre la data del 30 giugno, perché i Comuni stanno lavorando bene.

Dal momento che i Comuni hanno già assegnato 31 dei 40 miliardi, e addirittura hanno impegnato quasi 18 miliardi delle risorse loro assegnate, proviamo a fare come ha fatto il precedente Governo proprio su iniziativa del Partito Democratico, che in quei progetti di rigenerazione urbana sopra i 15.000 abitanti ha stanziato risorse *ad hoc* per andare a coprire anche quei progetti che erano inseriti nella lista degli idonei, ma non finanziati. Ecco, proviamo anche con la Commissione a contrattare spazi di flessibilità per aiutare quei Comuni che hanno presentato progetti sulla rigenerazione urbana, sull'edilizia scolastica, sui parchi: progetti interessanti, già ritenuti idonei, che però non hanno finanziamento.

Insomma, prima di alzare bandiera bianca su una grande occasione di sviluppo e crescita del nostro Paese, vediamo di fare di tutto perché quei soldi vengano spesi bene e vengono dati a quelle amministrazioni comunali che hanno dimostrato di saperli spendere bene, nell'interesse delle nostre comunità. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti della facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione dell'università «La Sapienza», che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sull'informativa del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (ore 15,54)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gelmetti. Ne ha facoltà.

GELMETTI (Fdl). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, vorrei innanzitutto ringraziare il ministro Fitto perché la sua presenza costante e continua in quest'Aula e anche durante i lavori della Commissione per l'approvazione del decreto-legge n. 13, dimostra quanto responsabilmente stia affrontando questo tema cardine per la ripresa della nostra Nazione.

Il PNRR è stato approvato nel 2021, quando le priorità dell'Italia e dell'Europa erano un po' diverse rispetto a quelle che ci sono oggi. Stavamo allora uscendo dal Covid e il PNRR è nato proprio per rilanciare la nostra Nazione, l'economia e la coesione nelle nostre Regioni. Chi ha scritto questo piano si è concentrato maggiormente sul portare a casa quattrini dall'Europa che sul ragionare e focalizzare quali erano i progetti da finanziare ed è questo forse il *vulnus* di questo Piano. Se c'è una parte di Piano che è a fondo perduto (quella parte di risorse che l'Europa ci dà perché ne facciamo quello che riteniamo, sperando che li utilizziamo nel miglior modo possibile), ce n'è un'altra che è a debito e quando qualcuno prende dei soldi a debito poi li deve anche restituire e in questo caso li dovremo restituire tenendo conto di un problema che è sorto in questa fase temporale, perché si sono modificate le condizioni: è aumentato il costo delle materie prime, è aumentato il costo dell'energia e sono aumentati anche i tassi di interesse, quindi quei quattrini che dobbiamo restituire saranno più di quelli che erano in previsione. Le opere che erano state inserite nel PNRR, quindi, dovevano essere tali da generare PIL, da dare valore aggiunto al sistema Italia, proprio per giustificare l'impegno di spesa ulteriore che l'Italia dovrà affrontare per coprire la quota capitale e la quota interessi.

Concentrandoci troppo sui quattrini da portare a casa, come dicevo prima, dovevamo anche pensare che l'Italia in questi anni non si è esattamente messa in evidenza a livello comunitario per la sua capacità di destinare e impiegare le risorse europee in modo eccellente, quindi quella soluzione, a nostro modo di vedere, doveva essere ponderata nel miglior modo possibile e doveva essere applicata a progetti che dessero valore e creassero PIL per la nostra Nazione. I rincari energetici e le difficoltà riscontrate nel reperimento di materie prime hanno ovviamente creato, sui 110 miliardi che dovremo restituire, un problema e costi maggiori, quindi i conti economici delle opere dovranno essere modificati.

In questo contesto e per consentire una forte accelerazione nella realizzazione degli interventi in esso previsti, il Governo infatti ha messo in campo il decreto-legge n. 13, che è uno strumento che è stato pensato e studiato proprio per attenuare i grandi impedimenti che ostacolavano la concreta realizzazione dei fondi del PNRR. Analizzato e approvato in quest'Aula e poi alla Camera dei deputati, ha visto il coinvolgimento di tutte le forze politiche nel corso del suo *iter* parlamentare. Convertito in legge, contribuirà a far sì che le amministrazioni attuatrici portino a compimento il loro obiettivi entro le scadenze prefissate.

Le parole d'ordine, fondamentali per arrivare a compimento, sono state snellimento, semplificazione, flessibilità e politica osmotica delle risorse, proprio per quei progetti che rischiano di non essere portati a termine.

Questa legge ha introdotto delle novità molto importanti su tutta una razionalizzazione della *governance*, volta a fornire una maggiore efficienza. La nuova struttura di missione PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assumerà il coordinamento strategico per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano e degli obiettivi e i traguardi concordati a livello europeo. Vengono rafforzati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di inerzia e di ritardo, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze da parte delle amministrazioni attuatrici, che al contempo potranno, a loro volta, riorganizzare le unità di missione dedicate all'attuazione del Piano.

Signor Presidente, chiedo al senatore Alfieri quante volte nei due anni precedenti ha portato in discussione i temi che poc'anzi ha portato in quest'Aula, perché queste sono le cose che andavano fatte. Quanto al decreto-legge che abbiamo convertito in legge, che è arrivato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, esso conteneva le azioni che servivano per portare a compimento gli obiettivi del PNRR. *(Applausi)*.

Infine, questo provvedimento ha affrontato i temi della transizione e della sovranità energetica, che

possiamo definire l'argomento più importante e attuale per l'Italia. La programmazione aggiornata e soprattutto il capitolo relativo al Repower EU si sviluppano lungo due assi: il primo riguarda il coinvolgimento delle grandi partecipate dell'energia (Eni, Enel, Snam e Terna). Forse uno Stato stratega, che avesse - come dicevo prima - studiato prima i progetti e poi chiesto le risorse, avrebbe coinvolto in modo più presente e puntuale queste importanti società che rappresentano lo Stato italiano.

Sono stati introdotti chiarimenti e semplificazioni per l'individuazione delle aree idonee ad ospitare gli impianti che consentiranno la produzione di energia *green*, per il rilascio delle autorizzazioni e per l'installazione di impianti fotovoltaici, impianti eolici e di accumulo energetico e impianti agrofotovoltaici.

Gli sforzi ora si dovranno concentrare nell'ottenimento dalla Commissione europea di ulteriori forme di flessibilità per indirizzare al meglio i fondi del PNRR, i fondi strutturali e i fondi di coesione su progetti che abbiano ricadute significative per il nostro sistema produttivo e sociale e per dotare il nostro Paese di una solida politica industriale che permetta alle imprese italiane di cogliere le opportunità date dalla duplice transizione ecologica e digitale.

Come più volte ribadito dal Governo e dalla maggioranza, il nostro obiettivo è che nemmeno un euro dei fondi PNRR vada perduto, ma anzi si traduca in maniera efficace in un beneficio per la nostra Nazione. Questa non è la sfida del Governo Meloni, di questa maggioranza parlamentare, di un singolo partito o di una coalizione; è la sfida dell'Italia. Lo ribadisco rivolgendomi soprattutto a chi in questi ultimi mesi, in tema di PNRR, sta alimentando una narrazione tendenziosa e negativa per l'Italia, imputando a questo Governo colpe e ritardi che non trovano alcun riscontro nella realtà dei fatti. *(Applausi)*.

La stessa Commissione europea ha riconosciuto l'esigenza di modificare il percorso originariamente tracciato. Il Governo Meloni da mesi sta lavorando a stretto contatto con la Commissione, proprio nell'ottica di risolvere i principali problemi strutturali di questo Piano. Per tutti noi, come recentemente ribadito anche dalla presidente Meloni, il PNRR è un'opportunità che il Governo non si lascerà sfuggire.

Proprio per queste ragioni, alle facili e inutili polemiche a cui abbiamo assistito in questi primi sei mesi di legislatura, rispondiamo con il nostro impegno continuando a lavorare nell'ottica di rimodulare il PNRR fino a giugno 2026. L'Italia e gli italiani vogliono portare a compimento questi progetti perché rivestono un'importanza strategica per la ripartenza della nostra Nazione.

Il ministro Fitto ha ricevuto un incarico non facile, ma che sta portando avanti con grande responsabilità, ed è proprio questa grande responsabilità che ci dovrebbe unire e non dividere. La responsabilità è quella di scrivere, grazie a queste risorse per l'Italia, il futuro delle prossime generazioni. La mia non è retorica ma - ahimè - una dura realtà, perché se sbaglieremo qualcosa o non sfrutteremo al meglio questa grande opportunità, il danno sarà per tutti.

Ringrazio il ministro Fitto. Fratelli d'Italia sarà sicuramente al suo fianco per realizzare al meglio il PNRR, per l'Italia e per gli italiani. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 16,05)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che ringrazio per la disponibilità.

Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Potenza-sezione civile (ore 16,06)

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Potenza-sezione civile».

Con ricorso depositato il 23 maggio 2022, il tribunale ordinario di Potenza-sezione civile ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 16 febbraio 2022, ha dichiarato

l'insindacabilità - ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - delle dichiarazioni rese da Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento civile pendente dinanzi allo stesso tribunale ordinario di Potenza. (*Doc. IV-quater*, n. 3/XVIII Leg.).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 34 del 6 febbraio 2023, depositata in cancelleria il successivo 2 marzo 2023. Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 23 marzo 2023.

Nella seduta del 5 aprile 2023, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

Chiedo al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, senatore Franceschini, se intende intervenire.

[FRANCESCHINI](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, ha già riassunto perfettamente lei. Oggi non si tratta di pronunciarsi sul merito, su cui la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e l'Assemblea del Senato si sono già espresse nella precedente legislatura, ma semplicemente di costituirsi in giudizio nel conflitto di attribuzione per difendere la precedente decisione del Senato, e su questo la Giunta si è espressa all'unanimità.

[PRESIDENTE](#). Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

[LOPREIATO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LOPREIATO](#) (*M5S*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge: non si tratta di un mero principio presente tra i diritti fondamentali della Costituzione, trascritto in ogni aula di giustizia, per poi non essere applicato. Esso rappresenta proprio il cardine dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle. Abbiamo sempre adottato una linea chiara e coerente relativamente all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il quale non deve essere inteso come privilegio della politica, ovvero come scudo attraverso il quale ripararsi da qualsivoglia azione giudiziaria. Tutti i cittadini, infatti, senza alcuna distinzione, nel momento in cui vengono chiamati a processo, hanno il dovere di parteciparvi al fine di esercitare correttamente il loro diritto di difesa.

Coerentemente con il suddetto assunto, anche in questo procedimento abbiamo votato in senso opposto rispetto alle formulazioni della Giunta, poiché, a nostro modo di vedere, il legame temporale e il legame fattuale fra le dichiarazioni *intramoenia* ed *extramoenia* non sembravano necessariamente attestati, e in tal modo la prerogativa *ex* articolo 68 della Costituzione non avrebbe operato pienamente, come previsto sulla base degli elementi individuati dalla Corte costituzionale in relazione all'applicabilità dell'articolo.

Ora, però, ci troviamo in una fase successiva, ovvero quella relativa al sindacato sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Come ho detto in premessa, abbiamo votato in maniera contraria rispetto alle deliberazioni della Giunta, ma l'Assemblea, che è sovrana, ha deciso di ribadire le conclusioni emerse dall'esame in sede decentrata. In questo caso il discorso non attiene più a logiche politiche, perché la questione è la difesa dell'istituzione che rappresenta i cittadini. Quando l'Assemblea del Senato prende una decisione, salvi casi imprevisti ed eccezionali, quella decisione va difesa. Sarebbe illogico privare il Senato della possibilità di costituirsi in giudizio a difesa delle proprie prerogative, per mezzo di un voto espresso proprio da quei soggetti che *in primis* dovrebbero tutelarla. Per tali ragioni esprimo il voto favorevole da parte del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere in un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Potenza-sezione civile.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Michele Amari» di Giarre, in provincia di Catania, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti a Palazzo Madama. (*Applausi*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GIACOBBE (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signor Presidente, mi permetta di fare un brevissimo accenno al fatto che io ho frequentato le scuole superiori a Giarre e quindi mi sento partecipe della visita oggi dei miei corregionali, che mi ricordano tanto gli anni della gioventù. (*Applausi*).

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sento il dovere oggi di intervenire per segnalare una vicenda triste, ma anche piena di speranza. È la storia del tragico incidente accorso a Leonardo Lotto, ventiquattro anni, di Aosta, che, a causa di un tuffo sbagliato su una spiaggia di Melbourne in Australia, per una tragica trama del destino, è ora paralizzato dal collo in giù. Leonardo però è un giovane coraggioso e forte. «Muoverò le braccia, camminerò ancora» ha detto, usando una frase a noi già conosciuta: *whatever it takes*, a qualunque costo.

Voglio richiamare questa vicenda per continuare ad esprimere la mia vicinanza a questo giovane coraggioso e alla sua famiglia e per dare il giusto merito a chi è stato capace, in un Paese straniero, con lingua, cultura e procedure diverse dalle nostre, di sostenere la famiglia di Leonardo in quei primi tragici, devastanti giorni, che nessun genitore vorrebbe mai vivere. Mi riferisco alla nostra rete consolare e diplomatica e, in prima linea, alla console generale di Melbourne, Anna Pappalardo, che, malgrado le difficoltà derivanti dalla mancanza di personale, ha fatto squadra ed operato con determinazione, competenza e velocità, affinché i genitori e lo stesso Leonardo ricevessero assistenza mentre era in ospedale e per il pericoloso e complesso viaggio di rientro in Italia. Sono le istituzioni che si attivano e agiscono nell'interesse supremo dei cittadini italiani all'estero.

Allo stesso tempo, però, non posso non segnalare al ministro Tajani che purtroppo, sia in Australia che in Nuova Zelanda, i nostri consolati hanno bisogno di attenzione da parte del Ministero, per assicurare il personale di ruolo e a contratto locale necessario per svolgere i loro servizi. Occorre adeguare livelli salariali ed altre condizioni di impiego.

Signor Presidente, mi permetta di fare un ultimo accenno a Leonardo Lotto, che era in Australia per completare l'ultimo semestre del suo corso di laurea, iniziato alla Bocconi e proseguito presso l'Università di Singapore. Purtroppo il destino ha voluto che i flutti dell'oceano nascondessero un banco di sabbia, dove si è tragicamente concluso il suo tuffo. Un giovane che, con tanta speranza ed impegno, si accingeva a completare un eccellente corso di studi, per poter portare il suo contributo nel mondo del lavoro. Un bellissimo esempio delle eccellenze del nostro Paese.

Malgrado le sue condizioni Leonardo, in un *post sui social network* sorride e, usando la famosa frase di Mario Draghi, dice: «Non posso che guardare avanti. Mi aspetta un nuovo viaggio, che sarà doloroso e molto duro. A volte cadrò, ma alla fine mi rialzerò e continuerò a combattere, facendo tutto ciò che serve. *Whatever it takes*».

Signor Presidente, è questa la speranza che possiamo trarre da questa triste vicenda. *Whatever it takes*: non quello di Mario Draghi, ma quello di Leonardo Lotto. Nei momenti difficili dobbiamo rialzarci, con determinazione e forza. Lo dobbiamo a Leonardo, ai milioni di italiani all'estero e a quelli che ci chiedono assistenza per i diritti anche al di là dei nostri confini.

PRESIDENTE. Senatore Giacobbe, la Presidenza la ringrazia per queste belle parole.

POTENTI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, il mio intervento è per ricordare la dottoressa Barbara Capovani, che lo scorso 21 aprile è stata aggredita a sprangate sulla testa da un folle presso l'ospedale di Pisa e che è deceduta domenica scorsa dopo una triste agonia.

Tutti i colleghi, gli amici e coloro che la conoscevano si sono stretti intorno al mondo della psichiatria, una realtà che è stata, di fatto, lasciata a se stessa dopo la chiusura degli OPG, dopo che tutta una massa di persone, che evidentemente hanno dei problemi di grave natura psichiatrica, si sono riversate sulla psichiatria territoriale.

Ma la psichiatria territoriale, purtroppo, non ha strumenti, se non il TSO, per gestire questo grande numero di persone, che gira in maniera libera per le nostre strade, che può andare addirittura a cercare un dottore, in questo caso una psichiatra, fino al punto di aspettarla sotto la sede di lavoro per poi aggredirla.

La psichiatria ha bisogno di norme e di strutture che diano la possibilità di esercitare su questi soggetti pericolosi un controllo. Per farlo, occorre uscire da quella ideologia che, ahimè, ha ritenuto sufficiente chiudere gli OPG per risolvere un problema. Mentre effettivamente la libertà personale va salvaguardata, perché è un bene assoluto, occorre anche individuare nuovi strumenti normativi e sanitari per gestire soggetti non in grado di intendere e di volere. Soprattutto, come ha riconosciuto la Corte costituzionale, non è più tollerabile procrastinare un intervento normativo in materia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Potenti, ovviamente anche la Presidenza del Senato si unisce alle parole di dolore per questa morte, che ha colpito tutta l'Italia, e per l'uccisione di questa generosa dottoressa, che ha pagato un prezzo inaccettabile.

CASINI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (PD-IDP). Signor Presidente, è con grande commozione che vorrei ricordare in quest'Aula una nostra collega, in questo Senato tra il 2008 e il 2013, che è scomparsa nei giorni scorsi a Rosario in Argentina, dove viveva. Mi riferisco alla senatrice Mirella Giai, che è stata qui cinque anni in rappresentanza del Maie e che è stata sicuramente una protagonista importante degli italiani in Argentina. (*Applausi*).

È morta all'età di novantatré anni. Era figlia del comandante Giai, emigrato in Argentina e rientrato nel 1943 per combattere la guerra partigiana nelle Brigate Garibaldi del Piemonte. Successivamente, di nuovo emigrò con la famiglia a Rosario.

Lei fu impegnata profondamente nell'associazionismo. Assieme a Filippo Di Benedetto operò nel periodo della dittatura di Videla, in collaborazione con il console dell'Italia Enrico Calamai, nell'assistenza all'espatrio di centinaia di italiani, che furono sottratti così al destino dei *desaparecidos*. Alle elezioni del 2006 si candidò al Senato e fu eletta: la realizzazione del suo sogno, come la realizzazione del sogno di tanti italiani che all'emigrazione e all'italianità nel mondo hanno dedicato la loro esistenza. L'ho conosciuta, anche se in quegli anni ero alla Camera dei deputati. Abbiamo avuto un'intensa collaborazione nell'ambito dell'interparlamentare e sono veramente stato conquistato dal carisma di questa donna, dalla sua serietà, dal suo impegno e dalla sua concezione di una politica fatta al servizio della comunità nazionale. Credo che questo fosse in fondo lo spirito con cui, durante gli anni della mia Presidenza della Camera dei deputati, istituimmo la figura dei rappresentanti degli italiani all'estero: fu soprattutto l'onorevole Tremaglia che fece quella battaglia, come Ministro per gli italiani nel mondo. (*Applausi*). Quell'esperienza, come tutte le esperienze, ha luci e ombre, ma sicuramente, se ha tante luci, esse si devono alle figure più eminenti e più significative.

Vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare il presidente La Russa, che si è associato nei giorni scorsi con una bellissima dichiarazione alla comunità italiana di Argentina per questa scomparsa.

Mi inchino alla memoria di Mirella e credo sia molto significativo che agli italiani di Argentina arrivi la solidarietà direttamente dall'Assemblea del Senato della Repubblica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Casini per aver svolto questo intervento e per aver doverosamente ricordato la senatrice Giai. Senatore Casini, anche io in quella legislatura la ricordo. La Presidenza tutta si associa quindi al sentimento di cordoglio per i familiari e per tutta la comunità argentina di origine italiana, che ha avuto ed ha presenze importanti in questa Assemblea.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo

periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 27 aprile 2023**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 27 aprile, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 16,23*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech ([605](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Al capo I, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Definizioni e ambito di applicazione ».

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « delle sezioni da I a VI del presente Capo » sono sostituite dalle seguenti: « dei capi dal II al VII del presente decreto »;

alla lettera b), le parole: « regolamento (UE) 858/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, »;

alle lettere d), g), h), i), j) e k), le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 »;

alla lettera p), dopo le parole: « all'articolo 210 del » sono inserite le seguenti: « codice delle assicurazioni private, di cui al »;

alla lettera q), le parole: « di risoluzione, liquidazione » sono sostituite dalle seguenti: « di risoluzione o di liquidazione »;

alla lettera r), dopo le parole: « lettere t) e cc), del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;

alla lettera s), le parole: « l'ente » sono sostituite dalle seguenti: « il soggetto » e le parole: « regolamento (UE) 575/2013 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 575/2013 »;

alla lettera t) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 ».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « delle sezioni da I a VI del presente capo » sono sostituite dalle seguenti: « dei capi dal II al VII del presente decreto »;

la lettera h) è soppressa;

al comma 2, le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 ».

La partizione: « Sezione I » è sostituita dalla seguente: « Capo II ».

All'articolo 4:

al comma 1:

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) prevengono la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione »;

alla lettera e), le parole: « della Consob » sono sostituite dalle seguenti: « della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ».

All'articolo 9:

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « integrazione di altri » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 3:

alla lettera b), le parole: « e all'ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « e relative all'ammontare »;

alla lettera c), le parole: « dai quali » sono sostituite dalle seguenti: « dalle quali »;

al comma 6:

alla lettera a):

al numero 1), dopo le parole: « quando applicabili » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al numero 3), le parole: « la classe e comparto » sono sostituite dalle seguenti: « la classe e il comparto »;

al numero 4), dopo le parole: « all'emissione » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

alla lettera b), numero 4), le parole: « la classe e comparto » sono sostituite dalle seguenti: « la classe e il comparto »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Informazioni sull'emissione nel registro ».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: « prescritte del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « prescritte dal presente decreto »;

al comma 2, le parole: « l'aggiornamento nel continuo » sono sostituite dalle seguenti: « l'aggiornamento continuo ».

All'articolo 14:

al comma 2, primo periodo, le parole: « sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b) »;

al comma 3, le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 » e dopo le parole: « revoca, sospensione » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « Salvo ove » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto » e le parole: « anche quando » sono sostituite dalla seguente: « anche ».

La partizione: « Sezione II » è sostituita dalla seguente: « Capo III ».

All'articolo 18:

al comma 4, le parole: « della presente sezione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente capo ».

All'articolo 19:

al comma 2, al primo periodo, le parole: « regolamento (UE) 909/2014 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 909/2014 » e, al secondo periodo, le parole: « valuta il rispetto delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « è concessa previa valutazione del rispetto dei requisiti »;
al comma 3, le parole: « all'IVASS » sono sostituite dalle seguenti: « all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ».

All'articolo 20:

al comma 2, le parole: « se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10 » sono sostituite dalle seguenti: « previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 6 »;
al comma 3, lettera d), dopo le parole: « eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28 » sono aggiunte le seguenti: « , comma 2, lettera e) »;
al comma 4:
alla lettera a), le parole: « capitale iniziale » sono sostituite dalle seguenti: « un capitale iniziale », le parole: « società italiane » sono sostituite dalle seguenti: « società con sede legale in Italia » e dopo le parole: « Stato membro » sono inserite le seguenti: « dell'Unione europea »;
alla lettera b), le parole: « o da una società » sono sostituite dalle seguenti: « o di una società ».
All'articolo 21:
al comma 1, lettera g), dopo le parole: « altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28 » sono aggiunte le seguenti: « , comma 2, lettera o) »;
al comma 5, dopo le parole: « nella strategia di transizione » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.
All'articolo 23:
al comma 2, lettera c), le parole: « a prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relativi agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione e » sono soppresse.
All'articolo 24:
al comma 1, dopo le parole: « gli esponenti » è inserita la seguente: « aziendali » e le parole: « requisiti onorabilità » sono sostituite dalle seguenti: « requisiti di onorabilità »;
al comma 2, le parole: « dei controlli interni e ICT » sono sostituite dalle seguenti: « per i controlli interni e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ».
All'articolo 25:
al comma 1, le parole: « Il collegio sindacale » sono sostituite dalle seguenti: « L'organo che svolge la funzione di controllo » e le parole: « gli atti, o i fatti, » sono sostituite dalle seguenti: « gli atti o i fatti ».
Nella sezione II, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:
« Art. 26-bis. - (Disciplina antiriciclaggio) - 1. I responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c), d) ed e), rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ».
La partizione: « Sezione III » è sostituita dalla seguente: « Capo IV ».
All'articolo 27:
al comma 3, lettera b), le parole: « 7-sexies, 8 » sono sostituite dalle seguenti: « 7-sexies e 8 ».
All'articolo 28:
al comma 1, dopo le parole: « del presente decreto » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
al comma 2:
alla lettera a), le parole: « alla sezione I » sono sostituite dalle seguenti: « al capo II »;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) includere nell'ambito degli strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo, e 2471 del codice civile »;
la lettera b) è soppressa;
alla lettera h), le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 »;
alla lettera i), le parole: « dalla Sezione II » sono sostituite dalle seguenti: « dal capo III »;
alla lettera l):
all'alinea, le parole: « ivi incluso » sono sostituite dalle seguenti: « ivi incluse quelle »;
al numero 3), le parole: « requisiti previsti dagli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « dai requisiti

previsti dallo stesso articolo 24 »;

al comma 3, le parole: « n), o) » sono sostituite dalle seguenti: « n) e o), » e le parole: « alla lettera l) » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 2, lettera l), ».

La partizione: « Sezione IV » è sostituita dalla seguente: « Capo V » e alla relativa rubrica, le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 ».

All'articolo 29:

le parole: « regolamento (UE) 858/2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 ».

La partizione: « Sezione V » è sostituita dalla seguente: « Capo VI ».

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), le parole: « comma 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 3 »;

al numero 3), le parole: « nonché delle relative disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalle relative disposizioni »;

alla lettera b), le parole: « nonché delle disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalle disposizioni »;

alla lettera c), dopo le parole: « 14, comma 2, » è inserita la seguente: « e »;

al comma 4, le parole: « regolamento (UE) 909/2014 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 909/2014 », le parole: « alle SIM » sono sostituite dalle seguenti: « alle società di intermediazione mobiliare (Sim) » e le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 »;

al comma 5, le parole: « 195, 195-bis » sono sostituite dalle seguenti: « 195 e 195-bis » e le parole: « commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi terzo e quarto ».

La partizione: « Sezione VI » è sostituita dalla seguente: « Capo VII ».

All'articolo 32:

al comma 2, le parole: « Comitato Fintech » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato FinTech », le parole: « le Autorità indicano » sono sostituite dalle seguenti: « le suddette autorità indicano », le parole: « dalle Autorità » sono sostituite dalle seguenti: « dalle autorità medesime » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo dando conto dei risultati emersi ».

La partizione: « Sezione VII » è sostituita dalla seguente: « Capo VIII ».

La partizione: « Sezione VIII » è sostituita dalla seguente: « Capo IX ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1.

(Definizioni)

1. Ai fini dei capi dal II al VII del presente decreto si intendono per:

a) « forma digitale »: la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale;

b) « tecnologia a registro distribuito » o « DLT »: la tecnologia di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022;

c) « strumenti finanziari digitali »: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto emessi su un registro per la circolazione digitale;

d) « registro per la circolazione digitale » o « registro »: un registro come definito dall'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2022/858 utilizzato per l'emissione di strumenti finanziari digitali ai sensi del presente decreto;

e) « emittente »: il soggetto che emette o intende emettere strumenti finanziari digitali;

f) « infrastruttura di mercato DLT »: un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;

- g) « MTF DLT »: un sistema multilaterale di negoziazione DLT, come definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2022/858;
- h) « SS DLT »: un sistema di regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2022/858;
- i) « TSS DLT »: un sistema di negoziazione e regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2022/858;
- j) « gestore di un'infrastruttura di mercato DLT »: l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CSD specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2022/858 a gestire un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;
- k) « gestore del SS DLT o del TSS DLT »: il CSD, l'impresa di investimento o il gestore del mercato specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2022/858 a gestire un SS DLT o un TSS DLT;
- l) « responsabile del registro »: l'emittente, o il soggetto terzo individuato come responsabile del registro dall'emittente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, comma 1;
- m) « TUF »: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- n) « TUB »: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- o) « soggetti vigilati »: i depositari centrali, le banche, le imprese di investimento, i gestori, gli intermediari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, autorizzati ai sensi del TUB o del TUF;
- p) « gruppo »: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del TUB, il gruppo di imprese di investimento di cui all'articolo 11 del TUF, il gruppo di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, il gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione di cui all'articolo 210 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- q) « procedura di gestione della crisi »: la procedura di risoluzione o di liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- r) « imprese di assicurazione o riassicurazione »: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- s) « ente creditizio »: il soggetto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
- t) « depositari centrali » o « CSD »: i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;
- u) « MTF »: i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera a), del TUF;
- v) « gestori »: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-*bis*), del TUF.

2. Ove non diversamente specificato, si applicano le definizioni del TUB e del TUF.

EMENDAMENTO

1.100

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente: «v-bis) «stabiliti in Italia»: aventi sede legale, succursale o sede secondaria nel territorio della Repubblica.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni dei capi dal II al VII del presente decreto si applicano con riferimento alle seguenti categorie di strumenti finanziari:

- a) alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del codice civile;
- b) alle obbligazioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del codice civile;
- c) ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile;
- d) agli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano;
- e) alle ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani;
- f) agli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;
- g) alle azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del TUF.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/858.

EMENDAMENTI

2.100

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «dal II al VII» con le seguenti: «I, II, III e V»;*
- b) *al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ai sensi dell'ordinamento italiano» aggiungere le seguenti: «, nonché ai titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani».*

2.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ammesse alla negoziazione su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro;».

2.4

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli strumenti finanziari, compresi gli strumenti indicati dal punto a) a h) del comma 1, che non siano destinati ad essere negoziati in un MTF-DLT o che non siano destinati ad essere oggetto di servizi di investimento come indicati all'articolo 1, comma 5, del TUF.»

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI PER L'EMISSIONE E CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE

Articolo 3.

(Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali)

1. L'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera i).
2. Gli strumenti finanziari digitali emessi ai sensi del presente decreto non sono soggetti all'applicazione degli obblighi di cui alle disposizioni attuative dell'articolo 83-bis, comma 2, del TUF.

EMENDAMENTI

3.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sono eseguiti» inserire le seguenti: «, in forza di titolo idoneo.».

3.100

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti» con le seguenti: «, dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze o dagli ulteriori soggetti».

ARTICOLI DA 4 A 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

(Requisiti dei registri per la circolazione digitale)

1. I registri per la circolazione digitale:

- a) assicurano l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli;
- b) consentono, direttamente o indirettamente, di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di renderne possibile la circolazione;
- c) consentono al soggetto in favore del quale sono effettuate le scritturazioni di accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali ed estrarre copia in formato elettronico per tutti i fini previsti dalla legge;
- c-bis) prevengono la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione;
- d) consentono la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali, secondo quanto previsto dall'articolo 9;
- e) garantiscono l'accessibilità da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni;
- f) consentono di identificare ai fini dell'articolo 9:
 - 1) la data di costituzione del vincolo;
 - 2) gli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi;
 - 3) la natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
 - 4) la causale del vincolo e la data dell'operazione oggetto di scritturazione;
 - 5) la quantità degli strumenti finanziari digitali;
 - 6) il titolare degli strumenti finanziari digitali;
 - 7) il beneficiario del vincolo e, ove comunicata, l'esistenza di una convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
 - 8) l'eventuale data di scadenza del vincolo.

Articolo 5.

(Effetti della scritturazione su registro)

1. A seguito dell'avvenuta scritturazione nel registro, il soggetto in favore del quale è effettuata ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, secondo la disciplina propria di essi e delle disposizioni del presente decreto.
2. Il soggetto a favore del quale è effettuata la scritturazione nel registro dispone degli strumenti finanziari digitali in conformità con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
3. La verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari digitali è effettuata dall'emittente sulla base delle scritturazioni del registro.
4. Colui il quale ha ottenuto la scritturazione a suo favore di uno strumento finanziario digitale in un registro, in base a un titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di

precedenti titolari.

Articolo 6.

(Eccezioni opponibili)

1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari digitali da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione, l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

Articolo 7.

(Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è determinata con riferimento alle scritture del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente.

EMENDAMENTO

7.100

[Garavaglia, Borghesi](#)

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente» aggiungere le seguenti: «o con le ulteriori modalità determinate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g).».

ARTICOLI DA 8 A 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 8.

(Pagamento di dividendi, interessi e rimborso del capitale)

1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è determinata con riferimento alle scritture del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente.

Articolo 9.

(Costituzione di vincoli)

1. Qualsiasi vincolo sugli strumenti finanziari digitali si costituisce unicamente mediante scritturazione nel registro.

2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT sono tenuti all'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali.

3. Ove il registro consenta che gli strumenti finanziari digitali oggetto della garanzia siano sostituibili con altri di eguale valore, per gli strumenti finanziari digitali scritturati in sostituzione o integrazione di altri la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari digitali sostituiti o integrati. In tal caso, la procedura di scritturazione dei vincoli consente di identificare la data delle singole movimentazioni. Contestualmente alla costituzione del vincolo, sono impartite al responsabile del registro, o al gestore del SS DLT o del TSS DLT, istruzioni scritte conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari digitali sottoposti a vincolo.

Articolo 10.

(Libri sociali)

1. L'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal Codice civile, ove applicabili, sulla base delle scritture del registro.

2. È consentito all'emittente di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti attraverso il registro per la circolazione digitale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2215-bis del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal quinto comma del medesimo articolo.

EMENDAMENTO

10.100

[Borghesi, Garavaglia](#)

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «a quanto previsto» con le seguenti: «alle modalità di tenuta previste»;

ARTICOLI 11 E 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 11.

(Disciplina applicabile in caso di banche o imprese di investimento che agiscono in nome proprio e per conto dei clienti)

1. Quando la scritturazione nel registro è effettuata in favore di una banca o di un'impresa di investimento che agisce in nome proprio e per conto di uno o più clienti, la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti consegue alla registrazione sul conto aperto dal cliente presso l'intermediario. I vincoli sugli strumenti finanziari digitali si costituiscono esclusivamente con le registrazioni nel relativo conto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 83-*quater*, comma 3, e da 83-*quinquies* a 83-*decies* del TUF, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 5 a 9 del presente decreto. L'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal codice civile, ove applicabili, secondo quanto indicato dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera g).

Articolo 12.

(Informazioni sull'emissione nel registro)

1. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni, le informazioni elencate all'articolo 2354 del codice civile e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui all'articolo 2355-*bis* del codice civile risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.

2. Ai fini dell'emissione in forma digitale di obbligazioni, le informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonché i termini e le condizioni dell'emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.

3. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito e sono resi disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, i termini e le condizioni dell'emissione nonché:

a) le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414 del codice civile;

b) le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale che assume la garanzia ai sensi dell'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e relative all'ammontare della medesima;

c) le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dalle quali i titoli di debito sono assistiti.

4. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, si applica quanto previsto al comma 3 in quanto compatibile.

5. Le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione relative agli strumenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono rese tempestivamente disponibili con le modalità indicate dai medesimi commi.

6. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio:

a) risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa, e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:

1) quanto previsto dall'articolo 2354, terzo comma, numeri 1), 2) e 5), nonché numeri 3) e 4) quando applicabili, del codice civile;

2) la durata della società;

3) la tipologia dell'azione, se nominativa o al portatore, nonché la classe e il comparto di appartenenza

ove presenti;

4) gli eventuali limiti all'emissione e i limiti al trasferimento di cui all'articolo 2355-*bis* del codice civile;

5) il depositario;

b) risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:

1) la denominazione e la sede del gestore del fondo;

2) la denominazione e la tipologia del fondo;

3) la data di istituzione del fondo e la durata;

4) la tipologia della quota, se nominativa o al portatore, nonché la classe e il comparto di appartenenza
ove presenti;

5) il valore nominale delle quote, ove presente;

6) il depositario;

7) i termini e le condizioni dell'emissione.

EMENDAMENTO

12.100

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Al fine di garantire la trasparenza delle operazioni relative all'emissione di strumenti finanziari digitali, di tutelare gli investitori e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato finanziario, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) garantiscono forme di pubblicità attraverso la messa a disposizione di fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali.»

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 13.

(Obblighi del responsabile del registro e del gestore del SS DLT o del TSS DLT)

1. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la conformità del registro alle caratteristiche prescritte dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative.

2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la correttezza, la completezza e l'aggiornamento continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione.

EMENDAMENTI

13.100

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono: i) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento nel continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione; ii) l'integrità e la sicurezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite, in forza dell'emissione e del trasferimento degli strumenti finanziari digitali di cui all'art. 3, comma 1, sulla base di titolo idoneo.»

13.101

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Id. em. 13.100

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono: i) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento nel continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione; ii) l'integrità e la sicurezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite, in forza dell'emissione e del trasferimento degli strumenti finanziari digitali di cui all'art. 3, comma 1, sulla base di titolo idoneo.»

ARTICOLI DA 14 A 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 14.

(Strategia di transizione)

1. A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT è associata una strategia chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile, idonea a essere attuata nel caso di cessazione del registro oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 21. Il responsabile del registro valuta su base almeno semestrale l'efficacia della strategia e a tal fine adotta le misure e le procedure necessarie e appropriate.

2. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni di cui al comma 1, l'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della cessazione o cancellazione, oppure sulla base dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b), in caso di indisponibilità delle scritturazioni nel registro. Il soggetto che risulta legittimato sulla base delle predette scritturazioni è legittimato anche nel nuovo regime di forma e circolazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile o del TUF.

3. In caso di attuazione della strategia di transizione adottata dal gestore del SS DLT o del TSS DLT secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/858, le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sono effettuate sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della revoca, sospensione o cessazione dell'attività. Si applica quanto previsto dal comma 2, secondo periodo.

4. Nei casi di cui al comma 2, l'emittente è legittimato a effettuare le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali anche ove non sia espressamente previsto dallo statuto.

Articolo 15.

(Mutamento del regime di forma e circolazione)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 14, l'emittente può deliberare un mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali appartenenti alla medesima emissione purché lo statuto o i termini e le condizioni di emissione lo consentano. L'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate alla data indicata nella deliberazione. Si applica l'articolo 14, comma 2, secondo periodo.

2. L'emittente di strumenti finanziari originariamente soggetti a un diverso regime di circolazione può deliberarne la conversione in strumenti finanziari digitali di cui al presente decreto, purché lo statuto, o i termini e le condizioni di emissione, lo consentano e siano oggetto di conversione tutti gli strumenti finanziari appartenenti alla medesima emissione.

Articolo 16.

(Sostituzione dello strumento finanziario digitale)

1. Il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 5 che denunci al responsabile del registro o al gestore del SS DLT o del TSS DLT l'impossibilità di disporre degli strumenti finanziari digitali ha diritto di ottenere a proprie spese una nuova scritturazione in suo favore, in sostituzione della scritturazione originaria.

2. Dal momento della nuova scritturazione, la scritturazione originaria cessa di produrre gli effetti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

Articolo 17.

(Controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali)

1. Salvo quanto diversamente previsto da ulteriori disposizioni di legge, i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali, anche in forma di chiavi crittografiche private, possono essere controllati dal titolare dello strumento finanziario digitale, oppure dal responsabile del registro, dal gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, dalle banche e dalle imprese di investimento per conto del titolare dello strumento finanziario digitale.

EMENDAMENTO

17.100

[Borghesi, Garavaglia](#)

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere controllati» inserire la seguente: « esclusivamente».

ARTICOLI DA 18 A 20 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo III

STRUMENTI FINANZIARI DIGITALI NON SCRITTURATI PRESSO UN TSS DLT O UN SS
DLT

Articolo 18.

(Emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT)

1. L'emissione di strumenti finanziari digitali è consentita solo su registri tenuti da responsabili iscritti nell'elenco previsto all'articolo 19.

2. Ogni emissione è iscritta su un solo registro per la circolazione digitale. A ciascun registro è associato un unico responsabile.

3. In occasione di ciascuna emissione, l'emittente:

a) notifica alla Consob le caratteristiche della medesima e il relativo responsabile del registro, nonché le ulteriori informazioni eventualmente individuate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera f);

b) rende disponibile ai sottoscrittori le informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 19.

(Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale)

1. Possono essere iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, secondo quanto previsto all'articolo 20:

a) le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia;

b) gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia;

c) gli emittenti con sede legale in Italia, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi;

d) i soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);

e) i soggetti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m).

2. Sono iscritti di diritto nell'elenco i depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) n. 909/2014. L'autorizzazione è concessa previa valutazione del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto.

3. L'attività di responsabile del registro può essere avviata solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'avvio dell'attività è tempestivamente notificato alla Consob, nonché alla Banca d'Italia

nei casi di soggetti vigilati, o all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione.

4. Le banche e le imprese di investimento stabilite in Italia e i componenti del relativo gruppo di appartenenza non possono prestare i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *a)* e *c)*, del TUF con riferimento agli strumenti finanziari digitali scritturati sui propri registri.

Articolo 20.

(Iscrizione nell'elenco)

1. La Consob valuta la completezza dell'istanza di iscrizione entro venti giorni lavorativi dalla sua presentazione.

2. La Consob iscrive il soggetto istante nell'elenco di cui all'articolo 19 entro novanta giorni dalla ricezione di un'istanza di iscrizione completa, previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 6.

3. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, la Consob verifica il rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'idoneità del registro del quale si intende assumere la responsabilità ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4;

b) la presenza dei meccanismi e dei dispositivi di cui all'articolo 23, comma 2;

c) l'adeguatezza della strategia di transizione di cui all'articolo 14;

d) il possesso degli eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *e)*;

e) la trasmissione di una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa, che includa:

1) l'indicazione delle categorie di strumenti finanziari di cui all'articolo 2 scritturabili nel registro;

2) la descrizione delle modalità di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l'interazione con altri registri, servizi o sistemi;

3) l'indicazione di eventuali soggetti terzi, di cui il responsabile del registro intende avvalersi, e delle attività svolte dagli stessi.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c)* e *d)*, la Consob verifica altresì il rispetto dei seguenti requisiti:

a) la forma di società per azioni e un capitale iniziale almeno pari a 150.000 euro nel caso di società con sede legale in Italia, o requisiti equivalenti nel caso di società con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;

b) la sottoposizione dei bilanci di esercizio a revisione legale da parte di un revisore legale dei conti esterno o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

c) la stipula di una polizza assicurativa, o altra forma di garanzia alternativa, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3;

d) la trasmissione di copia dello statuto e della evidenza della registrazione presso il registro nazionale delle imprese.

5. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, la Consob verifica altresì il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 24, nonché la previsione, nell'oggetto sociale, dell'attività di responsabile del registro.

6. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *e)*, la Consob verifica il rispetto dei requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *m)*.

7. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio di un procedimento di iscrizione e del provvedimento conclusivo dello stesso.

8. La Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni ricevute ai fini dell'iscrizione nell'elenco da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, relative ai requisiti di cui al comma 3.

9. La decisione in merito all'iscrizione è adottata, sentita la Banca d'Italia, nei casi di banche, di imprese di investimento e di gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi

diversi dai componenti del gruppo di appartenenza.

10. Per valutare l'idoneità del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente decreto, la Consob può richiedere una verifica, nominando un revisore indipendente incaricato a tal fine. Il soggetto istante sostiene i costi della verifica.

EMENDAMENTO

20.100

[Borghesi, Garavaglia](#)

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) i requisiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3;»;*

b) *al comma 5, dopo la parola: «requisiti» inserire la seguente: «ulteriori».*

ARTICOLI DA 21 A 23 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 21.

(Cancellazione e sospensione dall'elenco)

1. La Consob cancella dall'elenco i responsabili dei registri per la circolazione digitale al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) l'attività di responsabile del registro non è stata avviata entro dodici mesi dall'iscrizione nell'elenco;

b) rinuncia espressa all'iscrizione;

c) è avviata una procedura di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione volontaria o di liquidazione giudiziale;

d) è accertata l'interruzione dell'attività di responsabile per un periodo definito con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera o), secondo i criteri dettati con il medesimo regolamento;

e) l'iscrizione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

f) perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;

g) altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera o).

2. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio del procedimento di cancellazione e del provvedimento conclusivo dello stesso.

3. La Consob adotta il provvedimento di cancellazione sentita la Banca d'Italia quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere da d) a f), e l'attività di responsabile del registro è svolta da:

a) banche, imprese di investimento o gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;

b) responsabili del registro significativi di cui all'articolo 22.

4. Nel caso di cancellazione dall'elenco, la Consob può promuovere gli accordi necessari ad assicurare l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 e può disporre il trasferimento delle scritturazioni medesime ad un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, previo consenso del relativo responsabile. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni, la Consob vigila sull'attività dell'emittente di cui all'articolo 14, comma 2.

5. Nei casi in cui il provvedimento di cancellazione è adottato a seguito dell'avvio di una procedura di gestione delle crisi, l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 o, quando necessario, il trasferimento a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione possono essere eseguiti anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura.

6. Nel caso di sospensione dall'elenco di un soggetto responsabile del registro, è inibito il ricorso a tale soggetto per emissioni successive alla data della sospensione.

Articolo 22.

(Responsabili del registro significativi)

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può identificare i responsabili del registro di cui

all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), che sono significativi ai sensi dei criteri individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera *a*).

Articolo 23.

(Obblighi del responsabile del registro)

1. I responsabili del registro agiscono in modo trasparente, diligente e corretto.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 13, i responsabili del registro adottano meccanismi e dispositivi adeguati:
 - a*) a impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati;
 - b*) di continuità operativa e di ripristino dell'attività, che comprendano la messa in sicurezza esterna delle informazioni;
 - c*) ad assicurare che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile.
3. I responsabili del registro rendono disponibile al pubblico, in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, un documento contenente le informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e ai dispositivi a tutela della sua operatività, tra cui la strategia di transizione di cui all'articolo 14.

EMENDAMENTO

23.100

[Cottarelli](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) a favorire la tutela degli investitori anche verificando che essi dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, nel rispetto degli standard di tutela previsti dalle direttive MiFID.»

ARTICOLI DA 24 A 26-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 24.

(Requisiti del responsabile del registro)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. A questi fini, gli esponenti aziendali possiedono i requisiti di onorabilità previsti dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *a*), del TUF. Si applica quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo.
2. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), si dotano di una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, efficaci sistemi per i controlli interni e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), efficaci politiche per le esternalizzazioni, nonché idonee procedure amministrative e contabili per assicurare il rispetto del presente decreto, anche da parte del personale.
3. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c*) e *d*), si dotano di efficaci politiche per l'identificazione, la prevenzione, la gestione e la trasparenza dei conflitti di interessi e stipulano una polizza assicurativa, o altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro.
4. Ai fini della valutazione di idoneità di cui al comma 1, gli esponenti aziendali dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, possiedono anche i requisiti di professionalità e indipendenza, soddisfano i criteri di competenza e correttezza e dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, del TUF. I requisiti di cui al presente comma si applicano alle nomine successive all'identificazione del responsabile del registro significativo.

Articolo 25.

(Obblighi di comunicazione alle Autorità)

1. L'organo che svolge la funzione di controllo dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), informa senza indugio la Consob di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività del responsabile del registro. Lo statuto del responsabile del registro, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

2. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *d*) comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci.

3. Nel caso di responsabili del registro identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, le comunicazioni previste nei commi 1 e 2 sono effettuate anche nei confronti della Banca d'Italia.

Articolo 26.

(Regime di responsabilità)

1. Il responsabile del registro risponde dei danni derivanti dalla tenuta del registro verso l'emittente, se soggetto diverso dal responsabile del registro, e verso il soggetto in favore del quale le scritturazioni sono state effettuate o avrebbero dovuto essere effettuate, salvo che dia prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

2. Il responsabile del registro risponde dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione o all'investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, sia che discendano dall'omissione di informazioni dovute, salvo che dia prova di avere adoperato la diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.

Articolo 26-bis.

(Disciplina antiriciclaggio)

1. I responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *e*), rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

EMENDAMENTO

26-bis.100

[Garavaglia, Borghesi](#)

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera a) è soppressa;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma: "6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a società e trust di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale."»,

ARTICOLO 27 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo IV

VIGILANZA SULLA DISCIPLINA DELL'EMISSIONE E DELLA CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE

Articolo 27.

(Poteri della Consob e della Banca d'Italia)

1. La Consob e la Banca d'Italia vigilano sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai responsabili del registro ai sensi del presente decreto e della relativa disciplina di attuazione, secondo

il seguente riparto di competenze:

- a) la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori;
 - b) la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni limitatamente alla vigilanza:
 - 1) sui depositari centrali, sui gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, sulle banche, sulle imprese di investimento che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;
 - 2) sui responsabili del registro significativi.
2. Restano fermi gli obiettivi, le competenze e i poteri della Consob e della Banca d'Italia ai sensi del TUF, del TUB e delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
3. Ai fini del comma 1:
- a) nei confronti dei soggetti disciplinati ai sensi della parte II e della parte III del TUF, la Consob e la Banca d'Italia dispongono di tutti i poteri rispettivamente previsti dalle medesime parti in relazione a tali soggetti;
 - b) nei confronti dei responsabili del registro diversi dai soggetti di cui alla lettera a) la Consob e la Banca d'Italia dispongono dei poteri di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 7, 7-sexies e 8, comma 6-bis, del TUF.
4. In caso di sospetta violazione delle disposizioni del presente decreto, oltre ai poteri previsti dal comma 3, la Consob può chiedere a chiunque la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.
5. La Consob:
- a) valuta l'idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il responsabile del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d). In caso di difetto o violazione, pronuncia la decadenza dalla carica;
 - b) esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, i poteri di cui agli articoli 14, 15, comma 2, 16 e 17 del TUF, con riferimento alle partecipazioni nel capitale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), nei casi previsti con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera b), del presente decreto.
6. La Consob può, nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali in violazione delle disposizioni del presente decreto o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19:
- a) rendere pubblica, anche in via cautelare, tale circostanza;
 - b) ordinare, anche in via cautelare, di porre termine alla violazione.
7. La Consob può, nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali, o tiene un registro per la circolazione digitale, senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, applicare la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2.
8. La Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative poste in essere da chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, in connessione con l'emissione di strumenti finanziari digitali o con la tenuta di un registro per la circolazione digitale in assenza della previa iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19.

EMENDAMENTI

27.100

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

V. testo 2

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «ai responsabili del registro»;*
- b) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) la Consob è competente per quanto*

riguarda l'osservanza degli obblighi degli emittenti in materia di emissione in forma digitale, la trasparenza, l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori;»;

c) *al comma 3, lettera b), sostituire le parole:* «nei confronti dei responsabili del registro diversi» *con le seguenti:* «con riguardo ai responsabili del registro e agli emittenti diversi»;

d) *al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «La medesima sanzione si applica nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 17 che controllano i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali o che offrono tale servizio ai titolari degli strumenti finanziari digitali.».

27.100 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sopprimere le parole:* «ai responsabili del registro»;

b) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) la Consob è competente per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi degli emittenti in materia di emissione in forma digitale, la trasparenza, l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori;»;

b-bis) *al comma 3, lettera a), sostituire le parole:* «nei confronti dei» *con le seguenti:* «con riguardo ai»;

c) *al comma 3, lettera b), sostituire le parole:* «nei confronti dei responsabili del registro diversi» *con le seguenti:* «con riguardo ai responsabili del registro e agli emittenti diversi»;

d) *al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «La medesima sanzione si applica nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 17 che controllano i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali o che offrono tale servizio ai titolari degli strumenti finanziari digitali.».

27.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avuto riguardo, in particolare, ai controlli inerenti all'identità digitale dei medesimi investitori;».

ARTICOLO 28 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 28.

(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob determina con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 19 e alle relative forme di pubblicità, anche istituendo sezioni diverse dello stesso.

2. La Consob può, con regolamento:

a) prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto al capo II per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali;

a-bis) includere nell'ambito degli strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo, e 2471 del codice civile;

c) individuare modalità operative per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, nonché per la conversione in strumenti finanziari digitali di strumenti originariamente soggetti ad un diverso regime di circolazione;

d) disciplinare le forme e le modalità di presentazione dell'istanza e la procedura per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, individuando le possibili cause di sospensione e interruzione;

e) individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, anche concernenti le

caratteristiche del registro, in relazione alla categoria del soggetto istante, alle caratteristiche degli strumenti finanziari digitali e dei destinatari dell'emissione e della successiva circolazione degli stessi strumenti. La definizione delle caratteristiche del registro può includere la prescrizione di requisiti minimi ai fini della sua interoperabilità con altri registri;

f) disciplinare le modalità e i contenuti della notifica di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *a)*, nonché i casi di inapplicabilità ed esenzione;

g) adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11;

h) disciplinare il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali previsto dall'articolo 17, fermo restando quando disposto dal regolamento (UE) 2022/858;

i) prevedere l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti dal capo III in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonché delle caratteristiche dell'emissione medesima;

j) prevedere il contenuto minimo delle informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e alle misure a tutela della sua operatività di cui al documento previsto dall'articolo 23, comma 3;

k) tenuto conto del principio di proporzionalità, prevedere disposizioni attuative degli articoli 14 e 23;

l) prevedere disposizioni attuative dell'articolo 24, ivi incluse quelle per l'applicazione:

1) di solidi dispositivi di governo societario;

2) di efficaci politiche per l'identificazione, prevenzione, gestione e trasparenza dei conflitti di interessi;

3) di esenzioni, anche parziali, dagli obblighi e dai requisiti previsti dallo stesso articolo 24;

4) di requisiti prudenziali sostitutivi delle assicurazioni o garanzie equivalenti per i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*;

m) individuare i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *e)*, nonché le disposizioni del presente decreto applicabili agli stessi;

n) prevedere ulteriori obblighi informativi e segnaletici per gli emittenti, i responsabili dei registri e i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, anche nei confronti degli investitori;

o) determinare le cause di sospensione e le ulteriori cause di cancellazione ai fini dell'articolo 21, nonché dettare i criteri per la definizione dell'ipotesi di cancellazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *d)*.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *k)*, *m)*, *n)* e *o)*, sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *l)*, sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia limitatamente ai responsabili del registro significativi.

4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento:

a) può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 22, individuando tra l'altro i criteri di significatività dell'attività dei responsabili del registro. I criteri possono fare riferimento, tra l'altro:

1) al numero degli emittenti i cui strumenti sono scritturati nel registro;

2) al numero, al controvalore e alle caratteristiche delle emissioni scritte nel registro;

3) alla complessità operativa e organizzativa del responsabile del registro, nonché alle sue dimensioni;

4) all'interazione con altri registri, servizi o sistemi di pagamento, infrastrutture tecnologiche o di rete di cui all'articolo 146 del TUB, intermediari bancari o finanziari;

b) può determinare i casi di applicazione della disciplina prevista dagli articoli da 14 a 16 del TUF alle partecipazioni nei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, identificati come significativi.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

28.100

[Borghesi, Garavaglia](#)

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di

conversione del presente decreto»;

b) *al comma 2, lettera a-bis) dopo le parole: «presente decreto», inserire le seguenti: «quelli di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e»;*

c) *al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) prevedere le ulteriori modalità per la determinazione della giornata contabile rilevante ai sensi dell'articolo 7 e adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11;»;*

d) *al comma 3, sopprimere la parola: «d),».*

28.101

[Cottarelli](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi e i criteri per la tutela delle persone fisiche, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento UE 2022/858, relativamente alle operazioni nei mercati OTC. A tal fine, la Consob, nel concedere le autorizzazioni, richiede al gestore di un MTF DLT o di un CSD che gestisce in SS DLT che intenda ammettere persone fisiche a negoziare nei mercati OTC, di verificare preventivamente che esse dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, applicando standard simili a quelli previsti dalle direttive MiFID.»

G28.100

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (A.S. 605-A),

considerato che:

il provvedimento persegue obiettivi di semplificazione, trasparenza ed efficienza del mercato degli strumenti finanziari, prevedendo modalità digitalizzate per l'emissione e la circolazione degli stessi, con ricorso a registri elettronici distribuiti o DLT;

il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech;

la regolamentazione UE viene incontro al fenomeno della rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito;

l'obiettivo delle disposizioni in esame risponde all'esigenza di adattare l'ordinamento italiano alle forme di circolazione degli strumenti finanziari basate su soluzioni tecnologicamente avanzate, in questo senso, come evidenziato anche dalla Banca d'Italia nel corso dell'audizione sul provvedimento, "si tratta, in tutta evidenza, di un cambio radicale dell'architettura infrastrutturale sottesa ai mercati finanziari";

valutato che:

la digitalizzazione degli strumenti finanziari deve porsi in armonia con gli istituti concernenti emissione e circolazione di detti strumenti previsti a legislazione vigente;

è di prioritaria importanza assicurare che l'ordinamento offra adeguate ed efficienti soluzioni regolatorie per attrarre anche i fenomeni più innovativi che si manifestano sui mercati dei capitali, congiuntamente ad ineliminabili esigenze di tutela dei risparmiatori e della trasparenza del mercato stesso, così garantendone il buon funzionamento a tutto vantaggio della capacità dello stesso di attrarre

risorse in grado di alimentare le esigenze finanziarie delle imprese, senza gravare ulteriormente sui tradizionali canali di finanziamento bancario, tenuto conto della necessità di allargare le capacità finanziarie impiegate, preservando altresì le imprese da tentativi di condizionamento ed infiltrazione illeciti e nel pieno rispetto della disciplina nazionale e di rango UE in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

considerato altresì che:

in questo scenario occorre preservare il ruolo strategico svolto dalla Consob nella tutela del risparmio e dei valori di cui all'articolo 47 della Costituzione attraverso la valorizzazione delle funzioni di vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei mercati e dei soggetti operanti sui mercati finanziari, così da garantire che il perimetro di attività e fenomeni che ordinariamente ricadono nell'orbita della suddetta Autorità siano adeguatamente presidiati secondo le esigenze di efficienza e trasparenza, ferme restando le forme di circolazione di valori e di beni assoggettate alle rispettive forme di tutela,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile ad assicurare l'efficiente e tempestiva adozione del regolamento di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, garantendone la piena conformità con le attribuzioni riconosciute alla Consob dalla legislazione vigente e la coerenza sistematica complessiva con le esigenze sopra rappresentate.

ARTICOLI 29 E 30 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/858

Articolo 29.

(Autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/858).

1. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/858 secondo quanto disposto dai commi da 2 a 7.
2. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/858 è adottato:
 - a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, in tutti i casi di MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato;
 - b) dalla Consob, quando il soggetto istante è un gestore di un mercato regolamentato, salvo il caso di cui alla lettera a);
 - c) in tutti gli altri casi:
 - 1) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del TUF o dell'articolo 20-bis.1 del TUF, o è già autorizzato ai sensi dei medesimi articoli;
 - 2) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del TUF, o è già autorizzato ai sensi del medesimo articolo.
3. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un SS DLT ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/858 è adottato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.
4. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/858 è adottato:
 - a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, nei casi di TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato;
 - b) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in tutti gli altri casi.
5. Le esenzioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (UE) 2022/858, quando non concesse con il provvedimento di autorizzazione specifica iniziale, sono autorizzate con apposito provvedimento adottato secondo la medesima procedura prevista dai commi da 1 a 4.
6. La vigilanza sulle infrastrutture di mercato DLT è esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le attribuzioni, con i poteri e avendo riguardo alle finalità rispettivamente assegnati alle autorità nella parte III del TUF con riferimento:

- a) agli MTF, per quanto concerne gli MTF DLT;
- b) ai depositari centrali, per quanto riguarda gli SS DLT;
- c) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, per gli MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato;
- d) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e ai depositari centrali, per i TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato;
- e) agli MTF e ai depositari centrali, per quanto riguarda i TSS DLT diversi da quelli di cui alla lettera d).

7. Restano fermi i poteri e le attribuzioni della Consob, della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze sulle imprese di investimento, sulle banche, sulle sedi di negoziazione e sui relativi gestori, nonché sui depositari centrali ai sensi della parte II e della parte III del TUF e le competenze e i poteri della Consob in materia di abusi di mercato dettati dall'articolo 187-*octies* del TUF.

Capo VI

(SANZIONI)

Articolo 30.

(Sanzioni)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 187-*quinqüesdecies* del TUF, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 fino a euro 5 milioni:

a) il responsabile del registro o il gestore del SS DLT o del TSS DLT che:

- 1) non garantisca il rispetto dei requisiti dei registri per la circolazione digitale stabiliti all'articolo 4, delle istruzioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, nonché delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
- 2) violi gli obblighi previsti agli articoli 12 e 13, nonché le relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
- 3) non adotti le strategie di transizione o le misure necessarie e appropriate previste all'articolo 14, comma 1, nonché dalle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
- 4) nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, non ottemperi a quanto ivi stabilito e nelle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
- 5) violi il divieto posto dall'articolo 21, comma 6, e le disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 28;

b) il responsabile del registro che non osservi l'articolo 19, comma 3, violi gli obblighi previsti all'articolo 23 o non rispetti i requisiti di cui all'articolo 24, nonché dalle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

c) l'emittente che violi gli obblighi di cui agli articoli 12, 14, comma 2, e 18, commi 2 e 3, o quanto disposto all'articolo 21, comma 6, nonché le disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

d) l'emittente o il responsabile del registro che non osservino gli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 7, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 3-*bis*, del TUF ovvero le disposizioni generali o individuali emanate in forza dei medesimi articoli.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000 fino a euro 5 milioni chiunque emette strumenti finanziari digitali o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19.

3. Agli intermediari indicati nell'articolo 17, per inosservanza delle disposizioni attuative dell'articolo 28, comma 2, lettera h), ad essi applicabili, si applica la sanzione prevista dall'articolo 190.1, comma 1, del TUF.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e applicabili alle società di intermediazione mobiliare (Sim), alle banche o ai gestori di mercati autorizzati a gestire un DLT TSS in virtù del provvedimento di autorizzazione specifica adottato ai sensi del regolamento (UE) 2022/858, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 190.2 del TUF, fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, comma 2, e dall'articolo 190.4 del TUF.

5. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi da 1 a 4 si applicano le disposizioni di cui agli

articoli 194-*bis*, 195 e 195-*bis* del TUF. Conseguentemente, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applicano gli articoli 6, a eccezione dei commi terzo e quarto, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

EMENDAMENTI

30.1

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da «da euro 25.000» fino a «euro 5 milioni» con le seguenti: «pari al 20% del controvalore nominale dell'emissione e comunque non inferiore a euro 25.000».

30.100

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «Agli intermediari» con le seguenti: «Ai soggetti».

ARTICOLI 31 E 32 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo VII

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31.

(Modifiche all'articolo 1 del Testo unico della finanza)

1. All'articolo 1, comma 2, del TUF, dopo le parole « Allegato I », sono aggiunte le seguenti: « , compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito ».

Articolo 32.

(Disposizioni finali)

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 1, la Consob iscrive i responsabili del registro in un elenco provvisorio.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto la Consob e la Banca d'Italia trasmettono al Comitato FinTech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-*octies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della nuova disciplina della circolazione digitale. All'interno della relazione le suddette autorità indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, le criticità riscontrate dai soggetti interessati e dalle autorità medesime, incluse le valutazioni relative alla disciplina del responsabile del registro che svolga la relativa attività esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione o svolga la relativa attività con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti diversi, attesa la specifica novità del nuovo soggetto, gli eventuali limiti della disciplina e gli interventi normativi che si rendono necessari, anche tenuto conto degli eventuali successivi sviluppi del quadro regolamentare europeo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo dando conto dei risultati emersi.

EMENDAMENTO

32.100

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «in un elenco provvisorio» aggiungere le seguenti: «, se in possesso dei requisiti e secondo la procedura prevista dall'articolo 20.».

ARTICOLO 33 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo VIII

SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH

Articolo 33.

(Misure in materia di semplificazione della sperimentazione FinTech)

1. All'articolo 36, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-*bis* e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-*bis* e ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi complessivi dell'attività. ».

EMENDAMENTO

33.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Lo svolgimento di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento è, ad ogni modo, preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS.»

ARTICOLI 34 E 35 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 34.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le eventuali entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 30 del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed essere destinate a iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei risparmiatori anche sottoscrittori di polizze assicurative. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di utilizzo e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo, la cui gestione può essere affidata dal Ministero dell'economia e delle finanze a società *in house*, sulla base di apposita convenzione, i cui oneri sono posti a valere sulle predette risorse.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 35.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, sul disegno di legge n. 615

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il Documento di economia e finanza 2023, presentato al Parlamento il 12 aprile 2023, ha espressamente confermato la qualifica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 dell'Atto Senato 615.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 23 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.

Inoltre, il provvedimento, composto di dieci articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 605 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Augello, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Castiello, Cattaneo, Craxi, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschelli, La Marca, La Pietra, Lombardo, Maiorino, Malpezzi, Marti, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rauti, Rossomando, Rubbia, Segre, Silvestro, Sisto, Spagnolli, Unterberger e Zambito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Floridia Aurora, Rosso, Spinelli, Verducci, Zaffini e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Sono considerati in missione i senatori: Ternullo, per attività della 1ª Commissione permanente; Terzi Di Sant'Agata, per attività della 4ª Commissione permanente.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Enrico Borghi ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista e di aderire al Gruppo parlamentare Azione-ItaliaViva-RenewEurope.

La Presidente del Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope ha accettato tale adesione.

Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, composizione

Il Presidente del Senato, in data 21 aprile 2023, ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 19 gennaio 2023, i senatori: Bergesio, Bucalo, Cosenza, Croatti, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lotito, Malan, Malpezzi, Mieli, Musolino, Nicita, Paita, Pirovano, Romeo, Segre, Speranzon, Ternullo, Terzi di Sant'Agata e Verducci.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro dell'economia e delle finanze

Interventi a sostegno della competitività dei capitali (674)

(presentato in data 21/04/2023);

senatore Iannone Antonio

Disposizioni in materia di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali (675)

(presentato in data 21/04/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Calenda Carlo ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi (501)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente

Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 26/04/2023);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Balboni Alberto ed altri

Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale (610)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente

Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a

Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio

culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente

Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a

Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a

Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 26/04/2023);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Centinaio Gian Marco

Disposizioni in materia di sperimentazione di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi (643)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione

permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica,

bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca

scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia,

lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali,

sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 26/04/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Testor Elena ed altri

Modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali (408)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica,

bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 9^a Commissione permanente Industria,

commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 26/04/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Murelli Elena ed altri

Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca (623)
previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 26/04/2023).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Gov. Meloni-I: Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli Roberto

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (615)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 26/04/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Iannone Antonio ed altri

Delega al Governo per l'adozione di uno statuto partecipativo delle imprese finalizzato alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati dell'impresa (431)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 26/04/2023).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 20 aprile 2023 la 7^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei settori di competenza della 7^a Commissione, anche con riferimento al servizio ChatGPT.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 aprile 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'Ammiraglio ispettore capo Pietro Covino a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze Armate (n. 9).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 19 aprile 2023, ha trasmesso - per

l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici (n. 41).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 20 aprile 2023 - alla 7^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 7^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 19 aprile 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e la modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (n. 42).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 20 aprile 2023 - alle Commissioni riunite 1^a e 10^a, che esprimeranno il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 aprile 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 43).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 10^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Marco Camilletti, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 aprile 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria di Italia trasporto aereo - S.p.A. (ITA), per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 74).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 24 aprile 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio

concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (COM(2023) 201 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 24 aprile 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a; in data 25 aprile 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali (COM(2023) 185 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 25 aprile 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Interrogazioni

[FURLAN](#), [NICITA](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [ZAMBITO](#), [ALFIERI](#), [D'ELIA](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il territorio di Termini Imerese (Palermo) è uno dei luoghi cruciali per lo sviluppo dell'intera Sicilia, in ragione delle funzioni strategiche che esso svolge, sia per quanto riguarda i servizi (tribunale, distretto sanitario, ospedale, Agenzia delle entrate, sede INPS), sia perché rappresenta uno snodo per la logistica e i trasporti stradali e ferroviari, per l'esistenza di un porto classificato "*core*" nella rete TEN-T della UE, per un'area destinata a ricevere una piattaforma intermodale, sia per l'esistenza di una vasta area industriale e sia per le sue emergenze turistico-culturali: dal parco archeologico di Himera al compendio di Floriopoli, dal carnevale più antico di Sicilia alle terme;

l'area industriale di Termini Imerese si estende, nelle sue tre fasi, per circa 4.7 milioni di metri quadri ed ospita, tra l'altro, l'unica centrale termoelettrica di grande dimensione che ENEL ha in Sicilia, mentre dovrebbe ospitare, altresì, una piattaforma intermodale per la logistica a valore. Essa è stata dichiarata area di crisi complessa e risulta inserita nella ZES Sicilia occidentale;

dopo la chiusura nel 2011 degli stabilimenti della FIAT e delle numerose aziende dell'indotto, con la perdita di almeno 2.500 posti di lavoro, l'area industriale è andata in crisi e con essa anche la città e il suo comprensorio con pesanti ricadute di tipo economico e di tipo sociale. A nulla è valso l'insediamento forzoso della Blutec S.p.A., azienda che in realtà ha dato lavoro, e per poco tempo, ad un centinaio di maestranze, consentendo tuttavia che venisse erogata la cassa integrazione straordinaria e poi in deroga ai lavoratori, il cui numero oggi è di circa 580 diretti e 200 dell'indotto;

considerato che:

le vicende giudiziarie che hanno travolto i vertici della Blutec, oggi in amministrazione straordinaria, hanno generato anche un vuoto di prospettive, al punto che l'ultimo accordo di programma per il rilancio dell'area, scaduto 5 anni fa, è stato riproposto e sottoscritto il 4 aprile 2023, mentre sono caduti nel vuoto i tentativi degli amministratori giudiziari di trovare a mezzo di bandi pubblici aziende seriamente intenzionate a rilevare i tre stabilimenti ancora di proprietà Blutec e ad insediare nuove attività produttive;

l'assenza di una chiara visione strategica sul futuro della zona industriale e le sue peculiarità produttive da parte dei governi nazionali e regionali hanno fatto sì che la zona industriale di Termini Imerese degradasse progressivamente;

nonostante il perdurare della crisi di Blutec in amministrazione straordinaria, rimane forte l'attrattività industriale dell'area, che si scontra però con l'assenza di una pianificazione che consenta di superare i contenziosi e dare nuovo sviluppo e nuovi spazi per le imprese;

oltre all'assenza, ingiustificata per come si è detto, di aree e capannoni, l'area industriale ha sofferto e soffre di problemi annosi e pregiudizievoli che, se non affrontati e risolti, costituiranno un forte ostacolo ad un possibile sviluppo industriale, quali le mancate bonifiche di alcune aree compromesse ed il miglioramento della rete della viabilità;

il 4 aprile a Roma è stato sottoscritto un altro accordo di programma quadro tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la Regione Sicilia, il Comune di Termini Imerese e l'ANPAL, con intervento di Invitalia, per il sostegno alla ripresa delle attività produttive nell'area industriale di crisi complessa di Termini Imerese. Nell'accordo è stata prevista una dotazione finanziaria di 105 milioni di euro, parte a carico dello Stato parte della Regione, ma 30 milioni dei fondi regionali sono direttamente destinati ai lavoratori, cosicché le somme a disposizione sono molto inferiori a quelle stanziare nei precedenti accordi;

non ha trovato ancora attuazione la previsione della legge regionale di stabilità per il 2022 con la quale è stata, tra le altre, approvata una norma che recita: "Nell'ambito della Zes Sicilia Occidentale, nello specifico per l'area industriale complessa di Termini Imerese, al fine di evitare il protrarsi degli impatti socio-economici della crisi industriale dell'area, sono autorizzate, a favore dei lavoratori Blutec spa, misure per il contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale nonché misure di politica attiva del lavoro per il reinserimento occupazionale e per l'autoimprenditorialità"; gli amministratori straordinari della Blutec in amministrazione straordinaria, ma anche il Ministro delle imprese, hanno più volte annunciato l'emissione di un nuovo bando che, così come previsto nel programma presentato dagli stessi e approvato dal Ministero nel 2021, dovrebbe servire prioritariamente ad individuare soggetti disposti a rilevare l'intero complesso industriale e a garantire l'assorbimento dell'intera forza lavoro;

va chiarito quale deve essere il ruolo della ZES Sicilia occidentale, istituita con grave ritardo e i cui vertici sono arrivati con ancora più ritardo, che dovrebbe essere il centro propulsore e organizzatore dello sviluppo delle aree portuali, retroportuali e industriali, ma che fin qui ha mostrato un'attività molto bassa avendo autorizzato solo tre pratiche e avendo realizzato ben poco di quanto previsto dal suo stesso piano strategico. Ne sono un esempio i finanziamenti ottenuti a valere sul PNRR, missione 5 inclusione e coesione, componente 3 interventi per le ZES, che sono tutti e tre relativi ai porti di Trapani e Termini Imerese, come richiesti dall'Autorità del sistema portuale, mentre non figura alcun finanziamento per le aree industriali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le azioni che il Governo intenda intraprendere, anche di concerto con la Regione Sicilia, per la valorizzazione logistica ed industriale del territorio di Termini Imerese e per la salvaguardia occupazionale delle imprese dell'area e dell'indotto, ponendo attenzione, anche in virtù dell'accordo di programma sottoscritto anche dal Ministero delle imprese e la Regione, su progetti industriali di investimento che abbiano prospettiva solida e duratura;

se siano a conoscenza delle iniziative adottate in Assemblea regionale siciliana, al fine di richiedere un tavolo di concertazione con tutti i soggetti istituzionali impegnati nella valorizzazione del distretto industriale, con particolare riferimento a RFI per la realizzazione di collegamenti stradali efficienti per la stazione di Fiumetorto e per il sostegno ai Comuni con risorse stabili per gli investimenti sulla viabilità dell'area industriale.

(3-00378)

[LICHERI Sabrina](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 355, prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un registro dei dottori in chiropratica cui possono iscriversi coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica e che esercitano le loro mansioni come professionisti sanitari. Al fine di dare attuazione al registro e alla classificazione dei chiropratici come professionisti sanitari, l'ultimo periodo del medesimo comma demanda l'attuazione di un regolamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore della disposizione,

la legge 11 gennaio 2018, n. 3, all'articolo 7, comma 1, dispone che nell'ambito delle professioni sanitarie siano individuate anche le professioni del chiropratico, ai sensi della procedura di cui

all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43. Il successivo comma 2 prevede che, previo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti del chiropratico, nonché i criteri di valutazione dell'esperienza professionale e i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti mediante decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro il 31 dicembre 2022, termine poi prorogato al 30 giugno 2023 dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, così come modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14;

considerato che:

la mancata adozione del regolamento di cui alla legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 355, e del decreto di cui alla legge n. 3 del 2018, articolo 7, ha determinato una situazione paradossale per cui, secondo l'Agenzia delle entrate, a questa particolare categoria, non essendo ricompresa in quella delle professioni sanitarie, non si applichi l'esenzione IVA ma lo sconto dell'IVA nella misura ordinaria del 20 per cento;

tuttavia, la commissione tributaria di Ancona ha statuito, con sentenza pronunciata l'11 ottobre 2019, che: "Considerato altresì che al giudice tributario è anche imposto di tenere presente non solo l'ordinamento italiano ma anche quello comunitario, in quanto la normativa italiana deve essere interpretata in senso conforme al diritto comunitario, se ne deve concludere che sussistono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per godere dell'esenzione IVA, per cui negare l'esenzione Iva al dottore esercente l'attività di chiropratico si tradurrebbe in una violazione del principio di neutralità dell'imposta non applicata alla stessa attività, in quanto ritenuta 'oggettivamente sanitaria' in diversi Stati Europei";

successivamente, anche la Corte di cassazione, nella sentenza n. 21108 del 2 ottobre 2020, se, da un lato, ha aperto all'esenzione dell'attività di chiropratico alla luce della giurisprudenza comunitaria, dall'altro, ha ammonito sulla normativa interna frammentata;

considerato inoltre che:

sul punto la Cassazione, con diversi precedenti, aveva sottolineato l'importanza del regolamento di attuazione quale atto indispensabile per l'individuazione del profilo professionale del dottore in chiropratica e del relativo percorso didattico (sentenza n. 8145/2019);

l'istituzione del registro è fondamentale, oltre che per uniformare l'ordinamento fiscale nazionale alla giurisprudenza comunitaria, anche per garantire adeguati criteri di professionalità e di qualità nell'assistenza medica fornita,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare con urgenza il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 355, della legge n. 244 del 2007.

(3-00380)

[MANCA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la trasversale di Pianura (strada statale 253 bis) è un'arteria che unisce San Giovanni in Persiceto a Medicina (Bologna) e rappresenta il collegamento diretto fra i comuni della pianura e l'area del centergross e dell'interporto, costituisce anche un importante percorso alternativo all'autostrada A1-A14, consente al traffico pesante proveniente dal centergross e dall'interporto di raggiungere il casello di Castel San Pietro in direzione di Rimini, senza attraversare il nodo di Bologna, ed è utilizzato per la distribuzione delle merci del porto di Ravenna;

al completamento dell'opera mancano i 5 chilometri che collegano Budrio e Villafontana, un tratto breve che ad oggi interrompe la continuità fra i due tronchi già realizzati;

questa interruzione costituisce una grave strozzatura e un pericolo per il crescente traffico che percorre la trasversale nei due sensi in quanto tutti i mezzi, anche pesanti, devono percorrere una carreggiata molto ridotta, superando ben tre ponti, stretti, obsoleti e che necessitano di interventi, come riscontrato anche da ANAS: su uno di loro (Medicina 3) è stato oggi istituito un senso unico alternato per evitare rischi di cedimento, un altro (Medicina 1) è addirittura inclinato rispetto all'asse stradale;

dal momento del passaggio di competenza ad ANAS ad oggi, i Comuni di Medicina e di Budrio hanno svolto diversi incontri con ANAS per confrontarsi sui problemi relativi alla trasversale di Pianura e al

suo completamento, in coordinamento con la Regione Emilia-Romagna e gli enti locali al fine di portare a compimento interventi attesi da decenni;

per la rimozione del primo semaforo e la messa in sicurezza dei tre ponti, invece, ANAS aveva dichiarato già nel 2021 di avere stanziato i fondi necessari e che avrebbe proceduto alla progettazione ed all'affidamento dei lavori, ma ad oggi non si hanno ancora notizie sullo stato della progettazione degli interventi, né tantomeno sul cronoprogramma dei lavori;

è necessario che la ricostruzione dei tre ponti tenga conto delle esigenze del nuovo tracciato di completamento della traversale;

in quest'ottica è necessario che l'intervento sia inserito nel contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed ANAS come intervento prioritario nel territorio della città metropolitana di Bologna e tra i principali nella regione;

il 4 febbraio 2021 il comitato promotore della petizione per il completamento della trasversale ha consegnato all'Assessorato regionale per i trasporti oltre 2.500 firme di cittadini;

il progetto preliminare era già stato redatto dalla Città metropolitana di Bologna, grazie ad un finanziamento stanziato dalla Regione nel 2019, e ora si attende il reperimento dei fondi per realizzare il progetto esecutivo e l'investimento per concludere l'opera;

la competenza del tratto stradale è ora in carico all'ANAS, ma la Regione si è detta disponibile affinché si realizzi una collaborazione sinergica dei vari enti interessati, ovvero Città metropolitana, Regione, ANAS e Comuni;

è fondamentale che ci si attivi per avviare i lavori di rifacimento dei ponti entro la fine dell'anno, si chiede di sapere:

quale sia il cronoprogramma degli interventi di messa in sicurezza e rifacimento dei tre ponti nel tratto di strada;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire l'attivazione di ANAS per il completamento del tratto stradale di 5 chilometri della trasversale di Pianura, strada statale 253 bis, che collega Budrio e Villafontana;

se intenda inserire l'intervento nel contratto di programma tra Ministero ed ANAS, come intervento prioritario nel territorio della città metropolitana e tra i principali nella regione, come richiesto dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna;

se intenda chiarire con quali tempistiche verrà sottoscritto il contratto di programma Ministero-ANAS, scaduto dal 2020.

(3-00381)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ZAMBITO](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMPA](#), [FINA](#), [VERINI](#), [VERDUCCI](#), [LORENZIN](#), [ROSSOMANDO](#), [ROJC](#), [D'ELIA](#), [GIACOBBE](#), [MANCA](#), [SENSI](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il settore delle telecomunicazioni vive nel nostro Paese una grave crisi e si manifestano quotidianamente segni di peggioramento; si assiste, infatti, alla perdurante crisi di TIM, che sembra evolvere verso una divisione degli assetti societari dell'azienda, con la prospettiva di ulteriori e drammatiche riduzioni del personale; alla situazione di Wind Tre, che vende la sua infrastruttura di rete per fare cassa anziché elaborare un piano di rilancio;

nel comparto dei servizi *customer* in *outsourcing* le aziende più significative persistono nella minaccia di uscita dal contratto TLC, nonostante sia chiaro che ridurre salari e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori non metterebbe in sicurezza il settore dalle politiche "ribassiste" della committente;

lo stesso settore delle telecomunicazioni, in tutti i Paesi tecnologicamente avanzati, è uno dei pochi comparti ancora in grado di assicurare occupazione di qualità, nonostante la fase di grande difficoltà che tutto il continente attraversa;

sul versante occupazionale, tuttavia, esso è stato caratterizzato negli ultimi 15 anni dal continuo ricorso ad ammortizzatori sociali, esodi incentivati, tagli nella contrattazione aziendale, perdite di professionalità notevoli e blocco pressoché totale del ricambio generazionale;

la ricetta messa in campo, di recente, dalle principali società di telecomunicazioni per gestire gli effetti

di un mercato deregolamentato è quella di dividere l'industria (le infrastrutture di rete) dai servizi: un'impostazione miope, che impoverirà ancor di più il settore, trasformando aziende *leader* del comparto a meri rivenditori di servizi, i cui azionisti di riferimento non sono neanche italiani; considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

nella giornata del 12 aprile 2023, Vodafone Italia ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale per 1.003 addetti su una platea complessiva di 5.598 lavoratori;

dopo due incontri tra organizzazioni sindacali e rappresentanti aziendali in cui si sono registrate profonde distanze tra le parti, Vodafone Italia ha deciso, attraverso l'avvio di questa procedura, di proseguire il suo piano di ristrutturazione aprendo le procedure di licenziamento;

le principali sigle sindacali del comparto continuano a ribadire con fermezza che la crisi sistemica del settore non può essere gestita esclusivamente azienda per azienda, attraverso unicamente misure di incentivazione all'esodo e ammortizzatori sociali. Servono interventi strutturali e sistemici che non sono più ricercabili ed individuabili nella sola contrattazione aziendale;

le eccedenze di Vodafone sembrerebbero non essere determinate dalla carenza di lavoro, ma dalla volontà di ridurre i costi;

emerge, anche, il chiaro intento di andare a colpire in maniera indiscriminata quelle lavoratrici e quei lavoratori riqualificati e ri-professionalizzati per effetto dell'impianto virtuoso della contrattazione di anticipo, che ha caratterizzato gli accordi sindacali negli ultimi anni e che adesso risulta superata se non si interviene con vere misure di sistema da parte del Governo;

queste scelte comportano gravi ripercussioni economiche e sociali su territori del Paese come quello di Pisa, che sarebbe interessato da 92 esuberanti, con un impatto negativo importante nel tessuto cittadino;

pochi mesi fa, in piena campagna elettorale, veniva annunciato dal maggiore partito della compagine del Governo Meloni un piano incentrato, tra l'altro, su una maggior "efficacia" del *golden power* sulle infrastrutture strategiche, ed un maggior impegno di Cassa depositi e prestiti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano opportuno attivare con urgenza un tavolo di settore con le parti sociali;

se non ritengano opportuno attivarsi presso le imprese affinché sospendano atti che potrebbero determinare ulteriori perdite di occupazione e di capacità industriale per concentrarsi, invece, su un piano di rilancio innanzitutto degli investimenti;

se non ritengano altresì necessario valutare un più incisivo impegno di Cassa depositi e prestiti ai fini della salvaguardia di un settore strategico come quello delle telecomunicazioni.

(3-00377)

[MELONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

Cagliari era stata scelta come sede per uno degli eventi preparatori dell'America's cup, le World series, regate preliminari della coppa America, il più famoso trofeo nello sport della vela che si terrà a Barcellona nell'autunno 2024;

il golfo cagliaritano, base di "Luna Rossa", il *team* italiano di vela, e sede dalle ottimali condizioni meteomarine per le regate, era stato già individuato come tappa dell'evento di avvicinamento al torneo del 2020, ma a causa della pandemia l'evento fu annullato. L'ACE (America's cup event), in virtù dei precedenti, aveva proposto di riportare la competizione in Sardegna e nell'agosto 2021 sono iniziati i colloqui con l'Assessorato per il turismo della Regione;

nel 2021 l'ACE ha fornito alla Regione Sardegna i piani dettagliati relativi alla promozione dell'evento e i prospetti economici, ivi compresi gli studi sull'impatto economico stimato dell'evento sul capoluogo sardo, pari a 14,82 milioni di euro;

la Regione (pur avendo avviato l'*iter* per il finanziamento dell'evento, stanziando, prima con una legge di variazione di bilancio e poi, con l'ultima finanziaria, 6,1 milioni di euro) recentemente ha deciso di non sottoscrivere alcun documento contrattuale perché, stando alle dichiarazioni dell'assessore regionale competente, non avrebbe ricevuto dagli organizzatori della coppa risposte ad una serie di domande e richieste attinenti all'attuazione dell'evento;

il 16 marzo l'ACE ha comunicato che Vilanova i la Geltrù (Spagna) sarebbe stata la sede del primo

evento delle World series. Gli organizzatori della coppa hanno dichiarato che l'esclusione dell'ipotesi cagliaritano è dovuta principalmente a rallentamenti burocratici che impedivano nei fatti alla società di procedere con l'organizzazione delle regate. Grant Dalton, amministratore delegato di ACE, ha dichiarato che la Regione Sardegna non avrebbe versato le rate per il pagamento dell'evento prima del 30 giugno e che il 30-40 per cento dell'importo sarebbe stato pagato solo a conclusione, specificando che "un evento come questo non può basarsi su flussi di cassa negativi e sperare dopo l'evento di ricevere quanto pattuito";

l'assessore regionale per il turismo in una nota ha rilasciato un'altra versione dei fatti, comunicando ufficialmente il ritiro dell'offerta a causa della mancata realizzazione della promessa fatta alla Regione da ACE di assegnare alla città di Cagliari la prima tappa delle World series;

poco dopo la rinuncia della Regione Sardegna, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato che "Le World Series di America's Cup in programma ad ottobre rappresentano un evento di grande rilievo, per questo sosterremo fortemente la candidatura di Brindisi" e che "proporremo al Governo di aderire al comitato promotore dell'evento", in quanto "i ritorni di immagine e di sviluppo per il Mezzogiorno e l'intero Paese" sono meritevoli "di ogni sostegno pubblico e privato possibile", si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse al corrente, prima delle dichiarazioni pubbliche degli organizzatori dell'America's cup event, delle intenzioni della Regione autonoma della Sardegna di rinunciare ad ospitare l'evento;

se avesse precedentemente fatto conoscere, anche informalmente, alla Regione Sardegna un'intenzione e disponibilità a favore di Cagliari analoga a quella manifestata ove l'evento si tenesse a Brindisi, ossia la diretta partecipazione del Governo al comitato promotore dell'evento;

se il Governo ritenga di associare all'eventuale partecipazione al comitato promotore dell'America's cup event, alla luce delle dichiarazioni del Ministro, anche una sovvenzione pubblica statale, e nel caso di quale dimensione e (trattandosi di contributi diretti) sulla base di quali disposizioni del codice dei contratti pubblici che escludano il caso dalle procedure di evidenza pubblica nell'assegnazione delle risorse;

se, atteso che la squadra italiana è basata e si prepara da anni nelle acque del golfo di Cagliari, indipendentemente dall'incomprensibile rinuncia della Regione Sardegna, di tutta evidenza non rappresentativa della comunità sportiva e degli enti territoriali maggiormente interessati, non si ritenga doveroso porre in essere un'iniziativa urgente direttamente con la società responsabile dell'organizzazione dell'evento, al fine di mantenere a Cagliari, con le dovute garanzie di efficacia e trasparenza dell'intervento di sostegno pubblico, l'evento programmato.

(3-00379)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE POLI](#) - Al Ministro della salute. - Premesso che:

secondo quanto già previsto dalla normativa nazionale d'emergenza emanata durante la pandemia, occorre dare soluzioni e risposte immediate ai bisogni di cura ed assistenza sanitaria della collettività che garantiscano la piena funzionalità dei reparti ospedalieri e della sanità del territorio;

risulta necessario utilizzare risorse immediatamente professionalizzate e disponibili su tutto il territorio nazionale secondo le specifiche carenze regionali;

non vi è dubbio alcuno che i medici in quiescenza possiedano tutti i requisiti utili per l'esercizio della professione e per intervenire con immediatezza in risposta alle esigenze del SSN come accaduto riguardo al sostegno ai medici di medicina generale ed ai medici;

la normativa sanitaria *post* COVID è ispirata correttamente alla logica di allargare il circuito dell'offerta dei servizi di salute al cittadino sul territorio partendo dal potenziamento delle attività dei medici di farmacia, l'introduzione della ricetta elettronica prorogata per più volte fino al 31 dicembre 2024, il fascicolo elettronico, la ricetta su tessera sanitaria (queste ultime ove attuate);

osservato che:

nei comuni dell'entroterra marchigiano, in un'ottica di emergenza dovuta anche alle difficoltà di collegamento sul territorio, è stato consentito a circa una decina di dottori in quiescenza di riprendere il

lavoro, sia pure con la limitazione di effettuare solo visite in ambulatorio, e non anche a domicilio, e di non rilasciare certificati;

il numero dei medici interessati a riprendere l'attività a supporto dei medici di base è destinato a salire in tutte le regioni;

dal 1° gennaio 2023, questi medici non possono più fare le "ricette rosse" e quindi, eventuali farmaci o prestazioni sanitarie da loro prescritte sono sempre a prezzo pieno;

l'efficacia del tipo di ricetta (carta intestata o rossa) nell'ottica dell'assistito è legata alla velocità di approvvigionamento del farmaco, ai costi personali da sopportare (prezzo) e al regime fiscale applicabile all'assistito (ad esempio esenzione o rimborso);

la limitazione sull'uso della "ricetta rossa" ha comportato, di fatto, che le prescrizioni abbiano perso gran parte della loro efficacia e del ruolo di supporto all'aggravio di lavoro degli altri dottori;

molti cittadini anziani hanno preferito semplicemente non sottoporsi a cure per le difficoltà burocratiche connesse ad un utilizzo limitato ed improprio del ricettario che avrebbero potuto fare con "ricetta rossa",

si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo per intervenire organicamente nella disciplina della materia con misure normative *ad hoc* che consentano ai medici in "pensione" rientrati in servizio di utilizzare le "ricette rosse" per assolvere una funzione sociale essenziale a sostegno della collettività più in difficoltà sul territorio nel fruire delle cure previste dal servizio sanitario nazionale;

come intenda assicurare il rispetto dei LEA nelle aree più disagiate o colpite da gravi calamità come quello delle Marche, fortemente caratterizzato dalla presenza di piccoli comuni con poche infrastrutture, una popolazione anziana e poco digitalizzata;

se non ritenga utile inserire in modo strutturale anche questa tipologia di risorse pregiate di medici (ovvero in quiescenza e volontari) nella programmazione generale triennale dei costi del SSN.

(4-00395)

[MURELLI](#), [CANTÙ](#), [MINASI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il sistema sanitario nazionale è andato tragicamente in crisi a causa dell'emergenza COVID-19, sebbene, però, le sue criticità risalgano agli anni precedenti alla pandemia. Queste disfunzioni consegnano oggi ai cittadini un sistema sanitario pubblico fortemente indebolito e distorto nella sua primaria funzione di garantire cure mediche universali, di qualità e gratuite, ai sensi dell'articolo 32 della nostra Carta costituzionale;

quella delle liste d'attesa è certamente la più grande criticità del SSN, come evidenziano indagini e monitoraggi periodici. La lunghezza delle liste di attesa comporta gravi conseguenze che impattano sul sistema sanitario nazionale come, ad esempio, indurre il cittadino paziente a non procedere con i controlli necessari, causando possibili implicazioni sulla sua salute, o indurlo a procedere rivolgendosi a strutture sanitarie private;

secondo il rapporto "PiT Salute" di Cittadinanzattiva, il 57,4 per cento degli interpellati ritiene che i tempi di attesa siano il limite principale del sistema sanitario, con particolare riferimento alle visite specialistiche (34,1 per cento), seguite dagli interventi di chirurgia (31,7) e dagli esami diagnostici (26,5 per cento);

il principale strumento normativo al momento ancora vigente è il piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021, risultato dall'intesa Stato-Regioni del 21 febbraio 2019, il quale va a sostituire e aggiornare il precedente piano 2010-2012. Il PNGLA più recente ha a sua volta determinato l'emanazione dei piani regionali di governo delle liste di attesa, con cui le Regioni e le Province autonome hanno dovuto recepire (entro 60 giorni dalla pubblicazione del PNGLA) le indicazioni contenute nel piano nazionale, declinandole secondo le proprie caratteristiche ed esigenze specifiche. Sempre secondo quanto stabilito dal piano nazionale, quanto contenuto da tali piani regionali è stato poi ripreso e ulteriormente adattato dai piani attuativi aziendali che le aziende sanitarie sono state chiamate a elaborare;

considerato che:

la legge di bilancio per il 2022 ha previsto un aumento del fondo sanitario nazionale di 2 miliardi di

euro. Di questi, 500 milioni sarebbero dovuti essere destinati dalle Regioni all'abbattimento delle liste di attesa. Nel decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stata prevista la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di ridurre le liste di attesa, di utilizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2021, n. 234, e non utilizzate al 2022;

nonostante le risorse straordinarie citate, precipuamente destinate all'abbattimento delle liste di attesa, diverse Regioni non sono riuscite nell'obiettivo di produrre lo stesso numero di prestazioni che erogavano prima della pandemia. I dati evidenziano che circa il 33 per cento di queste risorse che erano state finalizzate per il recupero delle liste di attesa, 165 milioni, sia stato utilizzato per altro scopo. Invero, risulta che delle Regioni hanno investito solo percentuali bassissime, perfino solo l'1,7 per cento di quanto si aveva a disposizione. Altre Regioni arrivano, a malapena, ad un terzo dei fondi stanziati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e utile indagare su come siano stati utilizzati i 165 milioni di euro richiamati, fondi finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa e diversamente allocati da alcune Regioni.

(4-00396)

[MENNUNI](#) - *Ai Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

le riqualificazioni per i dipendenti della giustizia, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, sono state sostituite da percorsi selettivi formativi interni e disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore (art. 15 del contratto Ministeri 1998-2001) e, successivamente, dall'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (detto decreto Brunetta) e la stessa contrattazione collettiva ha rilevato che la valorizzazione delle competenze del personale, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni di appartenenza, comporta un miglioramento della funzionalità degli uffici nonché l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa (art. 8 del contratto 2003 e art. 5 di quello 2006-2009);

nell'allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, la riqualificazione del personale amministrativo già veniva inserita tra gli obiettivi da raggiungere in via prioritaria;

nonostante i principi contenuti nelle norme contrattuali e nelle normative citate, i dipendenti del Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria sono rimasti privi di qualsiasi progressione giuridica al contrario dei dipendenti di altre amministrazioni centrali e dei dipendenti degli altri dipartimenti del medesimo Ministero (amministrazione penitenziaria e archivi notarili 2003, giustizia minorile 2003 e 2022) che sono stati riqualificati in più occasioni;

il rinnovo del contratto collettivo comparto Ministeri del 14 settembre 2007 (quadriennio 2006-2009) introduceva un nuovo sistema di classificazione del personale ripartito in tre aree funzionali prevedendo, nel contempo, all'art. 10, comma 4, di portare a compimento le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate o pubblicate come nel caso di specie;

nel luglio 2010 veniva stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale integrativo per il Ministero della giustizia, con il quale si dava attuazione alla nuova classificazione del personale (articolata in tre aree professionali all'interno delle quali vi erano dei profili professionali ripartiti in fasce retributive) senza provvedere nel contempo a dare corso alle riqualificazioni giuridiche sospese nel 2004;

nel contempo l'amministrazione giudiziaria, anziché procedere alla più volte annunciata riqualificazione professionale dei propri dipendenti, ha provveduto a bandire apposite selezioni pubbliche con un impegno di spesa superiore come risulta dal piano triennale del fabbisogno del personale (2019-2021);

nonostante l'assenza di qualsiasi esigenza prioritaria (tra quelle esposte nel piano triennale), il Ministero ha provveduto, in meno di 12 mesi, ad avviare procedure di reclutamento per oltre 1.600 operatori giudiziari, di cui 1.000 con contratto a tempo determinato e nonostante la Commissione europea abbia formalmente aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in relazione alla situazione del precariato nel pubblico impiego;

la riqualificazione del personale interno, oltre a contribuire in modo significativo all'efficienza della

pubblica amministrazione, comporta per quest'ultima un risparmio di spesa in considerazione del fatto che buona parte dei dipendenti conserverebbe il medesimo trattamento economico in godimento a differenza del personale di nuova assunzione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

se intendano rispettare l'effettiva e concreta realizzazione delle progressioni per i dipendenti del Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria così come previsto dall'accordo sindacale del 26 aprile 2017;

se ritengano opportuno riferire sull'utilizzo della copertura finanziaria effettivamente disponibile e su quella che era stata originariamente disposta per i bandi del 2001 e successivamente disposta con l'art. 64 del contratto nazionale integrativo.

(4-00397)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

come riportato dall'edizione del 14 aprile 2023 del quotidiano "La Verità", nel 2021 il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha adottato due ordinanze regionali, n. 2 del 16 gennaio 2021 e n. 6 del 27 febbraio 2021, contenenti disposizioni in tema di prevenzione e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, impedendo lo svolgimento dell'attività didattica in presenza;

avverso l'adozione di questi provvedimenti, il Codacons e alcuni genitori di minori campani hanno presentato ricorso al TAR della Campania, il quale, nel novembre 2021, lo ha accolto;

la decisione del giudice amministrativo di primo grado è stata oggetto di impugnazione da parte della Regione Campania davanti al Consiglio di Stato: nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022, la sezione terza del Consiglio di Stato, presieduta da Luigi Maruotti, ha confermato quanto sostenuto dal TAR Campania;

la sentenza, pubblicata l'11 novembre 2022, ha dichiarato che la sospensione sul territorio regionale delle attività didattiche in presenza doveva essere motivata da elementi "quali indici di aggravato rischio" che giustificassero il regime più restrittivo adottato a livello regionale rispetto alle misure straordinarie di carattere nazionale;

l'illegittimità delle ordinanze regionali campane dichiarata dal massimo organo giudicante della giustizia amministrativa è avvalorata da due pronunce della Corte costituzionale, una del 9 maggio 2013, secondo la quale la tutela della salute deve essere sempre "sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro", e una del 2021, che ribadisce "l'esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l'uguaglianza delle persone nell'esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l'interesse della collettività";

tuttavia, nonostante la sentenza firmata sia stata notificata a mezzo PEC a tutti i ricorrenti, essa è sparita misteriosamente dal fascicolo elettronico; il presidente della sezione terza del Consiglio di Stato, a tal punto, ha dichiarato che la sentenza pubblicata è stata generata autonomamente dal sistema, non ravvisando la corrispondenza con quella presente nel suo archivio;

l'"errore" commesso non è passato inosservato a palazzo Spada, il quale ha predisposto la variazione del collegio giudicante, questa volta presieduto da Mario Luigi Torsello, e mantenendo solo il consigliere estensore Giovanni Pescatore;

il 4 aprile 2023, il nuovo collegio giudicante ha pronunciato una sentenza totalmente diversa da quella pronunciata dal collegio presieduto da Luigi Maruotti, accogliendo il ricorso presentato dalla Regione Campania, sostenendo l'assenza dell'eccesso di potere e non richiamando minimamente le pronunce della Consulta a cui aveva fatto riferimento il Consiglio di Stato nella decisione del 6 ottobre 2022,

si chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo risulti quanto riportato dal quotidiano "La Verità" e se intendano, eventualmente, avviare, per quanto di propria competenza, un'istruttoria tesa a verificare la regolarità formale delle condotte poste in essere dal presidente della Regione Campania.

(4-00398)

[ROJC](#), [CAMUSSO](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [FURLAN](#),

[BASSO](#), [D'ELIA](#), [RANDO](#), [ALFIERI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

per dare sostegno alle imprese duramente colpite dalla pandemia, e per far fronte alla crisi energetica a seguito del conflitto in Ucraina, il Governo guidato da Mario Draghi varò una serie di decreti-legge che prevedevano prevalentemente contributi a fondo perduto in favore delle numerose aziende colpite; tra questi, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, interveniva, in particolar modo, per sostenere le imprese edilizie in difficoltà a seguito del consistente aumento indiscriminato dei prezzi di materiale di costruzione, dei carburanti e di prodotti energetici e pertanto non più in grado di mantenere fede agli impegni contrattuali assunti con la pubblica amministrazione;

di fronte all'obbligo di dare seguito ai contratti nelle modalità e con i prezzi antecedenti alla guerra, infatti, le imprese si sono trovate con costi completamente fuori controllo e con pesanti squilibri nei conti;

le cooperative associate a Legacoop si sono rivolte al Governo in carica chiedendo un intervento urgente per quanto riguarda l'intero comparto, affermando che: "i ritardi nel riconoscimento dei ristori previsti dal decreto hanno ormai superato i dieci mesi perché la maggioranza degli enti che appaltano i lavori non ha ancora ricevuto dallo Stato centrale le risorse necessarie ad erogare i ristori. La situazione è a macchia di leopardo, ma riguarda tutte le zone del Paese, tanto al Nord, quanto al Centro e nel Sud Italia";

il mancato incasso degli importi dovuti in tempi rapidi, infatti, metterebbe a repentaglio non solo la prosecuzione delle gare attualmente in corso, ma la stessa continuità delle ditte esecutrici, si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per dare una rapida risposta alle motivate richieste della Legacoop e dell'intero comparto, per ottemperare agli obblighi previsti dal decreto-legge n. 50 del 2022 e per scongiurare il rischio di ripercussioni negative sulla produzione e sui livelli occupazionali in un settore così delicato come quello dell'edilizia;

se non ritengano opportuno incontrare, in tempi rapidi, le organizzazioni sindacali e di categoria del settore, al fine di valutare l'attuale situazione e le prospettive dell'intero comparto.

(4-00399)

[DE CRISTOFARO](#), [MALPEZZI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

i supervisor di tirocinio e i *tutor* organizzatori e coordinatori sono insegnanti e dirigenti utilizzati nella formazione universitaria iniziale dei maestri di scuola dell'infanzia e primaria (decreto ministeriale 26 maggio 1998 e decreto ministeriale n. 249 del 2010);

i supervisor sono stati selezionati con concorsi per titoli professionali e scientifici ed esami banditi dalle università (legge n. 315 del 1998 e decreto ministeriale 8 novembre 2011);

hanno rivestito un ruolo importante nella costituzione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria;

considerato che, nella determinazione dei contingenti di *tutor* coordinatori e organizzatori, il decreto ministeriale n. 249 del 2010 assicura la presenza di un *tutor* coordinatore ogni 15 corsisti o frazione, e di un *tutor* organizzatore ogni 150 corsisti o frazione. Con decreto n. 210 del 2013 è stato autorizzato il distacco di 356 *tutor* organizzatori e coordinatori; questi sono stati prorogati attraverso gli anni nella stessa entità, sebbene il numero di immatricolazioni messe a bando sia progressivamente cresciuto. Infatti, se per l'anno accademico 2013/2014 i posti complessivamente programmati dal Ministero erano 5.146 (decreto ministeriale n. 614 del 2013), nel 2022, invece, essi ammontano a 8.525 (decreto ministeriale n. 917 del 2022);

considerato altresì che il "numero di esoneri complessivi per i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, comprensivi degli esoneri totali per i *tutor* organizzatori e di quelli al 50% dell'orario di insegnamento per i *tutor* coordinatori", così come si evince dal decreto n. 173 del 2022, è stato confermato a 376 unità;

ritenuto che:

i supervisor di tirocinio e i *tutor* organizzatori e coordinatori hanno maturato e sviluppato nel corso

dell'esperienza all'interno dell'università specifiche competenze di tutoraggio e supervisione, non derivanti dall'insegnamento;

hanno seguito il percorso di formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, progettandone i percorsi di tirocinio curricolare obbligatorio, seguendone lo sviluppo, l'andamento e la valutazione. Accompagnano le esperienze di tirocini specialistici del percorso aggiuntivo per insegnanti di sostegno (in chiusura, ma tuttora aperti);

svolgono attualmente all'interno dell'università un lavoro di risposta ai bisogni del sistema, con conduzione di laboratori, espletamento di pratiche amministrative, conduzione di incontri di formazione, collaborazione a progetti di ricerca, tutoraggio individualizzato, supporto alla stesura di tesi;

favoriscono infine le relazioni e la costruzione di una *partnership* attiva tra scuola e università attraverso iniziative di formazione e di collaborazione con gli insegnanti, i dirigenti e l'ufficio scolastico regionale,

si chiede di sapere:

quali soluzioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per garantire lo svolgimento di queste funzioni e la valorizzazione del patrimonio di competenze e pratiche professionali acquisite al fine di una più efficace collaborazione fra scuola e università e di un rafforzamento dei processi di qualificazione del sistema scolastico, che appartengono alle intenzioni dichiarate dal Governo;

nello specifico, come intendano assicurare la continuità dell'esperienza dei supervisori, salvaguardandone la presenza nei percorsi formativi;

se non vogliano valutare l'opportunità necessaria ad adeguare i contingenti regionali dei docenti e dirigenti con compiti tutoriali che comportano esonero dall'insegnamento agli attuali immatricolati, tenendo conto del dettato del decreto ministeriale 8 novembre 2011, che prevede la presenza di un *tutor* coordinatore ogni 15 corsisti o frazione e di un *tutor* organizzatore ogni 150 corsisti o frazione.

(4-00400)

[FINA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che l'articolo 39 della Costituzione stabilisce che l'organizzazione sindacale è libera;

premesse inoltre che:

in data 9 ottobre 2021, al termine di una manifestazione contro la vaccinazione obbligatoria ed il *green pass*, stabiliti con legge al fine di rallentare il diffondersi della pandemia da COVID-19, un gruppo di manifestanti, guidato dai vertici del movimento "Forza nuova", ha assaltato la sede nazionale della CGIL, devastandola;

il Tribunale di Roma ha condannato diverse persone, riconducibili ad organizzazioni neofasciste, per devastazione e saccheggio;

sin dall'inizio della pandemia i più importanti sindacati italiani, CGIL, CISL, UIL, hanno sostenuto tutte le iniziative a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori;

considerato che:

dalla data dell'assalto alla CGIL nazionale si sono verificati molti attacchi, di uguale matrice, ai danni delle sedi dei sindacati confederali;

tali attacchi sono stati censiti dalla fondazione Di Vittorio: quelli ai danni della Confederazione generale italiana del lavoro risultano essere al momento circa 46, in 13 regioni e 40 città, con imbrattamento e danneggiamento di edifici;

considerato altresì che innumerevoli sono stati anche gli attacchi digitali, ai sindacati ma anche ai partiti ed esponenti pubblici, rivendicati, più volte, da un sedicente gruppo di "no vax" che ha come simbolo una "W" cerchiata con il nome di "Guerrieri vivi": una formazione attiva in Italia sui *social network*, come "Telegram" e "Facebook", attraverso azioni denominate *shit-storm* oppure *doxing*,

si chiede di sapere quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo abbia adottato fino a questo momento e quali intenda altresì adottare al fine di garantire l'esercizio in sicurezza dell'attività dei sindacati, nel rispetto di quanto sancito dalla Costituzione.

(4-00401)

[PAROLI, SILVESTRO](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* -

Premesso che:

il grano duro è la principale specie di cereale utilizzata per la produzione della pasta italiana, a sua volta uno dei simboli per eccellenza del *made in Italy* e una delle più importanti voci delle esportazioni agroalimentari italiane all'estero per un valore complessivo che supera addirittura i 20 miliardi di euro; secondo l'indagine ISTAT pubblicata pochi giorni fa, nel 2023 è diminuito del 3,2 per cento il numero di aziende agricole che hanno deciso di seminare grano duro. Il dato è stato ricavato su un campione di 15.000 aziende agricole. Eppure le esportazioni di pasta italiana sono cresciute del 5,1 per cento nel 2022 in volume e del 31 per cento in valore;

da alcuni anni, il mercato di questo cereale sta conoscendo un andamento anomalo dei prezzi all'origine, ed il conflitto in Ucraina, dimostrando peraltro quanto sia strategico questo comparto per la sicurezza alimentare italiana, ha acuito questa anomalia;

nonostante la domanda dei prodotti finiti (pasta e semola) si mantenga sempre elevata soprattutto sul mercato internazionale, la domanda d'acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui prezzi, i quali, senza adeguati aiuti comunitari, non riuscirebbero a garantire una corretta remunerazione agli agricoltori;

infatti, la pasta 100 per cento grano italiano costa dai 3 euro in su, mentre il grano 100 per cento italiano è sceso in meno di 6 mesi da 0,58 a 0,36 euro al chilo; circa 10 volte in meno il prezzo della pasta 100 per cento italiana;

già in passato le rilevazioni dell'ISMEA mostravano che i prezzi del "grano duro fino" nazionale erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa;

anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato durante un'audizione in Senato nella XVIII Legislatura ha dichiarato: "Sotto il profilo della dinamica dei prezzi, si sono registrate forti tensioni a partire dall'anno 2015, con una perdurante spinta al ribasso che ha preso a invertirsi solo negli ultimi mesi dell'anno 2019. Tale tendenza ha interessato il commercio di grano duro a livello mondiale, ma è un dato di fatto che in Italia le quotazioni sono risultate in media ancora più basse. Infatti, in meno di un triennio si è assistito alla perdita in Italia di oltre la metà del precedente valore medio del grano duro, con il passaggio da circa 400 euro/ton nel 2015 a meno di 200 euro/ton tra il 2016 e 2017, e la conseguente forte incidenza sulla redditività d'impresa con prolungati margini negativi per gli agricoltori";

a seguito di questi fenomeni speculativi nell'ultimo decennio è scomparso un campo di grano su cinque, con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati e con effetti dirompenti sull'economia, sull'occupazione e sull'ambiente;

il nostro Paese, a fronte di 4 milioni di tonnellate di produzione di granella, necessita di quasi 6 milioni di tonnellate per rispondere al fabbisogno dell'industria molitoria;

considerato che:

mentre le quotazioni del prezzo del grano crollano, non si assiste ad una diminuzione del prezzo della semola o della pasta che, al contrario, hanno subito un'impennata negli scaffali dei supermercati; con evidente danno per i consumatori costretti a pagare, secondo Assoutenti, 1,95 euro un chilo di pasta e 4,7 euro un chilo di pane;

l'Unione nazionale consumatori ha elaborato i dati ISTAT per calcolare l'inflazione media provvisoria del 2022. Nella *top ten* dei rincari ci sono proprio i prodotti alimentari: se in media una famiglia italiana nel 2022 ha speso 513 euro in più rispetto al 2021, nelle classi di spesa la voce pane e cereali, che include pane, pasta, farina e riso, fa vincere la classifica dei rincari, con una spesa aggiuntiva di 100 euro rispetto al 2021, a fronte di un'inflazione media del 10,9 per cento. L'esborso può superare i 700 euro per una coppia con due figli;

a causa della speculazione indisturbata, le famiglie italiane sono costrette a consumare 100 euro in più all'anno per portare in tavola pane e pasta; sono, dunque, proprio pane e pasta a svuotare le tasche degli italiani;

sul tema inflazione in altri Paesi, soprattutto in Francia, è stato avviato un dibattito pubblico tra produttori e distribuzione su chi abbia la responsabilità di questo andamento anomalo. In Italia il

dibattito non è nemmeno cominciato e si rischia prima o poi lo scoppio di una rivolta dei consumatori e dei produttori. Sarebbe necessario, addirittura, ricorrere ai prezzi amministrati per un paniere di beni indispensabili di cui le famiglie non possono fare a meno;

preso atto che:

dopo i fatti accaduti nelle camere di commercio di Foggia e di Bari, in cui i prezzi sono stati modificati al ribasso per oltre 30 euro a tonnellata, appare ancora più evidente la necessità di formare un prezzo unico nazionale;

l'accresciuta volatilità dei listini delle *commodity* agricole sui mercati internazionali ha acceso in passato un forte dibattito su un possibile intervento pubblico capace di mitigare gli stessi effetti indesiderati;

una delle misure dei precedenti governi è stata la commissione prezzi unica nazionale (CUN), frutto di intese al tavolo di filiera e unico strumento in grado di garantire equità e trasparenza nella previsione dei prezzi del grano; ma la sua attività, sia pur sperimentale, è stata interrotta da ottobre 2022 senza motivazioni plausibili, mentre tutto il mondo agricolo aspettava che diventasse effettiva;

l'istituzione della CUN si rende necessaria perché le borse merci sono uno strumento ormai obsoleto, come riconosciuto anche da una sentenza del TAR di Foggia (n. 01200/2019) da cui emerge: "le rilevazioni dei prezzi non si basano su dati documentati da fatture o da altri riscontri certi e facilmente verificabili, ma su dati riportati solo oralmente dai presenti; e, pertanto, frutto di un'istruttoria deficitaria, in contrasto con le delibere di giunta nn 52 del 2009 e 67 del 2016 a mente delle quali le quotazioni devono essere basate su elementi certi di valutazione". Vizi formali e sostanziali hanno portato il TAR ad annullare i listini settimanali dei prezzi del grano duro della camera di commercio di Foggia per gli anni 2016 e 2017,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, anzitutto per contrastare la speculazione in atto da parte dei molini nel mercato italiano, che sta causando l'aumento dei prezzi del pane e della pasta, in un momento così difficile per la popolazione in cui si mescolano fenomeni di inflazione importata e fenomeni speculativi;

se non ritenga di dover vigilare sulla grave situazione che riguarda la dinamica dei prezzi, quale quello di semola, pasta e pane, anomalo rispetto a quello del grano duro nazionale, anche attraverso il coinvolgimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

se non ritenga di riavviare subito, nell'attesa di quella effettiva, l'istituzione di una commissione unica nazionale sperimentale, e l'istituzione del registro telematico di carico e scarico della merce che entra ed esce dai mulini.

(4-00402)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00216 dei senatori Sigismondi e Della Porta, sui lavori di allargamento e messa in sicurezza della strada statale 650 "Trignina";

3-00381 del senatore Manca, sul completamento della trasversale di Pianura, in provincia di Bologna;

10ª Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00380 della senatrice Licheri, sul registro dei chiropratici.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 54ª seduta pubblica del 5 aprile 2023, a pagina 87, alla prima riga del secondo capoverso, sostituire la parola: "9ª" con la seguente: "8ª".

Nel Resoconto stenografico della 57ª seduta pubblica del 18 aprile 2023:

a pagina 72:

alla seconda riga del quarto capoverso, dopo le parole: "violenza privata," inserire le seguenti: "violenza sessuale,";

alla quinta riga dello stesso capoverso, dopo la parola: "nonché", eliminare la seguente: "di".

a pagina 73, prima del primo capoverso, inserire il seguente annuncio:

"senatori Camusso Susanna Lina Giulia, Rojc Tatjana, Fina Michele, Mirabelli Franco, La Marca Francesca, Zambito Ylenia, Valente Valeria, D'Elia Cecilia, Martella Andrea, Zampa Sandra, Delrio Graziano, Nicita Antonio, Rossomando Anna, Giorgis Andrea, Verini Walter, Furlan Annamaria, Rando Vincenza, Sensi Filippo, Alfieri Alessandro, Franceschelli Silvio, Misiani Antonio, Basso Lorenzo, Irto Nicola, Verducci Francesco, Manca Daniele, Giacobbe Francesco

Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro (667)

(presentato in data 13/04/2023);".

1.5.2.2. Seduta n. 64 del 03/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XIX LEGISLATURA -----

64a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2023

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del presidente LA RUSSA
e del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 99 del 12 settembre 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,05).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Deliberazione sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(586) ROMEO e STEFANI. - Modifiche al codice penale in materia di circonvensione di persone anziane (ore 10,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 586.

Ricordo che su tale richiesta l'Assemblea delibera senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse soltanto le dichiarazioni di voto.

Passiamo dunque alla votazione.

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, la mia sarà una dichiarazione di voto molto breve.

Noi voteremo a favore della richiesta di adozione della procedura abbreviata.

Si tratta di un disegno di legge già approvato nella scorsa legislatura. Tra le altre cose, mi pare da sottolineare il fatto che la tecnica legislativa che adottiamo in questo caso sia quella preferibile, che auspicheremmo vedere normalmente.

Se c'è una norma penale il cui ambito di applicazione non è chiarissimo, rispetto a un fatto che solleva un allarme sociale, anziché creare nuovi reati, come questa maggioranza fa al ritmo di uno al mese, nonostante le dichiarazioni avverse al panpenalismo, le Camere possono varare una norma chiarificatrice molto limitata, che incide su un reato già esistente, come in questo caso. Ciò al fine di migliorare l'ambito di applicazione della norma e di fare in modo che un fenomeno che crea allarme sociale sia indirizzato in modo appropriato non tanto per l'opinione pubblica, quanto verso la repressione del fenomeno criminale, che è quello che ci dovrebbe interessare di più.

Mi sembra quindi che sia un modo di operare corretto, anche se la norma in quanto tale, a mio avviso, mostra ancora qualche elemento di indeterminatezza, come ad esempio il riferimento generico all'età, che per una norma penale mi sembra susciti qualche fondata perplessità. Per quanto ci riguarda, tuttavia, su questo avremo tutto il tempo di lavorare in Commissione, sede nella quale, come sempre accade, con i colleghi potremo valutare la formulazione migliore per evitare questi problemi.

In linea di principio, direi comunque che questa norma, che tra l'altro era stata approvata al Senato (disegni di legge simili furono presentati nella scorsa legislatura anche alla Camera), merita sicuramente un percorso abbreviato, in quanto non avrebbe senso ricominciare da zero un percorso che il Senato nella scorsa legislatura aveva già concluso.

Pertanto, senza ombra di dubbio e pur permanendo qualche perplessità sul merito della norma, il Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope voterà favorevolmente alla procedura abbreviata per questo disegno di legge. (*Applausi*).

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, non vi è dubbio che le frequenti notizie di truffe ai danni di persone anziane siano particolarmente odiose. Questo provvedimento interviene su un tema che quindi non può che essere particolarmente sentito. Molte di queste truffe hanno a che fare con finti fornitori di luce, gas o acqua, addirittura finti Carabinieri o poliziotti, che con scuse plausibili entrano nelle case delle persone più sole e più vulnerabili. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Vi prego di ridurre il brusio, perché è davvero complicato ascoltare.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Ma non solo: sono all'ordine del giorno ingressi nelle abitazioni di persone anziane magari da parte di sedicenti ispettori INPS, che si fanno consegnare somme di denaro; sono all'ordine del giorno persone che circolano spacciandosi per incaricati di gestori vari (ormai, con la liberalizzazione delle tariffe, sta accadendo anche questo) e che sostanzialmente convincono persone prive di difese, come può essere una persona anziana, minacciando chissà cosa. A qualcuno è stato detto addirittura che per legge doveva cambiare le regole tariffarie del proprio contratto di fornitura di energia elettrica o gas; spesso vengono utilizzate addirittura informazioni sugli affetti più cari (figli, nipoti) per arraffare contanti e gioielli, per indurre una sorta di panico adducendo incidenti, guai con la giustizia o situazioni di pericolo.

Si tratta, come dicevo, di comportamenti odiosi e di reati che aggiungono meschinità a comportamenti illegali. Ciascuno di questi è già denunciabile oggi e, quando possibile, viene punito dal nostro sistema di leggi e dalla giustizia italiana. Spesso però non sono posti in essere dal truffatore gli artifici e i raggiri che costituiscono l'elemento costitutivo del reato di truffa, per cui può anche finire per essere assolto.

Il codice penale, all'articolo 643, già punisce con la reclusione e con una sanzione pecuniaria chiunque

per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di una persona minore ovvero dello stato di infermità e deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induca a compiere un atto che comporti qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.

Le condizioni necessarie per la sussistenza del reato sono quindi rappresentate dall'esistenza di un'infermità o di deficienza psichica, la cui conoscenza da parte dell'autore costituisce premessa indispensabile. Non vi è alcun dubbio che l'anziano possa essere vittima privilegiata di questo genere di reato e i fatti di cronaca purtroppo lo dimostrano. La vulnerabilità specifica che caratterizza l'anziano lo espone difatti, in maniera particolare, al rischio di rimanere vittima di suggestioni, pressioni ambientali e influenze esterne; in altre parole, a quell'attività di induzione a compiere atti giuridici di per sé dannosi, che costituisce uno degli elementi fondanti del reato di circonvenzione.

Possiamo quindi ritenere che l'introduzione di una norma specifica dedicata al requisito dell'anzianità sia una sorta di *alert* particolare, una lampadina che accendiamo e che, aggiungendo di fatto poco alla norma esistente, richiama l'attenzione del giudice su una particolare condizione, anche in riferimento all'età della vittima. Il provvedimento in discussione non rappresenta di certo una rivoluzione in ambito penale, quanto una sua più precisa definizione, andando a riempire in via legislativa una lacuna spesso già colmata dalle interpretazioni dei tribunali e dei giudici.

Pertanto, la richiesta di adozione della procedura d'urgenza, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, che consente, entro sei mesi dall'inizio della legislatura, di riprendere i progetti di legge che non hanno avuto completamento, ci vede assolutamente favorevoli, non perché siamo giustizialisti - è ovvio - o perché pensiamo che soltanto la punizione sia l'elemento di soluzione a un problema, ma perché è vero che nel nostro ordinamento c'è una lacuna che può condurre all'impunità di chi ha commesso reati di truffa ai danni degli anziani. Per evitare che questo accada, siamo consapevoli che è necessario il voto favorevole sulla procedura d'urgenza di un provvedimento che deve giungere al termine. Con questo voto possiamo completare l'iter. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, anche Forza Italia voterà a favore della richiesta di procedura d'urgenza su questo provvedimento, che - com'è già stato ricordato dagli oratori che mi hanno preceduto - aveva già avuto il via libera da parte di questo Senato nel 2019.

È un provvedimento che va a incidere, normare e dettagliare meglio una fattispecie di reato particolarmente odiosa, che vede come vittime soprattutto gli anziani. Da questo punto di vista, quanto riferito poc'anzi dalla collega Cucchi non può che essere sottoscritto, nel senso che la cronaca quotidiana ci mette in evidenza tutta una serie di truffe ai danni delle persone più vulnerabili e più fragili che sono gli anziani, addirittura spesso facendo leva su presunti e inesistenti drammi umani che hanno interessato i congiunti.

Sotto questo profilo, la necessità di un provvedimento c'è. Io sono anche relatore in Commissione del testo e probabilmente - come diceva giustamente il collega Scalfarotto - sarà necessaria qualche incisione chirurgica nel testo per precisare meglio che il punto non è l'età in generale, ma quella senile: a questo mi sto orientando, almeno personalmente, ma, come relatore, sono anche in attesa di ascoltare gli auditi che abbiamo disposto di convocare, Presidente. Da questo punto di vista, vogliamo anche confrontarci con l'accademia e i tecnici del settore per vedere se il dettaglio della norma possa essere ulteriormente specificato.

Ciò detto, non posso che confermare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[MAZZELLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi cinquant'anni l'invecchiamento della popolazione italiana è stato uno dei più rapidi tra i Paesi maggiormente sviluppati e si stima che nel 2050 la quota di ultrasessantacinquenni ammonterà al 35 per cento della popolazione totale, con un'attesa di vita media pari a 82,5 anni.

Oggi gli *over 65* in Italia sono 14 milioni e costituiscono il 23 per cento della popolazione, ma quanti

sono gli anziani fragili? I dati provengono dal sistema di sorveglianza Passi d'argento dell'Istituto superiore di sanità, che ogni anno completa un ampio sondaggio fra campioni di popolazione.

Nel periodo 2017-2020, il 18 per cento degli ultrasessantacinquenni interrogati è considerato fragile, cioè bisognoso di assistenza: nel 93 per cento dei casi ricevono aiuto dai familiari, spesso altrettanto anziani, e nel 13 per cento da conoscenti e amici; nel 21 per cento dei casi ricevono assistenza da una persona pagata, per lo più una badante; nell'1,5 per cento dei casi da associazioni di volontariato e solo il 2,7 per cento riceve assistenza a domicilio da parte di operatori del servizio pubblico.

Fra i disabili con più di sessantacinque anni a ricevere assistenza domiciliare è il 10 per cento, mentre il 36 per cento viene supportato da una badante e solo il 2,7 per cento da un centro diurno.

Di recente, in quest'Aula abbiamo discusso il cosiddetto disegno di legge anziani, in vigore dal 31 marzo 2023. La norma in attuazione del PNRR avvia politiche in favore delle persone anziane, specie quelle non autosufficienti, con una nuova organizzazione assistenziale.

Il MoVimento 5 Stelle ha contribuito ad apportare modifiche migliorative del testo, sebbene abbia rimarcato fortemente che l'assenza di risorse da destinare a questa riforma, così come la scarsa attenzione al rafforzamento del personale socio-sanitario, rappresentano un elemento critico.

Tuttavia, quando si tratta di anziani e di persone fragili il nostro impegno è quello di non lasciare mai nessuno indietro. Gli anziani vittime di truffa sono prevalentemente uomini tra i sessantacinque e gli ottant'anni, soglia oltre la quale le vittime di sesso femminile superano quelle di sesso maschile. Il truffatore trae in inganno la vittima attuando artifici e raggiri, approfittando della sua buona fede e dell'ingenuità e facendo affidamento sulle eventuali ridotte capacità di reazione e di critica, nonché del suo bisogno di avere relazioni sociali.

La categoria degli anziani è infatti caratterizzata da alcuni fattori di vulnerabilità, come l'età anagrafica, il minor vigore fisico e psicologico, in alcuni casi un livello di istruzione non elevato e, non ultimo, un forte bisogno di comunicare.

Si registrano centinaia di casi di truffe al mese. Ogni 100.000 abitanti si rilevano 402 anziani vittime di furto, 24 vittime di truffa e sette di rapina. Valori più elevati sono riscontrati in Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Toscana e Lazio.

La situazione, secondo il giudice Alessandro Arturi, sta assumendo le connotazioni di una vera e propria emergenza sociale, destinata a suscitare un allarme diffuso nella popolazione e a tradursi in un senso generalizzato di insicurezza per quella porzione consistente di popolazione che annovera nel proprio nucleo familiare la presenza di congiunti in età avanzata, passibili di essere preda delle spregevoli iniziative di malfattori inclini a prendere di mira, senza alcun tentennamento o remora morale, le persone più deboli e indifese.

In questa sede ci accingiamo ad esprimere il voto sulla richiesta di procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento e, come forza di opposizione, ci piacerebbe rafforzare con la stessa urgenza le tutele nei confronti dei fragili e degli anziani anche in termini di risorse e di fondi (neanche di recente il DEF ne ha appostati).

Come MoVimento 5 Stelle, vorremmo che in ogni azione si potenziasse la prevenzione (per usare un termine medico, la prevenzione primaria, che consiste in azioni che intervengono prima che accada il peggio). Per gli anziani determinanti sono la solitudine e l'isolamento sociale.

Sempre per usare un termine medico, siamo di fronte alla prevenzione terziaria: siamo somministrando un farmaco, facciamo un'azione di repressione e interveniamo quando il reato è ormai stato commesso e l'anziano, il fragile, ha già subito il danno peggiore.

Tuttavia, proprio per l'attenzione e la vicinanza alle persone fragili e agli anziani il MoVimento 5 Stelle dichiara il suo voto favorevole alla procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 586 in materia di circonvenzione di anziani. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, parto dal presupposto che questo disegno di legge è la riproposizione di un atto del Senato, il n. 980, che era già stato approvato nella scorsa legislatura, tra l'altro con il voto favorevole di tutti (se non ricordo male, ci fu solo un'astensione).

Inizio il mio intervento dicendo che, proprio per evitare di intervenire dopo, come se ho sentito dire dal collega che mi ha preceduto, ovvero quando ormai la truffa nei confronti degli anziani è avvenuta, la migliore forma di prevenzione è prevedere pene certe per una persona che ha truffato un anziano, che deve pagare per quello che ha fatto. Questa è la forma migliore di prevenzione.

Parliamo tanto di voler aiutare gli anziani e quant'altro, ma la normativa odierna purtroppo, visto che si tratta di un fenomeno di emergenza sociale e che sono in aumento i casi di truffa e di circonvenzione nei confronti degli anziani, se andiamo a verificare bene, prevede pene molto lievi per coloro che truffano queste persone. L'articolo 643 del nostro codice penale prevede che di fatto una sorta di aggravante di pena ci sia solo nel caso in cui la persona che è stata truffata sostanzialmente versi in uno stato di incapacità o di minorazione della sfera intellettiva. Se invece ci si trova di fronte al caso di un anziano che è semplicemente in una condizione di vulnerabilità, le pene sono lievi e sostanzialmente chi truffa gli anziani la fa sempre franca. Questo è il motivo per cui sono in aumento questi reati nel nostro Paese, come tanti altri, perché comunque chi li commette alla fine non viene punito, ma resta impunito. Questo è il tema su cui dobbiamo lavorare e intervenire. (*Applausi*).

Per tale motivo, questo disegno di legge introduce un ulteriore comma all'articolo 643 del codice penale, che fa sì che venga punito colui che raggira una persona che si trova in uno stato di bisogno ovvero che abusa di una condizione di debolezza o di vulnerabilità, tipica di una persona anziana.

In questo Paese, se vogliamo ripristinare l'ordine e la legalità, dobbiamo fare in modo che chi sbaglia paghi davvero per quello che ha fatto. Invece purtroppo spesso e volentieri ciò non accade; non lo vediamo solo per quanto riguarda le truffe nei confronti degli anziani, ma anche per lo spaccio di droga e tantissime altre tipologie di reati, molti dei quali nel tempo sono stati anche depenalizzati.

Se c'è uno Stato in cui nessuno interviene di fronte alla commissione di un reato e comunque alla fine la si fa sempre franca o, proprio male che vada, si arriva a dover pagare una multa o una sanzione, allora a quel punto ci credo che la logica e l'educazione portano a dire: facciamo quello che vogliamo, tanto alla fine nessuno viene punito. Questo è il principio: poi, è giusto che siano fatte le dovute valutazioni e non bisogna mai estremizzare, né in un senso, né nell'altro; penso però che negli ultimi tempi si sia un po' troppo estremizzato nell'altro. Chi commette questi raggiri e queste truffe spesso, anzi quasi sempre, resta impunito.

Allora interveniamo come Parlamento. Visto che vogliamo fare prevenzione, cominciamo a far capire che chi sbaglia paga e vedrete che poi qualcuno la smetterà di raggirare e di truffare i nostri anziani. Questa è la logica che ispira il disegno di legge in esame, che è stato approvato da tutti, motivo per cui voteremo favorevolmente alla riproposizione, attraverso la procedura abbreviata, di questo provvedimento. (*Applausi*).

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, anche il Gruppo Partito Democratico voterà a favore di questa proposta di urgenza e di accelerazione dell'*iter* procedurale del disegno di legge che riguarda le truffe nei confronti degli anziani. Voteremo a favore perché condividiamo lo spirito e la *ratio* della legge, che peraltro - com'è già stato ricordato - nella scorsa legislatura venne approvata pressoché all'unanimità dal Senato e poi non venne approvata definitivamente dalla Camera per problemi di ingorgo dei lavori in Commissione. Venne approvata all'unanimità perché ci fu una sostanziale condivisione della *ratio*, che mirava a migliorare alcune norme già presenti in verità nel codice penale, volte a punire le truffe e i raggiri nei confronti delle persone anziane. Si tratta di un fenomeno che - com'è già stato ricordato - in questi ultimi anni ha assunto proporzioni piuttosto significative e preoccupanti. Il disegno di legge attrae alla fattispecie della circonvenzione di incapace condotte che oggi sono invece attratte dal reato di truffa. La circonvenzione di incapace punisce con pene un po' più severe queste condotte.

Riteniamo quindi che la richiesta di procedura abbreviata sia condivisibile, anche se abbiamo chiesto di fare una pur breve istruttoria in Commissione, che credo svolgeremo già nella giornata di domani con l'audizione di un esperto, il quale magari ci fornirà qualche consiglio.

Se ci sarà da fare qualche piccola modifica di dettaglio al disegno di legge, penso che questa sia

l'occasione buona. Tuttavia, condividiamo l'idea di accelerare il percorso e arrivare rapidamente alla conclusione dell'*iter*. Pertanto, voteremo a favore di questo provvedimento. (*Applausi*).

[RAPANI](#) (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAPANI (*Fdl*). Signor Presidente, colleghi senatori, il mio ringraziamento va naturalmente ai colleghi Romeo e Stefani, per essersi occupati di questa tematica già nel recente passato, nella precedente legislatura. E bene hanno fatto a riproporlo, in questa legislatura, per cercare la convergenza di tutti quanti noi su un provvedimento del genere.

Come diceva la senatrice Cucchi, che mi ha preceduto, intanto chi di noi non ha un anziano in famiglia, considerato che anziani sono coloro che hanno superato i sessantacinque anni, a prescindere dall'inabilità o meno e dal livello di abilità?

La senatrice Cucchi, giustamente, richiamava le raccomandazioni che si fanno ai nostri familiari: attento a non aprire al tecnico, perché un malintenzionato si potrebbe camuffare da tecnico che viene a fare la lettura del contatore. In realtà, una volta era così; oggi, invece, il sistema si è trasformato ed è quasi diventato un *business*.

Dico questo pensando a un anziano che viene affidato a un parente, il quale però, con la scusa di andare a ritirare la pensione, si fa fare una procura, con la quale, naturalmente, mette in atto di tutto e di più; pensiamo poi ai badanti, che addirittura arrivano a sposare gli anziani, per raggirarli; pensiamo ancora all'anziano che si rivolge a qualcuno che dovrebbe essere un punto di riferimento, come il parroco. Basta fare una ricerca su Google per scoprire che di truffe di questo genere ce ne sono a dismisura. Addirittura, ci sono avvocati che sono stati indagati per aver circuito anziani. Non possiamo più parlare quindi di un caso o di bande che si organizzano per raggirare gli anziani, ma purtroppo dobbiamo pensare che si stia effettivamente creando una sorta di *business* attorno agli anziani.

Considerate che i dati testé citati dal collega che mi ha preceduto sono reali, perché in Italia ci sono 14 milioni di anziani oltre i sessantacinque anni, il 18 per cento dei quali sono disabili, quindi con scarse capacità: è per questo che il Governo Meloni si è immediatamente preoccupato degli anziani, che infatti non devono essere un peso, ma una ricchezza da tutelare (e non a caso di recente abbiamo approvato il decreto anziani).

Faccio mia una riflessione portata in Commissione proprio ieri dal collega Scarpinato, il quale ha detto di provare a immaginare quattro energumeni che sfondano la porta di un anziano, gli entrano in casa, lo raggirano, lo derubano e magari lo maltrattano. Ebbene, nemmeno se colti in flagranza di reato possono essere arrestati, se l'anziano non procede a querela entro quarantott'ore: siamo all'assurdo.

Bene ha fatto dunque il collega Scarpinato a sollevare il punto che la legge Cartabia va rivista, perché non è assolutamente così che si può procedere, ed è per questo, collega Scalfarotto, che questa maggioranza purtroppo è costretta a portare quotidianamente provvedimenti in Aula per cercare di apportare modifiche. Mi auguro che nel prossimo futuro ci occuperemo di modificare effettivamente la legge Cartabia e che ci sarà la massima condivisione da parte di chi siede in questi banchi.

Per tutte le suddette ragioni, da parte di Fratelli d'Italia naturalmente non può che esservi un voto favorevole a questo provvedimento. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento per il disegno di legge n. 586.

È approvata.

Faccio presente che la richiesta è stata approvata all'unanimità.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo in tribuna studenti e docenti del Liceo delle scienze umane «Sandro Pertini» di Bolzano. Benvenuti. (*Applausi*).

Deliberazione sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(551) SEGRE ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (ore 10,35)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di adozione della procedura

abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 551.

Ricordo che su tale richiesta l'Assemblea delibera senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse soltanto le dichiarazioni di voto.

Passiamo dunque alla votazione.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, è il 30 maggio del 1924 quando il deputato socialista Giacomo Matteotti firma con un discorso alla Camera la sua condanna a morte. "Tempesta", come viene chiamato dai compagni di partito per il suo carattere battagliero, ne è consapevole, perché, appena finito di parlare, dopo aver denunciato pubblicamente l'uso sistematico della violenza a scopo intimidatorio usata dai fascisti per vincere le elezioni e contestato la validità del voto, dice ai colleghi: «Io il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me». (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego: dal lato destro dell'emiciclo viene un brusio che mi impedisce di ascoltare.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Grazie, Presidente.

Pochi giorni dopo, il 10 giugno, viene rapito a Roma. Sono da poco passate le quattro del pomeriggio, una squadra di fascisti lo preleva con la forza e lo carica in auto, dove viene picchiato e accoltellato fino alla morte, per poi essere seppellito nel bosco della Quartarella, a 25 chilometri dalla Capitale.

Il provvedimento di cui stiamo discutendo intende ricordare e celebrare nel 2024, a cento anni dal rapimento e dall'omicidio, la figura e il pensiero di Giacomo Matteotti, il deputato socialista vittima della violenza fascista.

In questa prospettiva, crediamo non tanto che sia importante semplicemente percorrere una conoscenza storica, quanto che sia necessaria la vera e propria formazione di una coscienza civile, come indispensabile avvio verso una più profonda comprensione dei processi dinamici attraverso i quali si svolge la vita dei popoli e si determina l'evoluzione delle diverse forme della vita associata.

Ricordare Giacomo Matteotti, deputato, uomo politico e studioso che ha interpretato i sentimenti più alti dell'Italia e non ha voluto piegarsi alla dittatura nascente, vuole avere quindi soprattutto il significato di un monito a difesa della libertà e della democrazia, principi fondanti della Costituzione italiana.

È molto importante infatti, soprattutto in un tempo storico come questo, promuovere il recupero della memoria e provare a sviluppare, specialmente nelle giovani generazioni, la consapevolezza storica e la coscienza del proprio ruolo sociale e dell'appartenenza alla comunità civile, ossia la capacità di distinguere le unità di informazione e le unità di giudizio nella ricostruzione dei fatti storici.

Da questo punto di vista, consideriamo questo un provvedimento che può effettivamente rappresentare un'opportunità di scelta culturale, pedagogica e didattica per investire nella memoria come strumento di conoscenza per non dimenticare e svelare i pregiudizi che condussero all'oblio della ragione e rischiano di farlo nuovamente.

Vista l'importanza della figura storica di cui stiamo discutendo, Giacomo Matteotti, permettetemi di dire che un provvedimento per la sua celebrazione è fin troppo tardivo. L'articolazione del testo permette che il suo ricordo non sia affidato solo o prevalentemente a quello individuale e collettivo, ma che diventi effettivamente patrimonio della coscienza pubblica attraverso quello che è più importante, ossia la promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio (*Applausi*) rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, della ricerca storica e dello studio avente ad oggetto la vita, il pensiero e l'opera di Giacomo Matteotti, con particolare riferimento alle sue attività in ambito sindacale, come amministratore locale, studioso e naturalmente parlamentare, nonché al periodo storico compreso tra la Prima guerra mondiale e la sua morte.

Altrettanto importanti saranno naturalmente i contributi previsti, che verranno dalle istituzioni scolastiche.

Insomma, con il provvedimento in esame ciascuno di noi potrà concorrere a conoscere meglio e a divulgare la storia di questo glorioso martire d'Italia con la nobile volontà di far sapere la verità, ossia che negli ultimi cento anni di storia nazionale uomini come lui e figure come la sua hanno contribuito

a far grande questo Paese e a irrobustirne il tessuto democratico.

Concludo il mio intervento ringraziando la senatrice Liliana Segre per essere stata promotrice di questo importante provvedimento, nonché per il suo impegno civile e politico, affinché la memoria di sangue che ha caratterizzato e attraversato il nostro Paese resti nella memoria collettiva per non essere dimenticata. Ringrazio altresì il senatore Verducci per il suo prezioso lavoro di relatore. (*Applausi*).

[PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il mio sarà un intervento molto breve, perché il Gruppo Per le Autonomie si riserva un intervento più compiuto in sede di discussione generale, quando arriverà in Aula il vero e proprio provvedimento legislativo.

Questa è però un'occasione molto importante, da alcuni punti di vista. Il primo è il seguente: è significativo che nell'Aula del Senato si cominci a considerare nuovamente l'importanza del valore della storia e della memoria, a beneficio non solo delle nuove generazioni, ma anche di quelle che oggi stanno nelle Aule del Parlamento.

Il secondo aspetto è quello che riguarda il ruolo che ha avuto l'Assemblea del Senato nel processo a carico di quelli che sono stati considerati i mandanti del delitto Matteotti. Gli archivi del Senato sono molto ricchi di materiale che varrebbe la pena di essere ripreso in considerazione del ruolo che la politica di allora ha avuto in tutta questa vicenda.

Ci auguriamo che l'*iter* legislativo proceda speditamente e si possa tornare presto in Aula per parlare del merito.

C'è poi un aspetto territoriale che, come Gruppo Per le Autonomie, abbiamo ritenuto di sottolineare, ossia che i natali di Giacomo Matteotti sono nel territorio del Trentino. Per questo motivo ci auguriamo di procedere quanto prima all'esame di merito. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, prima di tutto esprimo un ringraziamento al relatore, il senatore Francesco Verducci, anche lui membro come me della Commissione cultura del Senato nella scorsa legislatura, insieme alla grande senatrice a vita Liliana Segre e al presidente dell'allora Commissione cultura, il collega Riccardo Nencini. Ringrazio altresì tutte le colleghe e i colleghi e anche l'attuale Presidente della Commissione cultura e il vice presidente Versace.

È un ringraziamento vero perché - com'è stato detto precedentemente dai colleghi - quello di oggi non è soltanto un atto storico e parlamentare, ma è un patrimonio della nostra stessa identità nazionale. Celebrare i cento anni dalla morte di Matteotti, quindi, è un atto importante, perché significa ricordare un uomo che ha combattuto per la libertà. E dirlo oggi in quest'Aula, pochi giorni dopo il 25 aprile, pensando anche alle importanti celebrazioni nazionali che si svolgeranno nelle prossime settimane, ha ancor più valore, non solo simbolico. Signor Presidente, me lo faccia dire: è bello pronunciare i nostri interventi e le nostre dichiarazioni di voto oggi, anche in presenza di docenti e studenti, perché - come diceva il collega De Cristofaro - è importantissimo trasmettere questo valore e questi ideali soprattutto alle attuali e alle nuove generazioni. (*Applausi*).

Ricordare chi ha combattuto per la libertà, ma in modo particolare Giacomo Matteotti, significa ricordare anche la prima vera reazione al fascismo, che vi fu il 27 giugno 1924, con la secessione dell'Aventino. La libertà, quindi, è un atto forte, che richiede coraggio e comporta rischi e grandi responsabilità. Matteotti era da solo e poi, man mano, fu accompagnato da pochi altri nella sua strada. Lo seguirono due liberali, entrambi poi uccisi, come Gobetti e Giovanni Amendola, padre di Giorgio Amendola, assieme a pochi socialriformisti, alla figura di don Sturzo e a una parte della sinistra, anche massimalista, che però non la pensava come lui.

Ecco allora il coraggio di quest'uomo, che è sinonimo anche di coerenza: parole fondamentali e identitarie del vero riformismo, che era considerato quasi un male in quel periodo storico e che anche oggi - e siamo nel 2023 - fa fatica ad affermarsi - fatemelo dire - proprio perché essere riformisti

significa avere coraggio, responsabilità e coerenza. Questa è però l'unica strada politicamente percorribile per riportare la politica alla centralità, dentro e fuori dalle istituzioni, per richiamare quel pensiero e quel patrimonio ed essere tutti noi, senza distinzione di colore politico, classe dirigente del Paese. I riformisti devono riprendere il cammino della buona politica, perché - come ci insegna Matteotti - la politica senza etica e senza valori diventa mera gestione della cosa pubblica. Mai come in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo - dal punto di vista internazionale, dei conflitti e delle guerre civili, ma anche della grande crisi economica, sociale, culturale e, fatemelo dire, di molte democrazie, nonché, anche nel nostro Paese, di quella parlamentare - abbiamo avuto bisogno di ricordare, in questa importante Assemblea, le parole e la figura di Giacomo Matteotti.

Signor Presidente, mi avvio a concludere: celebrare significa quindi ricordare e attuare i principi e i valori che sono alla base della nostra identità di Paese e riflettere su quanto sia importante, oggi, vivere in un Paese libero e democratico. Lo dobbiamo a figure storiche fondamentali come quella di Giacomo Matteotti.

Allora il nostro vivere quotidiano e il nostro ruolo di parlamentari e di liberi cittadini devono essere attualizzati ogni giorno, ricordando figure come queste e facendo in modo che tale patrimonio diventi per noi fondamentale nell'azione politica quotidiana.

Per tutte queste ragioni il Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope voterà a favore della richiesta di procedura abbreviata. (*Applausi*).

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, nella toponomastica italiana Giacomo Matteotti è il politico del Novecento più citato. In ogni Comune d'Italia ci sono una piazza o una scuola a lui intitolate. Eppure, la sua opera è sconosciuta ai più e chi ne ha una superficiale conoscenza lo ricorda solo come vittima di un efferato crimine, disconoscendone il pensiero e la cultura politica, che sono il tratto più affascinante.

Quell'assassinio ha violentato non solo una persona e il suo patrimonio di umanità e di affetti, ma anche una più generale libertà di pensiero e di iniziativa politica, nonché il pluralismo e i diritti delle minoranze. Quando il dibattito politico si mescola con la protervia, la violenza e la sopraffazione, l'uomo ritorna alla preistoria e quell'evento fu una regressione della civiltà, unitamente ad altre barbarie che si consumarono, che ancora oggi occorre ricordare e su cui bisogna riflettere, senza andare alla ricerca del medesimo crimine di segno opposto, quasi a compensare le ferite subite con altri danni. È una modalità un po' infantile di giudicare le cose.

Quando pensiamo a quello che è successo, ci sembra di stare in un'altra epoca. Se però leggiamo gli scritti di Matteotti, ne scopriamo il carattere di attualità e il senso di preoccupazione per quello che stava avvenendo e non possiamo certo dire che fosse la conseguenza di ignoranza diffusa, perché abbiamo la condivisione di grandi intellettuali, i manifesti. Penso a intellettuali del calibro di Giovanni Gentile, di Marinetti, di Pirandello, di Ungaretti e di Curzio Malaparte e anche a quelli più critici, come Benedetto Croce, che sottovalutarono gli eventi e votarono la fiducia al Governo anche dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti.

Tutto questo è successo solo nel secolo scorso e anche oggi nel mondo assistiamo a sopraffazioni, prese di potere con invasioni, guerre e omicidi di Stato; miliardi di persone vivono sottoposte a dittature con Governi non democratici. La storia, si sa, è ciclica, come diceva persino Machiavelli: tutti i tempi tornano e gli uomini sono sempre i medesimi. Esiste solo la capacità dell'uomo di dominare il corso degli eventi, utilizzando opportunamente le esperienze degli errori compiuti nel passato, cioè le strade da non ripercorrere.

Per chi reputa non opportuno richiamare la nostra radice cristiana, rapportandosi per esempio ai concetti di amore e di fraternità cristiani, basterebbe oggi giudicare obiettivamente le cose con il metodo dell'etica costituzionale. Oggi abbiamo questo grande criterio di giudizio, una preziosa bilancia attraverso la quale pesare gli uomini e la storia, come se fosse una chiave magica che apre tutte le porte della valutazione degli accadimenti ed è a disposizione di tutti. Anche nelle relazioni internazionali conflittuali, che rappresentano l'unico ambito in cui la Costituzione legittima l'uso della

forza, lo fa in un'ottica difensiva e di protezione della propria integrità e giammai legittima la mera rabbiosa ritorsione finalizzata ad arrecare del male.

In tal senso, ricordare Giacomo Matteotti ci serve in fondo a ricordare la Costituzione, di cui egli fu precursore con i suoi principi di socialismo riformista, oscurati dall'unica memoria dell'efferato omicidio.

Il centenario dovrà servire soprattutto a questo: disvelare la portata storica del suo messaggio politico, stimolando iniziative che ripercorrono la sua vita, che, da figura di spessore nazionale all'ingresso a Montecitorio alla segreteria del Partito Socialista Unitario, racconta l'impegno nella lotta al fascismo, ma anche l'idea di politica come demagogia.

La prima lezione che ci viene dalla vita e dalla morte di Giacomo Matteotti è perciò la difesa strenua della democrazia e la lotta per la sua continua evoluzione, tesa al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del popolo.

La seconda lezione è la lotta contro la violenza e la sopraffazione come mezzi di conquista del potere. Vi è poi un'altra lezione, che riguarda il coraggio come virtù civile: Giacomo Matteotti sapeva benissimo a cosa andava incontro, eppure fece quel discorso; si tratta quindi del coraggio di un uomo civile, che non aveva ancora compiuto quarant'anni e aveva moglie e tre figli. Per questo motivo Matteotti è uno dei padri più nobili di questo Parlamento.

La quarta lezione è la difesa della politica come servizio e progetto. In realtà, per Matteotti la politica era solo un pretesto: quello che contava erano gli uomini e la loro vita. Va ricordata la straordinaria mole di lavoro di formazione degli amministratori e dei sindacalisti. Bisogna recuperare il suo pensiero, che è stato di notevole spessore, ma che è finito quasi nell'oblio, oscurato dalla sua tragica fine.

Noi siamo una coalizione democratica e di Governo - e finisco, signor Presidente - che non ha timore di misurarsi con i più preziosi principi costituzionali, avendo a cuore l'obiettivo di conciliare la cultura democratica e dei diritti sociali con quella liberale e del merito.

Ci sentiamo quindi compartecipi di un'iniziativa legislativa, non solo per ricordare una rilevante ricorrenza storica, ma anche per promuovere la conoscenza della cultura democratica che, nelle varie articolazioni storicamente assunte, ha contribuito in maniera decisiva alla lotta contro il totalitarismo, a costruire la costituzione della Repubblica, a sviluppare la democrazia costituzionale e a celebrare un deputato che ha onorato di fronte al mondo l'istituzione parlamentare dell'Italia.

Per questo motivo il Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE voterà in modo convinto a favore della richiesta di adozione della procedura abbreviata. (*Applausi*).

[PIRONDINI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONDINI (M5S). Signor Presidente, il disegno di legge n. 551 riproduce il testo approvato dal Senato il 19 maggio 2022 (Atto Senato 2317), rimasto pendente alla Camera dei deputati per la conclusione anticipata della legislatura.

Il provvedimento ha come titolo «Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti» e intende ricordare e celebrare, a cent'anni dal rapimento e dall'omicidio, la figura e il pensiero del deputato socialista vittima della violenza fascista.

Come ricorda la relazione illustrativa al disegno di legge, Matteotti non fu il primo e non sarà l'ultimo parlamentare - prima di lui Giuseppe Di Vagno e dopo di lui Giovanni Amendola - ad essere ucciso dallo squadristo per aver difeso la sorte degli ultimi e la libertà. Eppure, risale proprio alla sua morte la trasformazione definitiva del regime, già illiberale, in autentica dittatura, dopo i lunghi mesi di difficoltà in cui il Governo Mussolini si era imbattuto.

Al suo rapimento e omicidio, commessi il 10 giugno 1924, seguì la secessione dell'Aventino. Mesi dopo il ritrovamento del suo cadavere, avvenuto il 16 agosto, Mussolini, con un discorso a Montecitorio il 3 gennaio 1925, dichiarò conclusa la questione Matteotti e dispose la fine della libertà di stampa e l'emarginazione delle opposizioni. Questa è la data che viene indicata come spartiacque nella storia d'Italia, segnando l'inizio della dittatura.

Ricordare Giacomo Matteotti, un deputato, un uomo politico e uno studioso che ha interpretato i

sentimenti più alti dell'Italia e non ha voluto piegarsi alla dittatura nascente, vuole avere quindi soprattutto il significato di un monito a difendere la libertà e la democrazia sempre e comunque.

L'articolo 1 del disegno di legge in questione prevede che le celebrazioni siano finalizzate a promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale.

L'articolo 2, nel disciplinare le iniziative per il centenario della morte di Matteotti, statuisce che lo Stato riconosce meritevoli di sostegno e finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, delle opere, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla sua figura. Tali progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituti culturali, attraverso iniziative che possono sostanziarsi in attività celebrative, convegni nazionali e internazionali, iniziative didattico-formative e culturali per promuovere in Italia e all'estero la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Giacomo Matteotti.

Le iniziative in questione possono sostanziarsi nella promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, della ricerca storica e dello studio aventi a oggetto la vita, il pensiero e l'opera di Matteotti, con particolare riferimento alle sue attività in ambito sindacale, come amministratore locale, studioso e parlamentare, nonché al periodo storico compreso tra la Prima guerra mondiale e la sua morte. Le iniziative possono sostanziarsi altresì nella raccolta, nella conservazione, nel restauro, nella manutenzione e nella digitalizzazione dei documenti relativi all'attività di Matteotti, nonché nella pubblicazione di materiali inediti e nella promozione di iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici e dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione.

L'articolo 4 prevede l'assegnazione alla Casa Museo Giacomo Matteotti di Fratta Polesine, suo luogo di nascita, di una particolare dotazione economica, non solo per la promozione di eventi, ma anche per sostenere interventi di manutenzione e restauro necessari alla fruizione pubblica del museo medesimo e per la raccolta, catalogazione e digitalizzazione di documenti relativi alla sua attività.

Il nostro Gruppo, Presidente, crede che sia fondamentale la divulgazione del ricordo dell'opera e del pensiero di Giacomo Matteotti: se oggi noi tutti siamo qui e abbiamo l'onore di rappresentare le istituzioni democratiche del nostro Paese, è anche grazie al lavoro, al pensiero e al sacrificio di Giacomo Matteotti.

È per questo che annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, sulla riproposizione di questo disegno di legge, approvato dal Senato il 19 maggio 2022 (Atto Senato 2317), che di fatto celebra la ricorrenza del centenario dal rapimento e dall'omicidio di Giacomo Matteotti, noi non siamo d'accordo, siamo stra-d'accordo, e lo diciamo al presentatore, senatore Verducci.

Sappiamo tutti che il rapimento e l'omicidio di Giacomo Matteotti furono commessi il 10 giugno 1924 e da allora sostanzialmente si disposero la fine della libertà di stampa e l'emarginazione delle opposizioni e si andò verso il regime fascista.

Siamo assolutamente d'accordo, perché ricordarlo a cento anni dalla scomparsa - come recita la relazione del disegno di legge - più che un omaggio alla sua scelta di vita, rappresenta un monito a difendere libertà e democrazia sempre e comunque. Lo ripeto: difendere libertà e democrazia sempre e comunque.

Permettetemi una piccola osservazione su quello che sta succedendo oggi, su chi sostanzialmente minaccia la nostra libertà e la nostra democrazia. È indiscutibile che vi sia una minaccia esterna, e mi riferisco alle autocrazie nel mondo: la Russia, per certi versi la Cina, ma possiamo citare anche l'Iran e altri regimi che sostanzialmente non consentono e non tutelano la libertà e costituiscono una minaccia esterna.

Non dimentichiamo però che esiste anche una minaccia interna, che si chiama «politicamente corretto»

o «pensiero unico e dominante» e sapete perché? Se si parla di libertà, dobbiamo parlare anche di questo. Queste nuove forme di totalitarismo si servono della cosiddetta *cancel culture*, ossia della strategia tipica dei regimi totalitari, che consiste nel cancellare la storia, riscrivendola a partire dalle nuove generazioni.

Vogliamo parlare dello stato di sorveglianza perenne cui sottostiamo, attraverso la tecnologia? Abbiamo già avuto delle prove e le vediamo quotidianamente. Durante la pandemia, ad esempio, alcune libertà costituzionali sono state cancellate. Certo, era un'emergenza, bisognava intervenire e salvare le persone. In quella circostanza, sostanzialmente nessuno - a parte qualcuno che, come noi, ha avuto il coraggio di denunciarlo - disse nulla rispetto al fatto che alcune libertà costituzionali, compresa quella prevista all'articolo 1, che tutela il diritto al lavoro, erano state cancellate.

Ci avviamo verso uno Stato etico, che ci dice sostanzialmente cosa dobbiamo mangiare, come ci dobbiamo spostare o vestire e se è giusto o meno fumare una sigaretta. Questa è libertà, sì o no? Questa è la domanda che pongo, perché sarà una discussione molto interessante.

È inutile scuotere troppo la testa, come stanno facendo alcuni colleghi: questo è il mio pensiero ed è giusto che venga rispettato. Venire accusati di essere filoputiniani perché si sostiene che è giusto che tra Ucraina e Russia si raggiunga al più presto la pace e che bisogna stare attenti a evitare una possibile *escalation* è libertà o meno? Per noi no, non è libertà di pensiero.

Avanzare semplici dubbi sul fatto che sui vaccini occorresse una maggiore farmacovigilanza, come più volte questo partito ha messo in evidenza, era tutelare la libertà, sì o no? Lo era, anche alla luce dei fatti che sono venuti fuori oggi, che testimoniano proprio che ci sono stati effetti avversi e lo stanno dicendo in tutto il mondo (*Applausi*), compreso il famoso Fauci, che era colui che portava avanti la campagna vaccinale a livello mondiale? Questa è la domanda che facciamo.

Cartesio diceva che il dubbio è all'origine della conoscenza. Allora, la domanda che facciamo è la seguente: se bisogna difendere la libertà sempre e comunque, non va difesa solo dal fascismo, dal comunismo e da tutte le forme di autocrazia, ma si difende sempre e comunque. Su questo noi ci saremo, altrimenti il sacrificio di Giacomo Matteotti sarà risultato assolutamente vano. (*Applausi. Brusio*).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 11,06)

[PRESIDENTE](#). È la mia presenza che vi agita? (*Commenti*). Senatore Romeo, lei è Capogruppo.

[VERDUCCI \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (*PD-IDP*). Signor Presidente, le senatrici e i senatori del Partito Democratico sono tra i promotori di questa procedura d'urgenza. Voglio ringraziare i rappresentanti di tutti i Gruppi per il sostegno convinto, che oggi viene testimoniato da tutte le loro adesioni, in particolare quella del presidente della Commissione cultura Marti.

Questo disegno di legge ha tra i firmatari i nomi di tutti i senatori a vita e, tra essi, come prima firmataria Liliana Segre. (*Applausi*). C'è un passaggio in particolare del suo discorso inaugurale, che tenne qui in Senato il primo giorno della nuova legislatura, che oggi voglio citare: «In Italia il principale ancoraggio attorno al quale deve manifestarsi l'unità del nostro popolo è la Costituzione repubblicana che - come disse Piero Calamandrei - non è un pezzo di carta, ma il testamento di 100.000 morti caduti nella lunga lotta per la libertà; (*Applausi*) una lotta che non inizia nel settembre del 1943, ma che vede idealmente come capofila Giacomo Matteotti».

Giacomo Matteotti e il coraggio e la lucidità che ebbe nel denunciare la natura strutturalmente criminale del fascismo sono alla base della riscossa che venne poi, che è a fondamento della nostra Repubblica. Matteotti venne ucciso perché la sua condanna del fascismo, nel discorso del 30 maggio del 1924, fu circostanziata e implacabile. Fu l'atto di accusa contro i brogli elettorali e la violenza squadrista che ovunque, nelle elezioni del 6 aprile (quelle dell'antidemocratica legge Acerbo), aveva impedito ai candidati delle opposizioni di svolgere comizi, affiggere manifesti o andare a votare: una violenza brutale e bestiale che fu da sempre strumento del fascismo, lo squadristico contro ogni oppositore e in particolare contro i socialisti, con le devastazioni delle Case del popolo, delle Camere del lavoro e delle tipografie e con l'assalto alle case private, nelle città e nelle campagne.

Matteotti aveva denunciato tutto questo, dall'inizio, senza tergiversare, sfidando il fascismo e Mussolini a viso aperto. Già nel 1922 aveva pubblicato un'inchiesta sulle violenze dello squadristico fascista e nell'aprile del 1924, nonostante gli fosse stato requisito il passaporto, era stato a Londra con il Labour party e fu il primo a denunciare in Europa il pericolo assoluto del totalitarismo fascista. Il 30 maggio intervenne alla Camera e l'eco fu enorme. Pochi giorni dopo, il 10 giugno, venne rapito e ucciso dai sicari della polizia fascista, per volontà di Mussolini, che ne rivendicò poi la responsabilità il 3 gennaio dell'anno successivo, instaurando a tutti gli effetti, senza più finzioni, il regime dittatoriale.

Mussolini volle la morte di Matteotti, spaventato dalla sua tenacia di oppositore e dalle sue indagini sulla corruzione del Governo e della cerchia dello stesso Mussolini.

Il fascismo è stato una dittatura fondata sull'omicidio del deputato Giacomo Matteotti e per questo - come ha scritto il presidente Mattarella - non può esserci oblio, perché la Resistenza e la Liberazione hanno le proprie radici nella testimonianza di personalità come Giacomo Matteotti. (*Applausi*).

Matteotti fu un combattente e un martire della democrazia, che non si piegò mai. Il suo antifascismo fu tutt'uno con la difesa degli ultimi, con la battaglia per i diritti dei lavoratori e con l'impegno per l'emancipazione di contadini e braccianti, a cominciare dal Polesine, la sua terra natale; una lezione attuale, oggi più che mai. Ricordare Matteotti, farlo vivere e prendere esempio da lui è militanza attiva, non di parte, ma cittadinanza che accomuna tutti: la sua figura appartiene alla nostra intera democrazia, a tutta la Repubblica italiana e in qualche modo ne è il simbolo, con il suo eroismo, la sua passione e la sua generosità.

Nessuno aveva ordinato a Matteotti di pronunciare quel discorso; anzi, tutte le circostanze, la violenza, l'intimidazione e la chiamata in correità avrebbero indotto a fare l'opposto, a non parlare, ad acconciarsi, ad accomodarsi, a mimetizzarsi e ad essere complice. Invece, egli si alzò, in un'Aula come questa, e volle parlare, denunciando il fascismo.

Il fascismo non è un'opinione, è un crimine, dirà anni dopo Sandro Pertini (*Applausi*), che volle iscriversi al Partito socialista, di cui Matteotti era segretario, in seguito alla sua morte e volle che sulla tessera ci fosse la data del 10 giugno, il giorno del suo rapimento e assassinio.

Quella data, Presidente, il prossimo anno compirà cento anni, ma non importa quanto tempo sarà passato: è una data viva, perché parla e ammonisce il tempo di oggi; è uno dei tornanti più drammatici della nostra storia e uno dei più significativi per i valori di democrazia, libertà e giustizia sociale incarnati dalla nostra Costituzione.

Per questo sarà importante - e concludo - costruire intorno a questa data una pedagogia civile e alla figura di Matteotti un senso di appartenenza, ancor più di quanto avvenga o sia avvenuto.

Abbiamo il dovere e la responsabilità di rendere conto della nostra storia e di consegnare ai più giovani il senso del legame che c'è tra memoria e futuro, un patto condiviso tra le generazioni, un patriottismo repubblicano. E con orgoglio possiamo dire di non essere eredi di Mussolini, ma di Matteotti, dei suoi valori e dei suoi ideali (*Applausi*) e di essere eredi dell'Italia per la quale Matteotti si è battuto a costo della vita, che è un grande Paese, libero e democratico come egli sognava. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ricordo - rivolgendomi a questo punto al prossimo oratore - che stiamo discutendo la richiesta di adozione della procedura abbreviata più che del contenuto del provvedimento.

COSENZA (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSENZA (Fdl). Signor Presidente, innanzitutto vogliamo annunciare, come Gruppo Fratelli d'Italia, il voto favorevole all'adozione della procedura abbreviata per il disegno di legge sulle celebrazioni del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, che cadrà il 10 giugno 2024. Conosciamo la storia di Matteotti, ma la ricordiamo.

Quando fu ucciso, Matteotti aveva solo trentanove anni, ma alle spalle aveva già un lungo impegno politico, iniziato oltre vent'anni prima e vissuto sicuramente con coraggio e passione. Aveva infatti molto spesso assunto posizioni scomode e difficili. Durante la Prima guerra mondiale, si espresse così fortemente contro la partecipazione dell'Italia al conflitto da essere condannato al confino in Sicilia dal

1916 al 1918. Ricordiamo che, tornato alla politica fin dal 1919, fu tra i più strenui oppositori del fascismo. Nel 1920 e nel 1921, nell'ambito del Partito socialista italiano, si oppose alla fazione comunista, che non aveva ancora dato vita a un partito per conto proprio. Nel 1922, pochi giorni prima della Marcia su Roma, fu espulso dal partito insieme a Filippo Turati, Giuseppe Modigliani, Claudio Treves e altri, tutti accusati di aver partecipato alle consultazioni del Re per la formazione del nuovo Governo. Gli espulsi fondarono il Partito socialista unitario, di cui Matteotti divenne segretario nazionale.

Fu eletto deputato nel 1919 e nel 1921. Lo fu anche nelle elezioni dell'aprile del 1924, con la nuova legge elettorale che attribuiva un premio di maggioranza alla lista che risultasse la più votata, a condizione che superasse il 25 per cento dei voti validi. I risultati pubblicati dal Ministero dell'interno attribuirono il 60 per cento dei voti alla Lista nazionale guidata da Benito Mussolini, che includeva non solo candidati fascisti, ma anche parecchi liberali, come Orlando e Salandra, ex popolari, cattolici e tanti altri ancora. Il 30 maggio Giacomo Matteotti intervenne alla Camera dei deputati, affermando che nessun elettore italiano si era trovato libero di decidere con la sua volontà, a causa delle intimidazioni durante la fase di presentazione delle liste, nel corso della campagna elettorale e anche nei seggi. Di conseguenza, affermò che era dubitabile che la Lista nazionale avesse ottenuto quel 25 per cento necessario al premio di maggioranza.

Undici giorni dopo, il 10 giugno, giorno nel quale era atteso un suo nuovo intervento alla Camera, uscito dalla sua abitazione sul Lungotevere, venne caricato a forza su un'auto da una squadra di cinque uomini, parte di un gruppo segreto fascista legato al Viminale, che si era scelto il nome di Čeka, quello della polizia politica sovietica. Secondo le ricostruzioni, Matteotti lottò e uno dei sequestratori lo colpì mortalmente con un pugnale. I cinque finirono per seppellire sommariamente il cadavere. Amerigo Dumini, che comandava la squadra, fu arrestato due settimane dopo.

Dal punto di vista politico, la vicenda mise per mesi in gravi difficoltà il primo ministro Mussolini, da molti indicato come il mandante, che ne uscì con il discorso alla Camera del 3 gennaio 1925, nel quale affermò di assumersi ogni responsabilità di quanto era avvenuto. Dal punto di vista giudiziario, nel 1926 Dumini e altri due uomini della squadra furono condannati a quattro anni, di cui tre cancellati da un'amnistia, per omicidio preterintenzionale. Nel 1947 si tenne un nuovo processo, in cui Dumini fu condannato all'ergastolo per omicidio premeditato. Sei anni dopo, però, fu scarcerato in virtù dell'amnistia promossa e voluta da Palmiro Togliatti, capo del Partito comunista.

L'insegnamento che si deve trarre da questa data, in questa fase storica, in cui i valori di un Paese veramente democratico non possono che essere condivisi, dalla figura e dalla vicenda di Giacomo Matteotti - oltre naturalmente al rifiuto, alla condanna della violenza nel confronto politico, da qualunque parte provenga, e all'importanza del rispetto delle regole democratiche, cose che riteniamo tutti scontate, ma che è sempre bene sottolineare e ribadire - è quello di difendere sempre il diritto, che per un parlamentare e un esponente politico è anche un dovere, di denunciare le storture, di criticare quanto si ritiene metta in pericolo le istituzioni e di esprimere le proprie convinzioni su quale sia il bene della Nazione e delle sue istituzioni. Auspichiamo che tutto questo emerga nello studiare la figura di Giacomo Matteotti nel centenario della sua morte.

Presidente, vorrei concludere citando una frase del discorso di Matteotti del 30 maggio 1924.

Al Presidente della Camera, che lo invitava a proseguire il suo intervento nonostante le interruzioni dei tanti avversari, dicendogli di farlo prudentemente, egli rispose: «Io chiedo di parlare non prudentemente, né imprudentemente, ma parlamentariamente!». Ecco, il parlamentare deve sempre parlare come tale, esprimendo le sue convinzioni sugli interessi della Nazione e dei suoi concittadini. Questo è il nostro diritto ed ancor più il nostro dovere.

Per questi motivi, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento per il disegno di legge n. 551.

È approvata.

Nonostante l'approvazione sia palese, dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Faccio presente che anche questa richiesta è stata approvata all'unanimità. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 11,22)

Discussione del disegno di legge:

(377) BONGIORNO ed altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Relazione orale) (ore 11,22)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 377.

La relatrice, senatrice Stefani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

STEFANI, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi in discussione, di iniziativa della senatrice Giulia Bongiorno, si inserisce in un percorso che è stato inaugurato dall'approvazione del cosiddetto codice rosso, norma fortemente voluta dalla medesima senatrice, al tempo Ministro della funzione pubblica. È una riforma della normativa esistente, al fine di dare una risposta a fenomeni delittuosi molto gravi di violenza di genere, che purtroppo ancora insistono.

Si rammenta, per quanto qui di interesse, che la norma prevista nel codice rosso, la legge n. 69 del 2019, in particolare all'articolo 2, introduce una norma in base alla quale, per una serie di delitti, ricondotti alla violenza di genere e domestica, il pubblico ministero è tenuto ad assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha denunciato i fatti di reato entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della *notitia criminis*. I reati, che non occorre forse neanche ricordare ai colleghi, sono delitti molto gravi: tentato omicidio, maltrattamenti contro familiari, violenza sessuale e atti sessuali, corruzione di minorenni, atti persecutori e lesioni personali.

Con questa norma, il codice rosso, si è data attuazione anche alla direttiva dell'Unione europea n. 29 del 2012, che prevede il chiaro diritto della vittima di essere sentita nel corso del procedimento penale per fornire elementi di prova. La direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia.

Il termine dei tre giorni inserito dal codice rosso è stato considerato ordinatorio già dalle prime applicazioni, vista in realtà l'assenza di una comminatoria di nullità o l'inutilizzabilità dell'atto compiuto oltre il termine.

A ben vedere, in realtà, era stata introdotta una sorta di protocollo investigativo di matrice legislativa. È stata effettuata nel frattempo un'analisi di impatto della disciplina; tale rapporto, a un anno dal codice rosso, predisposto dal Ministero della giustizia (modifica al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni sulle vittime di violenza domestica e di genere), ha ricordato che alcuni uffici di procura, per esempio, nell'applicazione della deroga prevista dalla legge circa il rispetto del termine dei tre giorni hanno individuato una sorta di casistica dettagliata. Invero, la problematica è che, a volte, il termine dei tre giorni non è stato rispettato.

La senatrice Bongiorno insieme ad altri colleghi senatori ha proposto pertanto un disegno di legge finalizzato a superare questo *vulnus*, che è grave perché purtroppo, come emerge anche dalle notizie di cronaca, vi sono eventi che rivelano una crescita della violenza: una loro tempestiva segnalazione può precludere esiti a volte fatali. Si propone pertanto di restituire effettività all'obbligo imposto al pubblico ministero dall'articolo 362 del codice rosso di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti entro i detti tre giorni dall'iscrizione della *notitia criminis*.

Il testo originario prevedeva che, nel caso in cui il pubblico ministero non rispettasse il termine dei tre giorni, il procuratore generale presso la corte d'appello potesse avocare a sé le medesime indagini e quindi soccorrere a detta mancanza.

Dopo un dibattito e un'approfondita riflessione anche in seno alla medesima Commissione, di cui ringrazio tutti i componenti, si è giunti invece a proporre un testo che interviene in materia di titolarità dell'azione penale, quindi sul decreto legislativo n. 106 del 2006. Nel caso in cui il pm assegnatario dell'indagine non proceda nel termine dei tre giorni all'ascolto della persona offesa, si prevede che il procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale, possa revocare l'assegnazione del procedimento, procedendo direttamente o attraverso l'assegnazione ad altro magistrato dell'ufficio per provvedere all'assunzione di dette informazioni, salvo che non emerga la necessità di tutelare minori o la riservatezza delle indagini.

Il disegno di legge inoltre, in materia di disciplina di attività di vigilanza da parte del medesimo procuratore generale presso la corte d'appello, prevede che questi sia tenuto ogni tre mesi ad acquisire dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte le informazioni, nonché a inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale, per monitorare l'andamento di dette denunce. Di conseguenza, il testo approvato dalla Commissione ha comportato anche la modifica del titolo.

La norma interviene quindi in una materia molto complessa, sulla quale è continuo il confronto al fine di combattere quotidianamente un odioso fenomeno che necessita di continui e insistenti interventi. Non vi è la norma perfetta: il codice rosso ha aperto una fase di riforma della normativa esistente per dare delle risposte. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rosso. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, interverrò brevemente sul disegno di legge in esame solo per dare un contributo conoscitivo. Nel merito delle norme interverrà in modo più puntuale il senatore Zanettin in dichiarazione di voto per il Gruppo Forza Italia.

La modifica normativa proposta dalla presidente Bongiorno, che ringrazio, nel testo modificato dalla Commissione giustizia si inquadra nella necessità di rendere più efficaci alcune disposizioni del cosiddetto codice rosso. Ci auguriamo che i tre giorni, ora diventati perentori, per sentire la persona offesa siano sufficienti a salvarla. Purtroppo, a volte, appena il carnefice viene a conoscenza della denuncia, agisce per vendicarsi. Certamente però non lasciare nulla di intentato ci sembra il minimo per favorire una più puntuale attuazione del codice rosso, che è quella di evitare la morte di una donna già vittima di violenza.

Purtroppo le fredde statistiche ci dicono che quindici donne uccise ogni cento avevano denunciato il proprio carnefice. Anche la sola idea di poterle salvare tutte e quindici, riuscendo ad acquisire ulteriori informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, ci sembra un risultato ulteriore, che dobbiamo certamente raggiungere.

Poiché le donne ammazzate nel 2022 sono state 125, adottando tutti i provvedimenti nei confronti del potenziale omicida avremmo salvato diciotto donne e questo sarebbe già stato un grande risultato, anche se la vera sfida è arrivare ad affinare gli strumenti del codice rosso per riuscire a salvarne non quindici o diciotto, ma tutte. Occorre pertanto che non sia solo il 15 per cento delle donne a denunciare, ma che tutte vengano rese consapevoli della necessità di presentare una denuncia contro il proprio aguzzino. Tanti sono infatti i reati spia che potrebbero far passare dalle persecuzioni alle violenze e che forniscono anche indicazioni sul passaggio a reati ancora più gravi, fino al femminicidio. Ecco perché va salutato con favore questo ulteriore passaggio normativo.

L'augurio è che si proceda a ulteriori tagliandi al codice rosso, che resta una conquista normativa fondamentale da difendere, migliorare e integrare. Serve una maggiore sensibilizzazione nei confronti delle donne, per dotarle di strumenti che le aiutino a valutare senza dubbio i propri aguzzini e a denunciarli, dando alle vittime la certezza che verranno protette. Bisogna fare in modo che quel catalogo di reati che ogni anno ci viene fornito dal Ministero dell'interno, di solito l'8 marzo nella Giornata internazionale della donna, diventi un inventario di azioni positive a favore delle donne.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, la proposta oggi al nostro esame ha una grande

importanza nella strategia del tempo di reazione che il legislatore già in precedenza ha deciso di valorizzare con la norma del cosiddetto codice rosso, quando ci troviamo di fronte a particolari e riprovevoli reati. Il tempo gioca un ruolo importantissimo nella possibilità di garantire un intervento giudiziario efficace sui casi di violenza di genere e su tutti quelli di abuso sessuale in ambito familiare e - come si dice, non tecnicamente - domestico.

La strategia che il legislatore in questo caso vuole utilizzare riprende, in maniera forse parallela, quella che si chiama avocazione, anche se in questo caso tecnicamente non lo è. Infatti, attraverso quello che definisco un intelligente provvedimento normativo, si incide sul decreto legislativo n. 106 del 2006, che prevede, in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e precisamente all'articolo 2, i poteri che possono essere esercitati dal procuratore nel momento in cui affida incarichi ai magistrati del suo ufficio.

È bene innanzitutto spiegare in cosa consista l'avocazione. Molto brevemente, la dottrina l'ha chiamato una sorta di ferro vecchio in ambito giudiziario. Ci troviamo pur sempre di fronte a un presidio costituzionale essenziale per la funzione di salvaguardia del principio di effettività dell'azione penale: ricordo che il pubblico ministero è tenuto all'attuazione oggettiva della legge in ogni momento della sua attività e nell'applicazione di questa legge ha spazi di manovra che sono stati rigorosamente contenuti e circondati da una fitta rete di controlli. Tuttavia, lo strumento dell'avocazione - ed è il motivo per cui si è deciso invece di utilizzare un'altra strategia normativa - ha un semplice problema, che spiegherò ai colleghi. Il numero di procedimenti per i quali periodicamente le procure segnalano condizioni di stallo è tale che, se fosse sistematicamente utilizzato lo strumento dell'avocazione, questa smetterebbe di costituire un'eccezione rispetto al principio per cui è il procuratore della Repubblica il titolare del potere-dovere d'indagine e di azione.

Ci dovremmo poi chiedere come muoverci con il Consiglio superiore della magistratura, che addirittura ha approntato un documento su criteri di priorità e gestione dei flussi di affari, per risolvere il problema dell'impossibilità per gli uffici della procura generale di esercitare massivamente il potere di avocazione. Quando ci troviamo di fronte a reati gravi come quelli che riguardano la sfera familiare, dobbiamo necessariamente risolvere il problema della grande massa di ritardo nel sistema procedimentale, tale per cui non si riesce a garantire una risposta ai soggetti vulnerabili come le vittime di abusi, che purtroppo sono perlopiù minori e a volte anche donne in stato di gravidanza, che vengono fatti oggetto di condotte riprovevoli in ambito familiare, come i maltrattamenti. Ebbene, dovevamo garantire a queste persone una risposta efficace al ritardo del pubblico ministero che, purtroppo, spesso e volentieri non mantiene il termine dei tre giorni stabilito nel codice rosso per audire la persona informata quale condizione indispensabile per conoscere cos'è accaduto tra le mura domestiche.

Ci sembra un ritrovato tecnico di assoluta efficacia, perché voglio ricordare che nella previsione che ho citato prima, ovvero l'articolo 2, quando si parla di criteri a cui attenersi da parte del magistrato delegato, può ad esempio anche insorgere, oltre a un mero ritardo, un contrasto tra il procuratore delegante e il magistrato a cui è affidato l'affare. È assolutamente indispensabile che si sviluppi immediatamente una reazione tale da garantire che quel procedimento vada avanti.

È quindi altrettanto positivo che si intervenga sull'articolo 127 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nel momento in cui si voglia far conoscere la situazione generale e la procura trasmetta quindi informazioni al procuratore generale presso la corte d'appello per fargli sapere in quali e quanti casi il pubblico ministero ha mancato, ad esempio, una notifica di avviso di conclusione delle indagini oppure non si è determinato sull'azione penale. Anche questi casi, ossia quelli in cui il magistrato non ha audito la vittima nei tre giorni, entreranno a far parte delle informazioni note alla procura generale. Ciò è importante perché, quanto a profili di tardiva azione dell'inquirente, si possono ovviamente concretizzare anche casi di rilievo deontologico, per omissione nel compimento di attività doverose durante la fase delle indagini preliminari. È quindi di interesse conoscere queste notizie, per garantire un'effettiva operatività in casi gravi di omicidi e violenze quali quelli che stiamo vivendo quotidianamente, che purtroppo, se non si fermano subito, possono trascendere in quanto ho citato.

Concludendo, signor Presidente, vorrei ricordare che il legislatore non si fermerà qua, perché la materia della violenza di genere è *work in progress*, quindi dobbiamo affinare quotidianamente gli strumenti in mano agli organi inquirenti e alla polizia, ma anche agli avvocati, alle associazioni e a tutti gli enti che organizzano, ad esempio, i corsi per uomini maltrattanti.

A tal proposito, propongo un'idea che si è fatta concreta attraverso il protocollo Zeus, lo strumento adottato in ambito investigativo che oggi consente addirittura al questore, seppur con poteri non coercitivi, di farsi interprete dell'esigenza di sottoporre l'autore, il presunto autore o lo *stalker* autore di determinati comportamenti a un percorso trattamentale presso una delle tante associazioni di volontariato per uomini maltrattanti, che ha dimostrato di essere in grado, soprattutto guardando ai numeri e all'operatività pratica, di abbattere la recidiva, ovvero il riproporsi di nuove situazioni in cui l'autore dei fatti si mette nuovamente nei guai, reiterando comportamenti di violenza e persecuzione. Il fatto di garantire al questore con l'ammonimento anche la possibilità di obbligare il soggetto a prevenire se stesso mi pare una proposta di buon senso.

Mi avvio alle conclusioni, lasciando alle dichiarazioni di voto la possibilità di esprimere un giudizio che non posso non dire assolutamente positivo e favorevole su questo tipo di provvedimenti.

Ringrazio pertanto la presidente e collega Bongiorno per la sua consueta sensibilità su questo tema, perché credo che arricchisca tutti noi anche soltanto il fatto di poterne parlare quotidianamente. Quando poi concretizziamo azioni come questa, c'è solo da essere soddisfatti. (*Applausi*).

Saluto ad una delegazione di docenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea una delegazione di docenti del dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli studi «Aldo Moro» di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377 (ore 11,41)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signora Presidente, colleghi senatori, colleghe senatrici, penso che affrontare in Aula il tema della violenza maschile contro le donne - e non è certamente la prima volta - sia di per sé un buon segno, come lo è il fatto che continuiamo a interrogarci su quali sono le norme e le necessità affinché rispetto a questo fenomeno (e definirlo tale è già un eufemismo) si abbiano tutte le possibili forme di prevenzione e soprattutto di rispetto dei difficili percorsi che le donne vittime di violenza devono poi riuscire a gestire e anche a perseguire.

Questo è un fatto positivo, ma ci induce anche a fare grande attenzione a non spostare l'accento, che deve rimanere innanzitutto sulle donne vittime di violenza, sulla loro volontà, sulla difficoltà dei loro percorsi e sul fatto che dovrebbero trovare intorno a loro atteggiamenti di ascolto non giudicanti, ma di sostegno. Lo dico perché nell'insistere sul fatto che ci siano tempi prescrittivi, si finisce per avere invece un tono giudicante.

Se una donna, dopo che il reato è emerso ed è iscritto a giudizio, pensa di non essere in grado e di non avere voglia o pensa che non sia utile e che sarebbe un problema tornare nuovamente a essere interrogata dal pubblico ministero, viene prima la nostra idea della norma o il rispetto della condizione di quella donna (*Applausi*), che invece ha bisogno di tempo per ragionare, per pensarci, per consolidare la sua necessità o magari anche per sconfiggere le paure che possono venire dopo una denuncia su cosa sarà il suo futuro e quale sarà il suo avvenire e su come farà a farcela? Credo che questa domanda dobbiamo farcela, perché ogni tanto sento prevalere l'idea che fare giustizia prescindere dalle vittime e dalla loro condizione e sia quasi solo un problema di produttività, anziché una risposta positiva della società nei confronti delle persone.

Questa è la ragione per cui vi diciamo di essere rimasti davvero perplessi dal rifiuto di svolgere una discussione congiunta di più disegni di legge (uno presentato dalla senatrice Valente, uno di Italia Viva e quello presentato dalla collega Bongiorno), perché ci sembra che in questo rifiuto ci sia la volontà di mettere delle bandiere, invece di affrontare concretamente i problemi che ci sono. Considero profondamente sbagliata la volontà di affrontare questo tema per singoli spicchi: quanto tempo ci mettiamo ad attuare le indagini, quali sono le punizioni o quante risorse diamo da una parte.

Se invece affermiamo, come facciamo quotidianamente - perché credo che su questo siamo tutte e tutti

d'accordo - che la violenza maschile contro le donne è un grande tema culturale, oltre che di responsabilità penale ed etica degli uomini che la commettono, se è questo, cioè se è un fatto ormai sistemico, che bisogna contrastare dal punto di vista della cultura, servono norme che non guardino ai singoli aspetti, ma propongano temi generali, e mettano tutti gli strumenti possibili a disposizione dell'uscita delle donne dalla violenza.

Se si voleva fare una norma bandiera, ne avrei preferita una sulla necessità di un maggior numero di pubblici ministeri specializzati in questa materia (*Applausi*), in grado di comprendere chi hanno davanti e che non devono giudicare e di dare i tempi e gli spazi per affrontare una scelta comunque dolorosissima come quella di denunciare di aver subito violenza.

Avrei preferito che ci si fosse interrogati sull'efficacia della tanta attività di formazione, che pure è iniziata rispetto agli operatori pubblici. Penso allo straordinario lavoro che sta facendo la Polizia, con le operatrici, oltre che con gli operatori, ma che è ancora insufficiente per leggere i segnali e costruire un percorso di accoglienza per una donna che ha subito violenza.

Se abbiamo perplessità rispetto a questo disegno di legge - ma poi lo dirà la senatrice Valente in dichiarazione di voto - non dipende tanto dalla norma in sé, così com'è diventata, perché non è più la proposta iniziale, ma è stata ampiamente modificata, bensì dalla volontà di sezionare per pezzetti, invece di affrontare il tema nel suo complesso. Ciò rischia infatti di essere un elemento di ulteriore vittimizzazione delle donne e direi che, poiché di vittimizzazione secondaria le donne ne subiscono già tanta, non c'è bisogno che ci mettiamo anche noi tra gli attori; tale norma infatti preferisce la prescrizione alla conoscenza del comportamento e stabilire giorni anziché domandarsi quale sia la strada migliore in caso di indagine e quali siano le ragioni per cui magari la persona offesa non viene sentita in tre giorni, ma in cinque, e si ragiona in sette per vedere quali sono i problemi.

Credo che si debba avere una grande attenzione in questi casi. Sappiamo tutti di avere problemi legati ai tempi della giustizia e alla necessità di costruire anche una risposta celere per i cittadini e per le cittadine sul terreno della giustizia, ma spesso è più facile che quella risposta di celerità venga da processi di specializzazione, da aumento degli organici e da risorse effettive, anziché semplicemente dal fatto di adottare logiche che, alla fine, diventano punitive, perché non rispettano prescrizioni quotidiane. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

[STEFANI](#), *relatrice*. Signor Presidente, farò una brevissima replica, in particolare con riferimento all'ultimo intervento.

La scelta, sostenuta anche da me come relatrice, di non articolare ulteriormente il dibattito sul tema è finalizzata a fare in modo che questo disegno di legge, che è molto puntuale e riguarda il termine dei tre giorni, diventi legge il prima possibile. Il rispetto dei tre giorni può significare anche la salvezza di una persona, di una donna. (*Applausi*).

Quello che ha detto la collega Camusso inerisce a un tema molto articolato, perfettamente condivisibile, tant'è che la stessa Commissione ha convenuto di incardinare il disegno di legge presentato dalla senatrice Gelmini - che, tra l'altro, è stato approvato anche in Consiglio dei ministri quando ne ho fatto parte io stessa - che apre un dibattito molto più articolato, che richiederà audizioni, un'analisi e magari un affinamento, come diceva prima anche il collega Rosso, dello stesso codice rosso.

Il disegno di legge in esame è stato determinato da una ragione - perdonatemi l'espressione - di urgenza, anche se non sotto il profilo istituzionale.

In ogni caso, avremo di certo il tempo e la possibilità di discutere dei temi che sono stati evidenziati.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati un emendamento e ordini del

giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, ho ascoltato il commento della relatrice. È vero: questo provvedimento è il frutto di una collaborazione fra le varie parti politiche ed è sicuramente condivisibile, ma chiaramente si può fare di più e credo che l'emendamento 1.100, a mia prima firma, debba essere assolutamente valutato con attenzione, perché è volto a tutelare le vittime di violenza.

La proposta mira soltanto a procedimentalizzere in misura più efficace la scansione temporale del passaggio dal procuratore della Repubblica al magistrato: ascoltare prima le motivazioni per le quali il magistrato non ha audito la persona offesa ha anche la finalità di tutelarla. Ci potrebbero essere motivi legati alla sicurezza o alle indagini, quindi l'emendamento è stato proposto al fine di far sì che la vittima sia ascoltata, perché proiettare indirettamente sul procuratore generale la gestione e l'audizione della donna potrebbe lederla nell'evolversi del reato. Invito quindi il Governo e i colleghi a supportare questo emendamento. (*Applausi*).

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, l'ordine del giorno G1.100 nasce da un intervento realizzato dopo un lungo approfondimento in seno alla Commissione di inchiesta sul femminicidio rispetto a quanto suggerisce la stessa Convenzione di Istanbul all'articolo 16. Si tratta di prevenire la violenza e non di porre rimedio una volta che purtroppo si è realizzata, a volte anche nella sua massima tragicità, con l'uccisione. Non siamo nell'ambito della repressione o della protezione delle vittime, ma della prevenzione.

La Commissione di inchiesta sul femminicidio si è concentrata sui percorsi riservati agli uomini autori di violenza, cercando anche di fare in modo di intercettarla ai primi segnali. Chi se ne sa che è falsa la narrativa del *raptus* per cui improvvisamente, in una coppia in cui tutto andava bene, l'uomo si sveglia la mattina, impazzisce e uccide la compagna. Non succede così, ci sono tantissimi segnali che a volte si manifestano per anni. Lo strumento dei percorsi per uomini maltrattanti, agganciato anche all'ammonimento del questore, può fare in modo che i loro comportamenti vengano intercettati prima che la violenza raggiunga livelli drammatici.

Quest'ordine del giorno si riaggancia quindi a tutto il lavoro svolto nella passata legislatura dalla Commissione di inchiesta sul femminicidio, nel cui ambito è stato istituito un fondo strutturale di un milione di euro annui dedicato al supporto di questi centri che sono ancora allo stato quasi pionieristico in Italia, scarsamente presenti nel Nord e nel Centro-Nord, ma praticamente assenti nel Centro-Sud.

Quest'ordine del giorno chiede al Governo semplicemente di impegnarsi a garantire che vi siano i tradizionali centri antiviolenza che si occupano delle vittime di violenza una volta che è stata subita, ma anche dei centri dedicati agli uomini maltrattanti, che sono quelli che - grazie ai professionisti che vi operano - possono fare in modo che la violenza non raggiunga il suo apice estremo.

È stata chiesta una riformulazione dell'ordine del giorno nella quale viene espunta proprio la parte che riguarda i centri per uomini autori di violenza. Per noi questa è una scelta incomprensibile, quindi rilanciamo la formulazione iniziale, chiedendo, se possibile, di accoglierlo così com'è, perché privarlo del riferimento ai centri per uomini maltrattanti non comporta alcuna innovazione rispetto a un approccio ormai trentennale che ha dimostrato di non dare frutti ottimali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento e sugli ordini del giorno in esame.

STEFANI, relatrice. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.100.

Sull'ordine del giorno G1.100, esprimo parere favorevole purché vi sia la seguente riformulazione, sostituendo le parole «impegna il Governo ad assicurare che su tutto il territorio nazionale sia uniforme la presenza dei CAV (centri antiviolenza) e dei CUAV (Centri uomini autori di violenza)» con le seguenti: «impegna il Governo ad assicurare che su tutto il territorio nazionale sia uniforme la presenza dei CAV (centri antiviolenza), al fine di garantire le medesime possibilità di accesso».

Sull'ordine del giorno G1.101 esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione della parte finale dell'impegno: dopo le parole «violenza sessuale», inserire «e a valutare l'opportunità di rivedere la normativa (...)». Sul resto del dispositivo esprimo parere favorevole.

Sull'ordine del giorno G1.0.101 esprimo parere favorevole.

Sugli emendamenti 1.0.107 e 1.0.110 esprimo parere contrario.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Maiorino se accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.100.

MAIORINO (M5S). Non sono sicura di aver capito se nell'impegno vengono ricompresi anche i CUAV, o soltanto i CAV.

STEFANI, *relatrice*. È riferito alla sola presenza dei CAV.

MAIORINO (M5S). Allora non possiamo accettare la proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Cucchi se accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.101.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.101 (testo 2) e G1.0.101 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti da 1.0.100 a 1.0.106 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.107, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 1.0.108 e 1.0.109 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.110, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 1.0.111 e 1.0.112 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione finale.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, esistono argomenti - ringrazio il senatore De Poli e la senatrice Biancofiore per avermi permesso di intervenire - che non vorrei mai affrontare, intanto perché si tratta di violenza, poi perché è violenza tendenzialmente o quasi esclusivamente di genere, ma anche perché è correlata a un elemento che in qualche modo è sacro e che si chiama ambiente domestico. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, prego chi vuole lasciare l'Aula di farlo in silenzio, altrimenti disturbiamo il senatore Guidi.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Ognuno ha la coscienza di essere educato o meno; quindi, se dice di rispettare le difficoltà e poi è maleducato, peggio per lui: non sono io a dover insegnare qualcosa a qualcuno.

Se c'è una cosa rassicurante, che dà a tutti noi lo stereotipo della tranquillità, è l'ambiente domestico, una specie di nido morbido, accogliente; purtroppo, però, negli anni, nei secoli e anche stamattina,

scopriamo che è pieno di spine, la qual cosa ci duole e fa male perché non solo parla del dolore di una donna indifesa, ma perché evoca in noi un'insicurezza e una perdita di certezza rispetto alla famiglia e all'ambiente domestico.

Nelle ore grigie e complicate che in ognuno di noi mordono il cuore e l'anima, essere assicurati da queste realtà ci serve, ci dà calore all'anima.

Purtroppo, la notizia costante di queste violenze ci fa inciampare: ci crea quell'instabilità che, appunto - lo dice una persona che studia la violenza da sempre; avrei voluto cambiare mestiere, ma è troppo affascinante quello che ho fatto e faccio - ci fa inciampare l'anima.

Dobbiamo però porci un punto fermo: certamente la violenza più evidente è la morte della compagna, della moglie o della sorella di un uomo violento; le fratture e le ecchimosi sono tutte cose facilmente percepibili, che ci colpiscono per la loro brutalità più evidente, oserei dire più medica. Questa è la violenza più deprecabile - ci mancherebbe altro - ma non è solo questo.

La violenza è il ricatto economico del maschio rispetto alla compagna; è la privazione di una libertà che non si vede, ma che, come l'aria, se manca, ti soffoca; è il ricatto (ti faccio vedere i figli, non te li faccio vedere). Sono tutte violenze inaudite, che sembrano invisibili, ma non lo sono e non lo devono essere.

Ecco perché sono d'accordo con la senatrice Camusso, quando dice che gli organismi giudicanti devono continuamente essere aggiornati dal punto di vista culturale, soprattutto in relazione alla personalità femminile, che per fortuna non è uguale a quella maschile, ma che ha enormi potenzialità e qualche volta fragilità, soprattutto nella cultura circostante, che enfatizza i danni che il maschio può produrre.

Spendo una parola per qualcosa che spesso non è conosciuta. Chi, come me, ha cercato di studiare per decenni questo straordinario universo che è il bambino ne ha fatto una cultura costante. Il bambino soprattutto, ma anche - ohimè - la donna, quando subisce violenza (chiaramente qualcosa di incisivo, forte e repressivo), spesso non reagisce, non solo perché teme ripercussioni e vendette da parte della persona cosiddetta forte (concluderò su questo), ma perché si colpevolizza. Quando un bambino subisce violenza da un adulto, soprattutto maschio, il danno più forte che riceve è quello di diventare fragile, perché si sente in colpa. La donna spesso non denuncia subito, non per il timore - che certo ha ragione di avere - di un energumeno, ma perché pensa di essere stata lei stessa a provocare quelle violenze, quindi aspetta. C'è un periodo di latenza che forse è proprio quello che permette all'energumeno di produrre le violenze peggiori.

Attraverso quest'ottimo provvedimento legislativo, al quale plaudo, bisognerebbe inserire, nella coscienza cosiddetta collettiva della struttura sociosanitaria del territorio, centri diffusi, interattivi e culturalmente validi di ascolto e di azione, in difesa dei bambini - lo dico per contiguità - e delle donne. Su questo non si può prescindere. Certo l'educazione, la scuola, le riunioni e quello che volete possono far vivere nella donna una maggiore coscienza di sé e dei propri diritti, ma questo meccanismo un po' arcaico, nel quale la donna si autodifende autopunendosi, esiste.

Non voglio medicalizzare, quindi concludo (e poiché vedo il lampeggiare sereno dell'apparecchiatura che mi permette di parlare, sarò brevissimo). Ho il *bonus* disabilità, me ne approffitto da qualche decennio (*Applausi*): è come il bollo *handicap*, qualche volta ne abusi un po', che male c'è? Perdi qualcosa e ne assumi un'altra.

Io credo che, senza medicalizzare, una maggior presa di posizione dei colleghi psichiatri e psicologi sia necessaria. Lo abbiamo fatto con il mio maestro Bollea e con il mio maestro Basaglia: sono stato molto fortunato.

Serve una maggior presa di coscienza anche politica, oltre che tecnica, sull'argomento, che è fondamentale, perché, finché esisterà violenza nei confronti dei bambini e delle donne, non ci sarà democrazia. Saremo lì per averla, ma non c'è democrazia, anche per una sola donna che soffre per colpa dell'energumeno.

Una parola sull'energumeno: questi non è un forte, l'abusante non è un forte (*Applausi*); è un debole, è un impotente, è un perdente. Non deve diventare l'eroe negativo, il demone. È un povero deficiente, che si approfitta di una persona purtroppo poco difesa, per manifestare chissà quale piacere, che è solo

il piacere sadico dell'impotente.

Come spesso accade quando si comincia a sentire la primavera - che qui ritarda - ieri sera tardi eravamo fuori dal Senato (anche se un po' stanchi, non si va via, ma si continua a parlare): parlavo con Marco Gitto, ottimo amico e collaboratore del Gruppo Fratelli d'Italia, e ci chiedevamo che cosa si può fare. Non smettere mai di applicarsi in tutti i modi - anche nel condominio di casa, non solo nell'attività legislativa - per difendere le persone apparentemente più fragili, ma che forse sono le più forti, che però hanno bisogno di noi.

Una visione comunitaria, accanto all'attività legislativa, quella della quale in maniera umile sto cercando di occuparmi, io insieme a voi, è fondamentale: accanto all'attività tecnica, bisogna guardare più da vicino le persone che soffrono. Spesso voltiamo l'occhio dall'altra parte e questo, forse, è il torto peggiore. (*Applausi*).

CUCCHI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, consideriamo meritoria la presa di coscienza, che con questo disegno di legge si denuncia, dell'inefficacia del sistema codice rosso, concepito per contrastare e in qualche modo arginare il dilagante fenomeno criminale della violenza di genere.

Più precisamente, il riferimento è al comma 1-*ter* dell'articolo 362 del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 69 del 2019, il cosiddetto codice rosso, che imporrebbe al pubblico ministero, nel caso in cui si proceda per delitti di violenza domestica o di genere, di assumere, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, informazioni dalla persona offesa. Tale termine tuttavia, come ammette la relazione di accompagnamento al disegno di legge, non sempre viene rispettato.

Il provvedimento si propone quindi di assicurare una più piena tutela alla vittima di reati di violenza domestica e di genere, garantendo il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria superiore nel caso di inerzia del pubblico ministero designato.

Il codice rosso evoca ed esige tempi di intervento immediati da parte dell'autorità giudiziaria, quando vengono denunciati atti di violenza nei confronti delle donne, i quali tante, troppe volte si materializzano in un'*escalation* che porta non di rado a conseguenze estreme.

Voglio esprimere tutta la mia amarezza nel dover ancora una volta prendere atto di come il nostro sistema giudiziario si riveli inadeguato a far fronte a un fenomeno che non conosce soste e che viene costantemente sottovalutato. Sappiamo bene che alla base ci sono questioni culturali profondissime e che, per venirne fuori, non bastano leggi repressive, ma è fondamentale che il sistema giudiziario appronti rimedi efficaci, che funzionino veramente.

Affinché non perda di credibilità, lo Stato deve dotarsi di strumenti che raggiungano gli obiettivi per i quali sono stati ideati. In questo caso, tutelare le donne dalla violenza prevaricatrice degli uomini violenti dev'essere una priorità assoluta.

È evidente che il sistema previsto dal codice rosso non basta, perché, anche laddove le misure ivi previste funzionano a dovere, le indagini sono lunghe, spesso si concludono dopo anni e, nel frattempo, le donne sono sprovviste di tutela o tutelate in modo del tutto inadeguato.

Secondo l'Istat solo il 10 per cento delle donne che subiscono violenza o atti di persecuzione denunciano i propri aguzzini. Secondo l'associazione Donne in rete contro la violenza (Dire) questa percentuale può essere innalzata sino al 27 per cento. In ogni caso, sono sempre troppo poche. Sembra che non si riesca a venirne a capo.

Abbiamo detto che il problema è culturale e che la sola repressione non basta. È fondamentale dunque investire nella prevenzione e nella formazione di tutti gli operatori coinvolti, a tutti i livelli. È fondamentale investire adeguatamente nei centri antiviolenza, garantendo la copertura omogenea di tutto il territorio nazionale e che a questi, che sono luoghi di libertà delle donne, arrivino i finanziamenti adeguati nei tempi giusti. Questa proposta di legge mette a nudo una criticità del sistema e tenta di risolverla. Noi non possiamo che condividere questo tentativo.

Mi permetto anche di fare un espresso riferimento a una grave vicenda avvenuta a Bologna di recente, ai danni di due donne, che mi ha condotto a presentare un'interrogazione al Ministro della giustizia e che riguarda proprio il caso in cui innanzi a una denuncia per violenza sessuale, le misure previste dal

codice rosso per l'ascolto della donna non hanno funzionato a dovere. È un eufemismo.

Come ho già detto, il rischio che non possiamo correre è che le donne si sentano poco o per niente tutelate dallo Stato e che i violenti percepiscano un senso di impunità per le condotte violente e prevaricatrici operate ai danni delle donne. Non possiamo consentirgli di pensare di poterla fare franca. A dircelo è anche la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, che evidenzia come in Italia esista ancora un enorme problema di mancato riconoscimento della violenza maschile contro le donne in sede sia civile sia penale. Le conseguenze includono una diffusa inerzia da parte dell'autorità giudiziaria nell'adottare misure a protezione delle donne, dei loro figli e delle loro figlie, una bigenitorialità imposta anche in presenza di violenza, l'assenza di valutazione del rischio e il mancato riconoscimento dei diritti umani delle donne.

La cosiddetta riforma Cartabia, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recentemente entrata in vigore, nella parte riguardante il diritto civile menziona le situazioni di violenza contro le donne. Mancano tuttavia strumenti volti a verificare il grado di efficacia delle misure introdotte a fronte di pregiudizi e stereotipi radicati e persistenti.

Inoltre non si possono non menzionare le richieste di modifica della normativa penale avanzate da buona parte delle associazioni che hanno evidenziato la criticità della normativa appena entrata in vigore, che amplia le ipotesi di procedibilità a querela e impone un criterio di esercizio dell'azione penale che rischia di impattare negativamente sui procedimenti relativi alla violenza maschile sulle donne che continuano a scontare tassi di condanna estremamente bassi.

Infine sarebbe ora di introdurre il tema del consenso nella norma che punisce la violenza sessuale, sul quale abbiamo presentato un ordine del giorno.

Per tutti questi motivi, ritenendo il provvedimento comunque lacunoso, annuncio il voto di astensione da parte del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. (*Applausi*).

UNTERBERGER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, a febbraio di quest'anno, nella mia città è stata uccisa dal suo compagno Sigrid Groeber, morta dopo essere stata picchiata con pugni e calci e abbandonata al gelo per sette ore su una scala davanti all'appartamento dove la coppia conviveva. Sul suo corpo sono state riscontrate molteplici lesioni e diverse fratture. Le condizioni di ipotermia per il freddo hanno portato a una crisi respiratoria e al decesso.

Questa dinamica terribile non è l'unico aspetto agghiacciante della vicenda. Come si è appreso dagli organi d'informazione, l'altro elemento inquietante è che Sigrid aveva denunciato per ben cinque volte il suo compagno. Un compagno che, a quanto pare, ha processi in corso e condanne per violenze nei confronti di altre persone.

È uno dei casi in cui avrebbe dovuto attivarsi subito il codice rosso, acquisendo sommarie informazioni dalla persona offesa e adottando poi misure di protezione: come minimo, il divieto di avvicinamento. Così, forse, la vita di Sigrid avrebbe potuto essere salvata. Invece, non è successo niente di tutto questo. Alle domande dei giornalisti sul perché, la procura si è trincerata dietro il segreto delle indagini, ma è evidente che si tratta di un caso di mancata applicazione del codice rosso. Sigrid non è stata ascoltata con precedenza per valutare il pericolo nel quale si trovava, e lo stesso succede in tante procure italiane. Addirittura circolano formulari con criteri standardizzati per astenersi dall'obbligo di sentire la persona offesa nei tempi stabiliti.

Le statistiche dicono che circa il 15 per cento delle donne uccise dal loro *partner* lo aveva precedentemente denunciato, eppure lo Stato non è stato in grado di tutelarle. Oggi siamo qui per rimediare. Ci apprestiamo a votare un provvedimento che introduce una nuova ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale nei casi in cui il pubblico ministero non assume, entro il termine di tre giorni, le informazioni dalla persona offesa. Si tratta quindi di un altro tassello nella prevenzione dei femminicidi.

È chiaro che la persecuzione dei reati contro le donne riscontra anche tutti i problemi del sistema giudiziario, dalla lunghezza dei processi alla mancanza di personale, ma qui c'è di più: nonostante tante campagne di sensibilizzazione, gli operatori sanitari e di polizia tendono a non credere alle donne

e a minimizzare gli episodi di violenza come semplici litigi di coppia. Anche per questo è importante che il Parlamento riprenda il pacchetto di norme elaborato dalle Ministre del precedente Governo, con cui si puntava ad aumentare le forme di tutela per la donna dal momento in cui denuncia. Tra le misure c'erano, ad esempio, l'estensione dell'ammonimento del prefetto e l'introduzione dell'arresto in flagranza a tutti i reati di violenza di genere.

Quando una donna denuncia, il meccanismo di protezione deve funzionare. Possiamo anche introdurre nuove leggi, ma se non si applicano nemmeno quelle che già esistono, cosa possiamo sperare di ottenere?

Pertanto, monitoriamo bene se il rafforzamento introdotto oggi basterà o se ci vorranno interventi ancora più incisivi. In ogni caso, un primo passo è fatto. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. (*Applausi*).

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, colleghi, voglio premettere che il voto di Azione e Italia Viva su questo provvedimento sarà favorevole, perché non ci interessano le polemiche e guardiamo ai contenuti. Anche quando si fa un timido passo in avanti, non abbiamo difficoltà a sottolinearlo.

Al tempo stesso, però, devo riconoscere che quello che stiamo per approvare oggi è un provvedimento e un testo agrodolce, un bicchiere mezzo vuoto, che i colleghi della maggioranza hanno purtroppo perso l'occasione di colmare; rappresenta senz'altro un passo avanti nella tutela delle donne, ma è timido, piccolo e puntiforme rispetto alla gravità dei problemi che abbiamo davanti e al grado di condivisione che si è costruito tra maggioranza e opposizione sulla necessità di dare una risposta sistemica e a trecentosessanta gradi al problema della violenza di genere. È un timido passo avanti anche rispetto al peso decisionale che questa maggioranza avrebbe potuto esercitare - diciamo - se avesse voluto spingersi più avanti.

Mi soffermo brevemente sulle ragioni che mi portano a questa conclusione. Com'è stato osservato, il disegno di legge in esame si propone di restituire effettività all'obbligo imposto al pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere. L'obbligo in questione è stato introdotto dal codice rosso. In base alla norma originaria, il pubblico ministero è tenuto ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti, entro tre giorni.

C'è una direttiva europea che impone di fare questo adempimento senza indebito ritardo, però sappiamo anche che il termine di tre giorni è meramente ordinatorio e quindi molte volte viene disatteso. Ripeto quindi che la proposta fatta, secondo noi, va nella giusta direzione. Proprio per colmare questo *deficit* di effettività, il provvedimento in esame, nel testo approvato in sede referente dalla Commissione, prevede che, nel caso in cui il pm assegnatario delle indagini non proceda nel termine di tre giorni, il procuratore della Repubblica possa revocargli l'assegnazione del procedimento, procedendo direttamente, o attraverso l'assegnazione ad un altro magistrato dell'ufficio, all'assunzione di informazioni dalla persona offesa, salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini.

Il disegno di legge prevede inoltre che il procuratore generale presso la corte d'appello acquisisca con cadenza trimestrale dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine, che dovranno poi essere inviati al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Ora, com'è evidente, il testo va senz'altro nella direzione giusta, perché sappiamo tutti che le regole senza una sanzione o un presidio rischiano di non essere rispettate.

Metto fra parentesi delle criticità, alcune delle quali sono state evidenziate dalle colleghe del Partito Democratico. Ve n'è anche una di merito: penso in particolare al rischio di allungare e complicare ulteriormente il corso delle indagini, inserendo ulteriori passaggi procedurali, oppure al pericolo, disperdendo le assegnazioni, di disperdere il patrimonio di specializzazione di alcuni investigatori. Lo metto fra parentesi, perché comunque facciamo un passo avanti.

Come dicevo, però, si tratta di un passo avanti troppo poco coraggioso, che non tiene conto

dell'approccio multidimensionale che il tema della lotta alla violenza di genere dovrebbe sempre avere. Penso non solo al versante penalistico, ma anche a quello culturale e alla necessità di un sostegno economico e sociale alle vittime, ai loro bambini e alle tante realtà come i centri antiviolenza. A tutto questo nel provvedimento non si fa alcun riferimento, non c'è nessun approccio sistemico, non ci sono la capacità e il coraggio di guardare a questa tematica coinvolgendo tutte le forze presenti in Parlamento, provando a fare un provvedimento che abbia un peso reale e concreto nella lotta alla violenza di genere.

I fatti recenti che hanno coinvolto Martina Mucci, il pestaggio di Monica Bizaj e della sua amica, la brutale aggressione nel piccolo Comune sardo, fanno parte di un elenco penoso che ci interroga ogni giorno e ci deve spingere, dopo lo sbigottimento, a mettere in campo una risposta altrettanto forte. Questo ci saremmo aspettati, ovvero la capacità, all'interno del provvedimento, di una risposta sistemica, forte e coraggiosa ad un fenomeno intollerabile, che purtroppo riempie le pagine di cronaca dei giornali tutti i giorni.

In questa prospettiva, il mio non è un appello generico, ma un riferimento puntuale a una proposta che, insieme alle colleghe Bonetti e Carfagna, abbiamo fatto quando eravamo al Governo, a cui faceva prima riferimento la collega Stefani, che ringrazio. Si tratta di un provvedimento che mi auguro non solo venga calendarizzato in Commissione giustizia, ma abbia una corsia preferenziale.

Vi è anche un'altra proposta da parte della collega Valente e delle colleghe del Partito Democratico. Credo che questi provvedimenti debbano essere esaminati nel più breve tempo possibile.

Mi permetto di suggerire alcuni punti. Innanzitutto, occorre garantire una sicurezza immediata per le donne che denunciano. Questa è una misura a me particolarmente cara: non si tratta di conculcare la loro libertà, ma è intollerabile che una donna che trova il coraggio di denunciare, immediatamente dopo veda un pericolo ancora più grave per la propria incolumità e per la propria vita, senza che lo Stato intervenga. *(Applausi)*. Al tempo stesso, credo che si debbano rafforzare gli obblighi informativi sui provvedimenti di scarcerazione.

Credo che l'introduzione di un'ulteriore specifica ipotesi di fermo, che prescindendo dal pericolo di fughe e di flagranza, debba essere presa in considerazione, così come l'applicazione della custodia cautelare in carcere in caso di elusione dei braccialetti elettronici.

Penso altresì all'estensione dei casi di applicazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e in generale a un utilizzo più severo delle misure di prevenzione e cautelari; alle provvisorie anticipate per le vittime, per ristorarle dai danni subiti; all'attenzione ai minori quali vittime anch'essi dei fatti di violenza a cui eventualmente assistono. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 12,30)

(Segue GELMINI). Insomma, colleghi, c'erano i contenuti, la condivisione e oggi anche l'occasione.

Se non vogliamo modificare subito il testo che ci apprestiamo a licenziare, procediamo per vie autonome, ma facciamolo nel più breve tempo possibile, assegnando a quelle proposte il binario più accelerato, anche perché credo che i molti fatti di cronaca ai quali assistiamo ogni giorno inermi impongano a questo Parlamento e al Senato della Repubblica di intervenire nel tempo più veloce possibile. Questo ci aspettiamo dalla Commissione giustizia; sappiamo che la presidente Bongiorno è molto sensibile su questo tema, quindi ci aspettiamo una risposta. *(Applausi)*.

[ZANETTIN \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, dichiaro subito che il Gruppo Forza Italia voterà con convinzione il provvedimento in esame, che è puntuale e si inserisce nella disciplina del codice rosso che credo debba essere giudicata assolutamente in modo positivo, perché ha avuto ottimi riflessi sul piano concreto e anche su quello culturale. Come ricordiamo tutti, il codice rosso è stata un'iniziativa della presidente Bongiorno, cui va riconosciuto il merito e va ascritta tutta l'approvazione di quest'Assemblea, del Parlamento intero, del Paese e delle donne.

Certamente alcune norme hanno trovato un'applicazione meno agevole, in particolare il termine di tre giorni per l'assunzione delle informazioni, ed è proprio su questo punto specifico che il Parlamento

interviene. Chiaramente, si tratta di una norma puntuale che non pretende di risolvere l'enorme problema della violenza di genere e del femminicidio, che ci angoscia tutti: i numeri snocciolati dalle colleghe intervenute prima e anche i casi specifici che sono stati illustrati creano grande angoscia, con tutta la consapevolezza che, per quanto noi legislatori possiamo fare, soprattutto noi del settore giustizia, il problema è molto più ampio e non riguarda solo le norme repressive, ma probabilmente dati culturali che purtroppo non riusciamo a sradicare in una società che per certi versi è malata e condizionata anche da stereotipi assolutamente inaccettabili. Tuttavia, va detto che il fatto di riportare l'attenzione delle procure sul rispetto del termine di tre giorni è positivo. Su questo credo che tutta l'Assemblea si debba riconoscere.

Certamente il rispetto di questo termine si coniuga con altri temi, tra cui vorrei toccarne uno a me caro, quello dell'organizzazione giudiziaria, perché spesso quando in quest'Aula parliamo di organizzazione degli uffici giudiziari lo facciamo in termini astratti, poi in realtà quando andiamo a vedere nel concreto, troviamo procure sguarnite, organici dei magistrati non coperti e mancata specializzazione. Rispetto a questo tema, che mi è caro, che tocco in diversi interventi e che raccomando anche al Governo nel momento in cui si pone il tema della riorganizzazione degli uffici giudiziari di questo Paese, sappiamo tutti che, se vogliamo avere magistrati e sezioni specializzati, nonché strutture efficienti nella repressione dei reati, abbiamo bisogno di uffici giudiziari di dimensioni adeguate. Gli studi che sono stati fatti dal Consiglio superiore della magistratura e credo anche dal Ministero della giustizia ci dicono che almeno devono avere un organico complessivo di 30-40 magistrati. Si tratta di tribunali dimensioni medio-grandi o medie.

Quindi, colleghi, quando parliamo di questi temi, è facile declinare la questione solo in termini astratti, dicendo che bisogna reprimere; tuttavia, il vero passaggio, quello che consente di evitare che i tre giorni restino sulla carta o che portino poi alla moltiplicazione dei fascicoli che transitano da un pubblico ministero all'altro senza efficacia, nasce dal fatto di avere magistrati veramente votati al tema, specializzati e capaci, quando ascoltano e assumono informazioni da parte di donne, minori o soggetti fragili, di entrare in empatia e capire di cosa si tratta e qual è il provvedimento da assumere, altrimenti rischiamo di scrivere norme sulla sabbia.

Ho sentito giudizi un po' ingenerosi nei confronti di questo provvedimento da parte di alcuni colleghi. Ho sentito parlare di norma manifesto, ma non penso proprio si possa trattare di questo. È una norma che incide su un tema specifico, anche se, come ho detto, per risolverlo davvero occorrono anche altri interventi di carattere organizzativo. Mi compiaccio con il Governo, ad esempio, perché è stato finalmente bandito un concorso per 500 magistrati, che è attualmente in corso e ne sarà varato uno immediatamente successivo. Questo è un modo, fra gli altri, per arrivare a reprimere tanti reati anche in materia di violenza di genere.

Ciò detto, non posso che confermare la mia stima per la presidente Bongiorno, per la battaglia che sta conducendo su questi temi così delicati, che devono essere sempre più strutturati.

L'impegno di Forza Italia, che è un partito vicino alle donne, è di trovare provvedimenti che possano migliorare le cose, soprattutto sul piano culturale e dell'aiuto alle persone deboli, ai fragili, alle donne e ai minori, ed evitare i femminicidi, più che reprimerli.

Per tali ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE su questo provvedimento. (*Applausi*).

[LOPREIATO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il contrasto alla violenza nei confronti delle donne rappresenta un cardine per l'azione politica del Gruppo che ho l'onore di rappresentare in questa sede in questo momento.

Il MoVimento 5 Stelle ha cercato con tutti i mezzi legislativi a disposizione di combattere questa piaga sociale che, con cadenza preoccupante, assurge alle cronache quasi quotidianamente.

Molto è stato fatto, ma purtroppo molto è ancora da fare. Nella scorsa legislatura il Parlamento tutto si è reso protagonista dell'approvazione della legge n. 69 del 2019, il cosiddetto codice rosso, proseguendo il percorso di adeguamento della legislazione nazionale ai dettati tracciati dalla

Convenzione di Istanbul.

Prevenzione dei reati, protezione delle vittime e perseguimento degli autori del reato rappresentano le tre P mediante le quali il legislatore ha inteso esprimere la propria azione politica.

In linea generale, tale *corpus* normativo ha rafforzato le tutele processuali delle vittime dei reati violenti, con particolare attenzione verso quelli rientranti nell'ambito della violenza sessuale domestica, ha introdotto alcune nuove fattispecie delittuose e ha aumentato le pene previste per i delitti comunemente intesi quali reati spia del femminicidio.

Per quanto attiene alle modifiche relative al codice di procedura penale, la citata legge ha apportato modifiche volte a velocizzare l'installazione del procedimento per i delitti di violenza domestica di genere, conseguentemente accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

Relativamente a tali aspetti, a fronte di notizie di reato relative ai suindicati delitti, si prevede un obbligo di ascolto, salvo casi tassativamente elencati, della persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Il legislatore, per mezzo della norma in parola, ha garantito l'intervento dello Stato quasi contestualmente all'iscrizione della notizia di reato. L'obiettivo della disposizione, infatti, è di non far sentire la vittima sola proprio in un momento così drammatico come quello in cui riesce a trovare finalmente il coraggio di denunciare.

Tale norma è stata considerata come una delle più importanti del codice rosso, in quanto, da un lato, può considerarsi quale primo di una serie di interventi volti alla tutela della vittima dal punto di vista psicologico e, dall'altro, svolge anche una funzione preventiva, attenuando il rischio che la violenza possa ripetersi. Unitamente a ciò, al fine di evitare che l'ascolto a così breve termine dall'accadimento possa ingenerare un concreto, reale rischio di ipotesi di vittimizzazione secondaria, prevede deroghe nei casi in cui vi sia un interesse confliggente da parte della persona offesa, ovvero di minori coinvolti, ma anche quando l'ascolto sia di impedimento alle indagini in corso.

Prendendo in considerazione proprio quest'ultimo aspetto, diverse procure hanno individuato una casistica dettagliata da far ricadere nell'ambito della disciplina derogatoria rispetto al generale obbligo di ascolto della persona offesa. Tali ragioni possono essere distinte in quattro macroaree: la prima, relativa alla protezione dei minori coinvolti; la seconda, attinente al legame dell'autore del reato con la persona offesa; la terza, afferente al mantenimento del segreto d'indagine e, infine, quella riferita ai casi in cui l'ascolto sia inutile, perché il soggetto è già ristretto ovvero perché la vittima è già presso una struttura protetta. L'obbligo di ascolto della vittima entro tre giorni dalla proposizione della querela è il punto centrale sul quale incide il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea. Il provvedimento che ci accingiamo a votare di per sé è condivisibile. Anche in questo caso si poteva fare meglio, si poteva fare di più? Secondo me, certamente sì.

Il MoVimento 5 Stelle in Commissione giustizia sta conducendo un'opposizione responsabile. Anche su questo testo abbiamo presentato un numero di emendamenti assolutamente contenuto. Avremmo potuto fare come Italia Viva, che ha copiato e incollato il disegno di legge di iniziativa governativa - anche prima citato - presentato nella scorsa legislatura e poi lo ha trasformato in emendamenti che ora ha anche ritirato. Noi, invece, abbiamo fatto un lavoro completamente diverso.

Il meccanismo che voi create e che porta alla revoca del fascicolo al magistrato assegnatario qualora non rispetti i tempi di ascolto della persona offesa non ci convince del tutto. Non si può spogliare di un procedimento il magistrato e poi valutarne le motivazioni, anche perché - come già evidenziato prima a proposito dell'emendamento - all'articolo 362 del codice di procedura penale già sono presenti condizioni derogatorie rispetto al generale obbligo di ascolto. L'emendamento correttivo lo abbiamo presentato, ma purtroppo non è stato accolto. Ciononostante, il presente disegno di legge rappresenta un ulteriore piccolo tassello - lo sottolineo - verso il completamento della legislazione in materia di contrasto alla violenza sulle donne, che ha come base la legge n. 69 del 2019.

Il Gruppo che ho l'onore di rappresentare osteggerà sempre, con tutte le forze che mette a disposizione l'ordinamento giuridico, la violenza nei confronti delle donne. Vorremmo avere l'opportunità, anche da opposizione, di continuare a dare il nostro contributo, anche in considerazione del fatto che abbiamo già più volte avuto la prova che questo Governo ha veramente bisogno dei nostri suggerimenti.

Per queste ragioni e con questo auspicio, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.
(*Applausi*).

[BONGIORNO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, il titolo di questo mio breve intervento, che serve forse a chiarire le ragioni per cui occorre rafforzare il codice rosso, è: «*Quis custodiet ipsos custodes?*». Come sapete, l'autore della frase è Giovenale e la traduzione in italiano significa: «Chi sorveglierà i sorveglianti?».

Se una donna denuncia di essere vittima di violenze continue, credo che debba ricevere aiuto immediatamente, credo che non ci sia una persona in quest'Aula che non la pensi come me.

Certamente, chi deve dare aiuto deve indagare, ma anche proteggere la donna. Per proteggerla occorre capire la gravità della violenza denunciata ed emettere misure cautelari, senonché troppe donne vengono massacrate, nonostante abbiano denunciato. Ho sentito citare una serie di numeri: il 15 per cento. Forse vi sembra poco il 15 per cento? Sono donne che escono dal silenzio e chiedono aiuto, ma non lo ricevono, perché la denuncia resta sulle scrivanie. Ed ecco che ripeto, con le parole di Giovenale: «*Quis custodiet ipsos custodes?*».

Le donne vengono massacrate, senza che nessuno spesso abbia ascoltato dalla loro viva voce cosa hanno subito e cosa stanno subendo. Le donne vengono massacrate, senza che nessuno abbia adottato le misure che avrebbero potuto salvarle. Allora la domanda è questa, motivo per cui ho citato Giovenale: che cos'è che non va nel sistema? Cosa stavano facendo coloro che potevano aiutarle? Cosa stavano facendo i *custodes*?

Ho firmato il codice rosso con il voto dell'Assemblea e c'erano anche il ministro Bonafede e tante altre persone; abbiamo firmato convintamente il codice rosso ed è stato condiviso. Non l'ho voluto chiamare legge Bongiorno: l'ho voluto chiamare «codice rosso» e l'ho condiviso. Io l'ho pensato non quando ero Ministro per la pubblica amministrazione, ma quando ero giovanissima a Palermo e le donne uscivano dal mio studio, andavano a denunciare e poi non tornavano al mio studio e non tornavano nemmeno a casa loro. Già all'epoca dissi che non era possibile, perché, se consigliavo a una donna di andare a denunciare, questo aggravava la sua posizione e lo Stato non l'aiutava, occorreva ripensare il sistema.

Abbiamo quindi creato il codice rosso, che serviva esattamente a dare uno *sprint* alle indagini, proprio per fare in modo che una serie di reati denunciati, tra i quali - li sappiamo tutti a memoria - maltrattamento in famiglia, *stalking* e violenza sessuale, avessero un tipo di reazione immediata.

Nel codice rosso abbiamo inserito tutta una serie di avverbi, di parole e di aggettivi che creavano un sistema di intervento immediato, come l'avverbio «immediatamente», ad esempio quando abbiamo scritto che la polizia giudiziaria doveva riferire al pubblico ministero, non domani o dopodomani, ma «immediatamente» - mi ricordo quando abbiamo parlato di questo avverbio - oppure quando abbiamo scritto che il pubblico ministero doveva sentire la donna «entro tre giorni».

Ebbene, che cosa è successo? Ho sentito qualcuno chiedere: se avete creato il codice rosso e le donne continuano a essere uccise dopo la denuncia, cosa significa? Significa che il codice rosso non funziona? No, la risposta è no, categoricamente no: il codice rosso in questi anni non è stato applicato come doveva essere applicato. (*Applausi*). Questa è la vera risposta e lo sapete tutti. Possiamo anche scrivere - lo posso fare io o l'opposizione, ci sono tante donne che stanno lavorando su questi temi - la legge migliore; se però la legge migliore non viene applicata, non è la legge a fallire, ma la sua disapplicazione che la fa fallire. Questo è il punto.

Allora, credo che tutti siate andati a convegni e abbiate partecipato alle discussioni in cui si chiedeva perché non venisse applicato il codice rosso. Io mi sono sentita rispondere - credo che qualcuno ora l'abbia citato - che il Parlamento ha scritto «tre giorni», ma non si sapeva se fosse un termine ordinatorio o perentorio, cioè non si sa se lo dobbiamo rispettare o meno. Ma voi pensate che una donna che chiede aiuto e dice che sta per essere massacrata ed è quasi morta, ha bisogno di un termine perentorio o possiamo aiutarla dopo un annetto, un annetto e mezzo? C'è bisogno di scriverlo? Ci hanno detto sì: dovete spiegarci se il termine di tre giorni è perentorio. Va bene, adesso ve lo scriviamo. Ed ecco che nasce il codice rosso rafforzato. Non nasce quindi perché la maggioranza si

vuole mettere una medaglia sul petto.

Domani, nella Commissione che presiedo, ci sarà ampio spazio per una serie di disegni di legge presentati dall'opposizione - sebbene sappiate perfettamente che nel Regolamento quest'obbligo non c'è - come il disegno legge a prima firma della collega Gelmini, provvedimenti che sono già pronti per essere incardinati. Affronteremo la materia domani, dopodomani, sempre; e, dopo quelle proposte di legge, ne faremo altre, perché qui non ci si arrende, e io non mi sono arresa di fronte alla disapplicazione del codice rosso. (*Applausi*).

Se il codice rosso prevede che i tre giorni sono importantissimi per salvare delle donne, per salvare loro la vita; se i dati ci dicono che 15 donne su 100 potrebbero essere salvate, la domanda è la seguente: chi non le sta salvando? È un sistema che non va? È un ingorgo? Cosa succede?

Credo che il Parlamento abbia un obbligo, ovvero quello di rispondere alla domanda di Giovenale che vi ho fatto all'inizio: chi sorveglia i sorveglianti (*quis custodiet ipsos custodes*)?

È evidente che in questo momento i *custodes* non stanno svolgendo la loro missione e qualcuno deve aiutarli. Da qui il rafforzamento, nel caso in cui il pubblico ministero assegnatario non proceda all'ascolto della vittima, la quale magari dirà se sta per essere uccisa o se l'intervento non è urgente; può chiedere di emettere una misura cautelare oppure ammettere che la violenza non la porterà alla morte. Quindi, l'audizione è fondamentale. Ebbene, se il pubblico ministero, la polizia giudiziaria o il sistema non sono in grado, a questo punto ci vuole qualcuno che prenda il fascicolo e venga in aiuto. È un aiuto, non un provvedimento punitivo; è volto ad aiutare, a fare in modo che non ci sia questa lacuna. È stato necessario creare un sistema di nuovi controlli per fare in modo che il termine previsto sia rispettato.

È un provvedimento contro la magistratura? È contro le Forze dell'ordine o contro gli uomini? Dobbiamo dividere uomini e donne? Dobbiamo dire alla sinistra di votare in un modo e noi in un altro?

Io non sto risolvendo il problema della violenza sulle donne; la Commissione giustizia non vuole risolverlo, ma esiste una legge che avete votato che ha risolto i problemi del Paese?

Le leggi servono a fare passi avanti; il codice rosso lo abbiamo votato tutti, ha dato i suoi frutti. Questo è un modo per colmare una lacuna interpretativa; è un modo per dire no, per dire che le donne non possono aspettare oltre tre giorni.

Cerchiamo di votarlo tutti senza dividerci. (*Applausi*).

[VALENTE](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD-IDP). Signor Presidente, intanto credo che il tema che affrontiamo con questo provvedimento richieda da parte di tutti quanti noi toni pacati, seri e rigorosi. Per la parte che attiene al Partito Democratico ci proverò, anche se le sollecitazioni arrivate sono davvero tante, e alcune forse richiederebbero risposte davvero molto radicali.

Anzitutto, ritengo doveroso ricordare a tutti che il provvedimento nasce in Commissione giustizia su proposta della collega Bongiorno e viene poi cambiato, stravolto nel corso dell'esame, tanto che forse addirittura neanche il titolo corrisponde più al contenuto del testo: si tratta non più di un'avvocazione, ma di una revoca dell'assegnazione del fascicolo.

È stato detto a più riprese. Io provo semplicemente a ricordare a tutti quanti noi che questa è una prerogativa che spetta, già oggi, a legge vigente, al procuratore capo di un ufficio, che è l'unico titolare dell'azione disciplinare. Quindi, quando un procuratore capo pensa che nel merito il fascicolo non stia andando avanti, per ragioni che ritiene utili, può revocare, richiamare il fascicolo e riassegnarlo. Questo già avviene, grazie a direttive del CSM e a prassi giudiziarie; avviene.

La senatrice Bongiorno da ultimo ha detto che con questo testo proviamo in qualche modo a irrigidire, a inasprire e a rendere più cogente una legge che sostanzialmente non ha funzionato come dovrebbe.

Mi permetterò poi di dire quali sono le ragioni per cui non ha funzionato, ma, proprio perché credo che la materia sia così delicata, credo anche che dobbiamo imparare ad ascoltarci e a dialogare.

Peraltro, avendo presieduto la Commissione parlamentare d'inchiesta per tanti anni, sapete che ho fatto di questo proprio uno stile: quindi dialogo e ascolto. E allora voglio provare a seguire il ragionamento

di chi ha pensato questo disegno di legge.

Quella che votiamo oggi è diventata sostanzialmente una norma di carattere ordinamentale. Lo dice anche la Commissione bilancio; ancora una volta, zero euro, zero soldi messi a disposizione, quando sappiamo benissimo che il tema dei tempi è, in qualche modo, legato a come funzionano oggi le procure, a come si muovono, alla disponibilità di risorse umane, di risorse strumentali e di mezzi per poter in qualche modo andare avanti in maniera più spedita. Ma di questo nella discussione di oggi non c'è nessuna traccia; ragion per cui mi viene da pensare che, come allora è stato, così probabilmente ancora sarà, anche se nessuno se lo augura. Questa norma sostanzialmente non cambia granché rispetto a quanto previsto. Ma, qualora avesse pure voluto provare a cambiare, avrebbe dovuto sicuramente agire su altri fronti; evidentemente sceglie di non farlo. Non voglio dire che si tratta di una norma propaganda, ma il sospetto ovviamente resta dentro di me.

Provo ad andare al cuore della questione. Tre temi sostanzialmente vengono ricordati rispetto a questo provvedimento, tre obiettivi che si intende perseguire. Si insiste sulla centralità della fase delle indagini e dell'assunzione delle informazioni, da parte del pubblico ministero, sulla donna e sulla persona offesa. Voglio dire per coerenza - lo ricordo anche alla collega senatrice Bongiorno - che noi, come Partito Democratico, non abbiamo votato il codice rosso. Il Partito Democratico a suo tempo si è astenuto, esattamente con le perplessità che oggi ci teniamo a ribadire. Anche il monitoraggio fatto in questi anni dal Ministero forse ci dà qualche ragione in questo senso.

Voglio seguirla ancora sul suo ragionamento e dire che probabilmente la strada per rafforzare - come dicevamo allora - era innanzitutto quella di mettere i soldi e le risorse e di investire soprattutto sulla formazione delle Forze dell'ordine - il codice rosso aveva questo come centro del suo ragionamento - investire soldi e risorse sulla formazione delle Forze dell'ordine. Ma ancora oggi zero su questo. Ricordiamo a tutti - lo ha detto benissimo la senatrice Camusso e io la riprendo - che non tutte le donne vogliono essere necessariamente ascoltate dal pubblico ministero entro tre giorni. Molto spesso una donna che ha sporto denuncia nei successivi tre giorni non se la sente di rivivere il trauma di una violenza, perché sente di farsi ulteriore violenza. Molto spesso l'ascolto, se è così obbligato e costretto, può addirittura minare l'esito del procedimento, perché mina la credibilità della donna, la quale, in un racconto fatto contro la sua volontà, perché costretta, rischia in qualche modo di apparire poco credibile, perché non se la sentiva. Arriva con uno stato emotivo molto spesso sicuramente importante. Noi abbiamo provato a dare voce a quelle donne; non a trovare dei capri espiatori, ma a dare voce a quelle donne. Abbiamo ascoltato gli operatori dei centri antiviolenza, le avvocate e tanti pubblici ministeri specializzati, i quali ci hanno detto esattamente questo. Oggi sulla base di quali dati e numeri si dice che le donne non vengono ascoltate nei tre giorni? Datemi un solo numero, per serietà, per rigore, per dimostrare che questa non è una norma propaganda. (*Applausi*). Diteci in base a quali numeri le donne oggi non vengono ascoltate, perché questo non è. Noi lo sappiamo. La nostra Commissione di indagine ha lavorato proprio su questo. Ricordo il 15 per cento richiamato: solo il 15 per cento delle donne sporge denuncia, mentre il 67 per cento non ne parla nemmeno. Il tema è: una donna oggi non denuncia perché non viene ascoltata dal pubblico ministero nei primi tre giorni? No: una donna oggi non denuncia perché tante volte non viene creduta, perché viene messa in discussione la sua parola, perché viene vittimizzata e resa nuovamente vittima. (*Applausi*).

Il tema quindi non è il tempo. Il tema è la qualità delle nostre indagini, chi le fa, con quale spirito le fa, con quale specializzazione e con quale competenza. Noi continuiamo a dire che queste sono le strade maestre. Capisco che molto spesso questo rischia di apparire forse anche troppo impegnativo. Molto spesso le strade che vengono scelte sono quelle più semplici, ma non necessariamente sono sempre quelle più efficaci. Qualcuno mi ha detto che possiamo anche tutto sommato votare a favore, perché danni non ne fa. Danni forse non ne fa; del resto - ripeto - il procuratore capo di un ufficio già può fare quello che noi diciamo che deve fare con questa legge. Ma il tema è: siamo convinti che chiamare tutto il Parlamento a votare un provvedimento di questo tipo non distolga la nostra attenzione dalle vere questioni? Ho sentito anche qui mettere sotto accusa i pubblici ministeri. Io non so se le procure e i pubblici ministeri sono proprio quelli che oggi dovrebbero andare sul banco degli imputati. So per certo che, invece, secondo le indagini della Commissione parlamentare d'inchiesta, procure e pubblici

ministeri hanno fatto salti in avanti notevoli in termini di specializzazione. Ne devono fare ancora di più, come li devono fare le Forze dell'ordine e gli operatori.

Allora, una volta chiediamo alle donne di essere forti e raccontare nuovamente nei tre giorni successivi; una volta diciamo che i pubblici ministeri devono fare di più e meglio. Ma io chiedo a quest'Aula: una volta li mettiamo al centro della nostra attenzione gli uomini violenti, che agiscono con violenza nei confronti delle donne? Possiamo avere gli uomini violenti al centro della nostra attenzione? (*Applausi*).

Io resto basita e molto amareggiata per un fatto che lascia perplessi in termini di prassi, di procedure, di logicità e di scelta politica. Vi erano due testi, aventi lo stesso oggetto, recanti quindi modifiche al codice rosso, uno a mia prima firma e uno a prima firma della collega Mariastella Gelmini. Il mio testo era presentato dall'intero Gruppo Partito Democratico e lo stesso vale per il testo presentato dalla senatrice Gelmini e per il suo Gruppo.

Ebbene, su questi due testi, che sostanzialmente si occupavano dello stesso tema, ci è stato detto che affrontavano la questione da un punto di vista troppo generale, mentre qui si vuole fare un'operazione chirurgica, affrontando ogni singolo aspetto. Mi chiedo e vi chiedo: era la strada maestra? Era la strada più giusta? Era la strada più efficace? Personalmente, io continuo ad avere molti dubbi anche perché il nostro testo, che poi riprendeva in gran parte quello in esame, sostanzialmente prova a fare esattamente ciò che vi ho detto, cioè mettere al centro il comportamento degli uomini maltrattanti, aumentando le misure cautelari.

Vogliamo parlare di automatismo e di rigidità? Io imporrei un automatismo: quello dell'utilizzo del braccialetto elettronico, sempre e comunque, quando si emette una misura cautelare. È uno strumento di controllo. Adottiamo più misure cautelari!

Ricordo su questo il *referendum*, riguardo alle posizioni in quest'Aula di tutti noi, che voleva esattamente mettere in discussione l'utilizzo delle misure cautelari anche in materia di violenza sessuale. Ricordiamocelo, perché credo che sia doveroso per onestà intellettuale rispetto a tutti noi.

Quindi, più misure cautelari, più braccialetto elettronico, più specializzazione e formazione degli operatori.

I percorsi degli uomini maltrattanti sono qui stati richiamati, come preziosi e importanti. Ecco: in questo caso nessun automatismo. Lì c'è un recupero che va valutato di caso in caso. Queste sono le misure che dovevamo mettere al centro e che noi abbiamo messo al centro del nostro disegno di legge, che era di portata sicuramente più ampia.

Io voglio continuare a credere, noi Partito Democratico vogliamo continuare a credere, che su questa materia non esistano ragionamenti né bandierine che in qualche modo portano a dividerci. Abbiamo praticato in quest'Aula, su questa materia, convergenze importanti e assolutamente non scontate. Sono convinta che questo percorso non sarà interrotto. Registriamo con favore il fatto che sia stata messa all'ordine del giorno la discussione dei nostri disegni di legge, che mi risulta domani saranno incardinati.

Vogliamo guardare con fiducia a questo percorso e quindi, nonostante le tante, tantissime perplessità di merito rispetto alle questioni che abbiamo illustrato, noi continuiamo ad avere fiducia. Per questo, il voto del Partito Democratico sarà di astensione. (*Applausi*).

[LEONARDI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Nel darle la parola, senatrice Leonardi, le rivolgo gli auguri a nome della Presidenza e di tutta l'Aula in occasione del suo compleanno, che si abbina ad un intervento su una legge importante a difesa delle donne. (*Applausi*).

LEONARDI (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, in questo mio primo intervento in Aula voglio entrare nella discussione di un tema drammaticamente sempre più attuale, come la violenza sulle donne, con le cautele e il rispetto che sempre si devono alle vittime, ma anche con la ferma consapevolezza che serve ogni azione volta a prevenire e contrastare gli abusi e a creare quella rete di protezione intorno alle donne, per aiutarle ad uscire dalla spirale di abusi e violenze, restituendole a una vita, libere.

Ogni anno ci troviamo di fronte alla dolorosa conta delle vittime, con i loro nomi, volti e storie; le vite di donne che tutti, in cuor nostro, pensiamo dovevano essere salvate, perché troppo spesso poi, ricostruendo le vicende, si scopre che dietro a quell'estremo atto di violenza ce ne sono stati infiniti altri, in un crescendo di privazioni, di mortificazioni, di minacce, di violenze fisiche e psicologiche.

Sappiamo bene ormai quanto sia importante parlare per far uscire dal chiuso delle mura domestiche la paura che quel fatto privato diventi pubblico e per far sì che quella paura di essere sbagliata, di esserselo meritato in fondo o di non vedere altra prospettiva per se stessa o per i propri figli si trasformi invece in coraggio, coraggio di chiedere aiuto, di denunciare, di dire basta.

È importante che le istituzioni ne parlino e lavorino con le nuove generazioni per fornire agli uomini e alle donne di domani gli strumenti per comprendere il rispetto dell'altro, anche quando un rapporto finisce, e che il dolore per un distacco non ci autorizza mai a pensare di ricondurre l'altro a noi con la forza, perché non è un oggetto, una proprietà della quale possiamo disporre, ma è una persona libera di scegliere per la propria vita.

Siamo tutti consapevoli dell'importanza di questo cambiamento culturale che parte dalla conoscenza del fenomeno e dalla capacità di riconoscere i campanelli d'allarme, ma soprattutto di saperli ascoltare. Sappiamo però altrettanto bene quanto sia essenziale che a questo lavoro sulle coscienze siano affiancate efficaci iniziative e azioni per intercettare e fermare quella violenza.

Con l'introduzione della legge n. 69 del 2019, il cosiddetto codice rosso, si è intervenuti proprio per affrontare la tutela della donna attraverso una più efficace e tempestiva tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere. Oltre a introdurre nuovi delitti nel codice penale (come i provvedimenti nei confronti di chi non rispetta l'allontanamento dal proprio domicilio o il divieto di avvicinamento delle vittime o ancora il cosiddetto *revenge porn* o la costrizione al matrimonio, fino ai delitti che causano quelle lesioni permanenti che deformano l'aspetto della donna), il codice rosso è intervenuto con misure specifiche volte ad accelerare il provvedimento per eliminare stasi nello svolgimento delle indagini e accelerare la definizione del provvedimento quando si tratti di delitti connotati da violenza di genere. E si è fatto ciò prevedendo che la comunicazione di notizia di reato da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero fosse immediata, anche sotto forma orale, e con l'introduzione del termine di tre giorni dall'iscrizione della notifica di reato entro il quale il pubblico ministero senta la persona offesa o chi ha presentato denuncia o querela, consapevoli dell'importanza di agire tempestivamente in queste situazioni.

Proprio su quest'ultimo aspetto si concentrava la modifica dell'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di evocazione delle indagini, nonché dell'articolo 127 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Il disegno di legge voleva introdurre infatti una nuova ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte d'appello quando il pubblico ministero, nei casi di delitti di violenza domestica e di genere, non assumesse entro il termine dei tre giorni dall'iscrizione della notifica le informazioni dalla persona offesa.

Come ricordato, il termine dei tre giorni per l'ascolto della persona offesa era stato introdotto proprio dal cosiddetto codice rosso e chi conosce il *triage* nei pronto soccorso sa che per codice rosso si intende un intervento immediato, senza perdere tempo. Questa introduzione era quindi intesa, con i tre giorni, a riservare ai procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere un trattamento preferenziale, connotato, fra le altre, dalla misura della celerità nella valutazione delle denunce, al fine di garantire una tempestiva tutela alle vittime per porle al riparo da eventuali e purtroppo frequenti *escalation* di violenza.

Con la modifica che andiamo ad approvare al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, il procuratore della Repubblica potrà, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserverà le disposizioni dell'articolo 362 del codice di procedura penale, non rispettando il termine dei tre giorni. Il codice rosso ha imposto infatti al pubblico ministero di ascoltare la persona offesa o assumere informazioni da chi ha denunciato tali fatti entro tre giorni. Nella prassi tuttavia - ed è emerso molto bene nella discussione che abbiamo svolto oggi in Aula - questo termine non è stato purtroppo molto frequentemente osservato. Il provvedimento in esame si pone, quindi, l'obiettivo di ovviare all'eventuale inerzia del pubblico

ministero prevedendo un tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria superiore.

A più di tre anni dall'approvazione del codice rosso, penso sia non solo possibile ma anche necessario fare delle considerazioni sulla base dei dati e della casistica che abbiamo sull'applicazione della legge, in termini di denunce, di pendenze e condanne. Questa valutazione ci spinge, come con la modifica che oggi è all'esame dell'Assemblea, a intervenire per rendere ancora più efficace la norma. Il tempo di intervento è spesso dirimente rispetto al fatto che una donna vittima di violenza possa avere o meno un domani. Ecco dunque la necessità di un codice rosso rafforzato.

Purtroppo - e torno alla mia considerazione iniziale - ogni anno ci ritroviamo di fronte alla dolorosa conta delle vittime, con i loro nomi e le loro storie. Ringrazio il Governo che lo scorso 25 novembre ha voluto commemorare le storie di ciascuna di esse colorando di rosso e scrivendo i nomi sulla facciata di Palazzo Chigi. Proprio perché abbiamo il dovere di fare di tutto affinché queste vite siano salvate, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, con il seguente titolo: «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PARRINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

PARRINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, poiché desidero svolgere una commemorazione, attendo qualche secondo che cessi il brusio.

PRESIDENTE. Colleghi, poiché si tratta di una commemorazione, vi pregherei di ascoltare.

PARRINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, la ringrazio.

Ho chiesto di intervenire per ricordare Guido Sacconi, che è mancato ieri. Ricordando Guido Sacconi, ricordiamo una figura di forte rilievo nella storia recente della sinistra politica in Toscana. Sacconi è stato impegnato nel sindacato per molti anni. Alla metà degli anni Novanta, è passato ad attività di direzione politica nell'allora Partito Democratico della sinistra, facendo il segretario regionale e il consigliere regionale. Poi ha svolto l'incarico di segretario provinciale metropolitano fiorentino dello stesso partito, fino a che non è stato eletto nel 1999 nel Parlamento europeo, incarico che gli è stato confermato nelle elezioni del 2004.

Di Guido ci sarebbero da dire molte cose.

Nel 2014 scrisse un libro di memorie politiche, che ne rispecchia bene la natura, la passione e la grande sensibilità per i problemi sociali ed economici. Si definì un politico controvoglia e questo poteva sembrare, perché in lui la passione per l'approfondimento dei problemi, l'amore per i tempi lunghi nel ponderare e nell'assumere le decisioni erano caratteristiche che saltavano agli occhi e colpivano chi aveva occasione di conoscerlo. Ho avuto la fortuna di poterlo sostenere nelle campagne al Parlamento europeo, molti anni fa, quando ero all'inizio del mio impegno politico e avevo bisogno di imparare tanto da quelli più grandi, saggi e misurati di me. Devo dire di aver trovato in Guido Sacconi, sempre in quelle occasioni, un maestro, una persona in grado di fare da punto di riferimento e di insegnare la buona politica, con la P maiuscola.

Dall'impegno sindacale aveva tratto una grandissima passione e attenzione per le questioni sociali del mondo produttivo e del lavoro. Sapeva stare, con intelligenza e con il senso complessivo degli interessi in gioco e degli equilibri in campo, a difesa dei lavoratori, sempre con modernità, con una grande apertura alle innovazioni e con la capacità di costruire, nella militanza politica, senso di squadra e collaborazione. È stato anche protagonista di grandi innovazioni politiche nel suo campo: penso al ruolo che ebbe nell'allargamento dai progressisti alla coalizione dei democratici, alla vigilia delle elezioni regionali del 1995, e poi in Europa. È stato un parlamentare europeo modello, vicino al

territorio, ma capace di inserire i problemi del territorio nelle questioni di rilievo continentale, in una legislazione complessa e ad ampio raggio, come quella che si fa... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). Chiedo pochi altri secondi per concludere l'intervento.

Signor Presidente, oggi al Senato porto non soltanto il mio cordoglio personale e del Gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista del Senato, ma anche quello di tutta la comunità politica del Partito Democratico toscano, che si sente oggi più povera, perché questa è una grande perdita, avvenuta prematuramente e che sono convinto faccia provare dolore a tantissime persone, donne e uomini, che hanno creduto nella bella e buona politica, nella politica fatta con buona fede e passione, di cui Guido è stato un grande esempio. (*Applausi*).

[CROATTI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CROATTI \(M5S\)](#). Signor Presidente, vorrei esprimere la vicinanza del MoVimento 5 Stelle per l'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna, in particolare le aree di Bologna e Ravenna, con esondazioni e una situazione climatica davvero drammatica nelle ultime ore. Ci sono stati più di 450 sfollati e, a detta del sindaco di Ravenna, probabilmente nelle prossime ore molte altre persone dovranno essere allontanate dalle loro case. Esprimiamo, anche a nome del MoVimento 5 Stelle, vicinanza in particolare alla vittima che c'è stata in queste ore e il nostro cordoglio ai familiari, per quanto è successo. In particolar modo pensiamo alla zona di Castel Bolognese, dove le scuole sono state chiuse, i terreni completamente allagati, le strade interrotte, un edificio crollato e lo *stop* al trasporto ferroviario.

Un grande ringraziamento va a coloro che si stanno adoperando in queste ore, in particolare alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco, alle Forze dell'ordine e soprattutto ai sindaci che sono in prima linea e che stanno cercando di trovare soluzioni per stare vicino alla popolazione.

Il territorio italiano è molto particolare e fragile e spesso si trova davanti a disastri idrogeologici del genere. Occorre quindi intraprendere azioni per contrastare i cambiamenti climatici. Il collega Ruggiero Quarto aveva presentato un disegno di legge, che in questa legislatura il collega Lorefice ha nuovamente depositato, sulla strategia nazionale di difesa del sistema idrogeologico del nostro Paese.

Onorevoli colleghi, proprio ieri parlavamo del decreto siccità e in questo momento ci troviamo davanti all'ennesima criticità per eccesso d'acqua e per situazioni che il nostro Paese non riesce ad affrontare in maniera programmatica. Quindi si parla non più di cambiamenti climatici, ma di sconvolgimenti climatici. I giovani di tutto il mondo continuano a manifestare e a chiedere attenzione.

Chiediamo quindi che il primo punto dell'agenda politica sia l'attenzione al clima. Nei confronti del Governo, da parte del mio territorio vi è ovviamente la richiesta che si dichiari lo stato di calamità naturale per andare incontro ai cittadini, agli imprenditori e, soprattutto, al comparto agricolo che in queste ore non sa cosa accadrà. (*Applausi*).

[PAITA \(Az-IV-RE\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA \(Az-IV-RE\)](#). Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso di parlare in merito all'alluvione che sta colpendo l'Emilia-Romagna e in particolare le città di Bologna, di Faenza, di Ravenna e altre comunità in quella zona. Si tratta dell'ennesima tragedia in un Paese fragile, che ha un costante bisogno di interventi di natura idrogeologica che rendano possibile la difesa dal rischio idraulico.

Non c'è solo il cambiamento climatico, che ovviamente preoccupa tutti noi; in questi anni c'è anche stato un progressivo allentamento degli investimenti nel campo del dissesto. Questo non è il momento della polemica. Ovviamente ci stringiamo attorno a quelle comunità, ringraziamo per il lavoro prezioso della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, di tutte le forze impegnate in questo momento per salvare le vite umane, ma anche per contrastare i problemi che si stanno determinando. Per esempio, in alcuni casi ci sono degli sfollati, quindi vorrei anche mettere in luce e ricordare l'azione importante dei sindaci di quelle comunità in queste ore. Come dicevo, non è il tempo della polemica, però questa incapacità di dare una risposta costante e di realizzare investimenti ha un nome preciso: mi riferisco al fatto di aver smantellato l'unità di missione Italia sicura, che aveva dato una possibilità reale di

investire costantemente sul territorio, con una programmazione annuale. Infatti, non contrasteremo mai il dissesto idrogeologico se non sapremo essere tempestivi, ma anche dare una capacità costante di investimento. Da soli gli enti locali non ce la fanno, da sole le comunità locali non possono risolvere questo tipo di problemi; c'è bisogno di una strategia del Paese.

Proprio nel decreto-legge sul PNRR è stato approvato un importante emendamento che va nel senso di recuperare la funzione dell'unità di missione Italia sicura e Casa Italia. Bisogna dare attuazione a quella previsione, non lasciare che resti lettera morta, che rimanga una previsione sulla carta. È ciò che i nostri sindaci e la nostra popolazione ci chiedono per sentirsi più al sicuro. Soprattutto però - lo dico anche in termini economici - è l'unica condizione per evitare che le spese raddoppino a causa dell'emergenza, perché se così fosse non saremmo capaci di dare una risposta costante, ma continueremmo a spendere molto di più e ad avere un sacrificio doloroso e inaccettabile di vite umane. Signor Presidente, io mi rivolgo quindi a lei perché si faccia tramite nei confronti del Governo, affinché quello che noi abbiamo votato e condiviso all'unanimità in quest'Aula (lo hanno fatto anche gli esponenti del MoVimento 5 Stelle che portano una responsabilità enorme nella cancellazione della struttura tecnica di missione Italia sicura) vada avanti e divenga davvero realtà. In questo momento ce lo chiede l'Emilia-Romagna e ce lo chiedono tutte le Regioni italiane che non vogliono sentirsi sole. *(Applausi)*.

[ZAMPA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAMPA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, mi associo anche io alle parole pronunciate dai colleghi e lo faccio esprimendo un profondo senso di solidarietà con la nostra gente. Sono emiliano-romagnola e parlo a nome dei colleghi che arrivano dall'Emilia-Romagna e di tutto il Gruppo, che da questa mattina segue con grande apprensione le notizie che arrivano dalla mia Regione. Esprimo ovviamente e prima di tutto la mia solidarietà e la mia amicizia ai cittadini colpiti da queste calamità, ai nostri amministratori, di qualunque appartenenza politica essi siano, che stanno combattendo veramente contro una tragica sequenza di eventi.

Proprio ieri a Cesena, una delle città vicine alle zone più colpite, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che era in visita, ha affrontato il tema dei cambiamenti climatici per richiamare a sua volta l'attenzione delle istituzioni e della politica sulla grande e straordinaria sfida che il mondo e noi dobbiamo vincere, se vogliamo costruire un futuro da lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti.

Mi associo a quanto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha detto in quella occasione, segnalando anche la necessità di valutare alla fine che le risorse del PNRR messe a disposizione, ove dovessero correre il rischio di non essere tutte impiegate e impegnate, vadano a chi sa spendere in progetti come la messa in sicurezza dei territori, la pulitura dei fiumi e tutto quanto occorre per fare in modo che ci sia davvero più sicurezza e ricerca sui cambiamenti climatici.

La ringrazio, signor Presidente, ed esprimo di nuovo la mia solidarietà all'Emilia-Romagna. *(Applausi)*

[PRESIDENTE](#). Ovviamente, come per gli altri interventi, la Presidenza si farà carico di informare il Governo di queste sollecitazioni.

[DAMIANI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, anche noi del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE stiamo seguendo in diretta - guardavo proprio ora le ultime immagini - quello che sta accadendo in Emilia-Romagna. Esprimiamo quindi anche noi tutta la nostra solidarietà alla popolazione e alle forze in campo per i soccorsi, perché si sta consumando una tragedia che purtroppo negli ultimi tempi si sta verificando molto spesso.

Ci troviamo in queste ore a lavorare in Senato su un decreto che riguarda la siccità, mentre dall'altra parte ci ritroviamo adesso con un'alluvione che sta assediando i nostri territori e le due cose mal si conciliano, come dicono anche gli esperti.

Oggi il problema delle alluvioni è dovuto anche al fatto che i terreni sono in siccità e quindi male riescono ad assorbire anche la tanta acqua che purtroppo in tutti questi mesi non c'è stata. Sicuramente

dunque il problema nel nostro Paese è anche infrastrutturale e strutturale; dobbiamo investire di più. Nessuna polemica in questo momento: che i provvedimenti si chiamino Casa Italia o con altro nome, serve sicuramente oggi più attenzione ai territori, servono oggi maggiori investimenti per il dissesto idrogeologico che abbiamo nel nostro territorio.

Abbiamo purtroppo poi anche il fenomeno dei cambiamenti climatici che fa scontrare due realtà differenti: la siccità da una parte e le alluvioni dall'altra, la tanta pioggia che cade con insistenza e all'improvviso in grandi quantità, che arriva subito sui terreni, che purtroppo non riescono ad assorbire le acque confluite. Sono quindi fenomeni naturali che dobbiamo cercare in qualche modo di governare. Ripeto, c'è la solidarietà di tutto il Gruppo Forza Italia, che sta seguendo la situazione con apprensione, ma chiediamo che ci sia tanta attenzione e tanti investimenti, che servono e sono importanti per il nostro Paese. *(Applausi)*.

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, anch'io a nome del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione intendo esprimere vicinanza alla popolazione emiliano-romagnola colpita dall'alluvione.

In particolare, essendo emiliana, sto seguendo con apprensione la situazione e porgo, a nome del Gruppo, le condoglianze alla famiglia della vittima.

Sicuramente è una situazione particolare, ma non è di certo la prima che si verifica all'interno del nostro territorio nel momento in cui viene colpito da queste bombe d'acqua inaspettate. Prima ci trovavamo di fronte ad un problema di siccità e di emergenza idrica, adesso ci ritroviamo invece troppa acqua da gestire. Questa è una situazione critica che sicuramente il Governo sta gestendo nel modo più adeguato possibile. Il ministro Salvini, infatti, ha direttamente convocato per domani il tavolo sull'emergenza idrica per affrontare da una parte la mancanza d'acqua e dall'altra il nuovo problema dell'alluvione.

A questo, però, si è arrivati purtroppo a causa dei problemi legati alla deforestazione, alla disidratazione del territorio e naturalmente anche al dissesto idrogeologico. Ricordo che nella legge di bilancio del 2021 è stato approvato un emendamento a firma della Lega volto a prevedere la pulizia del fiume, perché è un intervento fondamentale. Nel decreto sul PNRR abbiamo invece approvato un emendamento per la silvicoltura, che prevedeva la pulizia del bosco, per tutelare le aziende che svolgono questo lavoro, ma soprattutto per contrastare il dissesto idrogeologico. Questi sicuramente sono provvedimenti importanti, che vanno a tutela del territorio e della popolazione.

Esprimo ancora la nostra vicinanza alla popolazione e ringrazio tutte le Forze dell'ordine e la Protezione civile che sono, come sempre, in campo per la nostra sicurezza e per aiutarci nelle emergenze come questa. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Anche l'intervento della senatrice Murelli sarà segnalato, perché questa emergenza che si sta verificando preoccupa tutti. Anche la Presidenza esprime cordoglio alle popolazioni dei Comuni colpiti e si attiverà per sollecitare gli interventi che certamente il Governo starà già predisponendo in queste ore.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 4 maggio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 4 maggio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 13,32*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere ([377](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.100

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Maiorino](#), [Bilotti](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «con provvedimento motivato,» inserire le seguenti: «dopo la valutazione delle osservazioni scritte di cui al periodo successivo,»;*

b) *al secondo periodo sostituire le parole: «Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca» con le seguenti: «Entro il giorno successivo dalla scadenza del termine di cui all'articolo 362, comma 1-ter»;*

c) *al terzo periodo, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica,» inserire le seguenti: «nei casi di mancata presentazione delle osservazioni, ovvero nei casi di valutazione contraria delle stesse,».*

G1.100

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere» (377-A);

premessi che:

il provvedimento affronta una questione complessa ed al contempo importante nell'ambito del

contrasto alla violenza di genere ovvero il procedimento volto al rispetto dei termini in materia di ascolto della vittima nell'ambito dei delitti contenuti nel c.d. Codice Rosso;

durante la scorsa Legislatura sono stati molteplici gli interventi disposti anche per via legislativa volti alla protezione delle donne, alla prevenzione dei delitti commessi nei loro confronti e punizione e riabilitazione dei soggetti maltrattanti (le c.d. 3 P della Convenzione di Istanbul). Su tutti si cita il Codice Rosso di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

considerato che:

attraverso il più volte novellato decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono state potenziate le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Tali centri, unitamente a quelli per uomini maltrattanti, offrono un possibile supporto alle persone vittime di violenza. Purtroppo, anche se più volte rifinanziate in legge di Bilancio, la diffusione di tali strutture non appare ancora uniforme a livello nazionale, con una distribuzione a livello regionale assolutamente sbilanciata verso le Regioni del centro nord,

impegna il Governo:

ad assicurare che su tutto il territorio nazionale sia uniforme la presenza dei CAV (centri antiviolenza) e dei CUAV (Centri uomini autori di violenza) al fine di garantire le medesime possibilità di accesso a tutte le donne vittime di violenza indipendentemente dalla località di residenza.

G1.101

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge recante: «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere» (377-A);

premessi che:

come evidenziato dalla più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, in Italia sussistono ancora enormi criticità in tema di violenza maschile contro le donne, nel sistema giudiziario civile come in quello penale;

in particolare, le maggiori criticità includono una diffusa inerzia da parte dell'autorità giudiziaria nell'adottare misure a protezione delle donne, dei loro figli e delle loro figlie; una bigenitorialità imposta anche in presenza di violenza; l'assenza di una corretta valutazione del rischio e di idonee misure di prevenzione;

il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, recentemente entrato in vigore, nella parte riguardante il diritto civile, menziona le situazioni di violenza contro le donne, mancano tuttavia strumenti volti a verificare il grado di efficacia delle misure introdotte a fronte di pregiudizi e stereotipi radicati e persistenti;

inoltre per quanto riguarda le modifiche della normativa penale, il decreto legislativo citato ha approvato disposizioni che vanno in direzione opposta alle richieste avanzate dalle associazioni che si occupano del problema, ampliando le ipotesi di procedibilità a querela e imponendo un criterio di esercizio dell'azione penale che rischia di impattare negativamente sui procedimenti relativi alla violenza maschile sulle donne, che continuano a scontare tassi di condanna estremamente bassi;

infine, malgrado l'intervento del Comitato CEDAW, non è stato introdotto il tema del consenso nella norma che punisce la violenza sessuale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a realizzare una più completa tutela penale in favore delle donne vittime di violenza e nello specifico, a valutare l'introduzione di una definizione esplicita di consenso quale elemento essenziale valido per escludere il reato di violenza sessuale e rivedere la normativa relativa alla procedibilità a querela con riguardo ai reati connessi alla violenza maschile sulle donne.

G1.101 (testo 2)

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge recante: «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere» (377-A);

premesse che:

come evidenziato dalla più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, in Italia sussistono ancora enormi criticità in tema di violenza maschile contro le donne, nel sistema giudiziario civile come in quello penale;

in particolare, le maggiori criticità includono una diffusa inerzia da parte dell'autorità giudiziaria nell'adottare misure a protezione delle donne, dei loro figli e delle loro figlie; una bigenitorialità imposta anche in presenza di violenza; l'assenza di una corretta valutazione del rischio e di idonee misure di prevenzione;

il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, recentemente entrato in vigore, nella parte riguardante il diritto civile, menziona le situazioni di violenza contro le donne, mancano tuttavia strumenti volti a verificare il grado di efficacia delle misure introdotte a fronte di pregiudizi e stereotipi radicati e persistenti;

inoltre per quanto riguarda le modifiche della normativa penale, il decreto legislativo citato ha approvato disposizioni che vanno in direzione opposta alle richieste avanzate dalle associazioni che si occupano del problema, ampliando le ipotesi di procedibilità a querela e imponendo un criterio di esercizio dell'azione penale che rischia di impattare negativamente sui procedimenti relativi alla violenza maschile sulle donne, che continuano a scontare tassi di condanna estremamente bassi;

infine, malgrado l'intervento del Comitato CEDAW, non è stato introdotto il tema del consenso nella norma che punisce la violenza sessuale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a realizzare una più completa tutela penale in favore delle donne vittime di violenza e nello specifico, a valutare l'introduzione di una definizione esplicita di consenso quale elemento essenziale valido per escludere il reato di violenza sessuale e a valutare l'opportunità di rivedere la normativa relativa alla procedibilità a querela con riguardo ai reati connessi alla violenza maschile sulle donne.

G1.0.101 (già emm 1.0.101 e 1.0.105)

[Potenti](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere» (377-A);

premesse che:

il reato di cui all'art. 387-*bis* c.p. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell'art. 380, comma 2, lettera l-*ter*, c.p.p., ma che, al contempo, per lo stesso non è possibile applicare alcuna misura cautelare, ostandovi il disposto dell'art. 280 c.p.p., essendo il reato in questione punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

tale situazione normativa comporta una diminuzione di tutela allorché alla convalida della misura precautelare possa accompagnarsi la necessità di un provvedimento restrittivo della libertà personale, a tutela della persona offesa,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente una modifica normativa, nel primo intervento utile, atta a rimediare alla problematica illustrata.

1.0.100

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#), [Unterberger](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1".

2. All'articolo 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale"».

1.0.101

[Potenti](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.101

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 387-bis del codice penale)

1. All'articolo 387-*bis* del codice penale le parole "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a cinque anni".»

1.0.102

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#), [Unterberger](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del

divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio";

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: "l'ordine di protezione" fino a: "ancora" sono soppresse.».

1.0.103

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#), [Unterberger](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale";

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale";

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "per uno dei delitti indicati" sono inserite le seguenti: "nell'articolo 380, comma 2, o" e dopo le parole: "anche fuori dai casi di flagranza," sono inserite le seguenti: "o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall'articolo 384, comma 1-*bis*,".»

1.0.104

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#), [Unterberger](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole: ", quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria" sono soppresse;

b) all'articolo 276, comma 1-*ter*, dopo le parole: "privata dimora" sono inserite le seguenti: "e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-*bis* e 282-*ter*";

c) all'articolo 282-*bis*, comma 6, dopo la parola: "572," sono inserite le seguenti: "575, nella forma tentata," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette";

d) all'articolo 282-*ter*, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti

dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis".»

1.0.105

[Potenti](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.101

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 280 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 280 c.p.p., comma 2, dopo le parole "cinque anni" sono inserite le seguenti: ", nonché per il delitto di cui all'articolo 387 -bis del codice penale".»

1.0.106

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#), [Unterberger](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di fermi di indiziato di delitto)

1. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona, per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice";

b) al comma 2, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-bis".».

1.0.107

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l' articolo , aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica o di genere)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), dopo le parole: «612-bis del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

b) all'articolo 6, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la sorveglianza

speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura è aggiunto il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 5»».

1.0.108

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#), [Unterberger](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), dopo le parole: "612-bis del codice penale" sono aggiunte le seguenti: "o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583-*quinquies* e 609-bis del codice penale, nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

b) all'articolo 6, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura sono aggiunte le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5."».

1.0.109

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#), [Unterberger](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al questore, per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.».

1.0.110

[Maiorino](#), [Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l' articolo , aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di ammonimento del questore nell'ambito della violenza domestica o di genere)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: «581» fino a: «consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non episodici» sono inserite le seguenti: «o commessi in presenza in minorenni»;

b) al comma 2, le parole: «articolo 8, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 8, comma 1»;

c) al comma 5, le parole: «581 e 582 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, nonché del reato di cui agli articoli 56 e 575 del codice penale, commessi»;

d) al comma 5-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «disponibili sul territorio, inclusi» sono inserite le seguenti: «i centri di ascolto per uomini maltrattanti,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata partecipazione al percorso presso i servizi di cui al precedente periodo ovvero di valutazione negativa all'esito del medesimo, il questore dispone la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del soggetto già ammonito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

2) dopo il comma sono aggiunti i seguenti:

«5-*ter*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.;

5-*quater*. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, 635, primo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.».

2. L'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Ammonimento)

1. Nei casi in cui alle Forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 609-*bis*, fuori dai casi previsti dall'articolo 609-*septies*, quarto comma, e 612-*bis* del codice penale, il questore, anche in assenza di querela, dopo avere ascoltato la persona offesa entro 3 giorni dalla segnalazione, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni e può disporre l'obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato codice di cui al

decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.»»

1.0.111

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#), [Unterberger](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: "581" fino a: "consumato o tentato" sono sostituite dalle seguenti: "581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non episodici" sono inserite le seguenti: "o commessi in presenza di minorenni";

b) al comma 5, le parole: "581 e 582 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, nonché del reato di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, commessi";

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

5-*quater*. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo".

2. All'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "i reati di cui agli articoli 609-*bis*, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*septies*, quarto comma, e 612-*bis* del codice penale";

b) al comma 3, le parole: "La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata" sono sostituite dalle seguenti: "Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale sono aumentate";

c) al comma 4, le parole: "per il delitto previsto dall'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e".»

1.0.112

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#), [Unterberger](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di tutela per le vittime di violenza domestica)

1. Al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3.1. - (*Particolari tutele per le vittime di violenza domestica*) - 1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa."».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 377 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.104 (già 2.0.4).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 377

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

la relazione illustrativa del disegno di legge in esame evidenzia come, nonostante le attuali previsioni normative, nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere (di cui all'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p.) non sempre venga rispettato il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato imposto al pubblico ministero per assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti;

al fine di assicurare l'effettività del predetto termine, il disegno di legge, nel testo approvato in sede referente, prevede che il procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al pubblico ministero, procedendo all'assunzione di informazioni dalla persona offesa direttamente o attraverso l'assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini;

il disegno di legge introduce, inoltre, un meccanismo di monitoraggio e obblighi informativi, stabilendo, all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 106 del 2006, che il procuratore generale presso la Corte di appello acquisisca trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine; questi dati dovranno poi essere inviati al Procuratore generale presso la Corte di cassazione con una relazione almeno semestrale;

ai fini della valutazione dell'impatto della disciplina recata dal disegno di legge, appare opportuno che la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia di cui all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e il sistema di raccolta degli elementi statistici sulla violenza di genere previsto dalla legge n. 53 del 2022 siano integrati con la rilevazione dei casi di esercizio del potere di avocazione previsto dalla disciplina in esame;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita il Governo a integrare la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia di cui all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e il sistema di raccolta degli elementi statistici sulla violenza di genere previsto dalla legge n. 53 del 2022 con la rilevazione dei casi di esercizio del potere

di avocazione previsto dalla disciplina in esame;
sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 377:

sull'emendamento 1.0.110, la senatrice Pucciarelli avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Campione, Castelli, Castiello, Cattaneo, Damante, De Poli, Durigon, Fazzolari, Florida Barbara, Franceschelli, Giacobbe, Irto, La Pietra, Lombardo, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Napolitano, Ostellari, Pogliese, Rauti, Renzi, Rossomando, Rubbia, Segre, Sisto e Spinelli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Russo;

10a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Russo.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Silvestro Francesco

Disposizioni in materia di soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria e l'attività bancaria (680)
(presentato in data 03/05/2023);

senatori Patton Pietro, Spagnolli Luigi

Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere (681)

(presentato in data 03/05/2023);

senatori Patton Pietro, Spagnolli Luigi

Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico» (682)

(presentato in data 03/05/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Nastri Gaetano ed altri

Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (544)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 03/05/2023);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Romeo Massimiliano

Disposizioni in materia di reati contro gli animali e tutela degli animali di affezione e di compagnia (587)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª

Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 03/05/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Bilotti Anna

Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (661)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

(assegnato in data 03/05/2023);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Sen. Russo Raoul ed altri

Misure per la tutela dei liberi professionisti e amministratori di società richiamati temporaneamente in servizio in qualità di ufficiali di complemento delle Forze armate (577)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 03/05/2023);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Russo Raoul ed altri

Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (578)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 03/05/2023);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Floridia Barbara ed altri

Disposizioni per promuovere e incentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, attività formative legate all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile (588)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 03/05/2023);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Fallucchi Anna Maria ed altri

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» (597)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,

comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 03/05/2023);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Occhiuto Mario

Disciplina delle imprese culturali e creative (637)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 03/05/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Mirabelli Franco

Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano (52)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 03/05/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Losacco Alberto ed altri

Modifiche agli articoli 148 e 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza stradale dei ciclisti (634)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 03/05/2023);

9^a (Industria e agricoltura) e 10^a (Sanità e lavoro)

Gov. Meloni-I: Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida Francesco, Ministro della salute Schillaci Orazio

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici (651)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 03/05/2023).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera del 28 aprile 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del professore Beniamino Quintieri a Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.) (n. 10).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Inchieste parlamentari, deferimento

È deferita, in sede redigente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

alla 8a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

Potenti, Germanà, Minasi, Bergesio, Bizzotto, Claudio Borghi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Dreosto, Garavaglia, Marti, Murelli, Paganella, Pirovano, Pucciarelli, Romeo, Spelgatti, Stefani, Testor e Tosato. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince»", previ pareri della 1a, della 2a e della 3a Commissione permanente (*Doc. XXII, n. 8*).

Interrogazioni

POTENTI - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute*. - Premesso che:

nell'estate 2022 sono iniziate le operazioni di demolizione di strutture ed impianti in disuso siti nell'area industriale dell'acciaieria ex Lucchini in provincia di Livorno, oggi di proprietà della società JSW Steel Italy Piombino S.p.A., e la cittadinanza di Piombino ha da subito evidenziato e segnalato la diffusione e il deposito nell'ambiente di una preoccupante quantità di polvere sia all'interno che all'esterno dell'area di cantiere e dello stabilimento;

a seguito di tali segnalazioni, i tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale Toscana (ARPAT) hanno provveduto ad effettuare sopralluoghi nell'area interessata dalle attività di demolizione dell'impianto "filtro a calce" dell'acciaieria, rilevando la presenza di polveri bianche depositate sulle strade e sulle auto in sosta nella zona della città a confine con la fabbrica;

a seguito del sopralluogo di ARPAT è stato chiesto alla società di sospendere la demolizione e contestualmente di valutare ed adottare idonee azioni di mitigazione della dispersione di polveri originate dal processo di demolizione, prima di riprendere le attività di demolizione;

a seguito di ciò, il 26 gennaio 2023 l'azienda ha comunicato agli enti competenti di aver interrotto le attività di demolizione, in attesa di una revisione delle misure di protezione e di mitigazione, ma già ai primi giorni di febbraio all'interrogante risulta che i lavori di demolizione siano stati ripresi senza comunicazioni ufficiali circa le precauzioni adottate per mitigare l'emissione di polveri;

alla luce di ciò, nei giorni scorsi i sindacati della rappresentanza sindacale unitaria di fabbrica hanno richiesto che le operazioni di demolizione presso il sito siano effettuate in totale sicurezza, con particolare attenzione a ridosso delle aree contenenti amianto, per evitare il pericolo di dispersione di inquinanti nell'ambiente e tutelare la salute di lavoratori e cittadini dall'esposizione a sostanze nocive, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

che cosa intendano fare per garantire che le operazioni di demolizione e smantellamento dei vecchi impianti dell'area industriale dell'acciaieria ex Lucchini di Livorno si svolgano in totale sicurezza per l'ambiente e per la salute di lavoratori e cittadini.

(3-00397)

(già 4-00228)

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, SCALFAROTTO, BORGHI Enrico, LOMBARDO, SBROLLINI, VERSACE - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

nelle stazioni ferroviarie delle grandi città le aggressioni a danno di cittadini e viaggiatori sono in costante crescita, per numero e gravità: furti, risse, rapine, minacce, percosse, violenze sessuali e molestie risultano all'ordine del giorno in tutti i principali nodi ferroviari italiani;

all'alba del 14 aprile 2023, presso la stazione Termini di Roma, una coppia di turisti statunitensi è stata

raggiunta da due aggressori che, per rapinarla, ha preso per il collo l'uomo e puntato una pistola alla tempia della donna;

lo stesso nodo ferroviario romano, il 31 dicembre scorso, è stato teatro dell'accoltellamento di una donna che procedeva all'acquisto un titolo di viaggio presso le biglietterie della stazione, mentre il 5 febbraio 2023, in una via che costeggia la stazione, tre uomini hanno rapinato e accoltellato più volte un uomo appena uscito da un ristorante;

a Napoli, presso la stazione centrale, lo scorso 25 gennaio, in pieno pomeriggio e davanti a centinaia di persone, un uomo è stato rapinato e accoltellato ai tornelli di ingresso della Circumvesuviana;

lo scorso 27 aprile, alle ore 2.30, presso i giardinetti della stazione Centrale di Milano, una ragazza di 36 anni è stata aggredita, percossa e violentata ripetutamente, in un arco temporale di ben tre ore;

la ragazza era uscita nel piazzale antistante allo scalo ferroviario in ragione della chiusura della stazione delle ore 1.30, ed è stata avvicinata da un uomo che, dopo averla trascinato nei giardinetti, l'ha percossa e violentata impunemente per mezz'ora;

consumata una prima violenza, l'aggressore verso le ore 5 del mattino ha trascinato la ragazza all'interno di un ascensore della stazione, dove l'ha nuovamente aggredita sessualmente prima di allontanarsi e tornare nei giardinetti di piazza Duca d'Aosta: lì, grazie alle telecamere, verrà individuato dalle forze dell'ordine, che intanto erano intervenute, a violenza avvenuta, in soccorso della ragazza, su sollecitazione di un passante che aveva assistito alla scena;

qualche giorno dopo, sempre nei pressi della stazione Centrale di Milano, un'altra donna ha denunciato di aver subito violenza sessuale da parte di un uomo senza fissa dimora incontrato nel piazzale antistante alla stazione;

situazioni di degrado ed episodi criminali nei dintorni e all'interno delle stazioni ferroviarie sono sempre più frequenti: in generale, circa il 60 per cento dei viaggiatori non si sente al sicuro negli spazi interni ed esterni delle stazioni, percentuale che sale a più dell'80 per cento in relazione ai principali nodi ferroviari italiani;

ripristinare la sicurezza delle stazioni ferroviarie è un dovere inderogabile e l'incolumità e tranquillità di cittadini e viaggiatori non può essere in alcun modo compromessa dall'abbandono di tali luoghi a situazioni di degrado e criminalità oramai avvertiti come endemici;

a dispetto degli annunci (reiterati a più riprese dal Governo), i fenomeni di criminalità nelle stazioni sono in forte aumento, distinguendosi rispetto al passato anche per la particolare gravità e violenza delle condotte: un piano straordinario di intervento rapido non è più procrastinabile,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire l'incolumità e la sicurezza all'interno e all'esterno delle stazioni ferroviarie, nonché per rafforzare il sistema di prevenzione e monitoraggio dell'autorità di pubblica sicurezza, al fine di assicurare i più alti *standard* di tutela di cittadini e viaggiatori, e se non ritenga necessario sollecitare l'impiego delle forze armate per garantire la tutela dell'ordine pubblico nelle stazioni attraverso un'apposita operazione di presidio del territorio in funzione anti-criminalità.

(3-00398)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la Costituzione della Repubblica, come risposta agli orrori del ventennio fascista, venne costruita con un impianto dichiaratamente antifascista;

la XII disposizione transitoria e finale vieta infatti esplicitamente "la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";

tale principio di carattere generale è stato successivamente richiamato da numerose disposizioni dell'ordinamento italiano, su tutte la legge 20 giugno 1952, n. 645, detta "legge Scelba", e la legge 25 giugno 1993, n. 205, detta "legge Mancino";

il 25 ottobre 2018 anche il Parlamento europeo ha approvato uno specifico orientamento in merito, attraverso la risoluzione 2018/2869 (RSP). Tale documento, riconoscendo nell'impunità di cui godono tali gruppi una delle principali ragioni dell'aumento delle azioni violente da parte degli stessi, ha richiesto all'Unione europea e agli Stati membri di garantire che fossero effettivamente bandite le organizzazioni neonaziste e neofasciste e qualsiasi tipo di fondazione e associazione che glorifichi il

fascismo e il nazismo;

da tempo, nel nostro Paese numerosi gruppi di estrema destra, organizzati in partiti e movimenti politici dichiaratamente fascisti, hanno libertà di manovra e di azione;

a dimostrazione di questa recrudescenza vi sono diversi episodi eclatanti, tra tutti l'assalto e la devastazione della sede nazionale della CGIL avvenuta Roma il 9 ottobre 2021, o l'ultimo avvenuto solo pochi giorni fa, il 29 aprile a Milano, all'indomani delle celebrazioni per la Liberazione del 25 aprile, quando circa mille persone hanno sfilato in corteo per la città con il braccio teso, inneggiando al fascismo;

considerato che:

durante la XVIII Legislatura, all'indomani dell'assalto alla sede nazionale CGIL, sono stati approvati dal Parlamento, rispettivamente, al Senato l'ordine del giorno G1 in data 20 ottobre 2021 e alla Camera, il giorno dopo, le mozioni 1-00524 (nuova formulazione) e 1-00534 (nuova formulazione) con i quali si è impegnato il Governo ad applicare le disposizioni costituzionali e di legge citate al fine di rispettare il carattere antifascista della nostra Costituzione, intervenendo per sciogliere i partiti, i movimenti e le organizzazioni di matrice fascista, nonché tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana;

nonostante gli impegni assunti, finora nulla è stato fatto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, intraprendere iniziative dirette per dare attuazione agli impegni assunti dal precedente Governo e applicare le disposizioni costituzionali e di legge vigenti, al fine di rispettare il carattere antifascista della nostra Costituzione, intervenendo per sciogliere i partiti, i movimenti e le organizzazioni di matrice fascista attivi nel nostro Paese.

(3-00399)

[RONZULLI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GASPARRI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il grano duro è la principale specie di cereale utilizzata per la produzione della pasta italiana, a sua volta uno dei simboli per eccellenza del *made in Italy* e una delle più importanti voci delle esportazioni agroalimentari italiane all'estero per un valore complessivo che supera addirittura i 20 miliardi di euro; da alcuni anni, il mercato di questo cereale sta conoscendo un andamento anomalo dei prezzi all'origine, ed il conflitto in Ucraina, dimostrando peraltro quanto sia strategico questo comparto per la sicurezza alimentare italiana, ha acuito tale anomalia;

nonostante la domanda dei prodotti finiti (pasta e semola) si mantenga sempre elevata soprattutto sul mercato internazionale, la domanda d'acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui prezzi, i quali, senza adeguati aiuti comunitari, non riuscirebbero a garantire una corretta remunerazione agli agricoltori;

infatti, la pasta 100 per cento grano italiano costa dai 3 euro in su, mentre il grano 100 per cento italiano è sceso in meno di 6 mesi da 0,58 a 0,36 euro al chilo; circa 10 volte in meno il prezzo della pasta 100 per cento italiana;

già in passato le rilevazioni dell'ISMEA mostravano che i prezzi del "grano duro fino" nazionale erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa;

a seguito di questi fenomeni speculativi nell'ultimo decennio è scomparso un campo di grano su cinque, con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati e con effetti dirompenti sull'economia, sull'occupazione e sull'ambiente;

mentre le quotazioni del prezzo del grano crollano, non si assiste ad una diminuzione del prezzo della semola o della pasta che, al contrario, hanno subito un'impennata negli scaffali dei supermercati; con evidente danno per i consumatori costretti a pagare, secondo Assoutenti, 1,95 euro un chilo di pasta e 4,7 euro un chilo di pane;

una delle misure dei precedenti Governi è stata la commissione prezzi unica nazionale (CUN), frutto di intese al tavolo di filiera e unico strumento in grado di garantire equità e trasparenza nella previsione

dei prezzi del grano; ma la sua attività, sia pur sperimentale, è stata interrotta da ottobre 2022 senza motivazioni plausibili, mentre tutto il mondo agricolo aspettava che diventasse effettiva; l'istituzione della CUN si rende necessaria perché le borse merci sono uno strumento ormai obsoleto, come riconosciuto anche da una sentenza del TAR di Foggia (n. 01200/2019) da cui emerge: "le rilevazioni dei prezzi non si basano su dati documentati da fatture o da altri riscontri certi e facilmente verificabili, ma su dati riportati solo oralmente dai presenti; e, pertanto, frutto di un'istruttoria deficitaria, in contrasto con le delibere di giunta nn. 52 del 2009 e 67 del 2016 a mente delle quali le quotazioni devono essere basate su elementi certi di valutazione". Vizi formali e sostanziali hanno portato il TAR ad annullare i listini settimanali dei prezzi del grano duro della camera di commercio di Foggia per gli anni 2016 e 2017,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, anzitutto per contrastare la speculazione in atto da parte dei molini nel mercato italiano, che sta causando l'aumento dei prezzi del pane e della pasta, in un momento così difficile per la popolazione in cui si mescolano fenomeni di inflazione importata e fenomeni speculativi;

se non ritenga di dover vigilare sulla grave situazione che riguarda la dinamica dei prezzi, quale quello di semola, pasta e pane, anomalo rispetto a quello del grano duro nazionale, anche attraverso il coinvolgimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

se non ritenga di riavviare subito, nell'attesa di quella effettiva, l'istituzione di una commissione unica nazionale sperimentale, e l'istituzione del registro telematico di carico e scarico della merce che entra ed esce dai mulini.

(3-00400)

[BERGESIO](#), [BIZZOTTO](#), [CANTALAMESSA](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il cambiamento climatico in atto, stando ad una recente indagine condotta da IPSOS, è da molti percepito come "un'emergenza reale e grave, da contrastare il prima possibile";

le stime indicano che nel corso del 2022 si sono verificati in Italia 310 eventi meteorologici disastrosi, il 55 per cento in più rispetto al precedente anno; eventi che in poco più di un decennio sono aumentati in dimensione, intensità e frequenza, circa 1.500 dal 2010 a 2022, generando un forte impatto sulle economie locali;

l'esposizione al rischio di catastrofi naturali è notevolmente aumentata, facendo crescere in maniera considerevole il numero di danni da eventi catastrofali, i quali per alcuni comparti, come quello agricolo, hanno generato una perdita di circa 14 miliardi di euro in un decennio;

la produzione agricola è infatti fortemente condizionata dai cambiamenti climatici; le ultime stime disponibili indicano come nel 2022 la produzione del mais sia calata del 22 per cento, rispetto al precedente anno, con un calo del 19 per cento delle rese, e analogamente la produzione di frumento duro del 9,2 per cento, sempre rispetto al precedente anno, con un calo del 9,9 per cento delle rese. Sono poi diminuite le produzioni di olio di oliva, riso e pomodori, rispettivamente del 27 per cento, del 17,3 per cento ed infine del 9,7 per cento, sempre rispetto all'anno 2021;

il cambiamento climatico sta condizionando le dinamiche del mercato assicurativo e riassicurativo: si rileva infatti una minore propensione da parte delle compagnie assicurative all'assunzione del rischio, se non a fronte dell'applicazione di premi sempre più elevati e di condizioni particolarmente gravose per le aziende agricole, nonostante il sostegno pubblico;

le polizze assicurative e i fondi mutualistici rappresentano al momento gli unici strumenti reali di difesa passiva e di ristoro agli agricoltori per i danni subiti dal manifestarsi di eventi climatici avversi; dalla programmazione della PAC per gli anni dal 2015 al 2022, emerge una carenza di risorse relativa al pagamento delle compensazioni a favore degli agricoltori per i danni subiti nell'anno 2022. Il ritardato pagamento costringerebbe infatti gli agricoltori ad anticipare ai consorzi di difesa le somme a copertura delle polizze per il 2022, con evidenti ricadute sulla liquidità delle aziende stesse;

si apprende come il Governo in affiancamento ai suddetti strumenti abbia attivato altri due livelli di difesa, il primo rappresentato dal fondo mutualistico nazionale "AGRICAT", istituito ai sensi

dell'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 34, e l'altro da interventi di stimolo agli investimenti per la difesa attiva del rischio;
il fondo mutualistico nazionale, in vigore dal 1° gennaio 2023, coinvolge circa 700.000 aziende per la copertura contro i rischi catastrofali da gelo, brina, siccità e alluvione, con una dotazione di 351 milioni di euro annui; si tratta di uno strumento innovativo nell'ambito della gestione del rischio ma non ancora operativo in termini di apertura dei crediti a favore degli agricoltori;
è necessario dunque adottare gli opportuni interventi per incoraggiare la crescita del sistema assicurativo, con l'auspicio che la piena operatività del fondo mutualistico nazionale possa fornire un ulteriore efficace strumento di gestione del rischio per il contrasto dei fenomeni climatici a carattere catastrofale,
si chiede di sapere:
quali interventi il Ministro in indirizzo voglia adottare nell'immediato per ristorare gli agricoltori che nell'anno 2022 hanno subito danni alle produzioni a causa di eventi climatici avversi e calamità naturali;
quali siano le misure che si rende ancora necessario adottare per garantire la piena operatività del fondo mutualistico nazionale AGRICAT, al fine di aumentare la capacità di risposta delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, favorendo inoltre una più ampia adesione da parte delle stesse aziende ai programmi di gestione del rischio.

(3-00401)

[MAIORINO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la sicurezza nelle zone limitrofe alle stazioni delle grandi città italiane è un tema della massima importanza e viene percepito con crescente preoccupazione da parte dei cittadini che abbandonano progressivamente questi quartieri, spesso anche centrali, per l'estrema difficoltà di viverli, se non di passaggio;

le pagine di cronaca, anche molto recenti, descrivono un quadro estremamente grave circa la sicurezza all'interno e nelle immediate prossimità delle stazioni ferroviarie di tutto il Paese. I gravi episodi di aggressione e rapina avvenuti negli ultimi giorni sono infatti solo l'ultimo campanello di allarme in un contesto urbano sempre più delicato;

le stazioni di Roma Termini e Milano centrale, crocevia nella vita degli abitanti di queste città, ma fondamentale anche per pendolari e turisti che ne usufruiscono, sono due tra i principali snodi ferroviari italiani per servizi e per transiti, ma le loro condizioni risultano ogni giorno più critiche e mettono costantemente a rischio i cittadini;

considerato che:

appare quanto mai necessaria un'intensificazione dell'attività di presidio e controllo da parte delle forze dell'ordine, per evitare che all'insicurezza si aggiunga il degrado del territorio e delle città;

anche la recente direttiva ministeriale rivolta ad alcuni prefetti, al fine di rinforzare la vigilanza nelle aree esterne degli scali ferroviari, per quanto abbia l'obiettivo di contenere la percezione di insicurezza della popolazione in queste zone della città, non rappresenta di certo la misura strutturale che eviti nel concreto le situazioni di rischio,

si chiede di sapere quali ulteriori iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, e quali risorse impegnare, allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini con provvedimenti concreti e strutturali, anche al fine di estendere l'attività di controllo ai quartieri prossimi alle stazioni ferroviarie perché tornino ad essere pienamente vivibili.

(3-00402)

[SCALFAROTTO](#), [PAITA](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

"Eurovita" è una compagnia assicurativa controllata dal fondo di *private equity* europeo Cinven che da inizio febbraio 2023 ha congelato i riscatti delle polizze per i suoi 400.000 clienti;

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) avrebbe richiesto, in ragione di problematiche nel coefficiente di solvibilità, una ricapitalizzazione da circa 250 milioni di euro del gruppo assicurativo specializzato nel ramo vita costruito a partire dal 2016 da Cinven, con l'acquisizione e l'integrazione di

"Ergo previdenza", "Old mutual wealth Italy" (ex "Skandia") ed "Eurovita assicurazioni", a cui a fine 2019 si è aggiunta anche "Pramerica life";

nel mese di gennaio 2023 il Ministero delle imprese del *made in Italy*, su proposta dell'IVASS avanzata ai sensi degli articoli 230 e 275 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005), ha notificato a Eurovita il decreto di attivazione dell'amministrazione straordinaria, con contestuale scioglimento degli organi di amministrazione e controllo e conseguente nomina del commissario Alessandro Santoliquido;

con nota n. 29903/23 del 6 febbraio 2023, l'IVASS ha disposto, ai sensi dell'articolo 188, comma 3-*bis*, lettera *b*), del codice delle assicurazioni private, la sospensione temporanea della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione sottoscritti con Eurovita. Tale ultimo provvedimento si applica alle richieste di riscatto, parziale o totale, presentate alla compagnia dopo le ore 20.00 del 6 febbraio 2023 e fino al 30 giugno dello stesso anno (termine prorogato, originariamente fissato al 31 marzo);

le eventuali richieste di riscatto, totale o parziale, presentate durante il periodo di sospensione non sono dunque considerate valide, anche se la sospensione non opera per le liquidazioni dovute in caso di scadenza e sinistro né per i casi di richieste di riscatto e anticipazioni relative alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252 del 2005;

secondo Federconsumatori sarebbero più di 350.000 i clienti interessati dai provvedimenti, per un ammontare complessivo di potenziali riscatti pari a più di 10 miliardi di euro, tra risparmi previdenziali e polizze vita;

la stima delle risorse necessarie per riportare Eurovita all'interno dei parametri di solvibilità spazierebbe tra i 250 e 300 milioni di euro, con l'azionista di riferimento Cinven che ha già sbloccato 100 milioni di euro;

approntare, agevolare e attuare senza indugio un piano di salvataggio della compagnia assicurativa, anche attraverso una soluzione di sistema che coinvolga il settore assicurativo nel suo complesso e le banche distributrici, appare indispensabile per garantire a pieno l'interesse dei risparmiatori: la tutela del risparmio in tutte le sue forme è uno specifico obbligo posto in capo alla Repubblica dall'articolo 47 della Costituzione,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo vogliano adottare perché sia garantita la piena solvibilità della compagnia assicurativa e ripristinato il sistema di riscattabilità delle polizze interessate, nonché sia tutelato l'interesse dei risparmiatori, scongiurando eventuali e ulteriori pregiudizi per le loro posizioni.

(3-00403)

[SILVESTRONI](#), [DE CARLO](#), [POGLIESE](#), [AMIDEI](#), [ANCOROTTI](#), [FALLUCCHI](#), [MAFFONI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il 22 e 23 aprile 2023 si sono riuniti in Giappone, a Miyazaki, i Ministri dell'agricoltura di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, ovvero il gruppo dei 7 Paesi più industrializzati del mondo;

il documento diffuso al termine del G7 dell'Agricoltura riporta gli obiettivi stabiliti che mirano essenzialmente ad ottenere un'agricoltura e sistemi alimentari più produttivi, resistenti e sostenibili;

il G7 di Miyazaki rappresenta una solida base per garantire un equilibrio nei rapporti internazionali, come ha dichiarato il Ministro in indirizzo alla conclusione del vertice, accennando all'"onore" e alla "responsabilità" di cui sarà investita l'Italia, nel guidare la prossima edizione dello stesso nel 2024,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in relazione alle conclusioni del G7 dell'Agricoltura appena svolto e quali gli obiettivi prefissati in vista dell'edizione del 2024 che si terrà in Italia.

(3-00404)

[BOCCIA](#), [GIORGIS](#), [MELONI](#), [PARRINI](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023 è stato dichiarato sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza "in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso

le rotte migratorie del Mediterraneo";

l'ordinanza 16 aprile 2023 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri prevede disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza; alcune Regioni non hanno firmato l'intesa, in disaccordo con una misura sproporzionata e inutile, poiché i flussi migratori verso l'Italia, così come verso altri Paesi d'Europa, sono un fenomeno strutturale che deve essere "governato" non con provvedimenti emergenziali, che danno solo l'illusione di "fronteggiare", come reca il titolo dell'ordinanza, un fenomeno complesso in un'ottica di mera propaganda, ma con interventi capaci di cogliere anche gli aspetti positivi che l'immigrazione può avere sul sistema economico e sociale;

considerato che:

in sede di confronto avviatosi tra Governo e Conferenza delle Regioni in data 27 aprile 2023, sono state ribadite le criticità più volte evidenziate da parte delle Regioni quali: a) la necessità di ripristinare e salvaguardare un'equa distribuzione dei migranti sul territorio nazionale, come prevista da apposito accordo tra Stato e Regioni; b) la necessità di rafforzare l'accoglienza diffusa, adeguando, di conseguenza, i contenuti economici dei capitolati di gara per i posti nei centri di accoglienza straordinaria (CAS), nonché potenziando la dotazione di quelli del sistema accoglienza integrazione (SAI); c) l'urgenza di rafforzare il sostegno economico ai Comuni per l'assistenza ai minori non accompagnati, la cui distribuzione nel territorio dovrebbe essere comunque riconsiderata in termini di equità, sostenibilità e soprattutto efficacia dei servizi di accoglienza, formazione e, quindi, integrazione;

si tratta di questioni su cui il Ministro dell'interno e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare hanno dichiarato di assumere impegni precisi, anche alla luce e in conseguenza dei chiarimenti forniti e degli impegni assunti in sede di confronto con la Conferenza delle Regioni, si chiede di sapere:

in quali tempi il Governo provvederà all'istituzione di un tavolo di coordinamento permanente tra Stato e Regioni per condividere informazioni e attività necessarie a fronteggiare la situazione in atto;

quali misure intenda adottare al fine di realizzare un'equa distribuzione dei migranti sul territorio nazionale, in ottica di leale collaborazione, comune responsabilità e piena trasparenza, come previsto dall'accordo tra Stato, Regioni ed enti locali del 2014 e riconfermato nel 2016;

quali misure intenda altresì adottare per garantire l'effettiva realizzazione di un moderno sistema di accoglienza diffusa (CAS e SAI), adeguando, di conseguenza, i contenuti economici dei capitolati di gara per i posti CAS e la dotazione di quelli SAI, anziché procedere all'allestimento di inefficaci e dispendiosi grandi centri di accoglienza, né di altrettanto inefficaci e di dubbia legittimità costituzionale centri di permanenza per il rimpatrio;

quali misure intenda infine adottare per rafforzare il sostegno economico ai Comuni per l'assistenza ai minori non accompagnati, la cui distribuzione nel territorio deve essere comunque riconsiderata in termini di equità, sostenibilità e soprattutto efficacia dei servizi di accoglienza, formazione e, quindi, integrazione.

(3-00405)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto "milleproroghe 2023"), che, all'articolo 7, comma 7-*sexies*, ha prorogato al 31 dicembre 2023 importanti modifiche alle semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, già previste dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

ritenuto che:

ai sensi dell'art. 41, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le pro loco e gli enti aderenti alla rete associativa nazionale Unione pro loco d'Italia in particolare, siano istituzionalmente preposti alla valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio con le numerose attività ed eventi che svolgono in tutto il territorio nazionale e durante tutto l'anno;

per la realizzazione di spettacoli dal vivo (di cui alla legge n. 14 del 2023) di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e *musical*, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione degli incendi stabilite con il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996,

si chiede di sapere:

in quale modalità il Ministro in indirizzo intenda intervenire per dare operatività e tempestività alle "norme di semplificazione" introdotte con le disposizioni citate, in particolare quelle previste dalla legge n. 14 del 2023;

se non ritenga utile valutare, prima della fine del 2023, termine ultimo di validità della proroga in vigore (sulla scorta del buon esito e dei risultati di *best practice* ottenuti con l'applicazione della nuova procedura), un intervento normativo migliorativo sul piano anche delle attività connesse a manifestazioni, fiere, sagre e spettacoli dal vivo promossi dalle pro loco e, più in generale, dagli enti del terzo settore.

(3-00406)

[SILVESTRO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

ad oggi la strada provinciale 562 denominata "Mingardina" è stata riaperta, dopo quasi 5 mesi di chiusura forzata a seguito dell'ordinanza sindacale n. 07 del 24 gennaio 2023 del Comune di Camerota (Salerno), in quanto, nel tratto di strada tra cala Finocchiara e spiaggia "La Vela", i versanti rocciosi che vi sorgevano erano in stato di intenso dissesto, evidenziando alcune consistenti porzioni rocciose che presentavano distacchi e fratture vistose che ne prefiguravano possibili instabilità che potevano concretizzarsi in distacchi e crolli sulla sottostante sede stradale;

con ordinanza n. 2061 del 22 dicembre 2022, emessa dal sindaco ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, veniva ordinata l'esecuzione dei lavori urgenti ed indifferibili, "per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, sul tratto stradale provinciale S.P. 562 tra Cala Finocchiara e spiaggia La Vela, all'altezza del Km 5+500 e il Km 5+700, consistenti in un intervento finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto stradale su cui aggettano i versanti rocciosi in questione mediante attività di disaggio delle porzioni più pericolanti e prossime al crollo, da eseguire garantendo la sicurezza delle maestranze e l'efficacia dell'intervento, utilizzando tecniche idonee a conseguire la messa in sicurezza e l'eliminazione dell'attuale situazione di pericolo ma anche compatibili con il contesto paesaggistico-ambientale dell'area";

la formazione rocciosa oggetto degli interventi, situata a monte della strada provinciale 562, ricade in area sottoposta alle disposizioni contenute nelle parti terza e quarta del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e rientra nel piano paesistico del Cilento costiero, approvato con decreto ministeriale 4 ottobre 1997 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1998, che classifica l'area come "zona di conservazione integrale e riqualificazione ambientale";

il 14 marzo 2023, variando le modalità di demolizione delle formazioni ritenute instabili (sino ad allora eseguite con mezzi meccanici) si è dato luogo all'uso di esplosivi;

successivamente, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Salerno e l'ente parco nazionale del Cilento chiedevano al Comune di Camerota chiarimenti urgenti sui lavori;

con ordinanza 13 del 27 marzo il sindaco di Camerota ha ordinato, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. c), e 12, comma 5, lett. a), del decreto legislativo n. 1 del 2018, l'esecuzione *ad horas*, sul tratto stradale compreso tra cala Finocchiara e spiaggia La Vela, all'altezza del chilometro 5+500 e il chilometro 5+700, della strada provinciale 562, dei "lavori urgenti ed indifferibili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza dello stesso tratto stradale e alla sua immediata riapertura, consistenti nel completamento dell'intervento già in atto mediante: attività di

disgaggio dei massi pericolanti residui, pulizia della carreggiata dal materiale lapideo, posizionamento dello stesso a rifiorimento della scogliera di protezione del rilevato stradale fortemente erosa e danneggiata dal mare, ripristino della pavimentazione bituminosa. Il tutto da eseguire garantendo la sicurezza delle maestranze e l'efficacia dell'intervento, utilizzando tecniche idonee a conseguire la messa in sicurezza e l'eliminazione dell'attuale situazione di pericolo ma anche compatibili con il contesto paesaggistico-ambientale dell'area e che siano minimali e strettamente necessarie per la messa in sicurezza e riapertura della strada, il tutto meglio descritto nella relazione prot. 6643 del 23/03/2023 redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale". Negli atti trasmessi veniva chiarito che i lavori, pressoché conclusi, non avrebbero interessato la falesia e che essi dovevano essere ultimati, anche con ulteriore brillamento di esplosivi, per il ripristino della viabilità interrotta. Si comunicava, inoltre, che il materiale lapideo (detriti ricavati dall'esplosione) sarebbe stato utilizzato per il rifiorimento della scogliera di protezione del rilevato stradale;

con ordinanza prot. 7547-P del 30 marzo la Soprintendenza di Salerno, ritenuto che l'invocata "somma urgenza", neanche lontanamente ravvisabile nelle circostanze rappresentate secondo la cronologia degli eventi desumibili dalla documentazione pervenuta, non avrebbe in nessun modo potuto consentire l'inizio dei lavori in difetto di autorizzazione paesaggistica e non ne consentisse la legittima prosecuzione, ha disposto l'immediata sospensione delle attività previste nell'ordinanza sindacale n.13 del 27 marzo, salvo "quanto strettamente necessario e indifferibile per scongiurare i pericoli derivanti dall'intervento in itinere" e dunque nella sola rimozione "chirurgica" dei massi in imminente pericolo di crollo e nella pulizia della carreggiata dal materiale lapideo;

la strada provinciale 562 è stata riaperta ad una corsia alternata da semaforo mobile nonostante la presenza di materiali derivanti dalle due esplosioni effettuate, rivelatesi non autorizzate, e di escavatori posti ai lati della carreggiata con divieto di rimozione;

il 27 aprile è stato indetto un incontro a Salerno tra gli enti preposti e l'amministrazione comunale per tentare un "accordo" per il ripristino dello stato dei luoghi;

il sindaco di Camerota non ha sottoscritto la bozza di accordo in quanto nella stessa emerge che i lavori erano privi di qualsivoglia autorizzazione e parere di enti sovracomunali;

la strada costituisce l'accesso principale a Marina di Camerota, utilizzato dai residenti per motivi sanitari (raggiungimento degli ospedali di Vallo della Lucania e Sapri), scolastici (raggiungimento dei plessi scolastici superiori di Vallo della Lucania e Sapri), dai turisti (accesso a Marina di Camerota che stagionalmente è interessata da oltre un milione di presenze turistiche), dai fornitori, eccetera, essendo altresì la via di fuga principale nel piano di protezione civile comunale vigente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica esposta;

quali iniziative urgenti intenda adottare affinché si giunga a una risoluzione delle controversie e alla riapertura totale della strada provinciale 562, arteria fondamentale per l'afflusso di turisti e per lo spostamento verso i grandi centri dei residenti.

(3-00407)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CATALDI](#), [MARTON](#), [CASTELLONE](#), [MAZZELLA](#), [FLORIDIA Barbara](#), [LOREFICE](#), [NATURALE](#), [BEVILACQUA](#), [ALOISIO](#), [GUIDOLIN](#), [NAVE](#), [TREVISI](#), [PIRRO](#), [LOPREIATO](#), [SCARPINATO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la situazione dei punti di pronto soccorso sta diventando sempre più drammatica e insostenibile per i cittadini. Da troppi anni oramai in molti nosocomi i pazienti sono costretti ad attese interminabili e all'indecente stazionamento in sale d'attesa dove anche il diritto alla *privacy* è fortemente compromesso. Le attese rappresentano un problema che affligge molte regioni italiane e in alcuni nosocomi la situazione è inaccettabile, nonché lesiva della dignità umana e del diritto alla salute;

risulta, ad esempio, che nel pronto soccorso dell'ospedale di Ascoli Piceno le attese possano durare anche più di 12 ore e che la sala d'attesa sia angusta, iperaffollata e tenuta sempre con le finestre chiuse e senza ricambio d'aria. Questa situazione può essere particolarmente difficile da sopportare per i pazienti più anziani costretti a lunghe ed estenuanti attese in condizioni disumane. Anche a livello

organizzativo, il pronto soccorso dell'ospedale di Ascoli Piceno sembra presentare alcune criticità, come il tempo eccessivo per accedere ai reparti e la difficoltà nell'identificare le urgenze. Questi problemi potrebbero avere un impatto negativo sulla qualità dell'assistenza sanitaria fornita e sulla soddisfazione dei pazienti;

considerato che:

l'elevato affollamento nei punti di pronto soccorso non dipende esclusivamente dagli accessi inappropriati di chi non ha una effettiva urgenza (tali accessi peraltro sono molto diminuiti negli ultimi anni e contribuiscono solo per una minima percentuale al problema). Di certo incide in maniera significativa il numero insufficiente di personale medico e infermieristico dedicato alla gestione delle urgenze, a cui si aggiunge la difficoltà di inviare subito nei reparti ospedalieri i pazienti che necessitano di ricovero o di intervento specialistico;

un'altra criticità che spesso si riscontra riguarda il *triage*, ovvero la valutazione dei pazienti in base alla loro gravità clinica per stabilire l'ordine di priorità di trattamento. È importante che il personale addetto al *triage* abbia una formazione adeguata e costante, al fine di garantire una valutazione precisa, tempestiva e corretta evitando il rischio di errori nella valutazione dell'urgenza e contribuendo quantomeno a ridurre l'attesa per i casi più gravi;

considerato inoltre che:

la salute dei cittadini deve essere considerata una priorità assoluta. Il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito, anche per questo le istituzioni hanno il dovere di trovare soluzioni capaci di garantire un'assistenza sanitaria adeguata ed efficace;

è necessario che il Governo, fatte salve le specifiche attribuzioni regionali, al fine di stabilire gli *standard* minimi di qualità e sicurezza per la tutela della salute dei cittadini, nonché per gestire quella che oramai è diventata un'emergenza sanitaria, prenda provvedimenti immediati e incisivi a garanzia del diritto alla salute dei propri cittadini stanziando, ove occorra, risorse aggiuntive per le Regioni specificamente vincolate ad investimenti per il potenziamento dei punti di pronto soccorso, dove è indispensabile non solo un aumento del personale medico e infermieristico, ma anche un'organizzazione più efficiente a partire dalla fase del *triage*;

anche se si tratta ovviamente di una questione complessa e che richiede una combinazione di misure, sono tante le possibilità di intervento per ridurre i tempi d'attesa, come quella di adottare un criterio di prossimità del pronto soccorso con la guardia medica e i medici di base, anche ampliando l'accesso ai servizi di assistenza primaria, nonché valutare la collaborazione tra le diverse regioni e gli ospedali, cliniche e altri servizi sanitari, ottimizzando l'utilizzo delle risorse e delle competenze, al fine di migliorare la gestione dei pazienti con malattie croniche e garantire un adeguato supporto *post* ospedaliero per ridurre il numero di ricoveri inappropriati;

considerato infine che la riduzione dei tempi di attesa nei punti di pronto soccorso richiede uno sforzo congiunto e un impegno a lungo termine da parte di tutte le parti coinvolte: attraverso una combinazione di queste strategie, è possibile ottenere miglioramenti significativi nella qualità e nell'efficienza dell'assistenza sanitaria d'emergenza,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per affrontare la situazione di emergenza sanitaria nei punti di pronto soccorso;

come intenda intervenire per far sì che, anche in casi come quello del pronto soccorso di Ascoli Piceno, siano garantiti gli *standard* minimi di qualità e sicurezza per la tutela della salute dei cittadini;

quali iniziative intenda assumere per migliorare la qualità e l'efficienza del sistema;

quali investimenti e piani di potenziamento dei punti di pronto soccorso siano previsti per far fronte alla crescente domanda di assistenza sanitaria;

quali iniziative di prevenzione e promozione della salute intenda avviare per ridurre la pressione sui punti di pronto soccorso e migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria offerta ai cittadini.

(4-00424)

[SENSI](#), [PARRINI](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [MARTELLA](#), [FURLAN](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso

che:

i sistemi di videosorveglianza sono sempre più diffusi nelle nostre città, solo per citare qualche dato nel comune di Milano ci sono 2.174 telecamere con finalità di sicurezza urbana, di cui 1.650 orientabili verticalmente e orizzontalmente e 524 fisse, 1.769 a Roma, 392 a Venezia, 350 a Parma; dal 2017, con il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, lo Stato garantisce un finanziamento annuale per sostenere gli oneri sostenuti dai Comuni per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana, sottoscritti da prefetti e sindaci;

le tecnologie di riconoscimento facciale, anche a fini predittivi, sono utilizzate in molti Paesi, con risultati controversi e soprattutto con il rischio di gravi violazioni del diritto alla *privacy* delle persone che si ritrovano inconsapevolmente tracciate, con la possibilità da parte dello Stato o di privati di effettuare *match* tra la propria fisionomia e i propri profili digitali, aperti o chiusi, particolarmente intrusivi;

nel recente passato, diverse amministrazioni comunali (Como, Torino, Udine, fra le altre) hanno provato a ricorrere all'utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale applicati alla videosorveglianza nei luoghi pubblici, prendendo a pretesto supposte esigenze di sicurezza; intenzioni finora rimaste tali grazie all'intervento del Garante per la protezione dei dati personali e del Parlamento, che hanno scongiurato simili decisioni sulla base dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 ("Trattamento di categorie particolari di dati personali"), che prevede che "Il trattamento di dati di cui all'articolo 9 del regolamento UE è autorizzato solo se strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e specificamente previsto dal diritto dell'Unione europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei diritti e delle libertà, se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici dall'interessato";

la risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sull'intelligenza artificiale ha invitato la Commissione europea a prendere in considerazione l'introduzione di una moratoria sull'utilizzo di tali sistemi da parte delle autorità statali nei luoghi pubblici, aeroporti ad esempio, e nei locali destinati all'istruzione e all'assistenza sanitaria poiché, fino a quando le norme tecniche non saranno considerate pienamente conformi ai diritti fondamentali, i risultati ottenuti non saranno privi di distorsioni e di discriminazioni e non vi saranno rigorose garanzie contro gli utilizzi impropri in grado di assicurare la necessità e la proporzionalità dell'utilizzo di tali tecnologie;

i garanti della *privacy* europei, l'EDPS (European data protection supervisor) e l'EDPB (European data protection board) in un parere congiunto del 18 giugno 2021 sulla proposta di regolamento della Commissione europea relativa all'utilizzo dell'AI (artificial intelligence), presentata ad aprile 2021, hanno ribadito la necessità di "un divieto generale di qualsiasi uso dell'IA per il riconoscimento automatico di caratteristiche umane in spazi accessibili al pubblico, come il riconoscimento di volti, andatura, impronte digitali, DNA, voce, sequenze di tasti e altri segnali biometrici comportamentali"; con il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali, l'Italia è diventato il primo Paese dell'Unione europea a vietare il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici;

l'articolo 9, comma 9, sospende, fino al 31 dicembre 2023, "l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici (...) in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati", che, ad esempio, non potranno utilizzare sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale in negozi, palazzetti sportivi e mezzi di trasporto;

il Parlamento europeo sta lavorando ad una disciplina dell'intelligenza artificiale ("AI act"), sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell'aprile 2021 che prevede uno spazio minimo per l'utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale in caso di deroghe relative alle autorità pubbliche, che potrebbero avvalersene per ragioni di sicurezza nazionale, difesa e scopi militari: una discussione e un negoziato ancora in corso e i cui esiti saranno vincolanti anche per

l'Italia;

nei giorni scorsi, con la necessità di regolamentare l'intelligenza artificiale, è stato firmato un accordo siglato dai gruppi politici al Parlamento europeo, che elimina l'uso più invasivo di alcune tecnologie ritenute inaccettabili quali il *social scoring*, ovvero la classificazione dei comportamenti sociali su modello cinese, lo *stop* agli algoritmi che leggono le emozioni in contesti di lavoro o educativo e il divieto di utilizzo, appunto, di telecamere biometriche a riconoscimento facciale nei luoghi pubblici; in una recente intervista al "Quotidiano nazionale", del 1° maggio 2023, il Ministro in indirizzo ha dichiarato che: "La videosorveglianza è uno strumento fondamentale. La sua progressiva estensione è obiettivo condiviso con tutti i sindaci. Il riconoscimento facciale dà ulteriori e significative possibilità di prevenzione e di indagine. È chiaro che il diritto alla sicurezza va bilanciato con il diritto alla *privacy*. C'è un punto di equilibrio che si può e si deve trovare. Proprio in questi giorni abbiamo avviato specifiche interlocuzioni con il Garante per trovare una soluzione condivisa",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente fornire elementi informativi su quali interventi intenda adottare per modificare la normativa vigente che vieta l'utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale, operanti attraverso l'uso di dati biometrici, nei luoghi pubblici fino alla fine del 2023, alla luce di un dibattito internazionale molto negativo nei confronti dell'utilizzo di simili tecnologie così invasive e lesive dei diritti delle persone e nelle more di una decisione europea che regolerà in maniera cogente l'utilizzo;

quali interlocuzioni abbia avviato con il Garante per la protezione dei dati personali e in quali tempi ritenga possibile una modifica della normativa che, almeno fino a tutto il 2023, vieta espressamente l'utilizzo di queste tecnologie a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini.

(4-00425)

[GASPARRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

l'articolo 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215, detta "legge Frattini", che regola i conflitti di interesse, stabilisce che per i 12 mesi dal termine della carica di governo, si è ritenuti incompatibili ad esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati;

il 3 maggio 2022, durante una missione negli Stati Uniti, nella sua qualità di sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, esponente all'epoca del Movimento 5 Stelle, si sarebbe recato in visita alla sede di "Axiom space", un'azienda che avrebbe ricevuto un supporto italiano per un grande progetto teso alla costruzione della prima stazione spaziale orbitante commerciale della storia, con il contributo di "Thales Alenia space",

si chiede di sapere:

se, anche in relazione alle informazioni rese disponibili alla competente Autorità garante della concorrenza e del mercato, corrisponda al vero che lo stesso Manlio Di Stefano avrebbe assunto l'incarico di *senior advisor* della Axiom space, colosso dell'industria aerospaziale che ha sede nel Texas, in particolare nella città di Houston;

se questo eventuale incarico di un ex esponente di governo cessato dalla sua funzione il 21 ottobre 2022, non sia stato assunto in violazione delle norme vigenti, che impongono un intervallo di 12 mesi dalla cessazione degli incarichi di governo prima di assumere, anche a titolo gratuito, incarichi in materie connesse con la carica di governo svolta.

(4-00426)

[MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [ALOISIO](#), [LOPREIATO](#), [SIRONI](#), [MARTON](#), [NAVE](#), [PIRRO](#), [LOREFICE](#), [NATURALE](#), [BEVILACQUA](#), [GUIDOLIN](#), [FLORIDIA](#) Barbara, [SCARPINATO](#), [DE ROSA](#) - *Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

la cittadinanza italiana rappresenta uno *status* giuridico che conferisce al titolare la pienezza dei diritti politici e civili riconosciuti dal sistema giuridico italiano. In particolare, la cittadinanza può essere acquisita in diversi modi, anche attraverso la residenza. La legge stabilisce diversi termini di residenza a seconda delle situazioni, che devono essere rispettati per l'intera durata della procedura di

concessione della cittadinanza. In particolare, la residenza deve essere legale, continua e attuale; più specificamente, sono ammessi alla richiesta di cittadinanza per residenza: a) i cittadini extracomunitari che risiedono in Italia da almeno 10 anni; b) i cittadini dell'Unione europea che risiedono in Italia da almeno 4 anni; c) i cittadini apolidi o rifugiati che risiedono in Italia da almeno 5 anni dal momento del riconoscimento del loro *status*; d) i cittadini stranieri maggiorenni nati in Italia e residenti in Italia da almeno 3 anni; e) i cittadini stranieri con genitori o ascendenti di secondo grado in linea retta che sono stati cittadini italiani per nascita, dopo 3 anni di residenza in Italia (a condizione che il fatto sia stato registrato);

inoltre, l'articolo 9 della legge n. 91 del 1992 prevede la possibilità di ottenere la cittadinanza per particolari motivi, che possono essere concessi tramite un decreto del Presidente della Repubblica. La decisione viene presa dopo aver sentito il Consiglio di Stato e dopo che il Consiglio dei ministri ha dato il suo parere, su proposta del Ministro dell'interno e in collaborazione con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In tal caso, il cittadino straniero interessato deve aver fornito "eminenti servizi all'Italia", oppure deve esserci "un eccezionale interesse dello Stato". Un esempio è fornito dal caso dell'atleta Yassine Rachid, la cui cittadinanza è stata concessa per meriti sportivi, avendo vinto diversi titoli nazionali;

analogamente, la famiglia della giovane Khadjia Jaafari, a mezzo stampa, chiede che venga concessa la cittadinanza alla figlia, campionessa sportiva. Soprannominata "Katalina", la ragazza è una giovane marocchina di 16 anni, iscritta al liceo artistico "Giorgio De Chirico" di Torre Annunziata (Napoli), ed è una delle più grandi speranze della *boxe* nazionale. Allieva della celebre scuola pugilistica Vesuviana fondata nel lontano 1964 dal leggendario maestro Lucio Zurlo (da cui provengono talenti del calibro di Irma Testa), recentemente Katalina si è confermata per la terza volta consecutiva campionessa italiana nella sua categoria (2021, 2022 e 2023). Tuttavia, nonostante il successo sportivo, la giovane è rammaricata dal momento che non può competere a livello internazionale perché, non essendo cittadina italiana, non può rappresentare il nostro Paese all'estero;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

lo sport ha il potere di unire le persone e di superare le barriere linguistiche e culturali: concedere la cittadinanza italiana a questi atleti può rappresentare un modo per promuovere l'integrazione sociale e culturale degli stranieri in Italia e per portare ulteriore gloria al nostro Paese nel mondo sportivo;

la concessione della cittadinanza italiana agli atleti stranieri, che hanno raggiunto risultati di spicco nel loro sport, può comportare numerosi vantaggi per il Paese: in primo luogo, consente loro di rappresentare il nostro Paese a livello internazionale, partecipando a competizioni sportive come le olimpiadi o i campionati mondiali, aumentando la visibilità dell'Italia. In secondo luogo, gli atleti stranieri che ottengono la cittadinanza possono divenire dei modelli positivi per i giovani stranieri che risiedono in Italia, che potrebbero seguire le loro orme e dedicarsi allo sport. E, soprattutto, può diventare un esempio di integrazione riuscita per i migranti e per le minoranze presenti in Italia;

in ultimo, la concessione della cittadinanza italiana agli atleti stranieri può rappresentare un incentivo per gli atleti a restare in Italia e a continuare a rappresentare l'Italia a livello internazionale, riducendo la perdita di talenti sportivi, che spesso si verifica quando gli atleti stranieri si sentono trascurati o non apprezzati dal Paese in cui vivono. La proposta di legge "dello *ius scholae*" prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana per i giovani con *background* migratorio nati in Italia o arrivati prima del compimento dei 12 anni, che risiedano legalmente e che abbiano frequentato regolarmente almeno 5 anni di studio nel nostro Paese, in uno o più cicli scolastici,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo condividano l'opportunità di concedere alla giovane Khadjia Jaafari la cittadinanza italiana, premiandone l'impegno e i meriti sportivi, così da consentirle di competere a livello internazionale;

se i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale condividano l'opportunità di proporre la concessione della cittadinanza italiana a Khadjia Jaafari, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992;

se il Ministro dell'interno condivida l'opportunità che si riconosca la cittadinanza italiana ai giovani

stranieri arrivati in Italia prima del compimento dei 12 anni, che risiedano legalmente e che abbiano frequentato regolarmente almeno 5 anni di studio nel nostro Paese, in uno o più cicli scolastici.

(4-00427)

[MAGNI](#), [DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [FLORIDIA Aurora](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

ogni anno, da anni, a Dongo, sul lago di Como, in prossimità dell'anniversario della Liberazione e del giorno della fucilazione di Mussolini, precisamente in località Giulino di Mezzegra, si radunano in forma organizzata centinaia di militanti dell'estrema destra, in divisa di camicie nere, per commemorare con riti e cortei l'esecuzione di Mussolini e dei gerarchi;

la manifestazione, che quest'anno dovrebbe svolgersi la domenica 7 maggio, si svolge a Dongo e a Giulino di Mezzegra, proprio in quanto luoghi simbolo del fascismo. I comportamenti dei partecipanti, spesso in divisa squadrista, hanno sempre espresso senza equivoci la volontà di propaganda del fascismo;

considerato che:

da diversi anni l'Italia sta conoscendo un riemergere di movimenti di ispirazione fascista, inquietante e intollerabile per la Repubblica;

la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta infatti esplicitamente "la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";

l'apologia del fascismo, nell'ordinamento giuridico italiano, è un reato previsto dall'art. 4 della cosiddetta legge Scelba (legge n. 645 del 1952);

il 25 ottobre 2018 anche il Parlamento europeo ha approvato uno specifico orientamento in merito, attraverso la risoluzione 2018/2869 (RSP). Tale documento, riconoscendo nell'impunità di cui godono tali gruppi una delle principali ragioni dell'aumento delle azioni violente da parte loro, ha richiesto all'Unione europea e agli Stati membri di garantire che fossero effettivamente bandite le organizzazioni neonaziste e neofasciste e qualsiasi tipo di fondazione e associazione che glorifichi il fascismo e il nazismo;

durante la XVIII Legislatura, all'indomani dell'assalto alla sede nazionale CGIL a Roma ad opera di gruppi neofascisti, sono stati approvati dal Parlamento, rispettivamente, al Senato l'ordine del giorno G1 in data 20 ottobre 2021 e alla Camera, il giorno dopo, le mozioni 1-00524 (nuova formulazione) e 1-00534 (nuova formulazione) con i quali si è impegnato il Governo ad applicare le disposizioni costituzionali e di legge citate al fine di rispettare il carattere antifascista della nostra Costituzione, intervenendo per sciogliere i partiti, i movimenti e le organizzazioni di matrice fascista, nonché tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana;

iniziative promosse da organizzazioni neofasciste e neonaziste, oltre ad offendere la coscienza civile e democratica dell'Italia, la memoria comune e i valori fondamentali della Costituzione, rappresentano fattore di grave turbamento per l'ordine pubblico in tutto il Paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'iniziativa, documentata da diversi organi di stampa, e quali iniziative intenda assumere in merito;

quali iniziative urgenti e incisive intenda assumere per contrastare efficacemente la diffusione di idee violente e razziste da parte dei gruppi neofascisti e neonazisti.

(4-00428)

[MARTON](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [DE ROSA](#), [PIRRO](#), [SIRONI](#), [BILOTTI](#), [LOPREIATO](#), [PIRONDINI](#), [GUIDOLIN](#), [LOREFICE](#), [CROATTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

ormai da molti anni a Dongo (Como), in prossimità dell'anniversario della Liberazione e del giorno della fucilazione di Mussolini in località Giulino di Mezzegra, si radunano in forma organizzata centinaia di militanti dell'estrema destra, con simboli e bandiere fasciste, per commemorare con riti e cortei l'esecuzione del duce e dei gerarchi;

tale manifestazione, in programma generalmente la prima domenica di maggio, si svolge a Dongo e a Giulino di Mezzegra in quanto luoghi simbolo del fascismo dove il 28 aprile 1945 furono giustiziati

Benito Mussolini e la sua amante Claretta Petacci;
considerato che:

i comportamenti dei partecipanti, spesso in divisa squadrista, hanno sempre espresso la volontà di propaganda del fascismo con gesti e cori inequivocabili e palesemente contrari a quanto previsto dall'articolo 48 della Costituzione italiana;

la sezione locale dell'ANPI (Associazione nazionale partigiani d'Italia) si è appellata alla società civile, al mondo della cultura e alla cittadinanza affinché l'autorizzazione all'evento non venga concessa. Anche la segreteria nazionale dell'ANPI ha presentato analoga richiesta, chiedendo alle autorità competenti di intervenire per negare l'autorizzazione ai militanti di estrema destra che hanno già presentato domanda per svolgere la manifestazione;

visto che:

negli ultimi tempi in Italia stanno riemergendo pericolose organizzazioni nostalgiche di ispirazione fascista non tollerabili per la nostra Repubblica, come prevede l'articolo 4 della "legge Scelba" n. 645 del 1952, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

lo scioglimento dei partiti che si ispirano al fascismo è previsto dalla "legge Scelba" e da una sentenza della Corte di cassazione (sezione V penale, 8 gennaio 2010, n. 19449) che certifica come i diversi movimenti di estrema destra presenti in Italia perseguano l'apologia del fascismo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa manifestazione e se intenda assumere iniziative in merito, anche per garantire l'ordine pubblico.

(4-00429)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00204, del senatore Potenti, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00407 del senatore Silvestro, sulla completa riapertura della strada provinciale 562 a Camerota (Salerno).

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.